
Rapporto

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

Anno 2008

IX e X legislatura



Rapporto

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

Anno 2008

IX e X legislatura

Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Presentazione

Il Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari del Friuli Venezia Giulia giunge ormai alla sua quarta edizione. Esso prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo del Consiglio regionale nell'anno 2008, che è contrassegnato dal passaggio dalla IX alla X legislatura. Per effetto delle dimissioni presentate all'inizio di febbraio dal Presidente della Regione, Riccardo Illy, si ebbe lo scioglimento anticipato del Consiglio della IX legislatura, con immediate ripercussioni sull'attività consiliare che entrava in regime di ordinaria amministrazione. Nei fatti, i lavori delle Commissioni e dell'Aula subirono una interruzione e da quel momento non vennero più approvate nuove leggi né trattati altri argomenti per non meno di tre mesi.

La X legislatura si apriva in anticipo nel mese di maggio del 2008 con la seduta inaugurale del neoeletto Consiglio, rinnovato al cinquanta per cento dei suoi componenti e con una maggioranza di segno politico diverso dalla precedente. La vicenda sommariamente descritta spiega perché i dati quantitativi riportati nel Rapporto hanno subito una generale flessione. Flessione da imputare appunto, almeno in parte, a una interruzione di attività nella transizione dalla vecchia alla nuova legislatura.

Il presente Rapporto ricalca i tre precedenti nella sua impostazione di fondo, ma tiene conto della particolarità dell'anno preso in esame, dando evidenza separata ai dati riferibili alla IX e rispettivamente alla X legislatura, frutto di dinamiche diverse poste in essere dai protagonisti politici ampiamente rinnovati.

Sono stati eliminati alcuni paragrafi che negli anni precedenti trattavano profili di estremo dettaglio e di scarso interesse nell'ambito della struttura dei testi normativi e dell'iniziativa legislativa. Il Rapporto è stato poi alleggerito di molti grafici che finivano per duplicare le informazioni già ricavabili dalle tabelle. È stata anche introdotta un'importante novità: l'analisi delle leggi finanziaria e di assestamento non solo per quanto riguarda gli aspetti quantitativi e procedurali ma anche i contenuti che sono particolarmente variegati e complessi.

Nei precedenti rapporti l'argomento delle leggi di bilancio non era mai stato affrontato. Se non che, l'importanza strategica delle leggi collegate alla manovra di bilancio, che spesso vengono utilizzate anche come via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente nei diversi settori di competenza regionale, ha suggerito la necessità di trattare l'argomento, pena il rischio di dare un'informazione parziale dei fenomeni normativi. Va rilevato, per inciso, che nel 2008 questi due soli strumenti pesano circa la metà dell'intera produzione normativa.

La pubblicazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale e le altre attività consiliari nasce dall'esigenza di "rendere conto" dell'attività dell'organo rappresentantivo. L'obiettivo è quello del miglioramento della qualità della normazione e, in genere, delle decisioni pubbliche.

Si tratta di un obiettivo fissato da un atto importante: il protocollo di intesa tra il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, rinnovato il 21 luglio scorso, per il raccordo e lo scambio di esperienze tra le Assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse, fra i quali rientra il miglioramento dei metodi della legislazione. In parallelo al rinnovo del protocollo di intesa è stato ricostituito il Comitato interistituzionale al cui interno è stato eletto, nella quota dei cinque componenti assegnati alle Assemblee regionali, il Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman.

Centrale risulta inoltre per l'anno 2008 anche il tema del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. In questo senso l'obiettivo di fondo diviene quello di realizzare un circuito tra la produzione delle regole, la loro attuazione, il monitoraggio degli effetti, la revisione delle stesse a seconda dei risultati conseguiti. Tuttavia, questo circuito è ancora lontano dall'essere pienamente attuato. Nondimeno, si avverte che è aumentata la consapevolezza dei consiglieri di questa nuova "mission" loro affidata. Prova ne è che il dibattito registrato in Aula nel luglio 2009 sul Rapporto 2007 ha

posto in evidenza come tale documento non fosse solo un arido elenco di cifre, tabelle e grafici, ma un importante strumento conoscitivo per calibrare meglio nel futuro l'attività del Consiglio. E la seduta si concludeva con l'auspicio di confermare anche per gli anni a venire la formula di dibattere il Rapporto in una seduta d'Aula appositamente dedicata.

Sembra giusto infine ringraziare i colleghi del Comitato per il proficuo lavoro svolto insieme al sottoscritto e gli Uffici del Consiglio, in particolare quelli dell'Area giuridico-legislativa, che fra non poche difficoltà hanno reso possibili la redazione e la pubblicazione di questo quarto Rapporto che sono certo saprà suscitare un ampio apprezzamento e un fecondo dibattito nella prospettiva di una riqualificazione del ruolo dell'Assemblea legislativa.

Il Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione Giorgio Baiutti

Componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (X legislatura): Giorgio Baiutti (PD-opposizione) Presidente; Antonio Pedicini (PDL-maggioranza) Vicepresidente; Igor Gabrovec (PD-opposizione) Vicepresidente; Franco Baritussio (PDL-maggioranza) Segretario; Roberto Asquini (GM-maggioranza); Alessandro Corazza (IdV-opposizione); Sandro Della Mea (PD-opposizione); Maurizio Franz (LN-P-maggioranza); Stefano Pustetto (SA-opposizione); Edoardo Sasco (UDC-maggioranza).

Sommario

Introduzione	1
Nota di sintesi	4
1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA	29
1.1 - Aspetti quantitativi della legislazione	29
1.1.1 - Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali	29
1.1.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie	33
1.1.3 - La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto	
1.1.4 - La produzione legislativa in base all'iniziativa legislativalegislativa	
1.1.5 - La produzione legislativa in base alla Commissione referente	
1.1.6 - La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione	
1.1.7 - La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi	
1.1.8 - La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione	
1.1.10 - La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa	
1.1.11 - La durata dell'iter istruttorio	
1.1.12 - L'attività emendativa in Commissione e in Aula	
1.1.13 - Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa	50
1.1.14 - L'iniziativa legislativa	53
1.1.15 - Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento	
legislativo	
1.1.16 - Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente	
1.1.17 - L'esito dei progetti di legge	
1.2 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nella legislazione regionale	
1.3 - Aspetti qualitativi della legislazione	
1.3.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi	
1.4 - Le leggi relative alla manovra di bilancio	
1.5 - Le leggi del 2008	
1.6 - Lo stato della legislazione regionale	85
2 - I REGOLAMENTI REGIONALI DELL'ESECUTIVO	88
3 LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	90
3.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine	90
3.2 Quadro normativo e prassi	
3.3 I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione	
Friuli Venezia Giulia	90
3.3.1 - Profili generali	
3.4 - Le tendenze rilevate	
3.4.1 - Aspetti quantitativi	
3.4.2 - Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo nei ricorsi del 2008	
3.4.3 - Aspetti sostanziali: le decisioni di merito della Corte assunte nel 2008	100
4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	101
4.1 - Il sindacato ispettivo	101

4.2 - L'indirizzo politico	103
4.3 - Le nomine e le designazioni	104
4.4 - L'attivita' di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali	106
5 - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
5.1 - L'attività delle Commissioni	114
5.2 - L'attività dell'Assemblea	116
5.3 - L'attività degli altri organismi consiliari	117
APPENDICE	118
Sezione 1 - Note informative sulle leggi regionali approvate nell'anno 2008 Sezione 2 - Schede analitiche delle leggi relative alla manovra di bilancio approvate nel 2008	
Legge regionale del 14 agosto 2008, n. 9 - Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.	
Legge regionale del 30 dicembre 2008, n. 17 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)	155
ALLEGATO A	183
Schema classificatorio per macrosettore e materia	183
ALLEGATO B	184
Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nell'anno	184

Introduzione

Il quarto Rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2008.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con il supporto dei Servizi dell'Area giuridico-legislativa e con la collaborazione del Servizio organi collegiali dell'Area generale e del Nucleo informatico della Segreteria generale del Consiglio.

Il volume presenta un'impostazione non dissimile da quella del terzo Rapporto, per l'anno 2007, quanto all'esposizione dei dati e ai contenuti dei singoli capitoli e paragrafi, ma con alcune novità che si passa brevemente ad illustrare.

La prima riguarda la trattazione dedicata alle leggi relative alla manovra di bilancio approvate nel 2008 (assestamento del bilancio 2008 e legge finanziaria 2009) - d'importanza strategica - delle quali viene fornita un'analisi di contenuto dettagliata delle numerose disposizioni in esse contenute, indicando i commi o le classi di commi che trattano un unico argomento, le finalità delle diverse misure, il contesto normativo in cui si collocano gli interventi, i destinatari e gli uffici regionali chiamati a dare applicazione alle norme. Tale analisi occupa un'intera sezione dell'appendice del Rapporto.

Al di là del numero di articoli, solitamente contenuto, il numero dei commi è tornato ad essere decisamente elevato e, soprattutto, privo di indicazioni di contenuto che permettano una normale leggibilità dell'atto normativo. Dopo la parentesi della legge finanziaria del 2008 (LR 31/2007), per la prima volta snella (di 5 articoli e 20 commi) anche se completata da una legge strumentale (LR 30/2007) di 8 articoli e ben 493 commi¹, si è ripreso ad approvare leggi finanziarie e di assestamento "omnibus", che sono in certo qual modo dei "contenitori" o comunque leggi estremamente complesse che toccano i più svariati settori.

Alla loro leggibilità e migliore comprensione è dedicata l'analisi inaugurata con il presente Rapporto, tenuto anche conto che tali leggi sono cresciute ogni anno e oggi raggiungono circa la metà dell'intera produzione legislativa dell'anno 2008.

Accanto all'analisi di contenuto viene offerta un'analisi quantitativa delle leggi collegate alla manovra di bilancio a partire dal 2003, anno di inizio della IX legislatura, fino al 31 dicembre 2008, con indicazioni sulla struttura dei provvedimenti, secondo i consueti indicatori dimensionali degli articoli, commi e caratteri, e della loro incidenza percentuale sulla produzione legislativa complessiva.

La seconda novità riguarda la presentazione dei dati quantitativi relativi agli aspetti della legislazione e delle altre attività consiliari con separata evidenza per la IX e la X legislatura, entrambe convergenti nel 2008, ma caratterizzate da dinamiche differenti facenti capo a maggioranze consiliari di diverso segno politico. L'intero anno 2008 rimane comunque il periodo preso in considerazione dal quarto Rapporto.

Come per i tre precedenti Rapporti lo scopo principale che si intende perseguire è quello di offrire elementi di riflessione e di autoanalisi ai consiglieri regionali per una specifica conoscenza funzionale dei loro compiti di legislatori.

Ma il Rapporto costituisce anche un'importante occasione per rendere obiettivamente conto alla collettività dell'attività svolta dal Consiglio, in vista di un maggior coinvolgimento della società al fine di migliorare i processi decisionali.

¹ La legge finanziaria in oggetto era seguita alla legge di riforma della contabilità regionale (LR 21/2007) che aveva definito in modo restrittivo i contenuti ammissibili della legge finanziaria, contemporaneamente prevedendo che quelli esclusi confluissero nella "Legge strumentale alla manovra di bilancio", peraltro soppressa poco dopo dalla legge di assestamento del bilancio 2008 (LR 9/2008)

Nella stesura del testo si è usato un linguaggio tecnico, evitando però ogni inutile complicazione.

La sua lettura è indubbiamente impegnativa, come lo è del resto quella del Rapporto nazionale sulla legislazione, che costituisce il paradigma del presente Rapporto.

Ogni aspetto analizzato è illustrato da tabelle e grafici accompagnati da un breve commento.

L'utilizzo dei grafici è stato particolarmente sobrio per evitare ogni sovrapposizione di informazioni con i dati ricavabili dalle tabelle.

I dati riportati in ogni singolo capitolo e paragrafo fotografano la situazione dell'anno 2008, mentre i raffronti con i dati degli anni precedenti e con quelli delle altre regioni e province autonome sono sviluppati nella "Nota di sintesi" posta in apertura del Rapporto, nella quale vengono indicate anche le tendenze generali della legislazione e delle altre attività connesse, come i regolamenti dell'esecutivo e il contenzioso costituzionale, in modo da dare al lettore, anche non versato sull'argomento, la percezione dei punti più significativi e orientarne così il giudizio prima dell'esame più esteso dell'intera nota di sintesi e dei singoli capitoli e paragrafi del Rapporto.

Il Rapporto è diviso in cinque capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi, con il corredo di un'appendice con due sezioni e di due allegati.

Il capitolo uno riguarda la produzione legislativa che è la principale attività del Consiglio. Nei diversi paragrafi sono trattati gli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione prodotta nel 2008, avuto riguardo all'iniziativa legislativa, all'iter istruttorio e alla decisione dell'organo legislativo. In uno dei paragrafi viene fatto il punto sullo stato della legislazione regionale vigente e abrogata, prendendo in considerazione, l'arco dell'intera vita della Regione, dalla sua costituzione nel '64 fino al 31 dicembre 2008.

Il capitolo due tratta dei regolamenti dell'esecutivo mettendoli in relazione con le leggi approvate dal Consiglio, quale parte dell'unico fenomeno della produzione normativa della Regione.

Il capitolo tre dà conto del contenzioso costituzionale promosso dal Governo in via principale sulla legislazione regionale sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale. Viene preso in considerazione non solo il 2008 ma anche gli anni precedenti a partire dall'inizio della IX legislatura.

Il capitolo quattro riguarda i rapporti fra legislativo ed esecutivo e, in particolare, gli strumenti del sindacato ispettivo, l'indirizzo politico, le nomine e le designazioni, nonchè le attività di controllo dell'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali.

Il capitolo cinque traccia il quadro istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi sulle attività consiliari inerenti l'esercizio delle funzioni istruttorie delle Commissioni permanenti, l'attività compiuta dall'Assemblea e quella svolta dagli altri organismi consiliari.

La prima sezione dell'appendice riporta in ordine progressivo le note informative su ciascuna delle leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2008, eccetto quelle relative alla manovra di bilancio riportate nella seconda sezione.

La seconda sezione dell'appendice riguarda le schede di analisi di contenuto della legge di assestamento per l'anno 2008 e della legge finanziaria per l'anno 2009, entrambe approvate nell'anno di riferimento del presente Rapporto.

Il primo allegato riporta la griglia di classificazione delle leggi e dei regolamenti regionali per macrosettore e materia che è uniforme a quella suggerita dalla Camera dei deputati per il

Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regione e Unione Europea curato dal Servizio studi della Camera stessa.

Il secondo allegato consiste nella tabella riepilogativa dei dati quantitativi concernenti le leggi regionali approvate nel 2008.

Nota di sintesi

I dati del presente Rapporto confermano alcune tendenze di fondo già rilevate nei tre precedenti Rapporti, ma presentano anche alcune novità il cui rilievo sostanziale andrà comunque verificato nei prossimi anni.

Tendenze generali

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le tendenze generali di seguito indicate.

L'iniziativa legislativa:

- flessione delle proposte di legge presentate in Consiglio dai soggetti titolari del potere di iniziativa e crescita del peso dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa indifferenziata con una polarizzazione a livello di gruppi consiliari monopartitici;
- calo del tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata con il mantenimento della prevalenza relativa della Giunta rispetto al Consiglio;
- conferma dell'apporto preponderante della Giunta sulla legislazione approvata e di quella del Consiglio sulla stessa legislazione al netto delle leggi ad iniziativa vincolata (leggi di bilancio);
- netta crescita del volume unitario per legge degli emendamenti presentati dai soggetti titolari del potere d'iniziativa legislativa;
- conferma dell'Aula quale sede preminente di trattazione degli emendamenti e delle leggi rispetto alle Commissioni di merito;
- contrazione dei tempi di giacenza dei progetti di legge e riduzione dei tempi dell'iter legislativo che nei due terzi dei casi si conclude entro trenta giorni dall'assegnazione.

Le leggi:

- decremento della produzione legislativa rispetto agli anni precedenti e conferma della preponderanza dell'apporto della Giunta alla produzione legislativa regionale;
- ➤ intensificazione del fenomeno della delegificazione attraverso l'aumento del numero medio di rinvii per legge ad atti non legislativi;
- crescita dimensionale delle leggi in termini di commi e di caratteri, con particolare riferimento alle leggi finanziarie e di assestamento che da sole pesano un terzo circa dell'intera produzione legislativa;
- contrazione della "microlegislazione" (leggi di un solo articolo) ed espansione della "macrolegislazione" (leggi con più di quaranta articoli);
- abbandono della legislazione individuale e microsezionale (leggi con uno o pochi destinatari) in favore della legislazione a carattere settoriale o generale (leggi con un ampio numero di destinatari);

- impegno prevalente del legislatore nel macrosettore dei servizi alla persona e alla comunità;
- conferma della selettività dell'intervento legislativo regionale su poche materie;
- conferma dell'esercizio prevalente della potestà primaria ed esclusiva;
- flessione delle leggi di settore ed incremento delle leggi di bilancio e istituzionali;
- ricorso prevalente alla tecnica del testo nuovo rispetto alla tecnica novellistica;
- peggioramento della qualità legislativa nel suo complesso, ma il Consiglio consegue migliori risultati rispetto alla Giunta.

I regolamenti dell'Esecutivo:

- flessione della produzione regolamentare in termini assoluti e crescita del suo peso sulla produzione normativa regionale nel suo complesso;
- contrazione delle dimensioni medie dei regolamenti in termini di articoli e crescita dei regolamenti di manutenzione rispetto a quelli attuativi di leggi di settore;
- presenza più ampia dei regolamenti nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità.

Rapporti Giunta-Consiglio:

- contrazione del volume degli atti di sindacato ispettivo e calo del loro tasso di evasione, ad eccezione del question time;
- flessione del volume degli atti di indirizzo politico e crescita del loro tasso medio di successo.

Il rendimento istituzionale:

- flessione dell'attività delle Commissioni di merito e dell'Aula;
- peggioramento dell'indice di produttività dell'Aula e delle Commissioni di merito;
- riduzione del divario di produttività fra le Commissioni di merito;
- conferma del ruolo preponderante della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza;

Il contenzioso istituzionale sulle leggi regionali:

stabilizzazione del contenzioso costituzionale dal punto di vista quantitativo sulla linea degli ultimi anni a partire dal 2004 in cui si è verificata una significativa flessione del tasso di conflittualità tra Stato e Regione in coincidenza con l'acquisizione di sempre più numerosi "punti fermi" sul riparto delle competenze legislative resi dalla Corte costituzionale nei primi anni di vigenza della riforma del titolo V, parte II, della Costituzione.

L'iniziativa legislativa

Flessione dei progetti di legge Nel 2008 sono stati presentati 56 progetti di legge (contro 64 progetti mediamente presentati negli anni della IX legislatura), così suddivisi: 13 dalla Giunta, 32 dalla maggioranza, 8 dall'opposizione e 3 da maggioranza e opposizione in comune.

Preponderanza dell'iniziativa del Consiglio su quella della Giunta Raffronto con altre Regioni

L'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa è largamente superiore a quello della Giunta (77% contro 23%). La tendenza segnalata è osservabile sia pure in proporzioni meno divaricate nel più ampio orizzonte del complesso delle regioni e province autonome (61% del Consiglio contro 37% della Giunta) e, però, il peso dell'iniziativa consiliare nel Friuli Venezia Giulia segue da vicino solo quello rilevato nel Lazio (79% del Consiglio contro 21% della Giunta) e nella Provincia autonoma di Trento (78% del Consiglio contro 22% della Giunta).¹

Accentuazione dell'estensività dell'iniziativa legislativa rispetto alla legislazione approvata I dati del 2008 ci consegnano l'immagine di un potere di iniziativa legislativa esercitato in maniera estensiva, come si evince dall'alto numero delle proposte di legge presentate dai soggetti titolari dell'iniziativa rispetto a quelle approvate (56 proposte contro 18 leggi). Per ogni legge approvata si hanno quindi 3,11 proposte di legge presentate, contro le 2,2 mediamente presentate negli anni della IX legislatura (1 luglio 2003-5 maggio 2008).

Incremento del peso percentuale dell'iniziativa consiliare L'apporto del Consiglio all'iniziativa legislativa non solo si mantiene preponderante su quello della Giunta, ma cresce ulteriormente di 14 punti percentuali, passando dal valore medio del 63% registrato negli anni della IX legislatura al 77% del 2008. Correlativamente la Giunta riduce il suo apporto all'iniziativa legislativa di un ugual numero di punti percentuali passando dal 37% al 23%.

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea – Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, tomo secondo, Roma, 30/10/2009, tabella 4a, p. 222.

Polarizzazione dell'Iniziativa consiliare a livello monopartitico

Flessione delle iniziative consiliari trasversali

L'iniziativa consiliare è decisamente poco aggregata e più polarizzata a livello di Gruppi consiliari monopartitici. Il 70% dei progetti di iniziativa consiliare (contro il 57% del 2007 e il 64% del 2006) deriva infatti da Gruppi non coalizzati. La quota di proposte di legge presentate da aggregazioni trasversali di partiti subisce una flessione passando dal 24% del 2007 al 7% del 2008 attestandosi su valori prossimi al 2006 (8%).

Contrazione dei consiglieri inattivi e crescita dei segmenti dei consiglieri debolmente attivi, attivi e superattivi Pure si contrae ulteriormente il segmento dei consiglieri totalmente assenti con nessuna proposta firmata, passando dal 72% del 2006 al 63% del 2007 fino al 56% del 2008 nel corso della IX legislatura e al 14% sempre del 2008 nella X legislatura. Cresce, d'altra parte, il segmento dei consiglieri debolmente attivi (da una a due proposte) che passa dal 26% del 2006 al 30% del 2007 per arrivare al 42% del 2008 nel corso della IX legislatura e al 34% sempre del 2008 nella X legislatura. Ancora in crescita sono i segmenti dei consiglieri attivi (da tre a sei proposte) che passano dal 2% del 2006 al 7% del 2007 fino al 22% del 2008 nella X legislatura. Pure degna di nota è la crescita del segmento dei consiglieri superattivi (oltre 6 proposte), che era assente nel 2006, nel 2007 e nella prima parte del 2008 collegata alla IX legislatura per arrivare al 30% delle proposte presentate nella seconda parte del 2008 afferente alla X legislatura.

Preponderanza del tasso di successo dell'iniziativa legislativa di Giunta su quella del Consiglio

Raffronto con altre Regioni

Decremento del tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata Il maggior apporto consiliare nella fase dell'iniziativa (77% nel 2008) non si riproduce per ciò che attiene il tasso di successo della stessa: 12% del Consiglio contro 62% della Giunta (era mediamente il 24% del Consiglio contro il 71% della Giunta negli anni della IX legislatura).

La dinamica rilevata in Regione ricalca quella dell'insieme delle regioni e province autonome ove le Giunte vantano una percentuale di successo delle loro iniziative pari all'81% contro il 23% del Consiglio.¹

A prescindere dal soggetto proponente, nel 2008 solo il 23% dell'insieme indifferenziato delle proposte di legge presentate in Consiglio vengono approvate dall'Aula. Se si trascurano però le proposte decadute per scadenza anticipata della IX legislatura, la percentuale indicata sale al 45%, contro il 43% del 2007, il 53% del 2006, il 50% del 2005, il 18% del 2004 e il 47% del 2003.

Il tasso del successo cala sia per la Giunta che per il Consiglio Il calo del tasso di successo riguarda in modo particolare il Consiglio (12% del 2008 contro il 33% del 2007, il 28% del 2006 e del 2005, il 33% del 2004 e il 22% del 2003). Anche la Giunta conosce un calo del tasso di successo nel 2008 rispetto ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura, passando dal 71% al 62% del 2008.

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 6, cit. p. 94

Apporto dei soggetti iniziatori sulle leggi approvate

Raffronto con altre Regioni Sul piano della produzione legislativa effettiva del 2008, la Giunta vi concorre maggiormente rispetto al Consiglio (56% contro 38%), confermando una tendenza rilevata mediamente negli anni della IX legislatura (52% contro 37%).

I dati regionali del 2008 denotano un contributo dei principali soggetti iniziatori più bilanciato rispetto alla situazione rilevata per il complesso delle regioni e province autonome (65,3% della Giunta contro 29,7% del Consiglio).

Prevalenza dell'apporto del Consiglio sulla Giunta alla produzione legislativa effettiva al netto della legislazione ad iniziativa vincolata Va ulteriormente considerato l'apporto congiunto di Consiglio e Giunta pari al 6% che cala di 5 punti percentuali rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (11%). Il dato di Giunta riflette però una forte componente di iniziativa vincolata, trattandosi di leggi legate alla manovra di bilancio (5 leggi su 10, pari al 28% del totale). Al netto delle leggi di iniziativa vincolata ed imputando in due quote uguali al Consiglio ed alla Giunta l'iniziativa mista, l'apporto del Consiglio alla produzione legislativa effettiva prevale su quello della Giunta (58% del Consiglio contro il 42% della Giunta).

Discontinuità dell'iniziativa mista

Il contributo dell'iniziativa mista di consiglieri di maggioranza e opposizione alle leggi approvate compare ad intermittenza: è presente in modo significativo nel 2007 (16%), nel 2005 (15%) e nel 2003 (10%), segno di una iniziativa non troppo individualizzata; è assente nel 2006 (0%), scarsamente significativa nel 2004 (4%) e nel 2008 (6%).

Assenza dell'iniziativa popolare

L'iniziativa popolare è assente nel 2008 come lo era in tutti gli anni della IX legislatura.

Dinamica interna dell'apporto consiliare alle leggi approvate Circa la dinamica interna dell'apporto consiliare alle leggi approvate nel 2008 va sottolineato che le leggi di origine consiliare sono riconducibili per l'86% (contro il 22% nel 2007 e il 33% nel 2006) all'iniziativa di più gruppi dell'uno o dell'altro schieramento politico e per il restante 14% (11% nel 2007 e 17% nel 2006) a un solo consigliere o gruppo consiliare.

Scarsa rilevanza del contributo trasversale delle forze politiche alle leggi approvate di origine consiliare Il quadro delle leggi approvate nel 2008 ci consegna l'immagine di una produzione legislativa chiusa al contributo di forze politiche di segno diverso (0% contro 67% nel 2007 e 50% nel 2006) ed interamente caratterizzata dall'iniziativa delle forze politiche di maggioranza (100%). Il quadro delineato è dunque in controtendenza rispetto al passato dove era piuttosto rilevante il contributo trasversale delle forze politiche alle leggi approvate.

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 2, p. 218.

Distribuzione dei progetti di legge per macrosettore

Quasi quattro quinti (79%) dell'iniziativa legislativa si concentra nel 2008 nei due grandi settori dei servizi alle persone e alla comunità (41%) e dell'ordinamento istituzionale, con un forte incremento di quest'ultimo settore che passa dal 23% mediamente registrato negli anni della IX legislatura al 38% del 2008 (+ 65%).

Distribuzione dei progetti di legge per commissione referente

Dei 56 progetti di legge presentati nel 2008, 12 sono decaduti senza giungere a conclusione con la scadenza anticipata della IX legislatura. La III, la V e la VI commissione hanno intercettato i tre quarti (75%) dei progetti di legge, la I, la I integrata, la II e la IV commissione il restante quarto (25%). Rispetto ai valori registrati negli anni della IX legislatura il maggior incremento lo registra la V commissione (+ 81%) mentre la II commissione registra il più accentuato decremento (- 81%) fra tutte le commissioni.

Mantenimento della forbice distributiva dei progetti di legge fra le commissioni di merito La forbice distributiva, data dalla differenza tra i valori estremi della distribuzione percentuale dei progetti di legge fra le commissioni, passa dal 31% mediamente registrato negli anni della IX legislatura al 34% del 2008. Quanto più ampia è la forbice distributiva tanto più sperequato è il carico istruttorio delle commissioni di merito. La tendenza rilevata è nel senso di un sostanziale mantenimento nel tempo della forbice distributiva dei progetti di legge tra le commissioni.

L'iter legislativo

Calo del tasso di trasformazione dei progetti di legge da parte degli organi consiliari (Commissioni e Aula) La fase istruttoria del procedimento legislativo conferma la tendenza relativa all'incisività dell'intervento modificativo degli organi consiliari sui progetti di legge, riguardando mediamente il 75% delle leggi approvate nel 2008 con emendamenti. Per altro si registra una leggera flessione (- 6%) rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (80%).

La crescita del volume unitario degli emendamenti presentati per legge Il numero degli emendamenti complessivamente presentati nel 2008 è di 3264, attestandosi poco sotto la media degli anni della IX legislatura (3449).

Tuttavia il volume unitario degli emendamenti per legge, che rivela l'intensità modificatrice del legislatore in corso d'opera, è il più alto sinora registrato a partire dal primo Rapporto (181 del 2008 contro 121 mediamente registrato nel corso degli anni della IX legislatura).

Assestamento del tasso di successo dell'attività emendativa Dopo una fase di crescita si registra una fase di regresso della percentuale degli emendamenti complessivamente approvati rispetto a quelli respinti o ritirati: 18% contro 82% del 2003, 19% contro 81% del 2004, 28% contro 72% del 2005, 31% contro 69% del 2006, 27% contro 73% del 2007 e 21% contro 79% del 2008. La tendenza rilevata è però in parte contraddetta considerando il volume unitario per legge che denota più fedelmente il grado di efficacia dell'attività emendativi: si sale infatti dal 16% del 2003 al 25 del 2004 e al 36 del 2005, quindi si scende al 33 del 2006 poi si sale al 38 del 2007 per attestarsi sullo stesso valore nel 2008.

La capacità modificatrice dei progetti di legge in rapporto alle sedi di trattazione dell'Aula e delle Commissioni.

Relativamente alle sedi di trattazione dei progetti di legge nel 2008 la capacità modificativa dell'Aula prevale rispetto a quella di Commissione (78% contro 72%), evidenziando un dato già rilevato negli anni 2005 (85% per l'Aula contro 76% delle Commissioni) e 2006 (92% dell'Aula contro 83% delle Commissioni) ma non negli anni 2003 (80% dell'Aula contro 100% delle Commissioni), 2004 (75% dell'Aula contro 79% delle Commissioni) e 2007 (84% dell'Aula contro 84% della Commissioni). Il che porta a concludere che non si è formata una tendenza prevalente in capo all'una o all'altra sede di trattazione riguardo alla capacità modificatrice dei progetti di legge.

L'Aula quale sede privilegiata di trattazione degli emendamenti rispetto alla Commissione. Con la sola eccezione del 2004, che vede prevalere la Commissione sull'Aula (58% contro 42%), nel 2008 l'Aula emerge quale sede di trattazione privilegiata degli emendamenti rispetto alle Commissioni con una percentuale dell'83% contro il 17% (era del 62% contro il 38% nel 2007, del 56% contro il 44% nel 2006, del 64% contro il 36% nel 2005, del 76% contro il 24% del 2003), riportando però una percentuale inferiore di approvazione degli emendamenti sulle Commissioni (17% contro 40% nel 2008). Negli anni della IX legislatura Aula e Commissioni pareggiavano sostanzialmente la percentuale degli emendamenti approvati su quelli presentati (26% contro 25%).

Raffronto con le altre Regioni

Il fenomeno appare in contro tendenza rispetto alle altre regioni dove sono le Commissioni le sedi privilegiate di trattazione degli emendamenti.¹

Tempistica dell'iter di approvazione delle leggi

Raffronto con altre Regioni Dall'inizio dell'esame in Commissione concludono l'iter di approvazione entro 30 giorni il 67% delle leggi e oltre i 180 giorni il 17% delle leggi a fronte di un dato medio nazionale dell'insieme delle altre regioni e province autonome del 42% e rispettivamente del 10%. La Regione Friuli Venezia Giulia si colloca al secondo posto, dopo la Calabria (era al sesto posto nel 2007) tra i Consigli regionali che approvano il maggior volume di leggi entro 30 giorni e al primo posto, ex aequo con il gruppo delle regioni speciali, delle province autonome e con la Toscana, che non approvano leggi oltre i 360 giorni.²

¹ Cfr, ex plurimis, VII Rapporto sulla legislazione regionale dell'Emilia Romagna, anno 2008, pp. 17 e 84 e 85, che riporta i dati dal 2006 al 2008

² Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 3 e 3a, cit. pp. 219 e 220

Riduzione della durata media dell'iter effettivo di approvazione di tutte le leggi La durata media dell'iter effettivo di tutte le leggi è aumentata costantemente di anno in anno, passando dai 19 giorni del 2003 ai 61 del 2004, ai 63 del 2005, agli 84 del 2006 e del 2007 per poi scendere ai 69 giorni del 2008.

Dilatazione dei tempi istruttori effettivi delle leggi di iniziativa mista La contrazione dei tempi istruttori sui valori medi della IX legislatura ha riguardato le leggi del Consiglio (-17%) e, in maniera più marcata, quelli della Giunta (-29%), ma non quelli di iniziativa mista che invece hanno conosciuto una dilatazione dei tempi effettivi molto accentuata (+146%). 2007 (-12%).

Le leggi di iniziativa mista richiedono tempi di iter effettivo quasi tripli rispetto a quelli delle leggi di iniziativa consiliare (231 giorni contro 82 giorni) e quintupli rispetto a quelli delle leggi di iniziativa giuntale (231 giorni contro 44 giorni).

Le leggi che giungono prima all'approvazione sono quelle di iniziativa giuntale che richiedono tempi istruttori effettivi dimezzati rispetto a quelli richiesti dalle leggi di iniziativa consiliare (44 giorni contro 82 giorni), confermando una tendenza già rilevata nel 2007 (65 giorni della Giunta contro 135 giorni del Consiglio), nel 2006 (91 giorni contro 105), nel 2005 (70 giorni contro 103), nel 2004 (59 giorni contro 90), ma non nel 2003 (24 giorni della Giunta contro 8 giorni del Consiglio).

Iter istruttorio veloce per la maggioranza assoluta delle leggi La maggioranza assoluta delle leggi approvata nel 2008 (55%) impegna non più di due sedute e non più di cinque ore per la trattazione dei progetti di legge sia nella sede di commissione che in quella d'aula, confermando una tendenza già rilevata nel 2007 e nel 2006.

Crescita delle ore di trattazione dedicate mediamente a ciascuna legge Ciascuna legge approvata nel 2008 impegna mediamente 4,77 sedute di commissione e d'aula contro 5,59 del 2007 e 5,27 del 2006. In termini di ore ciascuna legge impegna nel 2008 17,22 ore contro 16,41 del 2007 e 11,51 del 2006. Entrambe le sedi di trattazione dei progetti di legge registrano nel 2008 una crescita rispetto al parametro delle ore di trattazione: più attenuata per la commissione (+5% rispetto al 2007 e +40% rispetto al 2006) e più pronunciata per l'aula (+12% rispetto al 2007 e +72% rispetto al 2006).

Importanza relativa della sede d'aula rispetto alla sede di commissione in termini di quantità di tempo alla trattazione delle leggi Il rapporto tra le sedute e le ore di commissione e d'aula nella trattazione dei progetti di legge denota l'importanza relativa della sede referente (commissione) o deliberante (aula). Il valore 1 del rapporto denota l'eguale importanza per la sede d'aula e rispettivamente per la sede di commissione. Il valore superiore a 1 del rapporto indica invece l'importanza relativa della sede di commissione mentre il valore inferiore a 1 l'importanza relativa della sede d'aula, s'intende non in termini di qualità d'impegno ma di quantità di tempo dedicato alla trattazione dei progetti di legge.

L'optimum del rapporto è costituito da un indice di valore superiore a 1, ad indicare che più tempo è dedicato alla trattazione dei progetti di legge in

sede referente.

L'importanza relativa della sede di trattazione della commissione è costantemente arretrata negli anni avuto riguardo sia al parametro delle sedute che a quello delle ore.

Il rapporto fra il numero di sedute di commissione e numero di sedute d'aula è infatti pari a 1,00 nel 2008 contro 1,01 nel 2007 e 1,51 nel 2006; lo stesso rapporto fra numero di ore di commissione e numero di ore di aula è di 0,95 nel 2008 contro 1,02 nel 2007 e 1,28 nel 2006.

Nel 2008 aula e commissione dunque pareggiano sul parametro delle sedute (n. sedute comm./n. sedute aula = 1,00), il ché significa che nessuna delle due sedi prevale sull'altra e che funzione referente da un lato e funzione deliberante dall'altro hanno la stessa importanza relativa sotto il profilo quantitativo dell'impegno dedicato. Per contro l'aula prevale sulla commissione avuto riguardo al parametro delle ore (n. ore comm./n. ore aula = 0,95) acquistando importanza relativa e invertendo così il trend registrato negli anni scorsi.

Contrazione dei tempi di giacenza dei progetti di legge dopo l'assegnazione in Commissione e prima dell'inizio di trattazione Lo scarto percentuale tra l'iter formale e l'iter effettivo dato dal rapporto tra i giorni di giacenza del provvedimento dopo l'assegnazione e fino all'inizio di trattazione in Commissione e i giorni di effettiva trattazione fino all'approvazione in Aula, ha subito una contrazione rispetto ai valori medi degli anni della IX legislatura, passando per tutte le leggi dal 59% al 36% (-39%) e, distintamente, per quelle del Consiglio dal 78% al 40% (-49%), per quelle della Giunta dal 40% al 34% (- 15%) e per quelle di iniziativa mista dal 30% al 27% (-10%). Il fenomeno sta a significare nel complesso una contrazione dei tempi di giacenza dei progetti di legge in attesa di trattazione e quindi un'ottimizzazione dell'iter legislativo.

La produzione normativa

Lo stato della legislazione regionale

Raffronto con altre Regioni Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2008, sono state approvate 2214 leggi, in media 49 all'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 813 leggi (37%), realizzando un alleggerimento del corpus legislativo poco al di sotto del dato medio nazionale riferito alle regioni ordinarie (40%) ma al di sopra di tre punti rispetto all'insieme delle regioni ordinarie e speciali (34%) e di ben 14 punti rispetto alle sole regioni speciali e province autonome (23%)¹. Al 31 dicembre 2008 risultano vigenti 1401 leggi, pari al 63% delle leggi complessivamente approvate nella vita della Regione. Come emerso già nei precedenti tre rapporti sulla legislazione, la percentuale delle leggi vigenti rispetto alle leggi approvate dalla I legislatura risulta essere rimasto pressoché invariato nel corso degli anni della IX legislatura e all'inizio della X, sino al 31 dicembre 2008. La costanza di questo dato percentuale è sintomatica dell'opera di sfoltimento dello stock normativo intrapresa dal legislatore regionale con intenti di razionalizzazione.

Decremento della produzione legislativa regionale

Nel 2008 sono state promulgate 18 leggi (di cui 6 riferibili alla parte finale della IX legislatura), contro 32 del 2007, 29 del 2006, 33 del 2005, 28 del 2004, e 10 del 2003 (secondo semestre). Il vistoso decremento di produzione legislativa si spiega agevolmente con il fatto che il 2008 è stato un anno di convergenza di due legislature, caratterizzate da dinamiche molto diverse sul piano della legislazione: la IX che si è conclusa in via anticipata in seguito alle dimissioni del Presidente e la X che prendeva avvio dopo il rinnovo del Consiglio con una maggioranza di segno politico diverso. Il dato però non contraddice la tendenza ad una "stabilizzazione" della produzione legislativa regionale su una media di poco inferiore a 30 leggi annue (27) registrata negli anni della IX legislatura regionale (2003-2008). Lo si potrà vedere nei prossimi anni quando la produzione legislativa entrerà a regime. Una quantità di 27 leggi annue costituisce circa un terzo del picco di produzione legislativa regionale (85 leggi) registrato nella IV legislatura regionale (1978-1983).

Numero e dimensione delle leggi.

Raffronto con altre Regioni Con 18 leggi la nostra Regione si colloca molto al di sotto della media del complesso delle altre regioni e province autonome (29,1 leggi/anno) ma al di sopra di Abruzzo, Sardegna e provincia autonoma di Trento (17), Trentino Alto Adige (10) e provincia autonoma di Bolzano (9).²

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella B1, cit. p. 69

² Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 1, cit. p. 217

Preponderanza dell'apporto di Giunta alla produzione legislativa.

Calo dell'iniziativa mista.

Rinvii legislativi ad atti di Giunta e dal 37 al 39%, l'iniziativa mista vede un calo di incidenza dall'11 al 5%.

Con l'obiettivo dell'alleggerimento e della semplificazione del corpus legislativo, nelle leggi viene fatto frequente rinvio ad atti regolativi successivi, quali regolamenti o atti amministrativi generali di Giunta, per la disciplina di indirizzi, procedure e criteri che in precedenza venivano invece stabiliti con normativa di rango legislativo, normativa ormai stabilmente

evoluta verso forme di legislazione complessa.

Nel 2008 l'apporto della Giunta alla produzione legislativa regionale è

preponderante rispetto a quella degli altri soggetti iniziatori (56% della

Giunta contro 39% del Consiglio e 5% della mista). Mentre Giunta e

Consiglio incrementano, sia pure di poco, il loro apporto rispetto ai valori

medi degli anni della IX legislatura, passando rispettivamente dal 52 al 56%

Intensificazione della tendenza a rinviare a successivi atti di Giunta. Raffronto con altre Regioni Il fenomeno della delegificazione interessa il 44% della produzione legislativa, con una flessione di 12 punti rispetto al 2007 (56%) e di 18 punti rispetto al 2006 (62%), collocandosi comunque di 14 punti al di sopra della media delle regioni e province autonome (29,8%)¹.

Il fenomeno si esprime con un numero medio di 3,72 rinvii/legge (contro 3,06 del 2007 e 3,66 del 2006) ma con un grado di intensità molto diverso da legge a legge. Vi sono meno leggi che contengono rinvii ma in compenso le leggi che rinviano ad atti non legislativi contengono più rinvii rispetto al passato.

Il fenomeno della delegificazione è ormai consolidato ed è particolarmente consistente nelle leggi finanziarie e strumentali che sono utilizzate anche per la manutenzione degli atti normativi oltre che come contenitori per disciplinare interventi di vario tipo. Una prassi, questa, che se ha avuto effetti di contenimento sul numero complessivo delle leggi, non ha contribuito alla organicità e chiarezza della legislazione.

Flessione della produzione regolamentare

Il decremento della produzione legislativa del Consiglio è riprodotto pari pari anche a livello di produzione regolamentare dell'esecutivo che subisce una flessione del 25% rispetto al 2007 passando da 125 a 100 regolamenti nel 2008 (erano 119 nel 2006, 132 nel 2005, 89 nel 2004 e 41 nel secondo semestre del 2003).

Raffronto con altre Regioni Con 100 regolamenti dell'esecutivo nel 2008 la regione Friuli Venezia Giulia si colloca non di meno fra tutte le regioni in seconda posizione dopo la Provincia autonoma di Bolzano (145 regolamenti), emanando da sola quasi un quarto dell'intera produzione regolamentare dell'esecutivo riferita al complesso delle regioni e province autonome (417 regolamenti). ²

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella D, cit. p. 71

² Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 8 di p. 229

Crescita dell'incidenza dei Regolamenti sulla produzione normativa (leggi e regolamenti)

L'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa raggiunge nel 2008 il suo valore più alto con l'85%, contro l'80% degli anni precedenti, ad eccezione del 2004 (76%).

Il ricorso consistente alla fonte secondaria è inversamente proporzionale all'utilizzo della fonte legislativa. Sebbene la produzione regolamentare sia calata in termini assoluti, il suo peso nel 2008 è di oltre cinque volte il peso della produzione legislativa (100 regolamenti contro 18 leggi) ed è cresciuto rispetto agli anni precedenti ove i regolamenti pesavano 3,91 volte il peso delle leggi nel 2007, 4,1 nel 2006, 4,00 nel 2005, 3,18 nel 2004 e 4,1 nel 2003.

Raffronto con altre Regioni Ed è un fenomeno esattamente all'opposto di quello avvenuto nelle regioni ordinarie dove la produzione regolamentare risulta di molto inferiore a quella legislativa. In queste regioni infatti le leggi pesano più dei regolamenti con una percentuale pari al 79% nel 2008 (era pure del 79% nel 2007). Considerando le regioni nel loro insieme, incluse le province autonome, la percentuale dei regolamenti sul totale della produzione normativa (leggi e regolamenti) è pari al 40,5% contro il 70% nelle regioni speciali e l'84,75% nel Friuli Venezia Giulia.¹

La crescita dimensionale delle leggi

Le leggi prodotte nel 2008 sono formate mediamente da 19 articoli (numero corrispondente al valore medio della IX legislatura) e ogni articolo ha in media 6 commi (contro 4 per gli anni della IX legislatura 2006). A parità di articoli le leggi crescono nel numero di commi per due soggetti iniziatori su tre (Consiglio e iniziativa mista).

Raffronto con altre Regioni Con 19 articoli in media per legge, le leggi del Friuli Venezia Giulia si collocano al terzo posto per estensione nel panorama autonomistico, poco al di sotto delle province di Trento (27,4 art./legge) e Bolzano (20,0 art./legge). La posizione del Friuli Venezia Giulia sale al primo posto se si considerano le dimensioni medie delle leggi in termini di commi (114,3 commi/legge) e di caratteri (48285 caratteri/legge), acquistando così il primato delle leggi regionali mediamente più ponderose nel 2008 fra tutte le regioni e province autonome.²

Incidenza delle leggi finanziarie e di assestamento sulla produzione legislativa

A questo primato un contributo rilevante lo danno le leggi finanziarie e di assestamento, che pesano in termini di commi e di caratteri circa il 50% dell'intera produzione legislativa (50,75% su commi e 48,84% su caratteri nel 2008 contro 41,9% su commi e 46,24% su caratteri nel 2007 contro 34,10% su commi e 27,6% su caratteri nel 2006 contro 35,96% su commi e 35,93% su caratteri nel 2005, contro 33, 84% su commi e 30,62% su caratteri nel 2004 contro 22,60% su commi e 27,78% su caratteri nel 2003).

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. p. 29 e tabella A di p. 40

² Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella 1, cit. p. 217

Diversità di stile legislativo fra Giunta e Consiglio

L'estensione dimensionale risulta sensibile al discrimine di paternità della legge fra Giunta e Consiglio, a tutto vantaggio della prima, che si presenta mediamente più corposa in termini di commi (144 della Giunta contro 51 del Consiglio nel 2008, 104 contro 29 negli anni della IX legislatura) ma non sempre in termini di articoli (17 della Giunta contro 18 del Consiglio nel 2008, 20 della Giunta contro 10 del Consiglio negli anni della IX legislatura). La differente corposità dei testi legislativi connota una diversità nello stile legislativo del Consiglio rispetto a quello della Giunta: testi più brevi e scanditi sul formato degli articoli per il Consiglio, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 3 rimasto pressoché eguale anche nei periodi presi in considerazione dai precedenti rapporti; testi più lunghi e densi di commi per la Giunta, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 8 (il valore medio della IX legislatura era 1 a 5).

Mentre il Consiglio tende a mantenere costante nel tempo il formato delle proprie leggi, la Giunta accentua la tendenza a strutturare la propria legislazione più sul formato dei commi che degli articoli. Un notevole contributo a questa tendenza è dato dalle leggi finanziarie che sono delle vere e proprie leggi omnibus che intervengono in tutti i settori dell'amministrazione regionale.

A prescindere dai soggetti iniziatori il 2008 registra una tendenza recessiva della microlegislazione (leggi di un solo articolo) controbilanciata da una tendenza espansiva alla macrolegislazione (leggi con più di 40 articoli).

Le dimensioni dei Regolamenti in rapporto alle dimensioni delle leggi Per quanto riguarda la struttura dei regolamenti, ogni regolamento emanato nel 2008 ha una media di 11 articoli contro 19 articoli della legge (il formato era di 12 art./reg. – 26 art./legge nel 2007, 11 art./reg. – 20 art./legge nel 2006) e ogni articolo ha 2 commi contro 6 commi della legge (il formato era di 2 commi/art.reg. – 5 commi/art.legge nel 2007 e 2 commi/art.reg. – 4 commi/art.legge nel 2006): una consistenza dunque di poco più della metà di quella delle leggi approvate nello stesso anno se calcolata sulla partizione degli articoli per legge (59%) e di circa un terzo (33%) se calcolata sulla partizione più dettagliata dei commi per articolo.

Dimensioni medie dei Regolamenti

Le dimensioni medie dei regolamenti sono calate rispetto al 2007 in base all'indicatore degli articoli per legge (-27%) ma cresciute rispetto all'indicatore dei commi per articolo (+20%).

La tipologia dei Regolamenti Relativamente alla tipologia regolamentare, su 100 regolamenti emanati nel 2008, ben 49, pari al 49% sono regolamenti di manutenzione, di dimensioni per lo più ridotte, che vanno a modificare precedenti atti regolamentari talvolta a distanza di tempo ravvicinata all'atto modificato (erano 44 su 125, pari al 35%, i regolamenti di manutenzione nel 2007).

Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie che spesso vengono utilizzate come via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente in diversi settori di competenza regionale. La distribuzione delle leggi fra i macrosettori e le materie

Le leggi promulgate nel 2008 hanno interessato in modo prevalente la finanza regionale con 6 leggi su 18, pari al 34%, poi il territorio, ambiente e infrastrutture con 4 leggi, pari al 22% quindi l'ordinamento istituzionale con 3 leggi, pari al 16%, lo sviluppo economico e attività produttive e i servizi alle persone e alla comunità con 2 leggi ciascuno, pari all'11% e, infine, il multisettore con 1 legge, pari al 6%.

La finanza regionale ha conosciuto nel 2008 un significativo incremento (+50%) rispetto ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura.

Tutti gli altri macrosettori hanno avuto flessioni comprese tra il -20% del territorio, ambiente e infrastrutture e il -71% dei servizi alle persone e alla comunità.

Impegno prevalente nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità Considerando un più lungo periodo di osservazione, coincidente con gli anni della IX legislatura (2003 – 2008), l'ordine di distribuzione della produzione legislativa nei macrosettori vede al primo posto i servizi alle persone e alla comunità con 7 leggi in media (25%), quindi il territorio, ambiente e infrastrutture ex aequo con l'ordinamento istituzionale con 5 leggi ciascuno (18%), lo sviluppo economico e attività produttive ex aequo con la finanza regionale con 4 leggi ciascuno (14%) e il multisettore con 3 leggi (11%). Come già emerso nei precedenti tre rapporti, la Regione si configura fondamentalmente come un soggetto istituzionale con un ruolo significativo nel campo dei servizi e, in misura più ridotta, nei campi del territorio, ambiente e infrastrutture e dell'ordinamento istituzionale.

Raffronto con altre Regioni Una caratterizzazione molto simile a quella rilevata per il complesso delle regioni e delle province autonome nel 2008, senza significative variazioni rispetto agli anni precedenti ove il primo ambito di impegno legislativo compete al macrosettore dei servizi alla persona e alla comunità seguito dal macrosettore dello sviluppo economico:¹

Flessione del tasso di copertura percentuale delle materie oggetto di potenziale disciplina legislativa regionale Avuto riguardo alle diverse materie elencate nello schema classificatorio allegato sub A (40 voci) nel 2008 l'intervento del legislatore regionale si caratterizza per una scarsa copertura percentuale delle materie individuate nello schema (32% contro 42% del 2007, 35% del 2006, 57,5% del 2003-2005), accentuando una tendenza del legislatore regionale a legiferare su un numero di settori sempre più ristretto.

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, par. 1.3, cit. p. 10 e segg. e tab. 7 dell'Appendice, p. 226 e segg.

Accentuazione della selettività dell'intervento legislativo Nello stesso tempo si registra una forte concentrazione delle leggi approvate su un numero esiguo di materie (2 sole voci raccolgono 7 leggi su 13, pari al 40% delle leggi approvate nel 2008).

La selettività dell'intervento legislativo sulle materie coperte da disciplina, dato dal rapporto fra il numero delle leggi approvate nelle materie a maggior frequenza di disciplina (7 leggi nel 2008 contro 21 leggi nel 2007) e le voci dello schema classificatorio che raccolgono almeno due testi normativi (2 voci nel 2008 contro 7 voci nel 2007), tende ad accentuarsi rispetto al passato. La selettività è tanto più marcata quanto più grande è il valore dell'indice che passa dal valore 3 del 2007 al valore 3,5 del 2008.

Forte differenziazione fra i soggetti iniziatori della produzione legislativa Rispetto ai soggetti titolari di iniziativa, la legislazione appare poco differenziata nel 2003-2005 ove oltre la metà della produzione legislativa (56%) è interessata dalla compresenza di iniziative di diversa provenienza (consiliare, giuntale, mista). Viceversa nel 2006 la tendenza si inverte con una forte differenziazione tra i soggetti iniziatori che vede solo il 7% delle leggi interessate da iniziativa di diversa provenienza e correlativamente il 93% delle leggi interessate da iniziative o del Consiglio o della Giunta. Nel 2007 la tendenza si inverte ancora registrando una differenziazione pur sempre significativa attestata da una compresenza di iniziative di diversa provenienza pari al 22% della produzione legislativa e correlativamente del 78% di leggi interessate da iniziative unisoggettive. Nel 2008 la tendenza cambia nuovamente di segno recuperando la forte differenziazione registrata nel 2006 con l'8% delle leggi interessate da iniziative di diversa provenienza e del 92% delle leggi interessate dall'iniziativa dell'uno o dell'altro soggetto.

Destinatari della legislazione Riguardando la produzione legislativa dal punto di vista delle dimensioni astratte di contenuto, cioè in rapporto all'estensione della platea dei soggetti cui è destinata, si registra una tendenza all'abbandono della legislazione individuale e microsezionale in favore della legislazione settoriale e generale che presenta un più elevato livello di astrattezza.

Distribuzione dei regolamenti fra i macrosettori e le materie Quanto alla distribuzione dei regolamenti all'interno dei macrosettori, le frequenze più alte si registrano per i servizi alle persone e alla comunità (44%) e per lo sviluppo economico e attività produttive (28%). Seguono distanziati la finanza regionale (12%), l'ordinamento istituzionale (10%), il territorio ambiente e infrastrutture (6%).

Conferma delle più alte frequenze distributive nei settori dei servizi alle persone e alla comunità e dello sviluppo economico e attività produttive

I due macrosettori con le più alte frequenze di distribuzione dei regolamenti mantengono le rispettive posizioni ma solo il settore dei servizi alle persone e alla comunità cresce passando dal 40% al 44%. Rimane stazionario rispetto al 2007 l'ordinamento istituzionale (10%9); calano tutti gli altri settori eccetto la finanza regionale che assente nel 2007 (0%) fa la sua comparsa nel 2008 con una percentuale del 12% che raddoppia rispetto agli anni della IX legislatura fino al 2006 (6%).

L'uso della potestà legislativa Quanto all'uso della potestà legislativa, nel 2008 la potestà concorrente è stata esercitata in 4 leggi su 18, pari al 22%, la potestà primaria in 8 leggi, pari al 44%, la potestà residuale in 3 leggi, pari al 17% e la potestà mista (più tipologie di potestà in una sola legge) pure in 3 leggi. pari al 17%.

Crescita dell'uso della potestà legislativa esclusiva La potestà esclusiva, data dalla somma della potestà primaria (statutaria) e residuale è stata esercitata in 11 leggi su 18, pari al 61%, confermandosi quale tipologia prevalente e con un trend in crescita rispetto al valore medio degli anni della IX legislatura attestato sul valore del 55%. L'andamento della potestà concorrente è recessivo rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatuta: la sua incidenza passa infatti dal 37% al 22%.

Raffronto con altre Regioni Il dato relativo all'esercizio della potestà esclusiva (61%) si colloca al di sopra di quello medio nazionale (43,4%) rilevato per l'insieme delle regioni ordinarie e speciali nel 2008.¹

I vincoli normativi

Incremento della legislazione gravata da vincolo statale e riduzione della legislazione libera da vincoli La produzione legislativa del 2008 è segnata da una forte incidenza del vincolo statale, ivi inclusa la fonte costituzionale (50%) che cresce rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (43%); modesta è l'incidenza del vincolo comunitario (11%), che cresce peraltro di circa 4 punti percentuali rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (7,3%).

La legislazione libera da vincoli si attesta sul 39% del totale, perdendo oltre 10 punti percentuali rispetto al valore medio degli anni della IX legislatura (48,5%).

La tecnica redazionale

Su un totale di 18 leggi approvate nel 2008, ben 13, pari all'72%, sono state redatte con la tecnica del testo nuovo. La tecnica novellistica ha interessato 4 leggi, pari al 22%, e la tecnica mista una sola legge, pari al 6%.

Per le leggi riconducibili alla sua iniziativa, la Giunta utilizza più del Consiglio la tecnica del testo nuovo (90% contro il 43% del Consiglio).

Aumento del ricorso alle tecniche redazionali del testo nuovo e della novellazione Rispetto ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura, il ricorso al testo nuovo e alla tecnica novellistica crescono nel 2008 rispettivamente di 5 e 7 punti percentuali (dal 67% al 72% e dal 15% al 22%).

Il limitato ricorso da parte del legislatore alla tecnica novellistica è un indice per misurare la buona qualità delle leggi: indice che può essere espresso dal rapporto tra il numero delle leggi redatte con la tecnica novellistica (4) e il numero totale delle leggi promulgate nel 2008 (18).

Assenza del ricorso ai testi unici

Si conferma anche per il 2008 la tendenza registrata negli anni precedenti del mancato ricorso alla tecnica del testo unico.

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 5, p. 223 che però riporta dati erronei per la Regione Friuli Venezia Giulia. La percentuale riportata nel testo è stata ricavata applicando i dati corretti.

Raffronto con altre Regioni Con il 22% delle leggi di manutenzione sulla produzione legislativa, contro il 15% mediamente registrato negli anni della IX legislatura, il Friuli Venezia Giulia peggiora la performance sul piano della buona qualità delle leggi, collocandosi pure al di sotto del dato medio nazionale pari al 29,4%.

La tipologia delle leggi

Nella produzione legislativa 2008 si osserva una prevalenza delle leggi di settore e di bilancio, con 5 leggi ciascuna su 18, pari complessivamente al 56%. Seguono le leggi di manutenzione con 4 leggi, pari al 22%, le leggi intersettoriali e comunitaria con 1 legge ciascuna, pari complessivamente al 12%, e nessuna legge provvedimento.

Flessione delle leggi settoriali e di manutenzione Rispetto ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura, nel 2008 le leggi settoriali sono calate dal 41% al 28%, le leggi di manutenzione dal 25% al 22% mentre le leggi intersettoriali dal 7% al 6%.

Calo del rapporto tra leggi settoriali e di manutenzione. Raffronto con le altre regioni Cala anche il rapporto tra leggi settoriali e di manutenzione da 1,66 a 1,25 andando anche al di sotto del valore medio nazionale di 1,36 del complesso delle altre regioni e province autonome. ² Ciò denota un peggioramento della qualità legislativa.

L'andamento della distribuzione delle altre tipologie legislative Per contro crescono, rispetto agli stessi valori medi degli anni della IX legislatura: la legge comunitaria dal 2% al 6% e, a seguire, le leggi di bilancio dal 15% al 28% e le leggi istituzionali dal 9% al 10%.

Avuto riguardo ai soggetti iniziatori, la Giunta diversifica maggiormente la legislazione rispetto al Consiglio e all'iniziativa mista, facendo ricorso a 5 tipologie normative su 7 contro 3 del Consiglio e 1 dell'iniziativa mista.

Confronto con altre Regioni Nel complesso i dati sulla tipologia delle leggi confermano, pur con qualche variazione, una distribuzione delle leggi tra i vari tipi destinata a rimanere sostanzialmente stabile negli anni, fatto questo che rivela il consolidarsi di una sorta di funzionamento fisiologico del sistema regionale.

L'analisi comparativa con i dati medi nazionali dell'insieme delle regioni e province autonome evidenzia per la nostra Regione un utilizzo meno intenso delle leggi settoriali (28% contro 38% delle altre regioni e il 40% del complesso delle sole regioni speciali) e il ricorso nullo alle leggi provvedimento (0% contro 8% delle altre regioni e il 4% del complesso delle sole regioni speciali): indici rivelatori quelli appena indicati di una relativa attenzione per la qualità legislativa assieme all'uso limitato delle leggi di manutenzione (22% contro 28% delle altre regioni e il 24% del complesso delle sole regioni speciali).³

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. A, p. 67, che però riporta dati erronei per la Regione Friuli Venezia Giulia. Le percentuali riportate nel testo sono state ricavate applicando i dati corretti.

² Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 6, p. 224

³ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 6 e 6a, pp. 224 e 225

La qualità legislativa

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Questa esigenza è stata recepita nella legge statutaria n. 17/2007 e nel Regolamento interno da ultimo modificato nel 2007 per adeguarlo alla nuova forma di governo.

La qualità della legislazione è uno dei profili di competenza del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che cura appunto il Rapporto annuale della legislazione e delle altre attività consiliari con l'obiettivo di dare evidenza, tra le altre cose, ai risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto (art. 150 Reg.).

Il test di qualità condotto sulle leggi approvate nel 2008, escluse le leggi connesse alla manovra di bilancio, di approvazione del rendiconto e di assestamento (LLRR nn. 9, 17 e 18 del 2008) ha messo in evidenza che 1 sola legge su 14, pari al 7% del totale considerato, possiede l'indice pieno di qualità totale (100); all'opposto, per nessuna leggi è presente il più basso valore di qualità(0).

Gli esiti del test di qualità delle leggi Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 11 leggi su 14 del 2008, pari all'79% del totale, possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 1 legge su 14, pari al 7% del totale, possiede l'indice pieno di qualità tecnica (50).

Peggioramento della qualità legislativa nel suo complesso

Sotto il profilo della qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente su quelle prive di tali caratteristiche (79% contro 21% e, rispettivamente, 86% contro 14%). Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa (57% contro 43% e, rispettivamente, 71% contro 29%). Nella fascia bassa di qualità (primi due intervalli della scala con indici di qualità da 0 a 35) si colloca il 21% delle leggi del 2008 (contro il 12% del 2007, il 20% del 2006 e il 31% del 2003-2005), mentre il restante 79% (contro l'88% del 2007, l'80% del 2006 e il 69% del 2003-2005) si colloca nella fascia medio-alta di qualità (ultimi tre intervalli della scala con indici di qualità da 45 a 100). Il fenomeno descritto manifesta una tendenza al miglioramento della qualità legislativa nel suo complesso rispetto al 2007 e, in modo più accentuato, rispetto al 2003-2005 ma non rispetto al 2006. Si vedrà nei prossimi rapporti se questa tendenza riceverà conferma o smentita.

Peggioramento della qualità redazionale e della qualità tecnica: La qualità redazionale delle leggi peggiora rispetto al 2007 e al 2006 sia in termini di chiarezza che in termini di omogeneità. Solo con riferimento al 2003-2005 la qualità redazionale migliora in termini di chiarezza ma non di omogeneità.

Anche la qualità tecnica peggiora rispetto a tutti gli anni precedenti della IX legislatura in relazione ad entrambi i profili della semplificazione normativa ed amministrativa.

Qualità legislativa e soggetti iniziatori: il Consiglio consegue migliori risultati rispetto alla Giunta Avuto riguardo ai soggetti iniziatori di Giunta e Consiglio e attribuendo in quote uguali agli stessi le percentuali conseguite dall'iniziativa mista, il Consiglio consegue nel 2008 migliori risultati rispetto alla Giunta, collocando il 9% delle leggi contro il 20% della Giunta nella fascia bassa di qualità (primi due intervalli della scala con indici di qualità da 0 a 35), con uno scarto dunque di 11 punti di vantaggio; lo stesso Consiglio colloca il 22% delle leggi contro il 17% della Giunta nella fascia alta di qualità (ultimi due intervalli della scala con indici di qualità da 65 a 100) con uno scarto anche qui di 5 punti di vantaggio che sommati aritmeticamente con gli 11 punti indicati in precedenza danno 16 punti percentuali di vantaggio. L'analisi non tiene conto delle leggi collocate nella fascia media di qualità (indici di qualità da 45 a 65) perché tale fascia è assunta convenzionalmente come una zona grigia non in grado di esprimere esiti in termini di qualità.

Il vantaggio del Consiglio sulla Giunta ricalca in dimensioni più ampie quello conseguito nel 2003-2005 (4 punti di vantaggio sulla Giunta) mentre inverte l'esito rispetto al 2007 e 2006 quando la Giunta aveva conseguito rispettivamente 12 e 8 punti di vantaggio sul Consiglio.

I rapporti Giunta-Consiglio

La legge regionale statutaria n. 17/2007, rimodulando la forma di governo transitoria introdotta con la legge costituzionale n. 2/2001, ne conferma i tratti essenziali, cercando di bilanciare il rafforzamento politico-istituzionale del Presidente della Regione con il riconoscimento al Consiglio di un significativo spazio di compartecipazione all'attività di indirizzo politico-amministrativo della Regione e di un più incisivo potere di controllo sull'esecutivo.

Allo stato attuale, i rapporti Giunta-Consiglio sono improntati al confronto e alla collaborazione nella distinzione dei rispettivi ruoli, non senza qualche lentezza nell'adempimento degli oneri informativi sugli atti di indirizzo e controllo.

Gli atti di indirizzo e controllo

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta rappresentano in termini numerici e dunque non di spessore politico la voce principale dell'attività generale del Consiglio. Nel complesso si contano infatti nel 2008 575 atti contro 704 atti nel 2007, 842 nel 2006, 809 nel 2005, 875 nel 2004 e 455 nel 2003 (secondo semestre).

Contrazione del volume complessivo degli atti di sindacato ispettivo L'attività di controllo nella forma del sindacato ispettivo registra i seguenti numeri: 465 atti presentati nel 2008 contro 575 nel 2007, 712 nel 2006, 708 nel 2005, 751 nel 2004 e 377 nel secondo semestre 2003 di cui 78 interpellanze (57 nel 2007, 100 nel 2006, 127 nel 2005, 208 nel 2004 e 114 nel secondo semestre del 2003), 42 interrogazioni a risposta scritta contro 68 nel 2007, 70 nel 2006, 108 nel 2005, 112 nel 2004 e 72 nel secondo semestre 2003, 289 interrogazioni a risposta orale contro 339 nel 2007, 413 nel 2006, 473 nel 2005, 431 nel 2004, 191 nel secondo semestre del 2003, 57 interrogazioni a risposta immediata (contro 111 nel 2007 e 129 nel 2006). Rispetto ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura, il volume degli atti di sindacato ispettivo ha subito una contrazione da 660 a 466 (-29%), con l'unica eccezione del segmento relativo alle interrogazioni a risposta immediata (question time), che registra un incremento passando da 52 a 57 (+10%).

Conferma del tasso di incidenza delle interrogazioni e delle interpellanze sul volume degli atti di sindacato ispettivo Calo del tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo ad eccezione del question time

Lo strumento del sindacato ispettivo più utilizzato risulta dunque l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per l'83% sul complesso degli atti di controllo. L'interpellanza rappresenta il restante 17%. Le percentuali indicate si attestano su valori prossimi a quelli indicati negli anni della IX legislatura (81% di interrogazioni e 19% di interpellanze). Il tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo, dato dal rapporto tra

atti evasi e presentati, raggiunge mediamente il 31%, peggiorando di 7 punti percentuali rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (38%). Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di sindacato ispettivo, il tasso di evasione nel 2008 peggiora rispetto al valore medio rilevato negli anni della IX legislatura: per le interpellanze (+41%), per le interrogazioni a risposta scritta (-40%), per le interrogazioni a risposta orale (-36%). Viceversa, per il question time il tasso di evasione migliora passando dall'81% del 2007 al 100% del 2008, attestandosi sullo stesso valore percentuale del 2006, anno di introduzione dell'istituto in seguito alla modifica del regolamento interno.

Raffronto con le altre regioni

Nel 2008, il tasso medio di evasione degli atti di sindacato ispettivo nella Regione Friuli Venezia Giulia è più basso di 32 punti percentuali rispetto a quello rilevato per il complesso delle regioni e province autonome (63%)¹.

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 7, p. 95

Leggero calo del volume degli atti di indirizzo politico Di una certa consistenza è pure l'attività di indirizzo politico: 109 atti presentati in Consiglio nel 2008 (contro 129 del 2007, 130 del 2006, 101 del 2005, 124 del 2004 e 78 del secondo semestre del 2003) di cui 19 mozioni, pari al 17% (contro 23 del 2007, 32 del 2006 e del 2005, 40 del 2004 e 19 del secondo semestre del 2003), 4 ordini del giorno su mozioni, pari al 4% (contro 8 del 2007, 4 del 2006, 10 del 2005, 9 del 2004 e 7 del secondo semestre del 2003) e 86 ordini del giorno su progetti di legge, pari al 79% (contro 98 del 2007, 94 del 2006, 59 del 2005, 75 del 2004 e 52 del secondo semestre del 2003). Nel 2008 si è avuta una flessione del 7% del complesso degli atti di indirizzo politico rispetto al valore medio (117) registrato negli anni della IX legislatura.

Crescita del tasso di successo degli atti di indirizzo politico Nel 2008, il tasso di successo del complesso degli atti di indirizzo politico, dato dal rapporto percentuale degli atti accolti o approvati (81) e di quelli presentati (109), si attesta mediamente sul 74%, senza quasi nessuna variazione rispetto alle singole componenti delle mozioni (74%), degli ordini del giorno su mozioni (75%) e degli ordini del giorno su progetti di legge (74%).

Il tasso medio di successo degli atti di indirizzo politico cresce di 19 punti percentuali rispetto al 2007, passando dal 55% al 74%; cala invece di 7 punti percentuali rispetto al 2006 (81%), rimane invariato rispetto al 2005 (74%), cresce di 14 punti rispetto al 2004 (60%) e di 2 punti rispetto al 2003 (72%).

Raffronto con le altre Regioni Il tasso medio di successo del 74% si colloca 5 punti al di sopra del dato medio nazionale rilevato nel 2008 per il complesso delle regioni e province autonome (69%). ¹

Calo degli atti amministrativi La tipologia di atti amministrativi del Consiglio, che presenta riflessi sull'attività della Giunta, è data dai pareri su regolamenti. Nel 2008 le Commissioni di merito hanno espresso 35 pareri su atti di Giunta, contro 47 nel 2007, 36 nel 2006, 42 nel 2005, 26 nel 2004 e 7 nel secondo semestre del 2003.

Nomine e designazioni

La Giunta per le nomine nel 2008 ha esaminato 62 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza su altrettanti nominativi proposti dall'esecutivo (contro 2 del 2007 e 32 del 2006) ed ha effettuato 6 nomine dirette, 52 designazioni, mentre il Presidente del Consiglio ha provveduto direttamente a designare 5 revisori contabili dell'ARPA e a nominare 2 amministratori di INSIEL al posto della Giunta nomine.

¹ Cfr Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. 8, p.96

L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali

L'attività di controllo sull'attuazione e di valutazione delle politiche regionali sconta nel 2008 il rallentamento determinato dal passaggio di legislatura e dall'insediamento del nuovo Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione in composizione completamente rinnovata nei suoi membri.

Il nuovo organo consiliare nasce in composizione paritaria fra forze di maggioranza e opposizione, in ossequio all'impegno assunto dal Consiglio regionale con la sottoscrizione della "Carta di Matera" ed amplia le proprie competenze con i pareri da rendersi nei confronti delle commissioni di merito circa l'attuazione data dalla Giunta regionale agli atti di indirizzo.

Con la realizzazione di una nuova banca dati si sono poste le premesse per monitorare l'iter e gli esiti dell'attività di indirizzo riguardante le mozioni e gli ordini del giorno approvati dal Consiglio anche in vista di una più ampia informazione istituzionale nei confronti della comunità regionale.

Nel breve spazio di tempo avuto effettivamente a disposizione nel 2008 (primi due mesi e ultimi tre mesi dell'anno) il Comitato ha approvato il secondo e il terzo Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari relativi agli anni 2006 e 2007; ha esaminato due relazioni della Corte dei Conti sul rendiconto per l'esercizio 2007; ha concluso con una nota informativa la missione valutativa sull'attuazione delle politiche regionali di sostegno dell'attività di assistenza familiare di cui alla legge regionale n. 24/2004; ha svolto l'istruttoria preliminare sulla proposta di missione valutativa in materia di consulenze e incarichi esterni alla Regione e ha sviluppato un ampio dibattito sulla proposta di missione valutativa per l'analisi dell'indebitamento regionale, conclusasi nel 2009.

Mancanza di raccordo del Comitato con le Commissioni di merito e difficoltà di dialogo cooperativo con l'esecutivo Rimangono ancora irrisolti i problemi segnalati nel precedente Rapporto per l'anno 2007: ad intra, la mancanza di raccordo in sede di programmazione dei lavori consiliari fra attività del Comitato e attività delle commissioni di merito; ad extra, le difficoltà di un dialogo cooperativo con l'esecutivo che, attraverso l'adempimento tempestivo e completo degli oneri informativi previsti dalla legislazione regionale, possa consentire al Consiglio di maturare riflessioni sugli esiti delle politiche regionali per rispondere meglio ai bisogni della comunità regionale.

Il rendimento istituzionale

L'Attività dell'Aula

L'Assemblea legislativa ha dedicato nel 2008 ai suoi lavori 195 ore di attività, ha effettuato 51 sedute, ha approvato 18 leggi e 9 delibere non legislative e ha effettuato 50 nomine. Si è registrato un decremento delle ore di attività rispetto al 2007 (-32%), al 2006 (-16%) e così pure delle leggi approvate rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (-33%). Per contro, le nomine e le designazioni sono passate da 5 mediamente registrate negli anni della IX legislatura a 50 nel 2008 (+900%) e così pure le delibere non legislative che sono aumentate da 6 a 9 (+50%).

Peggioramento dell'indice di produttività dell'Aula L'indice di produttività dell'Aula dato dal rapporto fra provvedimenti approvati (27) e numero di sedute dedicate (51) si attesta sul valore 0,52, peggiorando rispetto al 2007 (0,54), al 2006 (0,67), al 2005 (1,06), al 2004 (1,24) e al 2003 (0,78). Il 2007 registra dunque il più basso indice di produttività dell'Aula dall'inizio della IX legislatura.

La Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di Presidenza Un diverso andamento in termini di sedute dedicate mostrano gli altri organismi consiliari. Nel 2008 si conferma il ruolo preponderante della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza. Il primo con 20 sedute incrementa di poco (+5%) il numero di sedute mediamente rilevato negli anni della IX legislatura.

L'Ufficio di presidenza, con 15 sedute, realizza anch'esso un incremento (+36%) rispetto alle 11 sedute mediamente rilevate negli anni della IX legislatura.

La Giunta delle nomine

La Giunta delle nomine nel 2008 eguaglia il numero di sedute (6) mediamente registrato negli anni della IX legislatura.

La Giunta del Regolamento

La Giunta del Regolamento, pur lavorando in modo discontinuo, eguaglia anch'essa il numero di sedute (3) mediamente registrato negli anni della IX legislatura.

La Giunta delle elezioni

La Giunta delle elezioni, con 6 sedute, ha avuto un incremento di attività (+200%) rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (2). Gli anni di maggior impegno sono il 2008 (6 sedute) e il 2003 (5 sedute) che hanno visto la Giunta impegnata all'inizio di legislatura nella verifica dei poteri dei consiglieri neoeletti.

La Conferenza dei Presidenti di Commissione La Conferenza dei Presidenti di Commissione non si è mai riunita nel 2008 e nemmeno nel 2007, mentre negli anni precedenti si è riunita da una (2006 e 2005) a 4 volte (2003).

Flessione dell'attività delle Commissioni di merito: L'insieme delle Commissioni di merito ha dedicato in media nel 2008 ai propri lavori 23 sedute, 35 ore di attività, esaminando 10 provvedimenti, dando 6 pareri su atti della Giunta e sentendo 33 soggetti in audizione.

Nel 2008 si è notata una flessione generalizzata di tutte le attività delle Commissioni di merito considerate nel loro insieme indifferenziato rispetto ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura: -18% per le sedute, -46% per le ore di attività, -39% per le audizioni di soggetti esterni, -17% per i provvedimenti esaminati. Rimane invariato il numero di pareri su atti della Giunta.

Peggioramento dell'indice di produttività delle Commissioni L'indice di produttività delle Commissioni di merito, dato dal rapporto tra provvedimenti esaminati e numero di sedute dedicate, si attesta mediamente sul valore 0,42, peggiorando rispetto al 2007 (0,67), al 2006 (0,55) e al 2003-2005 (0,59). Va peraltro precisato che l'indice non tiene conto del carico istruttorio né della complessità dei provvedimenti né di altre variabili che possono influenzare anche fortemente l'efficienza di un organismo come, ad esempio, il fenomeno ostruzionistico, la scelta di chiamare in audizione i soggetti delle diverse realtà economiche, sociali e culturali ed altro ancora. Si tratta pertanto di un indice che solo vuol dare un'idea, sia pure parziale e incompleta, del grado di efficienza o di produttività di un organo implicato nel percorso delle decisioni pubbliche che hanno ricadute sulla collettività.

Riduzione del divario di produttività fra le Commissioni Nel 2008 la produttività delle sei Commissioni di merito risulta però meno sperequata rispetto agli anni precedenti della IX legislatura, salvo il 2006, in quanto più ristretta è la forbice che racchiude i valori di produttività delle singole Commissioni (2008: min 0,26 - max 0,61; 2007: min 0,31-max 1,11, differenza 0,80; 2006: min 0,50-max 0,57, differenza 0,07; 2003-2005: min 0,57-max 1,00, differenza 0,43).

La quinta Commissione presenta il più alto indice di produttività Il miglior indice di produttività (0,61) appartiene alla V Commissione che strappa alla II Commissione il primato da questa conquistato nel 2007 (1,11), nel 2006 (0,57) e nel 2003-2005 (1,00), migliorando di una posizione in graduatoria rispetto al 2007, di quattro rispetto al 2006 e di due rispetto al 2003-2005. Seguono la VI Commissione con 0,54, che sale dalla IV posizione in graduatoria del 2007 (0,59) e del 2006 (0,56), la III Commissione con 0,40, che mantiene la terza posizione in graduatoria del 2007 ma sale di tre posizioni rispetto al 2006 e di una nei confronti del 2003-2005, la I Commissione con 0,38 che sale di due posizioni in graduatoria rispetto al 2007, di una rispetto al 2003-2005 ma scende pure di una rispetto al 2006, la II Commissione con 0,34 che scende di quattro posizioni in graduatoria rispetto al 2007, 2006 e 2003-2005 e la IV Commissione con 0,26 che scende di una posizione in graduatoria rispetto al 2007, di quattro rispetto al 2006 e al 2003-2005.

Il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali

Il Governo ha presentato ricorso di legittimità costituzionale in via principale contro due leggi regionali approvate nel 2008, pari all'11% della produzione legislativa. Si tratta, in particolare, della LR n. 6 in materia di programmazione faunistica ed esercizio dell'attività venatoria e della LR n. 12 in materia di urbanistica. Nel corso del 2008 è stata anche impugnata la LR n. 29/2007 sulla tutela della lingua friulana ed è stato definito il ricorso del governo sulla LR n. 27/2007 sull'uso della denominazione "Tocai friulano" con sentenza di accoglimento (C.cost. n. 368/2008).

Stabilizzazione del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali

Sotto il profilo quantitativo, con due leggi impugnate su 18, pari all'11%, viene confermata nel 2008 la tendenza al raffreddamento del contenzioso Stato-Regione, già emersa nel 2004, confermata nel 2006 e perfino accentuata nel 2007, in cui la percentuale di leggi impugnate sulle leggi promulgate era stata rispettivamente dell'11%, del 10% e del 6%.

Raffronto con le altre regioni

La stabilizzazione del tasso di conflittualità fra Stato e Regione è una tendenza generalizzata a livello regionale e delle province autonome: nel corso del 2008 tutte le autonomie territoriali hanno avuto almeno una legge impugnata, a differenza del 2007 in cui 5 regioni e province autonome non hanno avuto alcuna legge impugnata dal governo. La media nazionale circa il tasso di conflittualità Stato-Regioni sulle leggi regionali è di 9,87%, in crescita rispetto al 2007 (6,34%) e al 2006 (4,72%).¹

L'accoglimento prevalente delle tesi regionali Dall'inizio della IX legislatura regionale (2003) il governo ha presentato 19 ricorsi contro altrettante leggi regionali. Al 31/12/2008 il 75% delle pronunce (era 80% al 31/12/2007) che hanno definito i ricorsi governativi è stato favorevole alla Regione e il restante 25% alle tesi del governo.

28

¹ Elaborazione da fonte Ministero affari regionali e autonomie locali

1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1.1 - Aspetti quantitativi della legislazione

1.1.1 - Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali

Questo paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione legislativa dell'anno 2008 che si caratterizza per la particolarità del passaggio dalla IX alla X legislatura. Questo fatto ha determinato la necessità di scegliere una modalità per presentare i dati di questo rapporto, che non si discostasse troppo da quella utilizzata nei precedenti elaborati, per consentire il necessario confronto con quelli riferiti alle precedenti annualità.

In considerazione del fatto che i dati oggetto di attenzione sono in prevalenza, riferiti all'attività del legislatore regionale, è sembrato opportuno privilegiare un approccio che tenesse conto della continuità istituzionale del Consiglio per poter offrire una panoramica dei dati riferiti alla produzione dell'intero anno, senza tuttavia trascurare di dar conto, in via generale, anche dei dati parziali relativi alle due legislature.

In questo paragrafo vengono rappresentati gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi: il numero degli articoli, il numero dei commi e il numero dei caratteri.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano: le dimensioni totali e medie, le classi di ampiezza per individuare una correlazione interna delle leggi approvate.

La tabella 1.1 riporta il numero totale delle leggi e le dimensioni fisiche della produzione legislativa espressa in numero di articoli, numero di commi e numero di caratteri.

Tah 11 - Anno 2009	IX o X logiclatura	. Dimensioni fisiche della produzione normativa.	
1 ab. 1.1 – Anno 2008	. IX e X legislatura	. Dimensioni fisiche della produzione normativa.	

S		•		
INDICATORE DIMENSIONALE	QUANTITÀ			
	2008	IX legislatura	X legislatura	
Leggi	18	6	12	
Articoli	346	102	244	
Commi	2057	431	1626	
Caratteri	869123	176546	692577	

La tabella 1.2 offre il dettaglio analitico della produzione legislativa del 2008, con distinta evidenza per la IX e la X legislatura e l'indicazione dei soggetti titolari di iniziativa: Consiglio, Giunta e iniziativa mista (risultante dall'abbinamento, in sede referente, di proposte di provenienza da parte di entrambi i soggetti considerati).

Tab. 1.2 – Anno 2008. IX e X legislatura. Dati analitici della produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri e dei soggetti titolari di iniziativa.

	LR	Iniziativa	Articoli	Commi	Caratteri
RA	1	Giunta	6	13	7906
Ę	2	Consiglio	1	1	673
IX LEGISLATURA	3	Consiglio	4	4	4833
<u> </u>	4	Giunta	15	64	22583
×	5	Consiglio	28	84	33447
	6	Mista	48	265	107104
TOT	ALE IX legis	latura	102	431	176546
	7	Giunta	43	114	61874
	8	Giunta	6	17	4953
	9	Giunta	15	352	154185
	10	Giunta	11	34	12693
J.R.A	11	Consiglio	14	43	9604
AT	12	Consiglio	4	34	35821
12	13	Giunta	46	131	41099
X LEGISLATURA	14	Consiglio	18	26	14160
×	15	Giunta	6	14	7747
	16	Consiglio	60	162	78877
	17	Giunta	17	692	270254
	18	Giunta	4	7	1310
TOTA	ALE X legisl	latura	244	1626	692577
TOTA	ALE 2008		346	2057	869223

La tabella 1.3 propone la sintesi dei dati della tabella 1.2, dando conto della produzione legislativa 2008 in base ai soggetti titolari di iniziativa, con distinta evidenza dei dati imputati alla IX e alla X legislatura.

Tab. 1.3 – Anno 2008. IX e X legislatura. Produzione normativa espressa in leggi, articoli e commi, secondo i soggetti titolari di iniziativa.

INDICATORE DIMENSIONALE.		2008						3 parz. islatura)	a	
DIMENSIO	NALE.	Cons.	Giunta	Mista	Tot.	Cons.	Giunta	Mista	Totale	Cons.	Giunta	Tot.
loggi	q.tà.	7	10	1	18	3	2	1	6	4	8	12
leggi	%	39%	56%	5%	100%	50%	33%	17%	100%	33%	67%	100%
articoli	q.tà.	129	169	48	346	33	21	48	102	96	148	244
articon	%	37%	49%	14%	100%	32%	21%	47%	100%	39%	61%	100%
commi	q.tà.	354	1.438	265	2057	89	77	265	431	265	1361	1626
commi	%	17%	70%	13%	100%	21%	18%	61%	100%	16%	84%	100%
carattori	q.tà.	177415	584604	107104	869123	38953	30489	107104	176546	138462	554115	692577
caratteri	%	20%	67%	13	100%	22%	17%	61%	100%	20%	80%	100%

Dai dati esposti nella tabella 1.3 risulta che, nel corso dell'intero 2008, la Giunta regionale ha presentato 10 leggi contro 7 del Consiglio e 1 di iniziativa mista. In relazione ai dati parziali, si rileva che nel periodo conclusivo della IX legislatura prevale l'iniziativa consiliare con 3 leggi su quella giuntale di 2 e quella mista di una sola, il cui peso, però, in termini di articoli, commi e caratteri supera abbondantemente il peso delle due leggi di iniziativa giuntale (48 articoli contro 21) e delle tre leggi di iniziativa consiliare (48 articoli contro 33). Nel periodo iniziale della X

legislatura risulta invece prevalere ampiamente l'iniziativa giuntale con ben 8 leggi, contro le 4 di iniziativa consiliare; mentre non è più presente l'iniziativa mista.

In relazione agli indicatori quantitativi rilevati, appaiono evidenti due aspetti: il primo è che l'apporto alla produzione normativa da parte della Giunta è prevalente rispetto a quello consiliare, secondo tutti gli indicatori, dal meno dettagliato (leggi) al più dettagliato (caratteri); il secondo è che l'incidenza della Giunta sulla produzione normativa è tanto più alta quanto più dettagliato è l'indicatore dimensionale (del 70% contro il 17% del Consiglio e il 13% della mista per i commi; 67% contro 20% del Consiglio e 13% della mista per i caratteri). L'incidenza dell'iniziativa mista è minoritaria rispetto alla Giunta e al Consiglio e risulta tutta concentrata nella IX legislatura.

La tabella 1.4 riporta le dimensioni medie degli articoli, commi e caratteri contenuti nelle leggi approvate nell'anno 2008 e nelle due parti dell'anno imputabili alla IX e X legislatura.

Tab. 1.4 - Anno 2008. IX e X legislatura. Dimensioni medie degli articoli dei commi e caratteri.

LIVELLO DIMENSIONALE	QUANTITÀ					
	2008	IX legislatura	X legislatura			
n. medio articoli per legge	19	17	20			
n. medio commi per legge	114	72	135,5			
n. medio caratteri per legge	48.285	29.424	57.715			
n. medio commi per articolo	6	4	6,6			
n. medio caratteri per comma	423	410	426			

La tabella 1.5 illustra il numero medio, limitatamente agli articoli e ai commi che compongono le leggi prodotte nel periodo considerato, secondo il soggetto titolare di iniziativa.

Tab. 1.5 – Anno 2008. IX e X legislatura. Numero medio degli articoli e dei commi delle leggi secondo il titolare dell' iniziativa.

PERIODO	N. MEDIO	CONSIGLIO	GIUNTA	MISTA
2008	Articoli	18	17	48
2008	Commi	51	144	265
IV logislatura	Articoli	11	10	48
IX legislatura	Commi	30	38,5	265
V logislatura	Articoli	24	18	0
X legislatura	Commi	66	170	0

La tabella 1.5 evidenzia la diversità dello stile legislativo dei soggetti iniziatori, in quanto i testi delle leggi di iniziativa consiliare sono più brevi, non tanto in termini di articoli quanto di commi, sia rispetto a quelli della Giunta che a quelli di iniziativa mista. L'unico testo di iniziativa mista è quasi tre volte più lungo in termini di articoli rispetto ai testi di Giunta e di Consiglio approvati nel 2008. Se però la lunghezza del testo di iniziativa mista si considera in termini di commi, il divario rispetto ai testi del Consiglio sale a 5 volte mentre scende a due volte rispetto ai testi di Giunta.

Le tabelle 1.6 e 1.7 e 1.8 rappresentano la distribuzione delle leggi secondo sei classi di ampiezza riferite al numero degli articoli e dei commi e dei caratteri in base al soggetto proponente.

Tab. 1.6 Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione delle leggi per classi di ampiezza del numero di articoli e per soggetto proponente.

CLASSE DI AMPIEZZA PER	CONS	IGLIO	GII	JNTA	MISTA	TOTALE
NUMERO DI ARTICOLI	IX LEG	X LEG	IX LEG	X LEG	IX LEG	tutte le leggi
classe 1: articolo unico	1	0	0	0	0	1
classe 2: da 2 a 5	1	1	0	1	0	3
classe 3: da 6 a 10	0	0	1	2	0	3
classe 4: da 11 a 20	0	2	1	3	0	6
classe 5: da 21 a 40	1	0	0	0	0	1
classe 6: oltre 40	0	1	0	2	1	4
Tot. Parziali	3	4	2	8	1	
Totale generale	7		10		1	18

Dalla tabella 1.6 si ricava che oltre il 50% della produzione legislativa si distribuisce sulla quarta e sulla sesta classe di ampiezza in termini di articoli. La maggior concentrazione di leggi (6 su 18) interessa la quarta classe e la minor concentrazione la prima classe (1 legge su 18).

Avuto riguardo ai soggetti iniziatori, l'unico testo di iniziativa mista si colloca nella sesta classe che raccoglie più testi di Giunta che di Consiglio (2 contro 1). Nella prima e quinta classe è presente solo il Consiglio con 1 legge mentre nella terza classe è presente solo la Giunta con 3 leggi. La compresenza di testi di Giunta e di Consiglio interessa solo due classi su sei: la seconda e la quarta classe.

Tab. 1.7 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero di commi e per soggetto proponente.

CLASSE DI AMPIEZZA PER	CONSIGLIO		GI	UNTA	MISTA	TOTALE
NUMERO DI COMMI	IX LEG	X LEG	IX LEG	X LEG	IX LEG	tutte le leggi
classe 1: da 1 a 10	2	0	0	1	0	3
classe 2: da 11 a 60	0	1	1	2	0	4
classe 3: da 31 a 60	0	2	0	1	0	3
classe 4: da 61 a 100	1	0	1	0	0	2
classe 5: da 101 a 150	0	0	0	2	0	2
classe 6: oltre 150	0	1	0	2	1	4
totali parziali	3	4	2	8	1	
Totale generale	7	7		10	1	18

Dalla tabella 1.7 emerge il dato di una distribuzione più uniforme delle leggi su tutte le classi di ampiezza per numero di commi. Nessuna classe raccoglie più di un quarto delle leggi approvate nel 2008, mentre tutte le sei classi raccolgono almeno il 10% della produzione legislativa. La sesta classe è l'unica che raccoglie testi di tutti i soggetti iniziatori (Consiglio, Giunta e mista), mentre la quinta classe raccoglie solo testi di Giunta. La compresenza di testi di consiglio e di Giunta interessa tutte le classi di ampiezza, esclusa la quinta.

Tab. 1.8 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero di caratteri e per soggetto proponente.

CLASSE DI AMPIEZZA PER	CONSIGLIO		GIU	NTA	MISTA	TOTALE
NUMERO DI CARATTERI	IX LEG	X LEG	IX LEG	X LEG	IX LEG	
classe 1: meno di 4000	1	0	0	1	0	2
classe 2: da 4001 a 12000	1	1	1	2	0	5
classe 3: da 12001 a 24000	0	1	1	1	0	3
classe 4: da 24001 a 40000	1	1	0	0	0	2
classe 5: da 40001 a 60000	0	0	0	1	0	1
classe 6: oltre 60000	0	1	0	3	1	5
totale parziale	3	4	2	8	1	18
Totale generale	7	7	1	10		18

Dalla tabella 1.8 si ricava che oltre il 50% della produzione legislativa (10 leggi su 18) si distribuisce in parti uguali sulla seconda e sesta classe di ampiezza in termini di caratteri. La minor concentrazione di leggi (1 su 18) riguarda la quinta classe e a seguire la quarta e la prima con 2 leggi ciascuna e la terza con 3 leggi. Avuto riguardo ai soggetti iniziatori, Consiglio e Giunta sono presenti entrambi nella prima, seconda terza e sesta classe; nella quarta classe è presente solo il Consiglio e nella quinta classe solo la Giunta. La Giunta colloca il maggior numero dei testi nella sesta classe (3 su 10) mentre il Consiglio colloca il maggior numero di testi nella seconda e nella quarta classe con due leggi ciascuna.

1.1.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie

Il presente paragrafo riguarda i grandi settori oggetto di disciplina legislativa e, all'interno di questi, le materie di intervento. L'analisi è effettuata tenendo presente lo schema classificatorio riportato nella tabella allegata sub A, schema adottato nel Rapporto tra Stato, Regioni e Unione Europea e, con lievi variazioni, in tutti i rapporti regionali sulla legislazione, che consente di comparare i dati anche in contesti diversi dal presente.

La tabella 1.9 propone la suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state coperte dalla legislazione prodotta nell'anno 2008.

Tab. 1.9 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori (vedi allegato sub A).

SETTORE	TOTALE 2008	IX LEG.	X LEG.
A- ordinamento istituzionale	3	1	2
B- sviluppo economico e attività produttive	2	1	1
C- territorio, ambiente e infrastrutture	4	1	3
D- servizi alle persone e alla comunità	2	1	1
E- finanza regionale	6	1	5
F- multisettore	1	1	0
Totale	18	6	12

Dai dati riportati nella tabella 1.9 risulta che le leggi prodotte nell'intero anno 2008 hanno interessato in modo prevalente il macrosettore della finanza regionale con 6 leggi, pari ad un terzo del totale, seguono il territorio e ambiente, con 4 leggi, l'ordinamento istituzionale con 3 leggi, i servizi alla persona e lo sviluppo economico e attività produttive con 2 leggi ciascuno. Una

sola legge non è ascrivibile ad alcun settore specifico ed è pertanto collocata nella categoria residuale multisettore.

La tabella 1.10 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento secondo l'origine e in ordine decrescente di copertura delle materie oggetto di iniziativa.

Tab. 1.10 – Anno 2008. IX e X legislatura – Distribuzione delle leggi per materia e soggetto presentatore in ordine decrescente di copertura (vedi allegato sub A).

	MATERIA	CONSIGLIO	GIUNTA	MISTA	T <mark>OTALE</mark>
E1	Bilancio	0	1 (IX) + 4 (X)	0	5
C2	Protez. natura e ambiente, tutela inquinamenti e gestione rifiuti	1(X)	1(X)	0	2
A1	Organi della Regione	0	1(X)	0	1
A4	Personale e amministrazione	1 (IX)	0	0	1
A5	Enti locali e decentramento	0	1(X)	0	1
B10	Caccia, pesca e itticoltura	0	0	1 (IX)	1
B7	Commercio, fiere e mercati	0	1(X)	0	1
C1	Territorio e urbanistica	1(X)	0	0	1
C6	Trasporti	1 (IX)	0	0	1
D1	Tutela della salute	1(X)	0	0	1
D8	Beni e attività culturali	1 (IX)	0	0	1
E3	Tributi	1(X)	0	0	1
F1	Voci non ascrivibili agli altri settori	0	1 (IX)	0	1
Totale		3 (IX) + 4 (X)	2 (IX) + 8 (X)	1 (IX)	18

Con riferimento all'intera produzione legislativa regionale del 2008, la tabella 1.10 evidenzia un quadro di marcata selettività dell'intervento legislativo e di forte differenziazione tra i soggetti iniziatori.

La selettività è data dal fatto che la copertura delle materie è nettamente inferiore al totale delle voci riportate nello schema classificatorio allegato sub A. Nessun soggetto iniziatore, infatti, giunge a coprire l'intero ventaglio delle materie individuate e tale copertura non viene raggiunta neppure dall'azione combinata dei due soggetti. Si constata infatti che ben 27 voci su 40, pari al 67 per cento del totale, non risultano coperte da alcuna legge. Le due voci a maggior frequenza (con almeno due leggi) raccolgono da sole 7 testi su 18, pari al 39% del totale. Se ne ricava che non vi è solo una parziale copertura delle materie, ma anche una forte concentrazione su un numero esiguo di quelle coperte dalla normazione.

L'iniziativa consiliare prevale negli ambiti tematici afferenti il territorio e i servizi alla persona e alla comunità con 4 leggi contro nessuna legge della Giunta, mentre l'iniziativa giuntale è preponderante nei settori dell'ordinamento istituzionale e della finanza (7 leggi della Giunta contro 2 del Consiglio). L'iniziativa mista è presente nel solo settore dello sviluppo economico con una legge.

Per quanto riguarda la differenziazione tra soggetti iniziatori, si osserva che solo il settore del territorio e ambiente è interessato dalla compresenza di iniziative consiliari e giuntali; tutti gli altri settori o sono coperti da iniziative del solo Consiglio o della sola Giunta.

1.1.3 - La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi della produzione legislativa del 2008 in base alle dimensioni astratte di contenuto delle leggi, cioè in rapporto all'estensione della platea dei soggetti cui sono dirette. La scala di grandezza adottata è articolata in 4 voci di estensione progressivamente crescente: individuale, microsezionale, settoriale e generale.

Per una migliore comprensione delle categorie utilizzate va precisato che, per assunto convenzionale, si intendono:

- leggi a carattere individuale, quelle che esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto, sia esso persona fisica o giuridica (es. leggi che concedono provvidenze a percettori individuati, che istituiscono, modificano o sopprimono enti individuati, ecc.);
- leggi a carattere microsezionale, quelle rapportabili all'interesse di gruppi ben definiti, di estensione più ridotta dei successivi e la cui appartenenza è istituzionalmente delimitata (leggi riguardanti categorie professionali ben definite o comparti specifici del mondo economico o dirette a destinare provvidenze o sussidi in favore di zone delimitate in occasione di calamità naturali, ecc.);
- leggi a carattere settoriale, quelle volte a regolare attività o a soddisfare interessi di gruppi o entità composite - economiche, sociali, territoriali - di estensione sufficientemente ampia da poter essere configurate come gruppi di interessi specifici (leggi che disciplinano i grandi settori dell'economia, come il turismo, l'artigianato, il lavoro, ecc.);
- leggi a carattere generale, quelle che riguardano, almeno a livello potenziale, tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico (leggi urbanistiche, tributarie, finanziarie e del bilancio, relative all'organizzazione e al funzionamento della Regione nel suo complesso, plurisettoriali).

La tabella 1.11 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento, secondo le dimensioni astratte di contenuto e distintamente in base al soggetto iniziatore con riferimento al totale 2008 e ai dati parziali relativi alla IX e X legislatura.

Tab. 1.11 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto iniziatore.

ECTENCIONE	CONSIGLIO				GIUNTA		MIS	STA	TOTALE		
ESTENSIONE	IX LEG	X LEG	%	IX LEG	X LEG	%	IX LEG	%	20	2008	
Individuale	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	
microsezionale	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	
settoriale	2	2	57%	1	3	40%	1	100%	9	50%	
generale	1	2	43%	1	5	60%	0	0	9	50%	
Totale	3	4	100%	2	8	100%	1	100%	18	100%	




Fig. 1.1 – Anno 2008. Distribuzione percentuale leggi in base alle dimensioni astratte di contenuto secondo il soggetto iniziatore

Dalla tabella 1.11 e dalla figura 1.1 si ricava una propensione della legislazione verso leggi di carattere settoriale e generale che si ripartiscono il 50% delle leggi ciascuna (9 su 18). Tale propensione è confermata anche dai dati parziali di legislatura. Sono assenti leggi di carattere individuale e microsezionale. Come soggetto iniziatore, la Giunta mostra una maggior propensione rispetto al Consiglio per i testi di estensione generale (60% contro 43%); viceversa, rispetto ai testi di estensione settoriale è il Consiglio a mostrare una preferenza maggiore (57% contro 40%).

1.1.4 - La produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa

Nella tabella 1.12 è riportata la suddivisione delle leggi regionali approvate nel 2008 secondo i soggetti titolari di iniziativa legislativa, con riferimento al totale e ai dati parziali relativi alla IX e X legislatura.

Tab. 1.12 – Anno 2008.	IX e X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base all'iniziativa
legislativa.	

INIZIATIVA	TOTALE 2008	%	IX LEG	%	X LEG.	%
Giunta	10	56%	2	34%	8	66%
consiglio	7	38%	3	50%	4	34%
popolare	0	0%	0	0%	0	0%
Mista	1	6%	1	16%	0	0%
Totale	18	100%	6	100%	12	100%

La tabella 1.12 evidenzia il diverso contributo che i consiglieri e la Giunta hanno apportato alla produzione legislativa: la Giunta vi ha concorso in maggior misura, con una percentuale del 56%, mentre i consiglieri vi hanno partecipato per il 38%; il dato risultante dall'apporto congiunto di Consiglio e Giunta è pari al 6%. L'iniziativa popolare è assente. Per valutare il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva, va segnalato che delle 10 leggi di iniziativa giuntale, 5 sono di iniziativa vincolata, trattandosi delle leggi connesse alla manovra di bilancio e di assestamento di tipica prerogativa giuntale. Al netto delle leggi di iniziativa vincolata e imputando in quote eguali al Consiglio e alla Giunta l'iniziativa mista l'apporto del Consiglio finisce per prevalere su quello della Giunta (58% a 42%).

Le tabelle 1.13 e 1.14 considerano esclusivamente le leggi di iniziativa consiliare. La prima mette in luce il livello di aggregazioni dei presentatori, con riferimento al totale 2008 e ai dati parziali relativi alla IX e X legislatura; la seconda riporta i dati analitici delle leggi di iniziativa consiliare, evidenziando gli schieramenti e i gruppi politici promotori dell'iniziativa legislativa.

Tab. 1.13 – Anno 2008. IX e X legislatura. Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori.

PROPONENTI - SCHIERAMENTO	TOTALE 2008	%	IX LEG.	%	X LEG.	%
un solo proponente o un solo gruppo	1	14%	1	34%	0	0%
più gruppi di maggioranza o di opposizione	6	86%	2	66%	4	100%
più gruppi di maggioranza e di opposizione	0	0%	0	0%	0	0%
totale leggi di iniziativa consiliare	7	100%	3	100%	4	100%

La tabella 1.13 evidenzia che l'86% delle leggi sono riconducibili all'iniziativa congiunta di gruppi appartenenti alla sola maggioranza o alla sola opposizione; il 14% proviene da un solo proponente o da un solo gruppo consiliare. Nessuna legge proviene dall'iniziativa aggregata di gruppi di maggioranza e di opposizione.

Tab. 1.14 – Anno 2008. IX e X legislatura. Leggi di iniziativa consiliare suddivise per schieramento e gruppo politico.

po.	tico.			
	LEGGI REGIONALI	SCHIERAMENTO	GRUPPO CONSILIARE	PROGETTI DI LEGGE
RΑ	02/08 - Modifica all'articolo 7 bis ante della L.R. 75,/1978 in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007.	maggioranza	DL-M,	285
IX LEGISLATURA	03/08 - Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).	maggioranza	DL-M, DS, Citt., PRC-SE, Misto	259-02 (stralcio)
	05/08 - Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.	maggioranza	DL-M, DS, Citt., PRC-SE, Misto	245
	11/08 - Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.	maggioranza	PDL	4
IRA	12/08 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.	maggioranza	PDL, LN, UDC, Misto	18
X LEGISLATURA	14/08 - Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.	maggioranza	PDL, LN, UDC, Misto	10-03 (stralcio)
	16/08 - Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.	maggioranza	PDL, Misto.	37

Dalla tabella 1. 14 risulta che nell'ambito delle produzione legislativa di origine consiliare, nessuna legge è firmata dall'opposizione o con questa condivisa. Nella IX legislatura, la sola maggioranza contribuisce con tre leggi e nella X con quattro: a differenza di anni precedenti, per il periodo oggetto di osservazione non è presente la voce "comune" ad indicare l'esame congiunto di proposte di maggioranza e di opposizione, né quella "trasversale" a designare la condivisione della medesima proposta di legge da parte di più schieramenti. Questo fatto offre la visione di una separazione piuttosto netta tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Risulta molto evidente invece come le forze di maggioranza tendano, sia nella IX che nella X legislatura, a condividere ampiamente, al proprio interno, le proposte di legge che vengono sottoscritte dai componenti di tutti i gruppi che le compongono.

1.1.5 - La produzione legislativa in base alla Commissione referente

La tabella 1.15 evidenzia la ripartizione delle leggi in base alla Commissione competente per materia che le ha esaminate in sede referente con riferimento al totale 2008 e ai dati parziali relativi alla IX e X legislatura.

Tab. 1.15 – Anno 2008. IX e X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base alla Commissione referente.

COMMISSIONE	TOTALE LEGGI 2008	%	IX LEG.	%	X LEG.	%
I comm.	7 (5 - l integrata)	39%	1 (1 - I integrata)	17%	6 (4 - I integrata)	50%
II comm.	2	11%	1	17&	1	8%
III comm.	1	6%	0	0%	1	8%
IV comm.	4	22%	2	32%	2	17%
V comm.	3	16%	1	17%	2	17%
VI comm.	1	6%	1	17%	0	0%
totale	18	100%	6	100%	12	100%

La tabella 1.15 offre una panoramica dell'attività referente svolta dalle Commissioni permanenti: il maggior carico istruttorio risulta appartenere alla I Commissione (comprensiva anche della I integrata), che ha licenziato 7 leggi, pari al 39 per cento del totale. Come già rilevato, 5 di queste sono connesse alla manovra di bilancio, di competenza della I Commissione integrata che opera con il coinvolgimento diretto di tutte le Commissioni di merito. Ne deriva che il peso del carico istruttorio di tale Commissione risulta in qualche modo attenuato. Nel complesso, le leggi del 2008, in particolare quelle relative alla manovra di bilancio, si concentrano nella seconda parte dell'anno e riguardano l'inizio della X legislatura che ne comprende 4 su 5.

La IV Commissione si pone al secondo posto avendo licenziato 4 leggi, pari al 22% del totale; la V e la II Commissione seguono dappresso con 3 e 2 leggi ciascuna. Si posizionano in fondo, con una legge ciascuna, la III e la VI Commissione. Il carico istruttorio fra le Commissioni risulta piuttosto sperequato in quanto si allarga all'interno di un rapporto che va da 1 a 6,5, come a dire che la Commissione più impegnata, la prima, è 6,5 volte più gravata della Commissione meno impegnata (III e VI ex aequo) sul fronte legislativo. La rilevazione del carico istruttorio prescinde peraltro da ogni considerazione circa la consistenza delle diverse leggi e dalla maggiore o minore complessità dell'iter procedurale.

1.1.6 - La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione

La produzione legislativa suddivisa in base alle modalità di approvazione è evidenziata dalla tabella 1.16 che si riferisce ai testi licenziati dall'Aula e che riporta i dati riferiti al totale 2008 e ai parziali della IX e X legislatura.

.

Tab. 1.16 – Anno 2008. IX e X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base alle modalità di approvazione.

MODALITÀ DI APPROVAZIONE	TOTALE 2008	%	IX LEG	%	X LEG	%
all'unanimità	1	6%	0	0%	1	8%
a maggioranza	17	94%	6	100%	11	92%
totale	18	100%	6	100%	12	100%
con emendamenti	13	72%	3	50%	10	83%
senza emendamenti	5	28%	3	50%	2	17%
totale	18	100%	6	100%	12	100%
con ODG	7	39%	0	0%	7	58%
senza ODG	11	61%	6	100%	5	42%
totale	18	100%	6	100%	12	100%

Dalla tabella 1.16 si ricava che le leggi sono state approvate in modo prevalente a maggioranza, con una percentuale del 94%; l'unanimità riguarda solo un'esigua quota della produzione legislativa, pari al 6%. La tendenza è confermata anche dai dati parziali della IX e X legislatura.

Dalla stessa tabella risulta inoltre che il 72% delle leggi subisce modifiche nel corso dell'esame d'Aula attraverso emendamenti: ciò denota che tale sede mantiene un'alta capacità modificativa dei testi legislativi, pur non rappresentando la sede naturale per un esame approfondito dei contenuti normativi.

Va anche considerato che la maggior parte delle leggi (61%) viene licenziata dall'Aula senza votazione di ordini del giorno.

1.1.7 - La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi

La tabella 1.17 riporta la distribuzione delle leggi del 2008, con riferimento al vincolo normativo e con distinta evidenzadei dati riferiti al totale 2008 e ai parziali della IX e X legislatura.

Il vincolo normativo è assunto in senso non rigido e riguarda sia l'an sia il quid delle leggi: comprende quindi sia le leggi la cui iniziativa deve essere assunta dalla Regione (es. leggi di bilancio), sia quelle libere quanto ad iniziativa ma che, se assunte, vedono il loro contenuto circoscritto dalle prescrizioni di fonti (statali, comunitarie, regionali) ad esse superiori o pari ordinate.

Tab. 1.17 – Anno 2008. IX e X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa rispetto al vincolo normativo.

VINCOLO NORMATIVO	LEGGI 2008	%	IX LEG.	%	X LEG.	%
regionali	0	0%	0	0%	0	0%
statali	9	50%	3	50%	6	50%
comunitari	2	11%	1	16%	1	8%
internazionali	0	0%	0	0%	0	0%
nessuno	7	38%	2	34%	5	42%
Totale	18	100%	6	100%	12	100%

La tabella 1.17 segnala una forte incidenza del vincolo statale, ivi inclusa la fonte costituzionale, che interessa il 50% della produzione legislativa regionale. Modesta l'incidenza del vincolo comunitario con una percentuale del 11%; nulla invece l'incidenza dei vincoli regionale e

internazionale. Rimane da considerare la legislazione regionale "libera", prodotta cioè in assenza di vincolo normativo, che raggiunge il 38% del totale. La tendenza rilevata è confermata anche nei dati parziali della IX e della X legislatura.

1.1.8 - La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale

La tabella 1.18 dà conto della produzione legislativa dell'anno 2008 e dei parziali della IX e X legislatura, considerata sotto il profilo della tecnica redazionale, distintamente per singolo soggetto iniziatore.

La classificazione è stata effettuata, secondo un criterio di prevalenza, ritenendo "testi nuovi" le leggi che introducono nell'ordinamento disposizioni nuove senza intervenire in maniera significativa sui testi di leggi già in vigore; "novelle" le leggi che intervengono modificando, sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; "miste" le leggi che presentano entrambi gli aspetti delle categorie precedenti, senza che sia possibile stabilire una netta prevalenza dell'una o dell'altra; "leggi di riordino", che intervengono a ridisciplinare un intero settore ancorché non approvate nella forma del testo unico¹.

Tab. 1.18 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare di iniziativa.

TECNICA	co	ONSIGLI	0	GIUNTA			MIS	TOTALE	
REDAZIONALE	TOTALE 2008	IX	х	TOTALE 2008	IX	X	TOTALE 2008	IX	TOTALE
testo nuovo	3	1	2	9	2	7	1	1	13
novella	3	2	1	1	0	1	0	0	4
mista	1	0	1	0	0	0	0	1	1
legge di riordino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	7	3	4	10	2	8	1	1	18

Dalla tabella 1.18 si ricava che su un totale di 18 leggi approvate nel 2008, ben 13 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo, pari al 72% del totale, 4 con la tecnica novellistica, pari al 22% e 1 con la tecnica mista, pari al 6%. Riguardo i soggetti iniziatori, la tecnica del testo nuovo risulta utilizzata in modo prevalente: nelle leggi coltivate dall'iniziativa mista (100%) e, a seguire, nelle leggi di origine giuntale (90%). La tecnica novellistica è utilizzata prevalentemente dal Consiglio (43% contro il 10% delle leggi di origine giuntale). La tecnica mista è presente in una sola legge di origine consiliare.

1.1.9 - La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione

Con riguardo alla tipologia della normazione, la produzione legislativa del 2008 è presentata nella tabella 1.18 che dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti iniziatori, con distinta evidenza dei dati della IX e X legislatura.

La collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra:

⁻

¹ La categoria "leggi di riordino" sostituisce la categoria del "testo unico" utilizzata nei precedenti Rapporti ma priva di riscontro nella realtà regionale.

- legge di manutenzione normativa, cioè recante disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente;
- legge di settore, contenente una nuova disciplina della materia o che introduce la regolamentazione
- di specifici settori o diretta a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali;
- legge istituzionale, relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti
- fondamentali (es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.);
- legge intersettoriale, che incide, con un unico provvedimento di ampia portata, su più settori;
- legge finanziaria o di bilancio, relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di
- bilancio e finanziarie (bilancio, conto consuntivo, assestamento, ecc.);
- legge comunitaria, finalizzata all'adempimento degli obblighi di adeguamento della legislazione
- derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nelle materie di competenza regionale;
- legge provvedimento, che contiene disposizioni puntuali e concrete appositamente previste per un insieme chiuso di destinatari o per eventi determinati o situazioni specifiche, e dunque carenti dei requisiti di generalità, astrattezza e ripetibilità.

Tab. 1.19 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione e per soggetto titolare di iniziativa.

TIPOLOGIA	C	ONSIG	LIO			GIUNT	A		1	MISTA		TUT	TE LE
DELLA NORMAZIONE	Totale 2008	%	IX	Х	Totale 2008	%	IX	X	Totale 2008	%	IX		GGI
bilancio	0	0%	0	0	5	50%	1	4	0	0%	0	5	28%
comunitaria	0	0%	0	0	1	10%	0	1	0	0%	0	1	6%
intersettoriale	1	14%	0	1	0	0%	0	0	0	0%	0	1	6%
istituzionale	0	0%	0	0	2	20%	0	2	0	0%	0	2	10%
manutenzione normativa	3	43%	2	1	1	10%	0	1	0	0%	0	4	22%
settore	3	43%	1	2	1	10%	1	0	1	100%	1	5	28%
provvedimento	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%
totale	7	100%	3	4	10	100%	2	8	1	100%	1	18	100%

La tabella 1.19 segnala la prevalenza di due tipologie di leggi, quelle di bilancio e di settore che, con cinque leggi ciascuna, coprono il 56% della produzione legislativa. Segue da vicino la tipologia delle leggi di manutenzione normativa con 4 leggi, pari al 22%. Le leggi ascrivibili alle altre tipologie sono relativamente scarse, mentre sono assenti le leggi—provvedimento.

Avuto riguardo ai soggetti iniziatori il Consiglio mostra maggior propensione per le leggi di manutenzione normativa e di settore che sommate costituiscono l'86 per cento delle leggi di origine consiliare (6 leggi su 7); la Giunta invece propende maggiormente per le leggi di bilancio (5 su 10), pari al 50% delle leggi di origine giuntale; l'iniziativa mista si concentra esclusivamente sulle leggi di settore (1 legge su 1), pari al 100% delle leggi coltivate dall'iniziativa mista.

Con riferimento a ciascuna tipologia legislativa, solo il Consiglio è presente con una legge (14%) nelle leggi intersettoriali mentre la Giunta è la sola presente, con 5 leggi, pari al 50%, nelle leggi di bilancio e con una legge, pari al 10%, nella Comunitaria.

Nella tipologia delle leggi di settore sono presenti tutti i soggetti iniziatori: il Consiglio con 3 leggi, pari al 43%, la Giunta, con una legge, pari al 10%, e l'iniziativa mista pure con una legge, pari al 100%. Nella tipologia delle leggi di manutenzione normativa compaiono due soggetti: il Consiglio con 3 leggi, pari al 43%, e la Giunta, con una legge, pari al 10%. Su sette tipologie di normazione, la Giunta è presente in cinque di esse, con maggiore incidenza nella tipologia delle leggi di bilancio, il Consiglio in tre, con eguale incidenza nelle tipologie di manutenzione normativa e di settore, e la mista nella sola tipologia delle leggi di settore.

1.1.10 - La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa

Rispetto alla natura della potestà legislativa esercitata, la produzione legislativa risulta inquadrata nella tabella 1.20, che riporta i dati riferiti al totale 2008 e ai parziali della IX e X legislatura.

La collocazione delle leggi è stata effettuata sulla base del criterio di prevalenza. Laddove tale criterio presentava margini di incertezza, le leggi, frutto dell'esercizio di più tipologie di competenza, sono state collocate nella categoria mista.

La collocazione sconta comunque le difficoltà dovute ad un duplice profilo di incertezza: il primo è connesso all'intreccio delle competenze previste dallo Statuto di autonomia con quelle introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione; il secondo è connesso alle difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie contenute negli elenchi dell'articolo 117 Cost.

Tab. 1.20 – Anno 2008. IX e X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.

POTESTÀ LEGISLATIVA	LEGGI 2008	%	IX LEG.	%	X LEG.	%
concorrente	4	22%	1	17%	3	25%
mista	3	17%	0	0%	3	25%
primaria	8	44%	4	66%	4	33%
residuale	3	17%	1	17%	2	17%
totale	18	100%	6	100%	12	100%

I dati della tabella 1.20 mostrano che la potestà concorrente è stata esercitata in 4 leggi su 18, pari al 22% del totale delle leggi approvate nel 2008. L'uso della potestà primaria sommata alla potestà residuale dà una percentuale del 61% che supera di gran lunga quella della potestà concorrente. Questa percentuale corrisponde nei fatti alla potestà esclusiva della Regione. L'indicazione della potestà mista evidenzia la difficoltà di individuare nel provvedimento legislativo un titolo di competenza univoco; tale evenienza si verifica nelle leggi di carattere intersettoriale, c.d. *omnibus*, nelle quali rientrano principalmente le leggi finanziarie e quelle di assestamento di bilancio, ma non solo.

1.1.11 - La durata dell'iter istruttorio

La tabella 1.21 riporta i dati disaggregati relativi alla durata dell'iter di approvazione di ciascuna delle leggi approvate nel 2008, espressa in giorni, con distinta evidenza delle leggi approvate nella IX e nella X legislatura e con l'indicazione del soggetto titolare di iniziativa. La durata dell'iter istruttorio è considerata sia come "iter formale", ovvero il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente commissione referente e la definitiva

approvazione dell'Aula; sia come "iter effettivo", che decorre dall'inizio dell'esame in commissione fino alla definitiva approvazione da parte dell'Aula.

Tab. 1.21 – Anno 2008. IX e X legislatura. Durata, in giorni, dell'iter di approvazione delle leggi, per soggetto titolare di iniziativa.

LEG	GI REGIONALI	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	INIZIATIVA
RA	01/08	32	23	Giunta
LEGISLATURA	02/08	57	50	Consiglio
Z	03/08	183	116	Consiglio
Sis	04/08	294	268	Giunta
Ĕ	05/08	297	292	Consiglio
×	06/08	294	231	mista
	07/08	18	9	Giunta
	08/08	47	21	Giunta
_	09/08	33	19	Giunta
2	10/08	48	14	Giunta
Ę	11/08	114	71	Consiglio
SL	12/08	24	16	Consiglio
LEGISLATURA	13/08	30	22	Giunta
3	14/08	106	13	Consiglio
×	15/08	21	15	Giunta
	16/08	26	14	Consiglio
	17/08	32	24	Giunta
	18/08	32	24	Giunta

La tabella 1.22 riporta i dati aggregati della tabella 1.21 relativi alla durata dell'iter di approvazione di tutte le leggi approvate nel 2008 per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa. Le tabelle 1.22. 1 e 1.22.2 forniscono separata evidenza dei dati di tabella 1.22 riferiti rispettivamente alla IX e alla X legislatura.

Tab. 1.22 – Anno 2008. IX e X legislatura. Durata, in giorni, dell'iter di approvazione delle leggi, per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa.

CLASSE DI AMPIEZZA	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA		TUTTE LE LEGGI 2008		
IN GIORNI	Iter form.	Iter effett.	Iter form.	Iter effett.	Iter form.	Iter effett.	Iter form.	Iter effett.	%
da 1 a 30	2	3	3	9	0	0	5	12	67%
da 31 a 90	1	2	6	0	0	0	7	2	11%
da 91 a 180	2	1	0	0	0	0	2	1	6%
da 181 a 360	2	1	1	1	1	1	4	3	17%
oltre 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Totale	7	7	10	10	1	1	18	18	100%

La tabella 1.22 evidenzia che due terzi delle leggi approvate nel 2008 (12 su 18) vengono licenziate dall'aula entro trenta giorni dall'inizio effettivo di trattazione in Commissione, collocandosi nella prima classe di ampiezza temporale. La quota si riduce da due terzi a meno di un terzo (5 leggi su 18) se si considerano i tempi dell'iter formale a partire dall'assegnazione del progetto di legge in Commissione. Nessuna legge si colloca nell'ultima classe di ampiezza, di oltre 360 giorni. In rapporto ai soggetti titolari di iniziativa e avuto riguardo all'iter effettivo, la giunta colloca nella prima classe di ampiezza 9 leggi su 10, pari al 90% mentre il Consiglio ne colloca 2 su 3, pari al 67%.

Tab. 1.22.1 – Anno 2008. Parziale IX legislatura. Durata, in giorni, dell'iter di approvazione delle leggi, per classi di ampiezza e per soggetto titolare di iniziativa.

CLASSE DI AMPIEZZA IN	CONSIGLIO		GIU	NTA	М	ISTA	LEGGI 2008 IX legislatura		
GIORNI	Iter form.	Iter effett.	Iter form.	lter effett.	iter form.	lter effett.	Iter form.	Iter effett.	
da 1 a 30	0	0	0	1	0	0	0	1	
da 31 a 90	1	1	1	0	0	0	2	1	
da 91 a 180	0	1	0	0	0	0	0	1	
da 181 a 360	2	1	1	1	1	1	4	3	
oltre 360	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	3	3	2	2	1	1	6	6	

La tabella 1.22.1 evidenzia, in particolare, che la metà delle leggi approvate sul finire della IX legislatura (3 su 6) si colloca nella penultima classe di ampiezza avuto riguardo ai tempi dell'iter effettivo mentre l'altra metà è distribuita uniformemente nelle prime classi di ampiezza con una legge ciascuna. Se al posto dell'iter effettivo si considerano i tempi dell'iter formale la situazione si sbilancia verso la classe di ampiezza più elevata che giunge ad accogliere i due terzi delle leggi approvate (4 su 6). In rapporto ai soggetti titolari di iniziativa, la Giunta è l'unica a collocare leggi (1) nella prima classe di ampiezza avuto riguardo ai tempi dell'iter effettivo.

Tab. 1.22.2 – Anno 2008. Parziale X legislatura. Durata dell'iter di approvazione delle leggi per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa.

CLASSE DI AMPIEZZA IN	CONSIGLIO		GIUN	TA	LEGGI 2008 X legislatura		
GIORNI	Iter form.	Iter effett.	Iter form.	Iter effett.	Iter form.	Iter effett.	
da 1 a 30	2	3	3	8	5	11	
da 31 a 90	0	1	5	0	5	1	
da 91 a 180	2	0	0	0	2	0	
da 181 a 360	0	0	0	0	0	0	
oltre 360	0	0	0	0	0	0	
totale	4	4	8	8	12	12	

In controtendenza rispetto ai dati parziali della IX legislatura, la tabella 1.22.2 mostra che all'avvio della X legislatura ben 11 leggi su 12, pari al 92%, si collocano nella prima classe di ampiezza, avuto riguardo ai tempi dell'iter effettivo. L'elevata percentuale indicata si riduce di oltre la metà, scendendo al 42%, se si prendono in considerazione i tempi dell'iter formale. Con riferimento ai tempi dell'iter effettivo, nessuna legge si colloca nelle tre ultime classi di ampiezza. In rapporto ai soggetti iniziatori la Giunta colloca nella prima classe di ampiezza 8 leggi su 8, avuto riguardo ai tempi dell'iter effettivo, mentre il Consiglio ne colloca 3 su 4.

La tabella 1.23 riporta i dati relativi alla durata media dell'iter di approvazione di tutte le leggi del 2008 per soggetto titolare di iniziativa. Le tabelle 1.23.1 e 1.23.2 forniscono separata evidenza dei dati 1.23 riferiti rispettivamente alla IX e alla X legislatura.

Tab. 1.23 - Anno 2008. IX e X legislatura. Durata dell'iter istruttorio in base all'iniziativa. Valori medi in giorni.

INIZIATIVA	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	SCARTO
Consiglio	115	82	40%
Giunta	59	44	34%
mista	294	231	27%
Media tutte le leggi 2008	94	69	36%

La tabella 1.23 mostra che le leggi approvate nel 2008, a cavallo tra la IX e la X legislatura, caratterizzate da dinamiche diverse, richiedono 94 giorni dall'assegnazione e 69 giorni dall'inizio di trattazione in Commissione per essere approvate dall'Aula. L'unica legge di iniziativa mista ha richiesto tempi di iter formale più che doppi rispetto alle leggi di iniziativa consiliare e addirittura quintupli rispetto alle leggi di iniziativa giuntale. Le leggi più celeri sono quelle di Giunta che richiedono tempi dimezzati rispetto a quelli richiesti dalle leggi consiliari. A tali esiti contribuisce la scansione temporale prefissata delle sessioni di bilancio. In proporzione ridotta la stessa dinamica si prospetta anche per i tempi di iter effettivo: più brevi per la Giunta rispetto al Consiglio e all'iniziativa mista. Lo scarto percentuale tra iter formale e iter effettivo è mediamente del 36% per tutte le leggi; più pronunciato per le leggi di iniziativa consiliare (40%) ma meno per le leggi di iniziativa giuntale (34%) e mista (27%).

Tab. 1.23.1 - Anno 2008. Parziale IX legislatura. Durata dell'iter istruttorio in base all'iniziativa. Valori medi in giorni.

INIZIATIVA	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	SCARTO
Consiglio	179	153	17%
Giunta	163	146	12%
mista	294	231	27%
Media IX legislatura	193	163	18%

La tabella 1.23.1 evidenzia che l'iter delle leggi approvate sul finire della IX legislatura a prescindere dai soggetti iniziatori si conclude formalmente in 193 giorni ed effettivamente in 163 giorni. Avuto riguardo ai soggetti iniziatori, la durata dell'iter istruttorio dell'unica legge di iniziativa mista supera la durata dell'iter delle leggi degli altri soggetti iniziatori del 50-60% se si ha riguardo all'iter effettivo e del 65-80% considerando l'iter formale. Lo scarto percentuale tra iter formale e iter effettivo è mediamente del 18% per tutte le leggi ma è più pronunciato per l'unica legge di iniziativa mista (27%) rispetto a quelle di iniziativa consiliare (17%) e giuntale (12%).

Tab. 1.23.2 - Anno 2008. Parziale X legislatura. Durata dell'iter istruttorio in base all'iniziativa. Valori medi in giorni.

INIZIATIVA	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	SCARTO
Consiglio	68	29	134%
Giunta	33	19	74%
Media X legislatura	44	22	100%

La tabella 1.23.2 mostra che l'iter delle leggi approvate all'inizio della X legislatura, a prescindere dai soggetti iniziatori, si conclude formalmente in 44 giorni ed effettivamente in 22

giorni. Si tratta di tempi circa quattro volte e rispettivamente sette volte inferiori ai tempi istruttori formali ed effettivi delle leggi approvate nel 2008 sul finire della IX legislatura. Avuto riguardo ai soggetti iniziatori, la durata dell'iter istruttorio delle leggi di iniziativa consiliare è doppia rispetto a quella delle leggi di iniziativa giuntale se si prende in considerazione l'iter formale (68 giorni contro 33 giorni), mentre se si considera l'iter effettivo il divario di durata si riduce a poco più del 50% (29 giorni del Consiglio contro 19 giorni della Giunta). Lo scarto percentuale tra iter formale e iter effettivo di tutte le leggi a prescindere dal soggetto inziatore è mediamente del 100%, oltre cinque volte superiore allo scarto registrato per le leggi approvate nel 2008 sul finire della IX legislatura (18%). Lo scarto è più pronunciato per le leggi di iniziativa consiliare (+137%) rispetto a quelle di iniziativa della Giunta (+74%). Un tanto conferma la tendenza secondo la quale le leggi di origine consiliare hanno un arco temporale di giacenza più lungo e tempi di trattazione meno spediti di quelli delle leggi di iniziativa giuntale.

1.1.12 - L'attività emendativa in Commissione e in Aula

La tabella 1.24 riporta i dati quantitativi degli emendamenti presentati nelle sedi di Commissione ed Aula con i relativi esiti. Le tabelle 1.24.1 e 1.24.2 forniscono separata evidenza dei dati di tabella 1.24 riferiti rispettivamente alla IX e X legislatura.

Tab. 1.24 – Anno 2008. IX e X legislatura. Volume ed esiti emendamenti per sede di trattazione.

ESITO	COMMISSIONE		AULA		COMMISSIONE + AULA	
E3110	emendamenti	%	emendamenti	%	emendamenti	%
approvati	223	40	452	17	675	21
respinti o ritirati	339	60	2250	83	2589	79
totale	562	100	2702	100	3264	100

Tab. 1.24.1 – Anno 2008. Parz. IX legislatura. Volume ed esiti emendamenti per sede di trattazione.

ESITO	COMMISSIONE		AULA		COMMISSIONE + AULA	
ESITO	emendamenti	nenti % emendamenti		%	emendamenti	%
approvati	64	29	132	33	196	32
respinti o ritirati	155	71	263	67	418	68
totale	219	100	395	100	614	100

Tab. 1.24.2 — Anno 2008. Parz. X legislatura. Volume ed esiti emendamenti per sede di trattazione.

ESITO	COMMISSIO	COMMISSIONE		AULA		+ AULA
ESITO	emendamenti	%	emendamenti %		emendamenti	%
approvati	159	46	320	14	479	18
respinti o ritirati	184	54	1987	86	2171	82
totale	343	100	2307	100	2650	100

Dalla tabella 1.24 si ricava che il volume degli emendamenti complessivamente presentati nell'arco dell'intero anno 2008 nelle sedi emendative di Commissione (562, pari al 17% del totale degli emendamenti) e di Aula (2702, pari all'83%) segna una nettissima prevalenza per la seconda. La netta prevalenza degli emendamenti presentati in aula rispetto a quelli presentati in Commissione segnala una criticità riguardo alla scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi. Tale tendenza è confermata anche con riferimento ai dati parziali delle due legislature riportati nelle tabelle 1.24.1 e 1.24.2. I quattro quinti (79%) degli emendamenti presentati viene respinto con una maggiore incidenza per la sede d'Aula che per quella di Commissione (83% per l'Aula contro 60% di Commissione). Il rapporto fra gli emendamenti approvati e quelli respinti o ritirati si attesta su valori molto divaricati fra le due sedi (1:4,97 per l'Aula e 1:1,52 per le Commissioni).

La tabella 1.24.1, che reca i dati parziali della IX legislatura, segnala che il volume degli emendamenti di Commissione è pari al 36% del totale e quello dell'Aula al 64%. Poco più dei due terzi (68%) degli emendamenti presentati viene respinto con un'incidenza leggermente inferiore per la sede d'aula rispetto alla sede di Commissione (67% per l'Aula contro 71% per la Commissione).

La tabella 1.24.2, che reca i dati parziali della X legislatura, evidenzia che il volume degli emendamenti di Commissione è pari al 13% del totale e quello d'Aula all'87%. All'inizio della X legislatura si accentua la tendenza a privilegiare l'Aula quale sede emendativa, rispetto al finire della IX legislatura. Oltre i quattro quinti (82%) degli emendamenti presentati viene respinto, con un'incidenza decisamente superiore per la sede d'Aula rispetto a quella di Commissione (86% contro 54%).

Le tabelle 1.25 e 1.26 riportano i dati sull'attività emendativa in sede di esame nelle Commissioni di merito e in Aula, disaggregati per soggetto iniziatore ed evidenziando il tasso di successo, ossia il rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e quello degli emendamenti approvati.

Le tabelle 1.25.1 e 1.25.2, 1.26.1 e 1,26.2 recano i parziali 2008 degli stessi dati, riferiti alla IX e alla X legislatura.

Tab. 1.25 – Anno 2008. IX e X legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Commissione.

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	86	83	97%
maggioranza	229	93	41%
opposizione	244	45	18%
comuni	3	2	67%
totale	562	223	40%

Tab. 1.25.1 – Anno 2008. Parz. IX legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Commissione.

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	23	22	96%
maggioranza	79	14	18%
opposizione	117	28	24%
totale	219	64	29%

Tab. 1.25.2 – Anno 2008. Parz. X legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Commissione.

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	63	61	97%
maggioranza	150	79	53%
opposizione	127	17	13%
comuni	3	2	67%
totale	343	159	46%

Tab. 1.26 - Anno 2008. IX e X legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Aula.

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	111	92	83%
maggioranza	419	232	55%
opposizione	2149	109	5%
comuni	23	19	83%
totale	2702	452	17%

Tab. 1.26.1 - Anno 2008. Parz. IX legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Aula.

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	14	7	50%
maggioranza	69	55	80%
opposizione	311	69	22%
comuni	1	1	100%
totale	395	132	33%

Tab. 1.26.2 - Anno 2008. Parz. X legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Aula.

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	97	85	88%
maggioranza	350	177	51%
opposizione	1838	40	2%
comuni	22	18	82%
totale	2307	320	14%

Dalle tabelle 1.25 e 1.26 si ricava che nell'attività emendativa dei testi di legge, la Giunta riporta un tasso di successo molto elevato sia in sede di Commissione (97%) che in sede d'Aula (83%); che la maggioranza consiliare riporta nelle stesse sedi emendative valori di successo meno elevati: 41% in Commissione e 55% in Aula e che l'opposizione consiliare consegue tassi di successo piuttosto modesti, del 18% in Commissione e del 5% in Aula. Nel caso di emendamenti comuni ai consiglieri di maggioranza e di opposizione, il tasso di successo è del 67% in Commissione e dell'83% in Aula.

I dati parziali del 2008 riferiti alla IX legislatura e riportati nelle tabelle 1.25.1 e 1.26.1 confermano l'elevato tasso di successo della Giunta nella sede emendativa di Commissione (96% contro il 97% del 2008) ma non nella sede d'Aula ove il dato subisce una forte flessione (50%

contro l'83% del 2008); la maggioranza registra anch'essa una flessione, sebbene più contenuta, nella sede di Commissione (18% contro 41% del 2008) e un miglioramento della performance nella sede d'aula (80% contro 55% del 2008). L'opposizione invece registra un miglioramento in entrambe le sedi emendative (24% contro 18% del 2008 per la sede di Commissione; 22% contro 5% del 2008 per la sede d'Aula). L'analisi dei dati parziali del 2008 riferiti alla X legislatura e riportati nelle tabelle 1.25.2 e 1.26.2 confermano anch'essi l'elevato tasso di successo della Giunta nella sede di Commissione (97% ex aequo con il 97% del 2008) e pure nella sede d'Aula (88% contro l'83% del 2008), andando per la sede d'Aula in controtendenza rispetto ai parziali della IX legislatura. La maggioranza registra un miglioramento netto nella sede di Commissione (53% contro 41% del 2008) e una leggera flessione nella sede d'Aula (51% contro 55% del 2008), andando anch'essa in controtendenza in entrambe le sedi emendative rispetto ai parziali della IX legislatura. L'opposizione peggiora invece le performance in entrambe le sedi (14% contro 18% del 2008 in sede di Commissione; 2% contro 5% del 2008 in sede d'Aula), con una tendenza contraria a quella manifestata nello scorcio finale della IX legislatura. Gli emendamenti comuni a maggioranza e opposizione confermano nelle due sedi l'elevato tasso di successo senza significative variazioni nella IX e nella X legislatura.

La tabella 1.27 indica la distribuzione percentuale dei progetti di legge che sono stati approvati con emendamenti, distintamente per sede di trattazione, riportando il valore medio riferito all'intero iter istruttorio.

Tab. 1.27 – Anno 2008. IX e X legislatura. Percentuale progetti di legge approvati con emendamenti distinti per sede di trattazione.

COMMISSIONE	AULA	MEDIA ITER ISTRUTTORIO
72%	78%	75%

I dati riportati nella tabella 1.27 segnalano che, mediamente, il 75% delle leggi del 2008 ha concluso il proprio iter di approvazione con emendamenti e che la percentuale degli emendamenti presentati in Aula è superiore a quella degli emendamenti presentati in Commissione (78% contro 72%).

1.1.13 - Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa

La tabella 1.28 riporta il numero delle sedute e il numero di ore dedicate alla trattazione di ciascuna delle leggi del 2008 nelle sedi di Commissione e d'Aula, con distinta evidenza per le leggi approvate nella IX e nella X legislatura.

Tab. 1.28 - Anno 2008. IX e X legislatura. Numero di sedute e ore di trattazione per legge nelle sedi di Commissione e d'Aula.

	EGGE IONALE	N. SEDUTE COMM. (A)	N. SEDUTE AULA (B)	TOTALE SEDUTE (A+B)	ORE SEDUTE COMM. (C)	ORE SEDUTE AULA (D)	TOTALE ORE SEDUTE (C+D)	N. SEDUTE COMM/ AULA (A/B)	N. ORE COMM/ AULA (C/D)
≾	01/08	2	2	4	2	2	4		
Ę	02/08	1	1	2	1	1	2		
Ŀ	03/08	1	1	2	1	1	2		
dis	04/08	4	3	7	4	8	12		
IX LEGISLATURA	05/08	8	2	10	15	5	20		
^	06/08	4	4	8	52	18	70		
TOTA	ALE IX	20	13	33	75	35	110	1,53	2,14
	07/08	1	2	3	2	4	6		
	08/08	1	1	2	1	1	2		
	09/08	3	5	8	14	35	49		
≾	10/08	3	1	4	5	3	8		
X LEGISLATURA	11/08	1	1	2	1	2	3		
Ϋ́	12/08	3	3	6	9	7	16		
Ö	13/08	2	3	5	7	12	19		
×	14/08	1	2	3	3	5	8		
	15/08	2	1	3	4	1	5		
	16/08	2	3	5	10	10	20		
	17/08 e 18/08¹	4	8	12	25	49	74		
TOTA	ALE X	23	30	53	81	129	210	0,76	0,62
TOTA	ALE 2008	43	43	86	156	164	320	1,00	0,95

Dalla tabella 1.28 si ricava che 2 leggi su 18, poco più del 10%, hanno richiesto 10 o più sedute di trattazione tra Commissione e Aula; mentre 7 leggi su 18 (c.a 40%) hanno richiesto da 4 a 8 sedute, le altre leggi hanno impiegato una durata inferiore, da 1 a 3 sedute. Riguardo la durata di trattazione espressa in ore, 4 leggi hanno richiesto 30 o più ore, 5 leggi da 10 a 20 ore e 9 leggi meno di 10 ore. Considerando i rapporti tra il numero di sedute nelle sedi di Commissione e d'Aula e il numero di ore di trattazione nelle stesse sedi, le cifre superiori all'unità indicano l'importanza relativa della sede di trattazione della Commissione; viceversa, le cifre inferiori all'unità indicano l'importanza relativa della sede di trattazione d'Aula. I dati parziali della IX legislatura evidenziano la netta prevalenza della Commissione sull'Aula sia in termini di sedute (1,53) che di ore di trattazione (2,14). Viceversa, i dati parziali della X legislatura vedono una netta prevalenza dell'Aula per entrambi i parametri (0,76 per le sedute, 0,62 per le ore di trattazione). Avuto riguardo all'intero 2008, Aula e Commissioni pareggiano sul parametro delle sedute (1,00) mentre sul parametro delle ore prevale l'Aula (0,95).

Le tabelle 1.29 e 1.30 riportano la distribuzione delle leggi regionali del 2008 per classi numeriche di sedute e di ore di trattazione dedicate nelle sedi di Commissione e di Aula.

51

¹ Le leggi 17 e 18 sono state trattate congiuntamente nelle sedute di Commissione e di Aula.

Tab. 1.29- Anno 2008. IX e X legislatura. Numero di leggi per classi numeriche di sedute di Commissione e d'Aula dedicate.

CLASSI NUMERICHE DI SEDUTE IN COMMISSIONE	N. LEGGI	% LEGGI	CLASSI NUMERICHE DI SEDUTE IN AULA	N. LEGGI	% LEGGI
da 1 a 2	10	55	da 1 a 2	10	55
da 3 a 4	7	39	da 3 a 4	5	28
da 5 a 6	0	0	da 5 a 6	1	5,5
oltre 6	1	6	oltre 6	2	11
totale	18	100	totale	18	100

Tab. 1.30 - Anno 2008. IX e X legislatura. Numero di leggi per classi numeriche di ore di Commissione e d'Aula dedicate.

CLASSI NUMERICHE DI ORE IN COMMISSIONE	N. LEGGI	% LEGGI	CLASSI NUMERICHE DI ORE IN AULA	N. LEGGI	% LEGGI
da 1 a 5	10	55	da 1 a 5	10	55
da 6 a 10	3	17	da 6 a 10	3	17
da 11 a 20	2	11	da 11 a 20	2	11
oltre 20	3	17	oltre 20	3	17
totale	18	100	totale	32	100

Dalle tabelle 1.29 e 1.30 si ricava che la distribuzione delle leggi approvate nel 2008, per entrambe le sedi di trattazione di Commissione e d'Aula, si concentra nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate. Tanto più alta è la percentuale delle leggi nelle classi inferiori, tanto più veloce è l'iter di trattazione delle leggi stesse. La prima classe numerica assorbe la maggioranza delle leggi, con il 55% riguardante le sedute e le ore dedicate in Commissione e in Aula. Oltre i quattro quinti delle leggi hanno richiesto non più di 4 sedute e non più di 20 ore di trattazione in ciascuna sede di lavoro, mentre i quinto restante ha impegnato più di cinque sedute e più di 20 ore di trattazione in entrambe le sedi.

La tabella 1.31 indica i valori medi del numero delle sedute e delle ore di trattazione dedicate alle leggi approvate nel 2008.

Tab. 1.31 - Anno 2008. IX e X legislatura. Numero medio sedute e ore di trattazione delle leggi regionali nelle sedi di Commissione e d'Aula.

N. MEDIO SEDUTE DI COMMISSIONE PER LEGGE	N. MEDIO SEDUTE D'AULA PER LEGGE	N. MEDIO SEDUTE PER LEGGE (COMM.+AULA)	N. MEDIO ORE COMMISSIONE PER LEGGE	N. MEDIO ORE D'AULA PER LEGGE	N. MEDIO ORE PER LEGGE (COMM.+AULA)
2,39	2,39	4,78	8,67	9,11	17,78

Dalla tabella 1.31 si ricava che mediamente l'approvazione di ciascuna legge richiede poco più di due sedute in Commissione e altrettante in Aula, sedute che corrispondono a una durata di circa nove ore di lavoro in ciascuna sede. I valori indicati raddoppiano se si considerano le sedute e le ore mediamente dedicate all'approvazione di ogni legge a prescindere dalla sede di trattazione.

1.1.14 - L'iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa viene di seguito illustrata, tenendo distinti i dati parziali delle due legislature convergenti nel 2008: le tabelle 1.32 e 1.33 riportano i dati analitici dell'iniziativa legislativa svolta rispettivamente nella IX e X legislatura ed elencano, in ordine progressivo, i progetti di legge, i soggetti presentatori, i macrosettori di incidenza, le Commissioni referenti e gli eventuali esiti.

Tutti i progetti di legge indicati nella tabella 1.32 sono decaduti per scadenza anticipata della IX legislatura.

Tab. 1.32 - Anno 2008. IX legislatura. Dati analitici dell'iniziativa legislativa.

	ESITO	decaduto per scadenza legislatura	decaduto per scadenza legislatura	decaduto per scadenza legislatura	decaduto per scadenza legislatura	decaduto per scadenza legislatura	decaduto per	
	сомм.	>	=	>	>	>	5	
	ПТОГО	Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale	Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti	Istituzione della Consulta delle Elette, organismo di promozione e valorizzazione delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica	Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano	Istituzione del Comune di Attimis e Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis	Valorizzazione della rete ferroviaria	
	MACROSETTORE	Ordinamento istituzionale	Servizi alle persone e alla comunità	Ordinamento istituzionale	Ordinamento istituzionale	Ordinamento istituzionale	Territorio, ambiente e infrastrutture;	
•	PROPONENTI	Pedicini, Galasso, Valenti, Marini, Gottardo, Blasoni, Camber, Santin	Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa	Battellino	Giunta	Giunta	Tonutti, Valenti	
	DATA PRESENTAZIONE	14/01/2008	16/01/2008	22/01/2008	24/01/2008	24/01/2008	29/01/2008	
•	GRUPPO	Е	AN	IPR			DL-M, FI	
	PROGETTO DI LEGGE	299	300	301	302	303	304	
	n. prog	1	7	3	4	5	9	

n. prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	ПТОГО	сомм.	ESITO
7	305	DL-M, CPP, DS, PRC – SE, MISTO, IPR	01/02/2008	Carmi, Menis, Tonutti, Colussi, Dolenc, Franzil, Blazina, Zorzini, Carloni, Ferone, Metz, Fortuna Drossi	Servizi alle persone e alla comunità	Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport	>	decaduto per scadenza legislatura
8	306		05/02/2008	Giunta	Ordinamento istituzionale	Ordinamento degli enti locali nel Friuli Venezia Giulia	>	decaduto per scadenza legislatura
ი	307	A	13/02/2008	Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche urgenti alla legge regionale 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo	=	decaduto per scadenza legislatura
10	308	AN	19/02/2008	Ciriani	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni regionali in materia di parto indolore	≡	decaduto per scadenza legislatura
11	309		07/03/2008	Giunta	Territorio, ambiente e infrastrutture	Codice regionale dei contratti pubblici di Iavori servizi e forniture	2	decaduto per scadenza legislatura
12	310		19/03/2008	Giunta	Ordinamento istituzionale	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/ CE, 92/43/CE, 79/409/CE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)	>	decaduto per scadenza legislatura

Tab. 1.33 - Anno 2008. X legislatura. Dati analitici dell'iniziativa legislativa.

n. prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	ПТОГО	сомм.	ESITO
1	1	MISTO	06/05/2008	Ferone	Ordinamento istituzionale	Divieto di cumulo di indennità di carica. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità gli amministratori locali)	^	
2	8	MISTO	23/05/2008	Asquini	Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di servizi alla persona organizzati su base familiare e di formazione del personale di assistenza	Ш	
m	m	MISTO	23/05/2008	Asquini	Servizi alle persone e alla comunità	Servizi alle persone Norme per la riduzione dei tempi delle liste e alla comunità di attesa per prestazioni sanitarie	≡	
4	4	PDL	04/06/2008	Ciani, Blasoni, Pedicini, Dal Mas	Servizi alle persone e alla comunità	Servizi alle persone Disposizioni in materia di destinazione e alla comunità delle ceneri da cremazione	III	11/08
5	Ŋ	d-N-D	04/06/2008	Franz, De Mattia, Narduzzi, Piccin, Picco, Razzini	Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni regionali sulle giornate di apertura degli esercizi commerciali. Modifica della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29	=	05/08 (esame congiunto ddl 26)
9	ω		05/06/2008	Giunta	Ordinamento istituzionale	Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	>	80/80
_	7	IdV-C	11/06/2008	Colussi, Alunni Barbarossa, Corazza, Agnola	Ordinamento istituzionale	Nuova disciplina delle nomine di competenza regionale	>	

n. prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	ПТОГО	сомм.	ESITO
ω	ω		16/06/2008	Giunta	Ordinamento istituzionale	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)	>	07/08
6	6	PD, S.A.	17/06/2008	lacop, Moretton, Colussi, Kocijančič	Ordinamento istituzionale	Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza	>	
10	10		27/06/2008	Giunta	Finanza regionale	Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21	 integrata	80/60
11	11	LN-P	01/07/2008	Narduzzi, Franz, De Mattia, Piccin, Picco, Razzini	Servizi alle persone e alla comunità	Servizi alle persone Abrogazione del reddito di base e progetti e alla comunità di inclusione per la cittadinanza	=	Ritirato
12	12	MISTO	23/07/2008	Ferone	Servizi alle persone e alla comunità	Servizi alle persone Interventi a sostegno delle persone con e alla comunità epilessia e dei loro familiari	≡	Ritirato
13	13	LN-P	29/07/2008	Razzini, Franz, De Mattia, arduzzi, Piccin, Picco	Ordinamento istituzionale	Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, in materia di quorum di approvazione dei referendum consultivi in caso di fusione di Comuni, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale.	>	
14	14	PDL, PD, IdV-C	04/08/2008	Baiutti, Camber, Colussi, Valenti	Territorio, ambiente e infrastrutture; Servizi alle persone e alla comunità	Territorio, ambiente e infrastrutture; Valorizzazione della rete ferroviaria Servizi alle persone regionale a scopo turistico culturale e alla comunità	>	
15	15	MISTO	06/08/2008	Asquini	Ordinamento istituzionale	Norme regionali sulla composizione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia	>	

				s e to
ЕЅІТО				13/08 (esame congiunto pdl 5)
сомм.	>	_	>	=
00	w n			
ПТОГО	Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza ed istituzione dell'Osservatorio sulla sicurezza	Abrogazione di comitati e di commissioni dell'Amministrazione regionale al fine di ridurre i tempi e i costi dei procedimenti amministrativi	Istituzione del titolo di sindaco emerito	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo'), e successive modifiche e integrazioni
MACROSETTORE	Ordinamento istituzionale	Ordinamento istituzionale	Ordinamento istituzionale	Sviluppo economico e attività produttive
PROPONENTI	Pedicini, Galasso, Baritussio, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Ciani, Colautti, Dal Mas, Marin, Marini, Novelli, Santin, Tononi,	Asquini	Salvador, Baiutti, Brussa, argnelutti, Della Mea, Galasso, Gerolin, lacop, Menis, Menosso, Moretton, Picco, Santin, Travanut,	Giunta
DATA PRESENTAZIONE	17/09/2008	30/09/2008	01/10/2008	01/10/2008
GRUPPO	PDL	MISTO	PDL, PD, LN-P, UDC	
PROGETTO DI LEGGE	23	24	25	26
n. prog	23	24	25	26

ESITO				60/50
сомм.	>	>	>	5
ПТОГО	Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante 'Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante 'Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14' e alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante 'Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49' in materia di elezioni provinciali e comunali	Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale	Interventi per il mantenimento della Memoria
MACROSETTORE	Ordinamento istituzionale	Ordinamento istituzionale	Ordinamento istituzionale	Servizi alle persone Interventi e alla comunità Memoria
PROPONENTI	Pedicini, Galasso,Baritussio, Marin, Ciani, Marini, Bucci, Blasoni, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Colautti, Dal Mas, Novelli, Santin,	Pedicini, Galasso, Baritussio, Marin, Ciani, Marini, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Colautti, Dal Mas, Novelli, Santin, Tononi,	Pedicini, Galasso, Baritussio, Marini, Ciani, Marini, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Colautti, Dal Mas, Novelli, Santin, Tononi, Valenti	Sasco, Salvador, Venier Romano
DATA PRESENTAZIONE	01/10/2008	01/10/2008	01/10/2008	02/10/2008
GRUPPO	PDL	PDL	PDL	NDC
PROGETTO DI LEGGE	27	58	29	30
n. prog	27	28	59	30

ESITO					
сомм.	N->	>	⋝	⋝	
ПТОLО	Servizi alle persone Interventi regionali per il sostegno delle e alla comunità Associazioni combattentistiche e d'arma	Norme per il sostegno e lo sviluppo degli Aereo Club e delle Scuole di Paracadutismo sportivo dilettantistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva	Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport	
MACROSETTORE	Servizi alle persone e alla comunità	Servizi alle persone e alla comunità	Servizi alle persone e alla comunità	Servizi alle persone e alla comunità	
PROPONENTI	Pedicini, Baritussio, Marin, Ciani, Novelli, Marini	Marin, Galasso, Baritussio, Camber, Cacitti, Blasoni, Cargnelutti, Novelli, Tononi, Bucci, Ciani, Colautti, Dal Mas, Marini, Pedicini, Santin,	Blasoni, Galasso, Baritussio, Cacitti, Cargnelutti, Novelli, Tononi	Menis, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Moretton, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Antonaz, Colussi, Kocijančič	
DATA PRESENTAZIONE	09/10/2008	13/10/2008	15/10/2008	16/10/2008	
GRUPPO	PDL	PDL	PDL, LN, UDC, PD, IdV-C, S.A.	PD, IdV-C, S.A.	
PROGETTO DI LEGGE	31	32	33	34	
n. prog	31	32	33	34	


DATA
Blasoni, Galasso, Baritussio, Dal 24/10/2008 Mas, Ciani, Marini, Pedicini
Marin, Galasso, Baritussio, Colautti, Novelli, Bucci, Cacitti, Valenti, Asquini, Venier Romano
Colautti, Galasso, Baritussio, Ferone
06/11/2008 Giunta

Il numero dei progetti di legge presentati nel 2008 dai soggetti titolari di iniziativa legislativa è riportato, con distinta evidenza per la IX e la X legislatura, nella tabella 1.34, mentre la figura 1.2 evidenzia l'incidenza dell'iniziativa legislativa di ciascun soggetto presentatore.

Tab. 1.34 – Anno 2008. IX e X legislatura. Progetti di legge suddivisi per soggetto titolare di iniziativa.

SOGGETTO PRESENTATORE	PROGETTI DI LEGGE 2008	IX LEGISLATURA	X LEGISLATURA
Giunta	13	5	8
Maggioranza	32	2	30
Opposizione	8	4	4
Comune	3	1	2
totale	56	12	44

Fig. 1.2 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione di progetti di legge in base ai soggetti titolari di iniziativa.




Dalla tabella 1.34 e dalla figura 1.2 si ricava che l'apporto dell'iniziativa consiliare è preponderante rispetto a quello della Giunta (77% contro 23%), anche avuto riguardo ai parziali della IX (58% contro 42%) e della X legislatura (82% contro 18%). Considerando la sola iniziativa consiliare, le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza rappresentano il 74% (17% nella IX legislatura e 68% nella X), quelle dell'opposizione raggiungono il 19% (33% nella IX legislatura e 9% nella X legislatura) e quelle comuni di maggioranza e di opposizione raggiungono il 7%. L'iniziativa popolare è invece completamente assente.

La tabella 1.35 riporta gli aspetti quantitativi dell'iniziativa consiliare indicando l'intensità con cui singoli consiglieri o gruppi consiliari attivano lo strumento legislativo. Le variabili prese in considerazione sono il numero delle proposte presentate per livello di aggregazione dei presentatori. La figura 1.3 mostra la distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori.

Tab. 1.35 – Anno 2008. IX e X legislatura. Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei presentatori.

LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI PRESENTATORI	PROPOSTE DI LEGGE 2008	IX LEGISLATURA	X LEGISLATURA
monopartitica	30	5	25
coalizionale	10	1	9
interschieramento	3	1	2
totale	43	7	36

Fig. 1.3 – 2008. Distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori.



La tabella 1.35 e la figura 1.3 presentano un quadro in cui l'iniziativa consiliare appare relativamente poco aggregata e più polarizzata a livello di gruppi consiliari: il 70% infatti proviene dall'attivazione di gruppi non coalizzati. Per la parte residua, la quota più significativa (23%) è data dal livello di coalizione di media aggregazione, mentre l'iniziativa di massima aggregazione, che coinvolge entrambi gli schieramenti, risulta estremamente ridotta (7%).

La tabella 1.36 mostra la distribuzione dei consiglieri in carica nelle due legislature dell'anno 2008 per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte, con distinta evidenza dei dati riferiti alla IX e X legislatura.

Tab. 1.36 – Anno 2008. IX e X legislatura. Numero di consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte.

CLASSI NUMERICHE DI PROPOSTE SOTTOSCRITTE	CONSIGLIERI IX LEG.	CONSIGLIERI X LEG.
nessuna	34	8
da 1 a 2	25	20
da 3 a 4	1	5
da 5 a 6	0	8
oltre 6	0	18
totale	60	59 ¹

La tabella 1.36 evidenzia un diverso protagonismo consiliare nella IX legislatura rispetto alla X. Nella IX legislatura infatti la maggioranza assoluta dei consiglieri (34 su 60, pari al 56%) è totalmente assente dalla fase dell'iniziativa (nessuna proposta) e nessun consigliere ha firmato più di quattro proposte di legge. La quasi totalità dei consiglieri (98%) si colloca nelle fasce dei consiglieri inattivi o debolmente attivi (fino a 2 proposte firmate). Solo il 2%, corrispondente a 1 consigliere, si colloca nella fascia intermedia dei consiglieri attivi.

Nella X legislatura, invece, sono totalmente assenti dalla fase dell'iniziativa (nessuna proposta) 8 consiglieri su 59, pari al 14%, mentre il segmento dei consiglieri debolmente attivi (da 1 a 2 proposte firmate) rappresenta un terzo del totale (34%). Quelli maggiormente attivi, in quanto firmatari di 3 o più proposte, rappresentano oltre la metà (52%) dei consiglieri, con una concentrazione del 30% nella classe numerica più elevata con oltre 6 proposte.

La tabella 1.37 considera la distribuzione dei consiglieri in carica nel corso del 2008 per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari, con separata evidenza dei dati della IX e X legislatura.

Tab. 1.37 – Anno 2008. IX e X legislatura. Numero dei Consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari.

CLASSI NUMERICHE DI PDL SOTTOSCRITTE COME PRIMI O UNICI FIRMATARI	CONSIGLIERI IX LEG.	CONSIGLIERI X LEG.
nessuna	55	39
da 1 a 2	4	17
da 3 a 4	1	2
da 5 a 6	0	1
oltre 6	0	0
totale	60	59

Anche la tabella 1.37 mette in evidenza il diverso protagonismo dei consiglieri della IX legislatua rispetto a quelli delle X. Nella IX legislatura la quasi totalità dei consiglieri (55 su 60, pari al 91%) non ha sottoscritto alcuna proposta di legge come primo o unico firmatario e solo 5

_

¹ In conformità all'articolo 13 dello Statuto, a seguito dei dati risultanti dell'ultimo censimento, il numero di consiglieri della Regione è passato da 60 a 59.

consiglieri su 60 pari al 9%, ha firmato in tale veste da 1 a 4 proposte. Nessun consigliere è presente nelle ultime due classi numeriche (da 5 a 6 e oltre 6 proposte). Nella X legislatura 39 consiglieri su 59, pari al 66%, non hanno sottoscritto alcuna proposta di legge come primi o unici firmatari, mentre circa un terzo dei consiglieri, pari al 32%, ha firmato in tale veste da 1 a 4 proposte; un solo consigliere (2%) è presente come primo o unico firmatario nella classe che va da 5 a 6 proposte, mentre nessun consigliere è presente nell'ultima classe, con oltre 6 proposte.


1.1.15 - Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo

La distribuzione dei progetti di legge complessivamente presentati nel periodo di riferimento, secondo i macrosettori di intervento di cui allo schema classificatorio allegato sub A, è evidenziata nella tabella 1.38 e nella successiva figura 1.4 con distinta evidenza dei dati riferiti alla IX e X legislatura.

Tab. 1.38 - Anno 2008. IX legislatura e X legislatura. Progetti di legge suddivisi per macrosettore.

MACROSETTORE	PROGETTI 2008	IX LEGISLATURA	X LEGISLATURA
finanza regionale	4	0	4
ordinamento istituzionale	21	6	15
servizi alle persone e alla comunità	23	4	19
sviluppo economico e attività produttive	5	1	4
territorio, ambiente e infrastrutture	3	1	2
multisettore	0	0	0
totale	56	12	44

Fig. 1.4 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore



Dalla tabella 1.38 e dalla figura 1.4 si rileva che la distribuzione dell'iniziativa appare concentrata principalmente su due macrosettori di intervento legislativo: quello dei servizi alle

persone e alla comunità che raggiunge il 41% delle proposte, seguito da vicino dal macrosettore dell'ordinamento istituzionale con il 38%; segue ad una buona distanza il macrosettore dello sviluppo economico e attività produttive, quello della finanza regionale e infine quello di territorio, ambiente e infrastrutture che, sommati, arrivano al 21% dei progetti di legge.


1.1.16 - Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente

I progetti di legge presentati nel periodo di riferimento sono stati assegnati alle Commissioni referenti come riportato nella tabella 1.39 e nella figura 1.5 con distinta evidenza dei dati riferiti alla IX e X legislatura.

Tab. 1.39. Anno 2008.	IX e X legislatura	. Progetti di legge	suddivisi per	commissione referente.

COMMISSIONI	TOTALE 2008	PROGETTI IX	PROGETTI X								
l integrata¹	4	0	4								
I	2	0	2								
II	4	1	3								
III	11	2	9								
IV	4	1	3								
V	21	6	15								
VI	10	2	8								
totale	56	12	44								

Fig. 1.5 - Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione percentuale dei progetti di legge assegnati alle Commissioni consiliari.



Dalla lettura dei dati della tabella 1.39 e della figura 1.5 emerge che la distribuzione dei progetti di legge presentati è abbastanza disomogenea tra le diverse Commissioni: la V Commissione è stata investita dell'esame di 21 progetti di legge, pari al 37% del totale (di cui 15, pari al 34%, nella X legislatura) mentre la III e la VI Commissione sono state interessate,

_

¹ La I Commissione integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti è competente per l'istruttoria dei provvedimenti connessi alla manovra di bilancio, all'assestamento di bilancio e all'esame del rendiconto.

rispettivamente, da 10 e da 11 progetti ciascuna, che sommate danno 21 proposte e che assieme costituiscono il 38% del totale (di cui 17, pari al 39%, nella X legislatura). Il restante 25% è distribuito tra le altre Commissioni con un numero di progetti di legge che vanno da 6 della I (2) e I integrata (4) a 4 ciascuna per la II e la IV Commissione.

Nessuno dei 12 progetti di legge presentati nel corso della IX legislatura è giunto al completamento dell'iter legislativo nel 2008 e sono pertanto tutti decaduti con la fine della legislatura.


1.1.17 - L'esito dei progetti di legge

La tabella 1.40 e la figura 1.6 mostrano l'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nel 2008. I progetti di legge presentati nella IX legislatura che non sono andati a buon fine entro la scadenza della stessa sono decaduti.

Tab. 1.40- Anno 2008. IX e X legislatura. Esito dei progetti di legge al 31.12.2008.

ESITO PROGETTI DI LEGGE	N. PROGETTI
giacenti	30
approvati	12 ¹
unificati/assorbiti	1
respinti	0
ritirati	2
decaduti	12
Totale	56

Fig. 1.6 – Anno 2008. X legislatura - Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito



La tabella 1.40 e la figura 1.6 indicano il valore di produttività del processo legislativo pari al 23% in relazione al numero di progetti approvati dall'Aula (12), sommati a quelli unificati/assorbiti (1), rispetto al totale dei progetti presentati nell'anno 2008 (56). Trascurando i progetti decaduti (12) per scadenza della IX legislatura, l'indice di produttività si attesta al 45%.

-

¹ Nei 12 progetti di legge approvati sono compresi: uno derivante da uno stralcio relativo al ddl 10 (assestamento di bilancio) e uno assorbito a seguito dell' esame congiunto di due progetti di legge.

La tabella 1.41 mostra invece la distribuzione dei progetti di legge giacenti al 31 dicembre 2008 secondo il soggetto proponente. Si tratta di progetti presentati nella X legislatura.

Tab. 1.41 - Anno 2008. X legislatura. Distribuzione percentuale dei progetti di legge giacenti al 31.12.2008 in base al soggetto presentatore.

COCCETTO DDECENTATODE	PROGETTI DI LEGGE GIACENTI X legislatura						
SOGGETTO PRESENTATORE	QUANTITÀ	%					
giunta	0	0%					
maggioranza	24	80%					
opposizione	4	13%					
comune	2	7%					
totale	30	100%					

La tabella 1.41 evidenzia la mancanza di progetti di legge giacenti di origine giuntale, un'elevata presenza di progetti di legge provenienti dalla maggioranza consiliare (80%), una scarsa presenza di progetti di legge dell'opposizione consiliare (13%) e progetti comuni a maggioranza e opposizione (7%).

Tab. 1.42 - Anno 2008. X legislatura. Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto presentatore.

		•	•			
PROPONENTI	PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI (IX)	PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI (X)	PROGETTI DI LEGGE APPROVATI (*)	% DI SUCCESSO 2008 (IX e X leg.)	% DI SUCCESSO (X leg.)	
giunta	5	8	8	62%	100%	
maggioranza	2	30	5(¹)	16%	17%	
opposizione	4	4	0	0%	0%	
in comune	1	2	0	0%	0%	
Totale - insieme indifferenziato	12	44	13(1)	23%	30%	

La tabella 1.42 segnala che i progetti di legge presentati dalla Giunta nel 2008 a cavallo tra la IX e la X legislatura hanno un tasso di successo superiore a quelli di origine consiliare (62% contro 16%). Nell'ambito delle proposte di iniziativa consiliare ottengono l'approvazione le sole proposte di maggioranza. Nullo pertanto è il tasso di successo per le proposte dell'opposizione e per le proposte comuni a maggioranza e opposizione. A prescindere dal soggetto proponente, nell'arco di tempo considerato, meno di un quarto (23%) delle proposte di legge presentate al consiglio sono state approvate dall'aula.

Trascurando di considerare le proposte decadute per scadenza anticipata della IX legislatura, la Giunta raggiunge sulle proposte della X legislatura il 100% del tasso di successo mentre la maggioranza il 17% e l'insieme indifferenziato delle proposte il 30%.

_

¹ Tra i progetti approvati sono compresi quelli unificati/assorbiti in quanto evasi contestualmente. Nel caso specifico si tratta della LR 13/08 risultante dall'esame congiunto della pdl 5 e del ddl 26, con scelta di quest'ultimo come testo base.

1.2 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nella legislazione regionale

Le tabelle 1.43 e 1.44 riportano i dati sintetici e, rispettivamente, analitici, relativi alle leggi regionali prodotte nell'intero 2008 che contengono rinvii ad atti non legislativi. Lo scopo dell'indagine è quello di verificare la tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della "delegificazione" per alleggerire e semplificare il corpus normativo: tanto più alto è il numero delle leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della "delegificazione". La tabella 1.44 fornisce per ogni singola legge prodotta nel 2008 il numero dei rinvii ad atti non legislativi. Tanto più alto è il numero dei rinvii contenuti in una singola legge, tanto più numerosi sono gli aspetti affidati alla regolazione non legislativa.

Tab. 1.43 - Anno 2008. IX e X legislatura. Leggi che rinviano ad atti non legislativi

RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI											
NUMERO LEGGE	LEGGI CON RINVII	NUMERO TOTALE RINVII	% DI LEGGI CON RINVII	N. MEDIO DI RINVII PER LEGGE							
18	8	67	44%	3,7							

Tab. 1.44 - Anno 2008. IX e X legislatura. Dettaglio rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle singole leggi

LEGGE REGIONALE	N. RINVII A REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE O AD ALTRI ATTI DI IMPLEMENTAZIONE NON LEGISLATIVI
04/08	2
05/08	7
06/08	10
07/08	6
09/08	13
13/08	1
16/08	7
17/08	21
totale	67

Dai dati riportati nelle tabelle 1.43 e 1.44 si ricava che il fenomeno della delegificazione è significativamente presente nella legislazione prodotta nel 2008, interessando 8 leggi su 18, pari al 44% del totale. Ciascuna legge approvata nel 2008 (18) contiene mediamente 3,7 rinvii ad atti non legislativi. Delle leggi che fanno rinvio ad atti non legislativi oltre un terzo (3 su 8) recano più di 10 rinvii. Si tratta per lo più delle leggi relative alla manovra di bilancio (l.r. 9/2008 e l.r. 17/2008).

¹ Il termine delegificazione è utilizzato in senso atecnico ad indicare l'effetto di decongestionamento del corpus normativo.

1.3 - Aspetti qualitativi della legislazione

1.3.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.

La tabella 1.45 evidenzia la qualità legislativa di ciascuna delle leggi prodotte nel periodo di riferimento, escluse quelle che approvano i documenti finanziari e di bilancio, sulla base dei parametri previsti dal regolamento consiliare.

I criteri utilizzati sono gli stessi già illustrati nel Rapporto sulla legislazione del 2007 che, per ovvie ragioni di praticità, vengono riproposti qui di seguito.

Per esigenze classificatorie, i diversi parametri ivi previsti sono stati aggregati attorno ai due profili della qualità redazionale e della qualità tecnica.

La prima si connette al rispetto delle tecniche redazionali e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme; la seconda esprime l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione e riordino normativo. Entrambi sono profili di carattere formale che concorrono a definire la qualità totale delle leggi.

Non sono invece presi in considerazione profili di natura sostanziale inerenti il processo di formazione delle leggi (apertura del procedimento alla società civile; fattibilità, analisi tecniconormativa e analisi d'impatto in sede istruttoria) e l'analisi ex post dei loro esiti attuativi.

Fatto uguale a 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia da un lato la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione sulla omogeneità di contenuto e, dall'altro lato, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino sulla semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35 e semplificazione amministrativa p=15.

A ciascun profilo corrisponde un indice di qualità dato dalla somma dei pesi relativi ai parametri.

La distinta considerazione dei due profili di qualità, redazionale e tecnica, consente di apprezzare la qualità legislativa anche in quei casi in cui sia prevalente la mera esigenza regolativa rispetto ad obiettivi ulteriori di riordino e semplificazione.

L'indice di qualità totale è dato dalla combinazione dei due indici parziali. La scala di qualità totale è stata graduata in 5 intervalli che partono dalla qualità molto bassa e arrivano alla qualità molto alta, passando per la qualità bassa, media e alta.

Si ritiene utile fornire di seguito una chiave di lettura dei singoli parametri di qualità indicati nella tabella 1.45.

- Omogeneità di contenuto richiede che il testo normativo tratti una sola materia, ovvero materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato con criterio di prevalenza significativa.
- Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione: richiedono che il testo normativo risulti comprensibile ai suoi destinatari.

Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte ad esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con criterio di prevalenza significativa. A titolo d'esempio la chiarezza di una legge viene meno nei seguenti casi: adozione di leggi omnibus regolanti materie del tutto eterogenee; presenza di articoli composti da un elevato numero di commi; presenza di norme intruse relative ad altri settori; uso di abrogazioni implicite o che sono contemporaneamente implicite ed esplicite; uso di abrogazioni con decorrenza incerta; presenza di rinvii esterni rispetto ai quali è dubbio se si tratta di rinvio formale o materiale; presenza di rinvii che creano incertezza normativa; eccessiva lunghezza dei commi; uso di termini stranieri; mancata rubricazione degli articoli; uso non corretto dei verbi servili e del futuro al posto dell'indicativo presente; presenza di titoli eccessivamente lunghi; presenza di titoli muti o carenti o recanti errori o ai quali non corrisponda, in tutto o in parte, il contenuto normativo degli articoli; errata citazione di partizioni normative; errata sottopartizione di commi; errato uso delle modalità per la realizzazione di modifiche testuali; frasi prive di significato normativo; frasi ambigue; uso delle particelle e/o; ecc.

- Semplificazione normativa che si realizzata mediante:
- l'adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, inutili o implicitamente abrogate o non più operanti per varie ragioni, perché, ad esempio, non più finanziate o perché hanno esaurito i loro effetti;
- la raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino normativo (leggi organiche, leggi di riordino, testi ricognitivi di settore, codici di settore, testi unici, ecc.) e la contestuale abrogazione di leggi di settore o di norme intruse contenute in leggi relative ad altri settori;
- l'adozione di leggi di semplificazione dirette a raggiungere più elevati standard di efficienza dell'azione amministrativa e a migliorare i rapporti dell'amministrazione regionale con i cittadini e le imprese; l'adozione di discipline uniformi in sostituzione di discipline eterogenee, ecc.;
- la delegificazione ovvero il trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare oppure dalla legge regionale alle disposizioni dettate in "atti di pianificazione" variamente denominati (programmi, piani di indirizzo di settore), ovvero, ancora, ad atti amministrativi aventi natura regolamentare, ma non espressamente indicati come regolamenti (direttive, criteri, indirizzi attuativi). Di per sé la delegificazione non serve a diminuire l'inflazione normativa ma solo a cambiare il soggetto regolatore: l'effetto si rinviene nell'abbattimento del numero delle norme di rango legislativo cui si correla il vantaggio di affidare ad uno strumento più flessibile quale è il regolamento che si presta più facilmente alle modifiche del carico regolativo.

Rientra nell'ambito della semplificazione normativa anche il coordinamento del testo con la legislazione vigente, attraverso cui il provvedimento si inserisce nel tessuto normativo esistente in modo consapevole ed efficace; esso esprime la naturale esigenza di sistematicità dell'ordinamento giuridico, che può realizzarsi attraverso l'indicazione espressa delle disposizioni che sono abrogate o modificate, o, ancor più, attraverso le novelle, cioè le modifiche del testo normativo integrali e precise, che ben si armonizzino, per ciò stesso, con la disciplina vigente. Tale criterio assicura anche, mediante l'eliminazione delle disposizioni non più vigenti o di loro parti, l'obiettivo della semplificazione complessiva dell'ordinamento.

- Semplificazione amministrativa che si realizza mediante:
- l'introduzione di strumenti volti a snellire e a rendere più celere l'attività amministrativa;
- la soppressione di adempimenti inutili o di fasi procedimentali o di interi procedimenti fino alla totale deregolazione e la conseguente completa liberalizzazione delle attività prima regolate;
- la riduzione del numero di soggetti che intervengono nelle procedure; la soppressione di organi collegiali; la riduzione e l'individuazione di tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- l'introduzione di tecniche di razionalizzazione per migliorare le decisioni;
- l'unificazione dei procedimenti che si riferiscono ad una stessa attività;
- l'adozione di moduli negoziali di cura degli interessi pubblici;
- la previsione di sportelli unici o polifunzionali per contrastare la frammentazione delle procedure e delle organizzazioni; la previsione di momenti di raccordo tra le varie amministrazioni, come conferenze di servizi, accordi di programma, ecc.;
- la sostituzione di provvedimenti espressi dell'amministrazione quali, ad esempio, autorizzazioni e concessioni con dichiarazioni del privato, tipo denuncia inizio attività (DIA), autocertificazioni, o con provvedimenti non formali della PA, tipo silenzio assenso;
- l'esternalizzazione di competenze pubbliche;
- l'alleggerimento del grado di regolazione delle attività private con la sostituzione delle norma prescrittive, con sistemi di incentivi e disincentivi o con ricorso a forme di autoregolazione; la riduzione degli atti da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale in attuazione del principio di separazione fra indirizzo politico ed attività di gestione (es.: costituzione organi collegiali con decreto del dirigente in luogo della delibera di Giunta regionale);
- la sostituzione dei certificati e delle autocertificazioni con lo scambio diretto dei dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni (amministrazione digitale), ecc.

Tab. 1.45 – Anno 2008. IX e X legislatura. Rilevazione qualità legislativa, escluse leggi di bilancio e di assestamento

		INDICE DI QUALITÀ	TOTALE a) + b) + c) + d)		100	50	85	85	35	65	50	2007	85	50	65	35	65	20	30	iaria 2009).	
		INDICE DI	QUALITA TECNICA c) + d)		50	0	35	35	35	35	0	34 della LR 21/20	35	0	15	35	15	0	0	ılia (Legge finanz	enezia Giulia.
	LITÀ TECNICA	QUALITÀ TECNICA EFFICACIA DEL TESTO AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE E DEL RIORDINO	c) SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RIORDINO: AMMINISTRATIVA: presente = 35 assente = 0 assente = 0	ario 2006.	15	0	0	0	0	15	0	2010 ai sensi dell'articolo	0	0	15	0	15	0	0	utonoma Friuli Venezia Giu	Regione Autonoma Friuli V
PARAMETRI QUALITÀ LEGISLATIVA	ďΩ			Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006.	35	0	35	35	35	0	0	bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007	35	0	0	35	0	0	0	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2009).	previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
ARAMETRI QUA		INDICE DI QUALITÀ REDAZIONALE a) + b)		Rendiconto g	50	50	50	50	0	50	50	8 e del bilancio pl	50	50	50	0	50	50	30	lancio pluriennale	r gli anni 2009-20
P	QUALITÀ REDAZIONALE	b) SEMPLICITÀ, CHIAREZZA,	b) SEMPLICITÀ, CHIAREZZA, PROPRIETÀ DI FORMULAZIONE: adeguata = 30 non adeguata = 0		30	30	30	30	0	30	30	Assestamento del bilancio 2008	30	30	30	0	30	30	30	er la formazione del bi	Bilancio di previsione pe
	QUAI	a) OMOGENEITÀ DI CONTENUTO:	DI CONTENUTO: adeguata = 20 non adeguata = 0		20	20	20	20	0	20	20	Assestan	20	20	20	0	20	20	0	Disposizioni p	Bi
	A.	A	TSIM						×												
	NIZIATIVA		CONSIC		×	×		×			X			X	×		×		X		
	_		เทบเอ	×			×			×	X	×	×			×		×		×	×
	37A <i>V</i>	ВЕСІОІ	LEGGE	L.R. 01/08	L.R. 02/08	L.R. 03/08	L.R. 04/08	L.R. 05/08	L.R. 06/08	L.R. 07/08	L.R. 08/08	L.R.o 9/08	L.R. 10/08	L.R. 11/08	L.R. 12/08	L.R. 13/08	L.R. 14/08	L.R. 15/08	L.R. 16/08	L.R. 17/08	L.R. 18/08

Sono state escluse dalla valutazione le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione che per il loro contenuto poco si prestano ad essere considerate sotto il profilo che qui interessa. Accanto a queste non vengono altresì valutate la legge di assestamento di bilancio e la legge finanziaria, per le quali è stata svolta un'analisi che riguarda le loro dimensioni fisiche e il loro contenuto.

Dai dati esposti nella tabella 1.45 emerge che una sola legge sulle 14 assoggettate alla valutazione di qualità possiede l'indice di qualità totale (100); all'opposto, per nessuna legge è presente il valore di qualità all'estremo inferiore (0).


Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 11 leggi (78%) possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 1 legge su 14, possiede l'indice pieno di qualità tecnica (50).

La tabella 1.46 riporta i dati di sintesi della qualità legislativa rilevata per singole leggi, secondo i parametri e i profili di qualità. Le figure 1.8 e 1.9 rappresentano l'incidenza percentuale dei singoli parametri e profili della qualità sul complesso delle leggi prodotte nel periodo di riferimento.

Tab. 1.46 – Anno 2008. IX e X legislatura. Dati di sintesi qualità legislativa

	QUALITA' LEGISLATIVA												
		QUALITA' RI	EDAZIONALI	E	QUALITA' TECNICA								
	OMOGE	NEITÀ (a)	CHIARI	EZZA (b)	SEMPLIFI NORMA	CAZIONE TIVA (c)	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (d)						
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata					
numero di leggi	11	3	12	2	6	8	4	10					
% sul totale	79	21	86	14	43	57	29	71					

Fig. 1.8 - Anno 2008. IX e X legislatura. Percentuale leggi per qualità redazionale (valore max 50)






Fig. 1.9 – Anno 2008. IX e X legislatura. Percentuale leggi per qualità tecnica (valore max 50)

Dai dati esposti nella tabella 1.46 e nelle figure 1.8 e 1.9 si ricava che sotto il profilo della qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente su quelle prive di tali caratteristiche (79% contro 21% e, rispettivamente, 86% contro 14%). Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa (57% contro 43% e, rispettivamente 71% contro 29%).

La tabella 1.47 rappresenta la distribuzione delle leggi in rapporto all'indice di qualità legislativa. Convenzionalmente gli indici di qualità legislativa da 0 a 100 sono stati raggruppati in cinque classi di ampiezza che denotano la gradazione di qualità delle leggi (da molto bassa a molto alta, passando per le gradazioni intermedie: bassa, media e alta).

Tab. 1.47 – Anno 2008. IX e X legislatura. Distribuzione delle leggi per intervalli e indici di qualità legislativa.


INTERVALLI DI QUALITÀ	INDICE DI QUALITÀ LEGISLATIVA	N. LEGGI
molto bassa	0	0
morto bassa	15	0
	20	0
bassa	30	1
	35	2
	45	0
media	50	4
	55	0
	65	3
alta	70	0
	80	0
molto alta	85	3
THOICO UICU	100	1
N. LEGGI ESAMINATE		14

La tabella 1.48 e la figura 1.10 rappresentano la produzione legislativa ordinata per intervalli di qualità legislativa e per soggetto titolare d'iniziativa.

Tab. 1.48 – Anno 2008. IX e X legislatura. Produzione legislativa per intervalli di qualità legislativa e per soggetto presentatore

SOGGETTO PRESENTATORE	INTERVALLO DI QUALITÀ LEGISLATIVA											
	MOLTO BASSA: indice 0- 15	BASSA: indice 20- 30 - 35	MEDIA: indice 45- 50- 55	ALTA: indice 65-70 - 80	MOLTO ALTA: indice 85- 100	TOTALE						
Consiglio	0	1	2	2	2	7						
Giunta	0	1	2	1	2	6						
Mista	0	1	0	0	0	1						
totale	0	3	4	3	4	14						

Fig. 1.10 –Anno 2008. IX e X legislatura. Produzione legislativa ordinata per indice di qualità e per soggetto presentatore titolare iniziativa



Le tabelle 1.47 e 1.48 e la figura 1.10 segnalano che metà delle leggi del 2008 si collocano nella fascia superiore della scala di qualità legislativa (indici da 65 a 100) e l'altra metà nella fascia medio-bassa (da 20 a 55). L'estremo inferiore della scala (0) non registra la presenza di leggi, mentre l'estremo superiore (100) raccoglie 1 legge (di iniziativa consiliare). Buona parte delle leggi del 2008 (79%) si posiziona nelle fasce di qualità medio-alte (indici da 45 a 100). Fra i soggetti iniziatori è il Consiglio che raggiunge il miglior risultato con una legge al più alto indice di qualità (100), e quattro nella fascia di qualità superiore (indici da 65 a 100). La Giunta conta tre leggi nella fascia alta (indici da 65 a 80) e due nella fascia media (indici da 45 a 55) e una legge nella fascia bassa (indici da 20 a 35), alla pari con il Consiglio e l'iniziativa mista.

1.4 - Le leggi relative alla manovra di bilancio

Lo spazio dedicato nei precedenti rapporti alle leggi connesse alla manovra di bilancio è stato piuttosto modesto: tutta l'informazione consisteva in una scheda descrittiva degli aspetti procedurali e di contenuto essenziali come per tutte le altre leggi approvate nell'anno di riferimento.

Se non che la legge finanziaria regionale e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, sia in relazione ai loro contenuti multisettoriali, sia in ragione della loro cadenza annuale, sia ancora in virtù delle peculiari procedure cui sono assoggettati, sia infine in conseguenza della particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo che ad essi, similmente a quanto avviene in ambito statale, è ricollegata.

Di qui l'esigenza di fornire un'analisi più approfondita di tali strumenti che il presente rapporto intende soddisfare.

Il dato dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dedicata alle leggi finanziarie e di assestamento: esse rappresentano, già soltanto per il tempo dedicato dal Consiglio alla rispettiva approvazione, per la quantità delle materie in esse trattate e per il numero di disposizioni in esse contenute, una parte assai rilevante dell'attività legislativa.

Non si tratta di un dato nuovo né esclusivo della legislazione regionale in generale o di quella della nostra regione in particolare. Basti solo citare quanto rilevato dall'Osservatorio legislativo della Camera dei Deputati, nel Rapporto 2008, in relazione ai dati e alle tendenze della legislazione statale nella trascorsa legislatura nazionale: le due leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 corrispondono al 43,63% dei commi approvati nel corso della legislatura.

Questa dilatazione della legge finanziaria statale ha riacutizzato una discussione mai sopita sulla funzione e sulla natura di tale strumento e riproposto il tema di una nuova riforma della sua disciplina, che oggi sta prendendo corpo con la cosiddetta legge di stabilità¹. La legge finanziaria, istituita nel 1978 e più volte sottoposta a ritocchi e aggiustamenti è destinata ad uscire di scena a livello statale. Non così a livello della nostra Regione che anzi si era distinta per averne anticipato il modello statale di finanziaria snella nel 2007 per poi abbandonarlo con un ritorno alla finanziaria omnibus nell'anno successivo.

Il dato relativo alle Regioni sulle dimensioni cospicue delle leggi finanziarie è in generale meno eclatante rispetto a quello statale sul quale la riforma in dirittura d'arrivo testé descritta è destinata ad incidere. E tuttavia il dato non può considerarsi privo di rilievo e di criticità, specie quello relativo alla nostra Regione, che si discosta di molto da quello medio regionale in tutti gli anni dal 2004 al 2009, eccetto che per l'anno 2007 nel quale la finanziaria si era palesata in un testo di soli cinque articoli e di 20 commi, a tacere però della contestuale approvazione di una legge strumentale di 8 articoli e di 493 commi, destinata a completare la finanziaria snella.

¹ Oltre alla legge finanziaria è destinato ad uscire di scena il DPEF, il documento che contiene le grandi linee della manovra di bilancio poi affidata a successivi provvedimenti. Il DPEF cederà il posto alla Decisione di finanza pubblica (DFP), in sintonia con quanto stabilito in sede europea. La legge di stabilità non sarà più accompagnata da una relazione previsionale e programmatica (RPPR), ma da una sintetica nota tecnica che illustra la previsione dei principali indicatori macroeconomici per l'anno successivo. La legge di stabilità sarà dunque un documento snello, privo di norme di

Anche nell'anno 2008 le leggi collegate alla manovra finanziaria hanno assunto dimensioni relativamente consistenti rispetto alla complessiva produzione legislativa regionale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa dell'anno di riferimento le grandezze più significative da prendere in considerazione sono il numero dei commi e dei caratteri, mentre sembra opportuno attribuire una rilevanza limitata alla consistenza numerica degli articoli.

La complessità e il carattere plurisettoriale delle leggi finanziarie, di assestamento e della legge strumentale (peraltro presente solo nel 2007 e poi definitivamente espunta dall'ordinamento), infatti, a volte fanno sì che nel testo di un singolo articolo possano essere contenute una pluralità di disposizioni assai eterogenee.

Le rubriche dei singoli articoli non sempre rappresentano con precisione il contenuto dei rispettivi commi. Anzi, sono talmente generiche che si limitano ad indicare i grandi settori dell'amministrazione regionale più che gli oggetti normativi delle singole disposizioni. Analogamente a quanto si verifica nella legge finanziaria nazionale, che, per l'anno 2008, si compone di 1192 commi distribuiti su tre articoli, la legge finanziaria per il 2009 approvata con legge regionale n. 17/2008, con 17 articoli, 692 commi e 270.254 caratteri ha una consistenza maggiore della legge finanziaria sommata alla legge strumentale del 2008 (13 articoli, 513 commi e 237.756 caratteri).

Ciò, fra l'altro, influisce sul grado di leggibilità del testo: le leggi finanziarie e di assestamento sono infatti leggi "contenitore" o leggi "omnibus" tendenzialmente "mute".

In questi casi, infatti, la rubricazione degli articoli, anche se presente, non consente di individuare con facilità i temi trattati e le norme relative a ciascuno di essi. Allo scopo di rendere maggiormente leggibili le leggi finanziarie e di assestamento, il presente Rapporto fornisce in appendice, in un'apposita sezione, oltre alle consuete schede sintetiche relative agli elementi procedurali e contenutistici essenziali, schede più dettagliate dei loro contenuti con l'indicazione della materia su cui incidono le norme, dell'oggetto delle disposizioni, delle finalità dei singoli interventi previsti dalle norme e delle strutture chiamate ad applicarle assieme ai destinatari finali della loro applicazione e agli atti di implementazione, colmando così quel deficit di leggibilità e comprensibilità che tutte le leggi finanziarie in ambito regionale e in ambito statale purtroppo possiedono.

La tabella 1.49 prende in esame le leggi finanziarie, di assestamento e strumentali approvate nella IX e X legislatura regionale fino al 31 dicembre 2008, dando conto in particolare del rispettivo peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri sia in valori assoluti che in rapporto percentuale con la restante legislazione regionale approvata nell'anno di riferimento.

Considerando il numero dei commi come indicatore dimensionale più significativo per cogliere la reale consistenza del fenomeno, si può dire che nel 2008 l'incidenza delle leggi collegate alla manovra finanziaria è pari a circa la metà dell'intera produzione normativa (50,75%, contro il 41,92% del 2007 e il 34,10 del 2006, il 35,96% del 2005 e il 33,94% del 2004). Peraltro, se i singoli strumenti della manovra finanziaria venissero imputati non tanto all'anno in cui sono stati approvati (criterio nominale) ma all'anno in cui sono destinati a produrre i loro effetti collegati all'annualità dell'esercizio (criterio sostanziale), considerato che la finanziaria per il 2008 è stata approvata con la LR. 31/2007 mentre quella del 2009 è stata approvata con la LR17/2008,

l'incidenza rispetto alla restante legislazione si attenuerebbe leggermente passando dal 50,75% al 46,06% nel 2008 e dal 41,92 % al 34,14% nel 2007).

Non dissimile è la tendenza segnalata avuto riguardo all'indicatore dimensionale più dettagliato dei caratteri: infatti, applicando il criterio nominale l'incidenza delle leggi collegate alla manovra finanziaria sul totale delle leggi approvate dà il valore di 48,84% per il 2008, 46,24% per il 2007, 27,06% per il 2006, 35,93% per il 2005, 30,62% per il 2004 e 27,78% per il 2003 mentre applicando il criterio sostanziale per il 2008 l'incidenza passa dal 48,84% al 46,85% mentre per il 2007 dal 46,24% al 37,27%.

Tab. 1.49 - IX legislatura e parziale X leg (anni 2003-2008) - Dimensioni delle leggi finanziarie, strumentali e di assestamento in articoli, commi e caratteri.

	-			8						
ANNO	DESCRIZIONE LEGGI REGIONALI	LEGGI FINA	FINANZIARIE, STRUM E DI ASSESTAMENTO	GGI FINANZIARIE, STRUMENTALI E DI ASSESTAMENTO	_	TUTTE LE LEGGI	101	INCIDEN	INCIDENZA PERCENTUALE DELLE FINANZIARIE SUL TOTALE DELLE LEGGI	LE DELLE ELLE LEGGI
		N. articoli	N. commi	N. caratteri	N. articoli	N. commi	N. caratteri	Su articoli	Su commi	Su car.
0000	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
8008	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008 (α	Totale 2008 (criterio nominale $^{ ext{1}}$)	32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%
Totale 2008 (α	Fotale 2008 (criterio sostanziale 1)	28	865	391.941	342	1.878	836.625	8,19%	46,06%	46,85%
	Fin 2007	10	711	315.824						
1	Assestamento 2007	11	265	215.269						
7007	Strum2008 (LR30/2007)	8	493	228.601						
	Fin 2008 (LR31/2007)	2	20	9.155						
Totale 2007 (α	Totale 2007 (criterio nominale 1)	34	1.821	768.849	823	4.344	1.662.795	4,13%	41,92%	46,24%
Totale 2007 (α	Totale 2007 (criterio sostanziale 1)	21	1.308	531.093	810	3.831	1.425.039	2,59%	34,14%	37,27%
	Fin 2006	12	561	224.700						
2006	Assestamento 2006	6	298	137.078						
	Totale	21	859	361.778	582	2.519	1.337.024	3,61%	34,10%	27,06%
	Fin 2005	10	897	347.072						
2005	Assestamento 2005	8	258	120.758						
	Totale	18	1.155	467.830	629	3.212	1.302.107	2,65%	35,96%	35,93%
	Fin 2004	6	292	242.544						
2004	Assestamento 2004	14	33	13.395						
	Totale	23	009	255.939	396	1.773	835.761	5,81%	33,84%	30,62%
2003 (parz)	2003 (parz) Assestamento 2003	6	134	73.465	176	593	264.444	5,11%	22,60%	27,78%

Criterio nominale: le leggi sono imputate secondo l'anno di approvazione; per il 2007 si considerano la finanziaria 2007, l'assestamento 2007, la strumentale 2008 e la finanziaria 2008; per il 2008 l'assestamento 2008 e la finanziaria 2009.

Criterio sostanziale: le leggi sono imputate secondo l'anno in cui sono destinate a produrre gli effetti; per il 2007 si considerano la finanziaria 2007 e l'assestamento 2007; per il 2008 la finanziaria 2008, la strumentale 2008 e l'assestamento 2008. ² L'asimmetria del 2007 rispetto agli altri esercizi si spiega alla luce delle modifiche introdotte all'ordinamento contabile regionale. La Legge regionale n. 21/2007 aveva definito in modo molto restrittivo i contenuti ammissibili della legge finanziaria, contemporaneamente prevedendo che quelli esclusi confluissero nella legge strumentale alla manovra di bilancio. La legge regionale n. 21/2007 inoltre aveva soppresso il piano regionale di sviluppo e aveva introdotto altri strumenti di programmazione: il DPEFR, la RPPR e il POG. La legge n. 9/2008 di assestamento del bilancio 2008 ha soppresso la legge strumentale alla manovra di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui erano destinate a produrre effetti. Le figure 1.11 e 1.12 mettono in rapporto con gli omologhi provvedimenti delle altre Regioni italiane le sole leggi finanziarie del Friuli Venezia Giulia per gli esercizi dal 2004 al 2009 secondo gli indicatori dimensionali degli articoli e dei commi.

50 40 30 20 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Esercizio finanziario

Fig. 1.11 – Dimensioni leggi finanziarie in articoli.

Tutte le regioni (valore medio) — Regione Friuli Venezia Giulia

Elaborazione sui dati dei Rapporti "sulla legislazione tra Stato, Regioni ed Unione Europea" pubblicati dalla Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, Roma. Per l'anno 2008 il numero degli articolli per la Regione Friuli Venezia Giulia (13) comprende anche quelli della legge

La figura 1.11 evidenzia un formato costante delle leggi finanziarie del Friuli Venezia Giulia molto più snello rispetto a quello mediamente rilevato per le altre Regioni italiane secondo l'indicatore dimensionale degli articoli.

Le leggi finanziarie del Friuli Venezia Giulia sono strutturate su un formato di circa 10 articoli mentre quelle delle altre regioni su un formato di oltre 30 articoli, salvo l'eccezione del 2008 che subito è stata superata dall'esperienza successiva.




Fig. 1.12 – Dimensioni leggi finanziarie in commi.

strumentale che accompagna la legge finanziaria (8).

Elaborazione sui dati dei Rapporti "sulla legislazione tra Stato, Regioni ed Unione Europea" pubblicati dalla Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, Roma. Per l'anno 2008 il numero dei commi per la Regione Friuli Venezia Giulia (513) comprende anche quelli della legge strumentale che accompagna la legge finanziaria (493).

La figura 1.12, rovesciando il fenomeno rilevato nella figura 1.11, evidenzia che le leggi finanziarie del Friuli Venezia Giulia in termini di commi hanno dimensioni variabili ma costantemente molto superiori rispetto a quelle mediamente rilevate per le altre Regioni italiane. Il punto di massimo divario si registra nel 2005 mentre quello di minor divario nel 2008.

1.5 - Le leggi del 2008

Le leggi approvate nel 2008 sono elencate di seguito. Per le stesse leggi, in appendice, sono fornite le relative note informative contenenti gli elementi essenziali dell'l'iter procedurale, la materia disciplinata, la previsione di regolamenti attuativi e brevi indicazioni sulle finalità e sui contenuti normativi. Nell'appendice, in separata sede, sono proposte, per la prima volta, le schede particolareggiate delle leggi relative alla manovra di bilancio: la legge finanziaria e la legge di assestamento del bilancio approvate nel 2008. Non vengono trattate, se non in termini generali, la legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale e la legge di approvazione del Rendiconto.

Le note informative si rivolgono non solo agli "esperti del settore", ma anche ai non "addetti ai lavori", in particolare ai cittadini, con l'intento di illustrare il contenuto normativo, con linguaggio per quanto possibile semplice.

Anno 2008 - Leggi della IX legislatura

Legge regionale 9 gennaio 2008, n. 1 - Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2006.

Legge regionale 23 gennaio 2008, n. 2 - Modifica all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007.

Legge regionale 11 febbraio 2008, n. 3 - Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 - Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 - Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria.

Anno 2008 – Leggi della X legislatura

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 8 - Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 - Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 - Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 -Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 - Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 - Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 15 - Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2007.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 - Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009).

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 - Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

1.6 - Lo stato della legislazione regionale

Dall'inizio della I legislatura al 31 dicembre 2008, in 45 anni, nella Regione Friuli Venezia Giulia sono state approvate 2214 leggi, in media 49 all'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate esplicitamente 813 leggi e ne risultano vigenti 1401, pari al 63% delle leggi complessivamente approvate.

Tali dati sono indicati nelle tabelle 1.50 e 1.51. La figura 1.13 evidenzia il rapporto percentuale di leggi abrogate (37%) e leggi vigenti (63%) rispetto al complesso delle leggi approvate.


Tab. 1.50 – Produzione legislativa complessiva e media dal 1964 al 2008

LEGGI APPROVATE	2214
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	49

Tab. 1.51 – Stato della legislazione regionale al 31.12.2008

LEGGI APPROVATE	2214
LEGGI ABROGATE	813
LEGGI VIGENTI	1401

Fig. 1.13 – Rapporto percentuale tra leggi vigenti e leggi abrogate al 31.12.2008




Nella tabella 1.52 e nella successiva figura 1.14 viene proposto l'andamento annuale della produzione legislativa.

Tab. 1.52 - Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2008

ANNO	N. LEGGI	ANNO	N. LEGGI	ANNO	N. LEGGI
1964	3	1979	78	1994	21
1965	36	1980	80	1995	46
1966	33	1981	96	1996	49
1967	29	1982	92	1997	38
1968	43	1983	87	1998	18
1969	47	1984	57	1999	30
1970	51	1985	56	2000	22
1971	72	1986	64	2001	30
1972	60	1987	45	2002	34
1973	57	1988	69	2003	22
1974	51	1989	42	2004	28
1975	73	1990	59	2005	33
1976	69	1991	66	2006	29
1977	63	1992	42	2007	32
1978	87	1993	57	2008	18

Fig. 1.14 - Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2008




L'andamento della produzione legislativa per legislatura è presentato nella tabella 1.53 e nella fig. 1.15. La tabella, in particolare, riporta i valori medi della produzione e, nelle altre colonne, fornisce lo stato della legislazione nelle diverse legislature, con l'indicazione delle leggi abrogate, di quelle vigenti e del tasso percentuale di vigenza attuale delle leggi approvate storicamente nelle singole legislature.

Tab. 1.53 – I - X legislatura. Stato della produzione legislativa per ciascuna legislatura al 31/12/2008.

LEGISLATURA	LEGGI APPROVATE	MEDIA PER ANNO	LEGGI ABROGATE	LEGGI VIGENTI	TASSO DI VIGENZA
I (dal 26/5/64 al 14/6/68)	128	32	95	33	26%
II (dal 15/6/68 al 6/7/73)	294	59	222	72	25%
III (dal 7/7/73 al 16/7/78)	343	69	152	191	56%
IV (dal 17/7/78 al 25/6/83)	425	85	143	282	66%
V (dal 26/6/83 al 25/6/88)	299	60	93	206	69%
VI (dal 26/6/88 al 5/6/93)	269	54	71	198	74%
VII (dal 6/6/93 al 13/6/98)	172	34	26	146	85%
VIII (dal 14/6/98 al 8/6/03)	134	27	6	128	96%
IX (dal 1/7/03 al 5/5/08)	138	29	5	133	97%
X (parz.) (6/5/2008 al 31/12/2008)	12	18	0	12	100%
totale	2214	47	813	1401	63%

Fig. 1.15 – Produzione legislativa per legislatura dal 1964 al 31.12. 2008



Le tabelle 1.52 e 1.53 e le figure 1.14 e 1.15 danno evidenza all'andamento della produzione legislativa dalla I legislatura a quella attuale. E' evidente uno sviluppo tendenzialmente curvilineo – prima crescente – che tocca il suo apice nella IV legislatura e poi, via via calante. A partire dall' VIII e IX legislatura emerge una tendenza alla stabilizzazione su una media di poco inferiore a trenta leggi annue. Il dato parziale della X legislatura non è indicativo di una nuova tendenza al ribasso poiché le dodici leggi ivi indicate sono state approvate in meno di un anno ad avvio di legislatura nel periodo in cui la produzione legislativa è ancora in fase di rodaggio.

Per quanto riguarda il tasso di vigenza delle leggi approvate nelle diverse legislature, cioè la percentuale delle leggi vigenti sul totale delle leggi approvate in una data legislatura, la tabella 1.53 mostra un tasso di vigenza tanto più alto quanto più recente è la legislazione prodotta, con un andamento in crescita costante che evidenzia i valori minimi nelle prime due legislature e quelli massimi nelle ultime due.

2 - I REGOLAMENTI REGIONALI DELL'ESECUTIVO

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare dell'esecutivo nell'anno 2008.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono il numero degli articoli, il numero dei commi e il numero dei caratteri.

La tabella 2.1 riporta le dimensioni fisiche della produzione regolamentare dell'esecutivo.

Tab. 2.1 – Anno 2008. IX e X legislatura – Produzione regolamentare

INDICATORE	QUANTITÀ
regolamenti	100
articoli	1146
commi	2441
caratteri	1.695.223

Tab. 2.2 – Anno 2008. IX e X legislatura – Dimensioni medie dei regolamenti regionali, degli articoli e dei commi

LIVELLO DIMENSIONALE	QUANTITÀ
n. medio articoli per regolamento	11
n. medio commi per regolamento	24
n. medio commi per articolo	2

Il confronto dei dati esposti nella tabella 2.2 con quelli della tabella 1.4 mostra la diversa struttura interna dei regolamenti emanati nel 2008 rispetto a quella delle leggi dello stesso periodo. Le leggi hanno mediamente una consistenza più corposa rispetto a quella dei regolamenti, avuto riguardo sia agli articoli (19 articoli per legge contro 11 articoli per regolamento) che ai commi (6 commi per articolo di legge contro 2 commi per articolo di regolamento).


La tabella 2.3 e la figura 2.1 indicano la distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo secondo lo schema classificatorio riportato nell'allegato sub A, da cui è escluso il multisettore, in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

E' il caso di precisare che i regolamenti considerati rappresentano il totale di quelli emanati, dei quali ben 49 hanno la natura di interventi di manutenzione normativa.

Tab. 2.3 – Anno 2008. IX e X legislatura – Produzione regolamentare per macrosettori

MACROSETTORI D'INTERVENTO	2008
Ordinamento istituzionale	10
Sviluppo economico e attività produttive	28
Territorio ambiente e infrastrutture	6
Servizi alla persone e alla comunità	44
Finanza regionale	12
Totale	100

Fig. 2.1 – Anno 2008. Distribuzione percentuale dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo.



Dalla tabella 2.3 e dalla figura 2.1 si ricava che i regolamenti prodotti nel periodo in esame hanno interessato tutti i macrosettori, ma in maniera prevalente quello dei servizi alla persona e alla comunità (44%), seguito da quello dello sviluppo economico e attività produttive (28%), che assieme assorbono il 72% dell'intera produzione regolamentare. Incrociando i dati con quelli della tabella 1.9 relativa alla produzione legislativa si rileva la non coincidenza nella distribuzione per macrosettori dei prodotti normativi nello stesso periodo di tempo.

La tabella 2.4 riassume i dati della produzione normativa di livello primario e secondario (leggi e regolamenti).

Tab. 2.4 – Anno 2008. IX e X legislatura. Produzione normativa in leggi e regolamenti.

PRODUZIONE NORMATIVA	NUMERO	%
LEGGI	18	15
REGOLAMENTI	100	85
totale	118	100%

Risulta evidente dalla tabella 2.4 che il volume dei regolamenti emanati nel 2008 è di gran lunga superiore a quello delle leggi approvate nello stesso anno, con un rapporto di oltre cinque a uno (5,59).

3. - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

3.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine

Come nei precedenti rapporti relativi agli anni 2003-2005, 2006 e 2007, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, per proseguire ed aggiornare l'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato riguarda sia i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale, sia quelli promossi in via incidentale.

Il presente aggiornamento considera, per i giudizi in via principale, i ricorsi del Governo relativi alle leggi regionali promulgate nel 2008 o comunque i ricorsi deliberati nel corso del 2008, nonché le decisioni della Corte costituzionale di questo anno. Per i giudizi in via incidentale invece, non vi sono ordinanze di rimessione né decisioni della Corte emesse nel corso del periodo considerato.

3.2. - Quadro normativo e prassi

Nel 2008 non ci sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua ad essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'articolo 127, primo comma, cost., come modificato dalla legge cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della stessa legge cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'articolo 1 della legge cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

3.3. - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia

3.3.1 - Profili generali

Nel corso del 2008, su 18 leggi regionali promulgate, due sono state impugnate dal Governo: la legge regionale 6/2008 in materia di programmazione faunistica e esercizio dell'attività venatoria e la legge regionale 12/2008 in materia urbanistica. A ciò si aggiunge l'impugnazione, deliberata nel corso del 2008, della legge regionale 29/2007 sulla tutela della lingua friulana.

Nel periodo considerato, è stato inoltre definito il ricorso del Governo sulla legge regionale 24/2007 sull'uso della denominazione "Tocai friulano".

La tabella 3.1 contiene l'elenco delle leggi regionali, a partire dall'inizio della IX legislatura ad oggi, impugnate dal Governo e il relativo stato del giudizio aggiornato alla fine di giugno 2009.

Tab. 3.1- IX Legislatura - Stato del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali al 25.06.2009.

n.	ESTREMI LEGGE	TITOLO LEGGE	DECISIONE
	LOTREPHI LLCGL	111020 22302	CORTE COST.
1	LR 11/12/2003 n. 21	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 173/2005
2	LR 11/12/2003 n. 22	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 198/2004
3	LR 24/05/2004 n. 15	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 215/2006
4	LR 24/05/2004 n. 17	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 378/2005
5	LR 25/10/2004 n. 25	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 426/2005
6	LR 04/03/2005 n. 4	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 75/2006
7	LR 04/03/2005 n. 5	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 156/2006
8	LR 08/04/2005 n. 7	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 239/2006
9	LR 06/05/2005 n. 11	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 398/2006
10	LR 11/08/2005 n. 19	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 391/2006
11	LR 18/08/2005 n. 21	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006
12	LR 13/12/2005 n. 30	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 286/2006
13	LR 09/01/2006 n. 01	Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 238/2007
14	LR 21/07/2006 n. 12	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 427/2007
15	LR 25/08/2006 n. 18	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.	Ord. 442/2007
16	LR 02/10/2007 n. 24	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (AccordoTRIPs). (02-10-2007)	Sent. 368/2008
17	LR 18/12/2007 n. 29	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009
18	LR 06/03/2008 n. 6	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009
19	LR 21/10/2008 n. 12	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Giudizio pendente

Per ciascun ricorso del Governo presentato o definito nel 2008 è stata predisposta, ovvero aggiornata rispetto al precedente rapporto, una scheda illustrativa degli aspetti sostanziali: le questioni di legittimità sollevate, le disposizioni oggetto di censura, i parametri di costituzionalità invocati, le censure mosse dal Governo, le eventuali difese della Regione e, se intervenuta, la decisione della Corte nonché l'iter processuale del ricorso (vedi tabelle da 3.2 a 3.5).

Tab. 3.2 - LEGISLATURA IX - LR 02/10/2007, n. 24 - (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) - Pubblicata sul BUR il 10/10/2007

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI	PARAMETRI	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA	DECISIONE DELLA CORTE
	CENSURATE	COSTITUZIONALITA'		REGIONE	
1	Art. 1	Art. 4, commi 1 e 2, stat.,	La disposizione eccede la competenza regionale in quanto la Inammissibilità e	Inammissibilità e	Fondatezza della questione: la
		art. 117, comma 2, lett. r) e	art. 117, comma 2, lett. r) e disciplina delle opere dell'ingegno, tra cui rientra la tutela dei marchi, infondatezza della questione: norma censurata ha per oggetto un	infondatezza della questione:	norma censurata ha per oggetto un
		comma 5, cost., art. 19, par.	non è elencata tra le materie di competenza regionale, per cui è la norma impugnata non	la norma impugnata non	segno distintivo di un vino quindi, a
		1 e 2 Reg. CE 753/2002 e	materia di competenza esclusiva statale, rispetto alla quale solo il concerne la materia opere	concerne la materia opere	prescindere dalla sua esatta
		punto 5 Reg. CE 382/2007	legislatore nazionale è chiamato a dare attuazione ad accordi di dell'ingegno poiché difetta il	dell'ingegno poiché difetta il	configurazione, incide su molteplici
			diritto internazionale. Inoltre la norma contrasta con le disposizioni carattere creativo del segno,	carattere creativo del segno,	interessi e molteplici materie. Tra
			comunitarie che, confermando la validità dell'Accordo del 1993 tra la bensì le materie agricoltura e	bensì le materie agricoltura e	queste prevalgono senz'altro
			Comunità europea e l'Ungheria, prevedono l'impossibilità di commercio, materia di	commercio, materia di	materie diverse dall'agricoltura
			continuare a usare la denominazione "Tocai friulano" dopo il competenza esclusiva della	competenza esclusiva della	(tutela della concorrenza e
			31/3/2007 e la sostituzione del marchio con la denominazione Regione.	Regione.	ordinamento civile), nessuna delle
			"Friulano".		quali attribuita alla Regione.
7	Art. 1	Art. 4, comma 1, stat., art.	La disposizione non risulta in armonia con gli obblighi internazionali Inammissibilità e	Inammissibilità e	Questione assorbita dalla
		11 e 117, co. 1, cost.	dello Stato, violando così la norma statutaria e il disposto	infondatezza della questione. precedente.	precedente.
			costituzionale che introduce tra i principi dell'ordinamento, validi		
			anche per le regioni a statuto speciale, il rispetto del diritto		
			internazionale e dei trattati internazionali da cui discende nel nostro		
			ordinamento l'obbligo del rispetto del diritto comunitario.		

Delibera Consiglio Ministri 23.11.2007	Ricorso notificato il: 7.12.2007	depositato il: 17.12.2007	n. 049 registro ricorsi	dell'anno 2007
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000	00.00.0000			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale:	Avvocato della Regione: Falcon	con	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no	gge regionale no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	0000	Esito:
Udienza pubblica del 07.10.2008		Deliberazione in Camera di (Deliberazione in Camera di Consiglio in data 05.11.2008	
Deposito della decisione in data 14.11.2008		Giudice redattore: Tesauro		Sentenza n. 368/2008

Tab. 3.3 - LEGISLATURA IX - LR 18/12/2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) - Pubblicata sul BUR il 27/12/2007

	DECISIONE DELLA CORTE						
	ECCEZIONI DELLA REGIONE						
	CENSURE DEL GOVERNO	Le norme censurate, che prevedono un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione di rispondere in friulano alla generalità dei cittadini che si awalgano del diritto di usare tale lingua e di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrastano con la norma parametro che invece circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.	La norma censurata, prevedendo che per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana "può" essere prevista la ripetizione dei testi tradotti in forma scritta, contrasta con le norme parametro che invece statuiscono che, qualora uno o più componenti degli organi collegiali dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, "deve" essere garantita una immediata traduzione e che qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatte in lingua italiana.	La norma censurata contrasta con le norme parametro che pur consentendo ai consigli comunali di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela fa salvo il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.	La norma censurata, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi anche nella sola lingua friulana e che la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti, contrasta con le norme parametro secondo cui la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano e secondo cui nei comuni di insediamento della minoranza linguistica i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi solo in aggiunta a quelli ufficiali.	La norma censurata viola il principio di eguaglianza.	La norma censurata, nel prevedere che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento della iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua, comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire
E NEL RICORSO	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	Art. 9, comma 1, legge 482/1999, attuativa dell'art. 6 cost.	Art. 6 cost. e art. 7 legge 482/1999	Art. 6 cost. e art. 8 legge 482/1999	Art. 1, comma 1, legge 482/1999 (con riferimento all'art. 6 cost.) e art. 10 della stessa legge 482/1999	Art. 3, secondo c. , cost.	Principio di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9 legge 59/1997; art. 4
QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO	DISPOSIZIONI CENSURATE	Art. 6, comma 2 e Art. 9, cc art. 8, commi 1 e 3, 482/1999, dell'art. 6 cc	Art. 9, comma 3	Art. 9, comma 3	Art. 11, comma 5	Art. 11, comma 5	Art. 12, comma 3
On		1	7	м	4	2	φ

		legge 482/1999 (in	(in tale insegnamento, violando così i parametri invocati, che invece demandano all'autonomia scrolastica i temni e le metodologie di	
		ומסטסונס ממוני ס כספני)	serialitation all autorionina scolastica i terripi e le mecodologie di svolgimento e in particolare prevedono una manifestazione di volontà	
			da parte dei genitori consistente nell'assenso alla frequenza	
7	Art. 12, comma 3	Art. 3 cost.	La norma censurata non è compatibile con la norma parametro	
			configurando un regime di obbligatorietà che può interrompersi solo	
			con la richiesta di esonero.	
ω	Art. 14, commi 2 e	Art. 14, commi 2 e Principio di autonomia	La norma censurata, stabilendo che l'insegnamento della lingua	
	ĸ	organizzativa e didattica	friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata	
		delle istituzioni scolastiche	dell'anno scolastico e che nella programmazione scolastica sono	
		di cui all'art. 21, commi 8 e	comprese modalità didattiche che assumono come modello di	
		9 legge 59/1997; art. 4	riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato	
		legge 482/1999 (in	delle lingue contrasta con i parametri invocati, posto che la Regione ha	
		rapporto a art. 6 cost.); art.	competenza concorrente in materia di istruzione (forma di autonomia	
		117, terzo comma,	più ampia rispetto alla competenza integrativa attuativa prevista dallo	
		(competenza in materia di	Statuto e quindi estesa in base alla clausola ex art. 10 legge cost.	
		istruzione) cost. in relazione	3/2001), e che tale competenza viene attribuita facendo salva	
		art. 6, n. 1 stat. e art. 10	l'autonomia delle istituzioni scolastiche.	
		legge cost. 3/2001		
6	Art. 18 comma 4	Art. 4, commi 1 e 2 legge	La norma censurata, nel prevedere che la Regione può sostenere	
		482/1999 (in relazione art.	l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni	
		6 cost.) e principio della	scolastiche situate in aree escluse dal territorio di insediamento della	
		tutela linguistica	minoranza friulana, contrasta con le norme parametro che	
		nell'ambito territoriale di	circoscrivono l'insegnamento alle scuole situate nell'ambito	
		insediamento desumibile	territoriale di insediamento della minoranza.	
		dalla legge 482/1999		

Delibera Consiglio Ministri 14.02.2008	Ricorso notificato il: 25.02.2008	depositato il: 28.02.2008	n. 018 registro ricorsi	dell'anno 2008
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.00000	00.00.000			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	300 Avvocato della Regione: Falcon	con	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no	egge regionale si/ no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	0000	Esito:
Udienza pubblica del 00.00.000		Deliberazione in Camera di	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000	
Deposito della decisione in data 00.00.0000		Giudice redattore:		Sentenza/ordinanza n. 00/0000

Tab. 3.4 - LEGISLATURA IX -LR 06/03/2008, n. 06 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) - Pubblicata sul BUR il 19/03/2008

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISDOCIZIONI	DADAMETDI	CENCIIDE DEI COVEDNO	ECCEZIONI	DECISIONE DELLA
	CENSURATE	COSTITUZIONALITA		DELLA REGIONE	CORTE
1	Art. 2, commi 1	Art. 117, Il comma, lett. s), art. 3	La norma qualifica irragionevolmente tutto il territorio regionale in zona		
	e 3	cost. e, come norma interposta, art.	faunistica delle Alpi riducendo sotto lo standard minimo di tutela ambientale		
		10, comma 3, legge 157/1992	fissato dalla legge statale la percentuale di territorio destinata alla		
			protezione della fauna.		
7	Art. 14, 17 e 19	Art. 18 cost.	Le norme censurate, prevedendo l'obbligo per i cacciatori di aderire ad una		
			associazione, viola il principio di libertà di associazione.		
m	Art. 14, 17 e 19	Art. 4 stat. e, come norma	Le norme censurate, affidando alla sola categoria dei cacciatori la gestione		
		interposta, art. 14, comma 10, legge	faunistica, viola la norma fondamentale di riforma economico-sociale di cui		
		157/1992	all'art. 14, c. 10, L. 157/1992.		
4	Art. 23, commi	Art. 117, Il comma, lett. s) e art. 3	La norma considerando irragionevolmente la fruizione venatoria nelle		
	7,8e9	cost. e, come norma interposta, art.	aziende agrituristico-venatorie come non costituente esercizio venatorio,		
		16, comma 4, legge 157/92	viola lo standard minimo di tutela ambientale fissato dalla legge statale.		
2	Art. 44	Art. 117, I comma, cost., art. 4 stat.	La norma, consentendo indiscriminatamente l'utilizzo di impianti fissi per la		
		e, come norme interposte, art. 5 e 9	cattura degli uccelli, contrasta con obblighi comunitari e internazionali.		
		direttiva 79/409/CEE, convenzione			
		di Parigi del 1950 (recepita con			
		legge 812/1978), convenzione di			
		Berna del 1975 (recepita con legge			
		503/1981)			
9	Art. 44	Art. 117, Il comma, lett. I) e, come	La norma, consentendo attività sanzionate penalmente dalla legge statale,		
		norme interposte, artt. 3 e 30,	viola la riserva alla legge statale della materia penale.		
		comma 1, lett. e), legge 157/1992			
7	Art. 44	Art. 117, Il comma, lett. s) e, come	La norma, consentendo indiscriminatamente l'utilizzo di impianti fissi per la		
		norma interposta, art. 3, L.157/92	cattura degli uccelli viola lo standard minimo di tutela ambientale fissato		
			dalla legge statale.		

Delibera Consiglio Ministri 12.05.2008	Ricorso notificato il: 16-26.05.2008	depositato il: 21.05.2008	n. 025 registro ricorsi	dell'anno 2008
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000	0000000			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	on	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no	ge regionale no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	0000	Esito:
Udienza pubblica del 31.03.2009		Deliberazione in Camera di C	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 18.05.2009	
Deposito della decisione in data 29.05.2009		Giudice redattore: Saulle		Sentenza n. 165/2009

Tab. 3.5 – X LEGISLATURA – LR 21/10/2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) - PUBBLICATA SUL BUR il 22/10/2008, n. 43

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI	PARAMETRI	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI	DECISIONE DELLA
	CENSURATE	COSTITUZIONALITA'		DELLA REGIONE	CORTE
1	Art. 2, comma	Art. 4, 5 e 6 stat., art. 117, co. 2, lett.	Art. 4, 5 e 6 stat., art. 117, co. 2, lett. La norma regionale censurata differisce il termine di entrata a regime della		
	13	s) cost., art. 159, co. 1, d.lgs.	s) cost., art. 159, co. 1, d.lgs. nuova procedura stabilito dalla legge statale in materia di autorizzazione		
		42/2004	paesaggistica: essa dispone che i Comuni applichino la procedura		
			transitoria di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 sino all'adeguamento dei		
			loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, e non fino		
			al 31 dicembre 2008. La norma eccede in tal modo la competenza della		
			Regione in quanto la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio		
			è materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.		

Delibera Consiglio Ministri 18.12.2008	Ricorso notificato il: 00.00.0000	depositato il: 00.00.0000	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000	oo.oo.ooo			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	300 Avvocato della Regione:		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no	legge regionale si/ no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.000		Esito:
Udienza pubblica del 00.00.0000		Deliberazione in Camera	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000	
Deposito della decisione in data 00.00.0000		Giudice redattore:		Sentenza/ordinanza n. 0000/0000

3.4 - Le tendenze rilevate

3.4.1 - Aspetti quantitativi

Sotto il profilo quantitativo, si conferma la tendenza già emersa nel 2006 e perfino accentuata nel 2007, in cui la percentuale di leggi impugnate sulle leggi promulgate era stata rispettivamente del 10% e del 6%: nel 2008 la percentuale è stata dell'11% (2 su 18), confermando così l'inversione di tendenza rispetto al 2005, in cui la percentuale è stata del 21%, .


Dal confronto di questi dati con quelli delle altre regioni e province autonome, esclusa la Sicilia per la peculiarità del sistema di controllo di costituzionalità siciliano, si osserva che si tratta di una tendenza generalizzata: nel corso del 2008 tutte le regioni e province autonome hanno avuto almeno una legge impugnata, a differenza dell'anno precedente in cui 5 regioni e province autonome non hanno avuto alcuna legge impugnata. La media nazionale è pari al 10% circa (vedi tabella 3.7). In termini percentuali, la nostra Regione si pone leggermente sopra la media nazionale

La tabella 3.6 e la figura 3.1 mostrano l'incidenza delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale.

	Tab. 3.6 - Anno 2008.	Leggi impugnate in via r	principale dal 2003 al 31.12.2008.
--	-----------------------	--------------------------	------------------------------------

ANNO	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	INCIDENZA LEGGI IMPUGNATE
2003	10	2	20 %
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
totale	150	19	13%

Fig. 3.1 - Anno 2008 - Incidenza percentuale delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale nel periodo 2003-2008.



Tab. 3.7 – Anno 2008. Situazione delle impugnative governative sulla produzione legislativa riguardanti le altre Regioni e Province autonome (esclusa la Sicilia)

REGIONI	LEGGI IMPUGNATE	LEGGI NON IMPUGNATE	TOT. LEGGI 2008	% LEGGI IMPUGNATE
ABRUZZO	3	14	17	17,65%
BASILICATA	1	32	33	3,03%
P.A. BOLZANO	2	7	9	22,22%
CALABRIA	4	42	46	8,70%
CAMPANIA	6	14	20	30,00%
EMILIA ROMAGNA	3	20	23	13,04%
LAZIO	7	25	32	21,88%
LIGURIA	5	43	48	10,42%
LOMBARDIA	1	37	38	2,63%
MARCHE	3	35	38	7,89%
MOLISE	3	32	35	8,57%
PIEMONTE	3	34	37	8,11%
PUGLIA	7	38	45	15,56%
SARDEGNA	1	16	17	5,88%
TOSCANA	1	72	73	1,37%
TAA	1	9	10	10,00%
P.A. TRENTO	3	14	17	17,65%
UMBRIA	2	24	26	7,69%
VAL D'AOSTA	2	29	31	6,45%
VENETO	3	20	23	13,04%
TOTALE	61	557	618	9,87%

3.4.2 - Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo nei ricorsi del 2008

Venendo agli aspetti di merito, vanno segnalate talune delle questioni più rilevanti sollevate dal Governo nei tre ricorsi del 2008.

Il primo ricorso impugna la legge regionale 29/2007 con cui la Regione detta norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana in quanto eccederebbe sotto diversi profili la competenza legislativa regionale stabilita dallo Statuto e dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. 223/2002, che demanda alla legge regionale l'attuazione della legge quadro 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. In particolare il Governo ritiene illegittimi gli articoli 6, comma 2 e 8, commi 1 e 3 che prevedono l'obbligo generale per gli uffici dell'intera regione di rispondere in friulano alla generalità dei cittadini che si avvalgano del diritto di usare tale lingua e di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità: tali norme contrasterebbero con la legge quadro che invece circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico. Il Governo ritiene poi illegittimo l'articolo

9, comma 3 della legge regionale: esso prevede che, per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana, "può" essere prevista la ripetizione dei testi tradotti in forma scritta. Ciò contrasterebbe con le norme della legge quadro che invece statuiscono che, qualora uno o più componenti degli organi collegiali dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, "deve" essere garantita una immediata traduzione. Inoltre l'articolo 9, comma 3 violerebbe la legge quadro nella parte in cui, pur consentendo ai consigli comunali di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, fa salvo il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana. Illegittimo sarebbe altresì l'articolo 11, comma 5, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi nella sola lingua friulana e che la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti: la norma contrasterebbe con la legge quadro secondo la quale la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano e nei comuni di insediamento della minoranza linguistica i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi solo in aggiunta a quelli ufficiali. Il Governo censura poi l'articolo 12, comma 3, il quale prevede che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento della iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua: ciò comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, violando così il principio di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, nonché l'articolo 3 cost. Violerebbe il medesimo principio anche l'articolo 14, commi 2 e 3, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico e che nella programmazione scolastica sono comprese modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue. Occorre precisare che l'articolo 117, comma 3, cost. esclude espressamente dalla competenza concorrente regionale l'autonomia delle istituzioni scolastiche, lasciandola quindi alla competenza primaria delle Regioni. Ciò vale anche per la Regione Friuli Venezia Giulia: mentre lo statuto prevede che la Regione abbia competenza integrativa in materia di istruzione, trova applicazione la clausola di equiparazione di cui all'articolo 10, l.cost. 3/2001. Infine il Governo ha censurato l'articolo 18, comma 4 il quale prevede che la Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate in aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, in contrasto con quanto previsto dalla legge quadro nazionale che circoscrive l'insegnamento alle scuole situate nell'ambito territoriale di insediamento della minoranza.

Il secondo ricorso impugna la legge regionale 6/2008 in materia di programmazione faunistica e esercizio dell'attività venatoria. Pur trattandosi di materie su cui la Regione ha potestà legislativa primaria, quest'ultima deve comunque rispettare gli standard minimi di tutela indicati dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria di riferimento. Pertanto il Governo ritiene che l'articolo 2 irragionevolmente qualifichi tutto il territorio regionale come zona faunistica delle Alpi, riducendo così la percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna secondo la legge statale. La legge regionale poi, prevedendo l'obbligo per i cacciatori di aderire ad una associazione, violerebbe il principio di libertà di associazione. Inoltre vengono censurati gli articoli 14, 17 e 19 che affidano alla sola categoria dei cacciatori la gestione faunistica, l'articolo 23, commi 7, 8 e 9 che irragionevolmente non considerano la fruizione venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie come esercizio venatorio ed infine l'articolo 44 nella parte in cui consente indiscriminatamente l'utilizzo di impianti fissi per la cattura degli uccelli, violando obblighi comunitari e internazionali, oltre allo standard minimo di tutela

ambientale fissato dalla legge statale, e nella parte in cui consente attività sanzionate penalmente dalla legge statale, violando la riserva alla legge statale della materia penale.

Con il terzo ricorso il Governo censura la legge regionale 12/2008, legge con cui viene modificata la legge regionale 5/2007 che ha introdotto la riforma dell'urbanistica e la disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio. In particolare viene censurato l'articolo 2, comma 13 in quanto con tale norma la Regione, derogando ad un termine previsto dalla legge statale per l'entrata in vigore della nuova procedura in materia di autorizzazione paesaggistica, eccederebbe la propria competenza legislativa essendo la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

3.4.3 - Aspetti sostanziali: le decisioni di merito della Corte assunte nel 2008

Quanto alle decisioni di merito della Corte, va rilevato che, diversamente dalle questioni di legittimità costituzionale decise nel merito nel corso del 2007, tutte ritenute dalla Corte non fondate, la sentenza 368/2008 ha riconosciuto la fondatezza della questione sollevata dal Governo con riferimento alla legge regionale 24/2007, legge con cui la Regione ha dato attuazione all'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs, stabilendo che la denominazione "Tocai Friulano" possa continuare ad essere utilizzata anche dopo il 31 marzo 2007 per designare il vino da commercializzare all'interno del territorio italiano.

Secondo il Governo, la legge regionale viola gli articoli 4 e 5 dello statuto in quanto la materia concernente la tutela delle opere dell'ingegno, tra cui deve essere ricompresa la tutela dei marchi, non essendo elencata tra le materie di competenza regionale, è materia di competenza esclusiva statale. Inoltre la legge regionale contrasta con le disposizioni comunitarie e, quindi, nuovamente con l'articolo 4 dello statuto secondo il quale la potestà legislativa regionale deve risultare in armonia con gli obblighi internazionali dello Stato, con l'articolo 117, comma 1, cost. che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché con l'articolo 11 cost. che introduce tra i principi dell'ordinamento, validi anche per le Regioni a statuto speciale, il rispetto del diritto internazionale e dei trattati internazionali da cui discende nel nostro ordinamento l'obbligo del rispetto del diritto comunitario.

Nel corso del giudizio la Regione ha eccepito, tra l'altro, l'infondatezza della questione, in quanto la norma impugnata non riguarderebbe la materia opere dell'ingegno poiché difetta il carattere creativo del segno, bensì le materie agricoltura e commercio, materie di competenza esclusiva della Regione.

Diversamente però ha ritenuto la Corte affermando che la norma censurata ha per oggetto un segno distintivo di un vino e quindi, a prescindere dalla sua esatta configurazione, incide su molteplici interessi: dei produttori, dei consumatori, della collettività, del corretto svolgimento della concorrenza, interferendo in tal modo in una molteplicità di materie. Tale interferenza va composta, secondo la Corte, facendo ricorso al criterio della prevalenza che appare applicabile poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla Regione, con conseguente illegittimità della norma impugnata. Sono stati pertanto dichiarati assorbiti gli ulteriori profili di legittimità sollevati.

4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

4.1 - Il sindacato ispettivo

La tabella 4.1 e le figure 4.1, 4.1.1. e 4.1.2 presentano la situazione relativa agli atti di sindacato ispettivo e al loro esito nel periodo di riferimento, con distinta evidenza per la IX e la X legislatura.

Tab. 4.1 – Anno 2008. IX legislatura – Atti di sindacato ispettivo

TIPOLOGIA ATTI	Т	otale 200	8	IX	legislat	ura	Х	legislatu	ıra
TIPOLOGIA ATTI	Pres.	Evase	% evas.	Pres.	Evase	% evas.	Pres.	Evase	% evas.
Interpellanze	78	17	22%	3	2	67%	75	15	20%
Interrogazioni a risposta scritta	42	9	21%	13	0	0%	29	9	21%
Interrogazioni a risposta orale	289	61	21%	47	23	49%	242	38	16%
Interrogazioni a risposta immediata	57	57	100%	11	11	100%	46	46	100%
TOTALE	466	144	31%	74	36	49%	392	108	28%

Fig. 4.1 – Anno 2008 – IX e X legislatura. Atti di sindacato ispettivo




Fig. 4.1.1 – Anno 2008 – IX legislatura. Atti di sindacato ispettivo





Fig. 4.1.2 - Anno 2008 - X legislatura. Atti di sindacato ispettivo



Dalla tabella 4.1 e dalle figure 4.1, 4.1.1. e 4.1.2 risulta che lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione che, da sola, rappresenta l'83% del totale (il 96% nella IX legislatura e l'81 nella X legislatura). Le interpellanze rappresentano per differenza il 17% dell'insieme degli strumenti utilizzati (il 4% nella IX legislatura e il 19% nella X legislatura). La percentuale di evasione degli atti di sindacato ispettivo si attesta mediamente sul 31% (il 49% nella IX legislatura, il 28% nella X). In termini di efficacia del mezzo prescelto, va evidenziato il picco positivo, pari al 100% che si presenta per le interrogazioni a risposta immediata anche nei parziali di IX e X legislatura, come è del resto nei caratteri dell'istituto. Meno efficaci si sono dimostrate le interpellanze con il 22% di evasione nell'anno 2008 (il 67% nella IX legislatura e il 20% nella X). L'insieme delle interrogazioni a risposta scritta e orale ha raggiunto il 42% di evasione nel 2008 (49% nella IX legislatura, 37% nella X).

4.2 - L'indirizzo politico

La tabella 4.2 fornisce i dati degli atti di indirizzo politico e il loro esito nell'anno 2008, con distinta evidenza per la IX e la X legislatura.

Tab. 4.2 – Anno 2008. IX le X legislatura. Atti di indirizzo politico.

ATTI DI INDIRI	TOT 2008	IX LEG.	X LEG.					
	presentate	19	6	13				
	approvate	5	0	5				
MOZIONI	respinte o ritirate	11	3	8				
	non evase	3	3	0				
	% di successo in Aula	26%	0%	38%				
	Presentati	4	-	4				
ORDINI DEL GIORNO SU	accolti o approvati	3	-	3				
MOZIONI	respinti o ritirati	1	-	1				
	% di successo in Aula	75%	-	75%				
	Presentati	86	-	86				
ODDINI DEI CIODNO CII	accolti o approvati	64	-	64				
ORDINI DEL GIORNO SU	non accolti o respinti	17	-	17				
PROGETTI DI LEGGE	Ritirati	5	-	5				
	% di successo in Aula	74%	-	74%				

Dalla tabella 4.2 risulta che l'attività di indirizzo politico comprende un insieme di 109 atti presentati in Consiglio, di cui 19 mozioni (6 si riferiscono alla IX legislatura), pari al 17%, 4 ordini del giorno su mozioni (4%) e 86 ordini del giorno su progetti di legge (79%). Il tasso di successo del complesso degli atti, dato dal rapporto percentuale tra quelli accolti o approvati in Aula (72) e quelli presentati (109) si attesta mediamente al 66% (70% nella X legislatura). Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di indirizzo, merita sottolineare il modesto tasso di successo delle mozioni pari al 26% nel 2008 (38%nella X legislatura).

4.3 - Le nomine e le designazioni

Le nomine e le designazioni di competenza regionale in enti e organi di gestione, consultivi e di controllo, operanti sia in ambito regionale che nazionale, di spettanza sia degli organi dell'esecutivo regionale (Presidente, Giunta regionale e Assessori) che del Consiglio regionale, sono disciplinate dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 75 e dalla L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

Il sistema attribuisce all'esecutivo (per le nomine di sua competenza) la formulazione della proposta sulla quale si esprime con parere motivato (non vincolante) la Giunta per le nomine, integrata dal Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità. Per le cariche non di vertice di competenza dell'esecutivo (amministratori non presidenti o vice presidenti) il controllo politico sulle nomine avviene facoltativamente nella forma della richiesta di riesame indirizzata dalla Giunta per le nomine all'organo proponente dell'esecutivo.

Ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'esecutivo, la Giunta per le nomine ha esaminato nella prima parte del 2008, collegata alla IX legislatura, 6 candidature, esprimendo cinque designazioni riguardo un unico organismo.

Nella X legislatura, l'attività della Giunta per le nomine è stata più intensa: il numero delle candidature esaminate sono state 56 e gli organismi complessivamente interessati 13, con 6 nomine dirette e 47 designazioni.

Va altresì segnalato che il Presidente del Consiglio ha provveduto direttamente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9/1993, alla designazione di cinque componenti del collegio dei revisori contabili dell'ARPA e alla nomina di due componenti del consiglio di amministrazione di Insiel S.p.A., a causa del mancato esame, entro i termini previsti dalla legge, da parte della Giunta per le nomine.

Le tabelle 4.3 e 4.4 forniscono il quadro delle nomine e designazioni effettuate nel 2008, rispettivamente nella IX e nella X legislatura, in seno agli enti, istituti ed organismi degli organi consultivi e di proposta, enti pubblici strumentali, agenzie regionali, società di capitali e consortili, enti funzionali e persone giuridiche private.

Tab 4.3 – Anno 2008. IX legislatura - Nomine e designazioni di competenza regionale

ENTI, SOCIETA', ISTITUTI, COMITATI, COMMISSIONI, ORGANI	PRESIDENTE, AMMINISTRATORE UNICO, COMMISSARIO, DIRETTORE GENERALE,		AMMINI	ENTI ORGANO STRATIVO O SULTIVO	COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO	
DI GARANZIA	nomina	designazione	nomina	designazione	nomina	designazione
COLLEGIO REGIONALE DI				Cons rog E		
GARANZIA ELETTORALE				Cons. reg. 5		

Tabella 4.4 - Anno 2008. - X legislatura - Nomine e designazioni di competenza regionale

	PRESIDENTE, COMPONENTI ORGANIC							
ENTI, SOCIETA', ISTITUTI, COMITATI, COMMISSIONI, ORGANI DI GARANZIA	AMMINISTRA COMMISSAR GEN	ATORE UNICO, IO, DIRETTORE ERALE	AMMINI CON	ENTI ORGANO STRATIVO O SULTIVO	COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO			
	nomina	designazione	nomina	designazione	nomina	designazione		
CO.RE.COM.	Pres. Reg. 1			Cons. Reg. 4				
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ				Cons. Reg. 4				
COMMISSIONE PARITETICA STATO-REGIONE			Cons. Reg. 3					
COMITATO REGIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO INTERNAZIONALE		_		Cons. Reg. 3				
COMITATO MISTO PARITETICO PER LE SERVITÙ MILITARI				Cons. Reg. 14				
COMITATO PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE E ALCOOLISMO				Cons. Reg. 5				
U.P. INTEGRATO (L.R. 38/1995)			Cons. Reg. 3					
COMMISSIONE TRIESTE (ART. 70 STATUTO)				Cons. Reg. 5				
ER.DI.SU DI TRIESTE	Pres.Reg. 1			Cons. Reg. 4				
ER.DI.SU DI UDINE	Pres.Reg. 1			Cons. Reg. 4				
CONFERENZA DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO				Cons. Reg. 4				
A.R.P.A (¹)						Cons. reg. 5		
A.R.LE.F. — AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA	Pres. Reg. 1							
INSIEL (1)			Cons. Reg. 2					
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE	Pres. Reg. 1							

_

¹ nomina/designazione espressa dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 9/1993.

4.4 - L'attivita' di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali

Le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali scontano nell'anno il rallentamento determinato dal passaggio di legislatura e dall'insediamento del nuovo Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione in composizione completamente rinnovata nei suoi membri.

La tabella 4.5 riporta i dati relativi all'attività svolta dall Comitato, distintamente per legislatura di riferimento.

Tab. 4.5 - Anno 2008. IX e X legislatura. Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

		X LEGISLATURA	X LEGISLATURA		
ATTIVITÀ	QUANTITÀ OGGETTO		QUANTIT À	OGGETTO	
Numero di sedute	4 (2 UP)	-	4 (1 UP)	-	
Esame relazioni della Corte dei Conti	-	-	2	Dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2007 Relazione al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2007	
Missioni valutative concluse e approvazione di nota informativa	1	L'attuazione delle politiche regionali di sostegno all'attività di assistenza familiare (LR 24/2004) – Nota informativa 1/2008	-	-	
Istruttoria preliminare al fine di attivare missioni valutative	1	Conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni	1	Analisi dell'indebitamento regionale (Proposta n. 1/X)	
Rapporto annuale sulla legislazione regionale	1	Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari del 2006	1	Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari del 2007	

Con la scadenza anticipata della IX legislatura, determinata dalle dimissioni del Presidente della Regione, l'interruzione delle attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con l'ultima seduta del 6 marzo, è perdurata sino alla ripresa dei lavori in ottobre, fatta salva la seduta d'insediamento del nuovo organo il 4 giugno, ove si decise, in relazione agli impegni consiliari sul provvedimento di assestamento del bilancio, di rimandare all'autunno l'inizio delle attività.

Tali circostanze hanno pertanto determinato una pausa piuttosto lunga, ma al momento della ripresa dei lavori, superata una prima fase dedicata all'inquadramento delle funzioni e alla programmazione delle attività da svolgere, il Comitato è entrato nel pieno delle sue attività.

Due novità hanno caratterizzato l'insediamento dell' organo nella nuova legislatura.

La prima è stata la sua composizione paritaria, secondo le modifiche regolamentari intervenute a concretare l'impegno assunto dal Consiglio regionale , con la sottoscrizione della Carta di Matera, di esercitare l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali secondo logiche e modalità non partisan. Il superamento della composizione rappresentativa del diverso peso delle componenti politiche costituisce anche recepimento degli orientamenti emersi nella prassi di lavoro seguita dal Comitato nella IX legislatura di evitare le contrapposizioni politiche di schieramento e di assumere le proprie determinazioni preferibilmente all'unanimità, nel riconoscimento del ruolo dell'organo sostanzialmente preposto alla produzione di conoscenza a servizio comune.

La seconda novità riguarda l'ampliamento delle competenze dell'organo specie per quanto riguarda l'analisi, in sede consultiva nei confronti delle Commissioni di merito, dell'attuazione data dalla Giunta regionale agli atti d'indirizzo.

La nuova previsione regolamentare dell'articolo 151 di riservare una trattazione specifica alle informative giuntali riguardanti l'attuazione data a mozioni e a ordini del giorno si pone a presidio di un più concreto esercizio delle funzioni consiliari d'indirizzo e controllo, in linea con le previsioni della legge regionale statutaria 17/2007. Per supportare adeguatamente le attività consiliari di riferimento, è stata realizzata una nuova banca dati, consultabile sul sito internet del Consiglio nella sezione >Attività>Mozioni e >Ordini del giorno (su progetti di legge e Mozioni), che funge da strumento per monitorare l'iter e gli esiti dell'attività d'indirizzo ed è altresì funzionale all'informazione istituzionale nei confronti del cittadino quanto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo ed al loro impatto sulle attività di governo dell'esecutivo. Nel Rapporto per l'anno 2009, dovrebbe essere possibile effettuare una riflessione sull'andamento e le ricadute dell'attività di controllo sull'attuazione degli atti d'indirizzo, sulla base dei dati rilevati grazie all'operatività del monitoraggio oramai a regime.

I due mesi di attività svolta dal Comitato nella IX legislatura si sono concentrati sulla conclusione della missione valutativa n. 1/2006 sull'attuazione degli interventi di sostegno all'attività di assistenza familiare previsti dalla legge regionale 24/2004 e sulla proposta di missione valutativa in materia di consulenze e incarichi esterni, anch'essa risalente al 2006, con un esame però rimasto in fase istruttoria allo scadere della legislatura, per difficoltà incontrate nel rapporto con l'esecutivo, che solo in esito ad apposita richiesta formale di esibizione, intervenuta a fine gennaio 2008 su deliberazione unanime del Comitato, aveva prodotto la documentazione richiesta.

Come risulta dalla Tabella 5.6, nell'anno 2008 sono stati approvati il secondo e il terzo Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari relativi agli anni 2006 e 2007.

L'attività svolta dal Comitato negli ultimi mesi dell'anno ha avuto ad oggetto l'esame delle due relazioni della Corte dei conti richiamate in tabella, l'approvazione del terzo Rapporto sulla legislazione – anno 2007 e un ampio dibattito sulla proposta di missione valutativa per l'analisi dell'indebitamento regionale, approvata e conclusasi nel 2009 con una relazione alla I Commissione permanente, di cui si darà conto nel prossimo Rapporto.

Si rileva che nell'anno 2008 non sono pervenute dalla Giunta le relazioni informative previste dalle clausole valutative pervenute a scadenza, né quelle previste da oneri di rendicontazione generica sullo stato d'attuazione delle leggi regionali di riferimento che sono elencate nella tabella 5.7, eccezion fatta per due relazioni relative l'una alle risultanze delle

rilevazioni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale (l.r. 1/2006 – articolo 45, c. 5) e l'altra sulla gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (F.R.I.E – l.r. 9/2003). Le due relazioni non sono state peraltro oggetto d'esame.

Con la nuova legislatura si è anche provveduto al rinnovo della rappresentanza consiliare nel Comitato d'indirizzo di Progetto CAPIRe, con la nomina dei due componenti previsti da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione del Comitato. La scelta è ricaduta sui consiglieri Baiutti e Baritussio, rispettivamente Presidente e consigliere Segretario del Comitato.

Le attività del progetto CAPIRe sono proseguite in seno al Consiglio con interventi di formazione del personale impegnato nelle attività di assistenza all'esercizio delle funzioni di controllo e valutazione delle politiche, ad opera dello Staff del progetto, e con la partecipazione al Corso di alta formazione in Analisi e valutazione delle politiche regionali, promosso a livello nazionale dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Gli interventi formativi realizzati in sede hanno costituito occasione di coinvolgimento di dirigenti e funzionari degli uffici della Giunta, allo scopo di avviare un confronto sulle possibili strategie da adottare per dare una corretta applicazione a quanto previsto nelle clausole valutative inserite nella legislazione regionale e condividere linguaggio e strumenti necessari per la stesura delle relazioni informative da presentare al Consiglio.

La circostanza del rallentamento dei lavori dovuta al passaggio di legislatura ha anche influito sulla possibilità di veder superati, o quanto meno affrontati, i problemi che s'erano rilevati nel Rapporto per l'anno 2007: sul fronte del controllo e della valutazione permangono all'attenzione, sul piano dei rapporti interni, la mancanza di raccordo in sede di programmazione dei lavori consiliari fra attività del Comitato e attività delle Commissioni di merito e, sul piano dei rapporti esterni con l'esecutivo, le difficoltà di un dialogo cooperativo che, passando attraverso il rispetto degli oneri informativi previsti dalla legislazione regionale, possa consentire al Consiglio di maturare riflessioni sugli esiti delle politiche regionali e sulla loro capacità di rispondere ai bisogni della comunità regionale.

La tabella che segue riepiloga le disposizioni del vigente corpo normativo che prevedono oneri informativi nei confronti del Consiglio regionale per quanto riguarda l'attuazione data alle leggi regionali. La presentazione delle prescritte relazioni costituisce la premessa necessaria per attivare in seno al Consiglio il processo conoscitivo di controllo e valutazione.

Nel 2008 non sono state approvate nuove clausole valutative né sono stati previsti nuovi oneri di rendicontazione generica sull'attuazione delle leggi approvate.

Tab. 4.6 – Anno 2008.. Elenco delle leggi regionali che prevedono oneri informativi

n.	RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
1	L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 < <norme la="" per="" tutela,="" valorizzazione<br="">e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)</norme>	 a) Relazione sullo stato d'attuazione della legge b) Rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana 	Giunta regionale	a) Annuale Febbraio b) Quinquennale
2	L.R. 23 maggio 2007, n. 12 < <promozione della="" rappresentanza<br="">giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani>> Art. 20 (Clausola valutativa)</promozione>	Relazione documentata sull'attuazione delle legge ed i risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili.	Giunta regionale	Triennale
3	L.R. 7 luglio 2006, n. 11 < <interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'>> Art. 24 (Valutazione degli interventi)</interventi 	Valutazione dell'Amministrazione regionale sull'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Triennale
4	L.R. 31 marzo 2006, n. 6 <sistema di="" e<br="" integrato="" interventi="">servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> Art. 61 (Clausola valutativa)</sistema>	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzi i risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie	Giunta regionale	Triennale 31 marzo
5	L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 < <principi del<br="" e="" fondamentali="" norme="">sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>> - a) art. 26, c. 5 -b) art. 45, c. 5</principi>	 a) Relazione sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale b) Comunicazione delle risultanze delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale 	Giunta regionale	Annuale
6	L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 < <normativa (disciplina="" 16="" 2="" 2002,="" alimenti="" alla="" attività="" bevande.="" commerciali="" del="" di="" e="" gennaio="" in="" l.r.="" materia="" modifica="" n.="" organica="" somministrazione="" turismo)="">> Art. 105 (Clausola valutativa)</normativa>	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzi i risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste, rispetto agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socioeconomico regionale	Giunta regionale	Triennale 30 giugno
7	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 < <sistema dei<br="" educativo="" integrato="">servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa)</sistema>	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzi i risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dei servizi a copertura della complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie	-	Triennale 31 marzo
8	L.R. 9 agosto 2005, n. 18 < <norme l'occupazione,<br="" per="" regionali="">la tutela e la qualità del lavoro>> Art. 4 (Clausola valutativa)</norme>	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
9	L.R. 2005, n. 13 < <organizzazione (disposizioni="" 1994,="" 36="" 5="" ambiti="" attuazione="" degli="" del="" della="" di="" e="" gennaio="" idriche)="" idrico="" in="" individuazione="" integrato="" legge="" materia="" n.="" ottimali="" risorse="" servizio="" territoriali="">> art. 19, c. 2, l. k)</organizzazione>	Relazione sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta	Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici	Annuale
10	L.R. 23 maggio 2005, n. 12 < <norme di="" diritto="" e<br="" in="" materia="">opportunità allo studio universitario>> Art. 8 (Valutazione degli interventi)</norme>	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Triennale

n.	RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
11	L.R. 8 aprile 2005, n. 7 > art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Giunta regionale	Biennale
12	L.R. 4 marzo 2005, n. 4 < <interventi 15="" 2002,="" 2004.="" 7="" 99,="" adeguamento="" al="" alla="" c-439="" causa="" commissione="" competitivo="" comunità="" corte="" del="" della="" delle="" di="" e="" europee="" friuli="" gennaio="" giulia="" giustizia="" il="" imprese="" lo="" luglio="" medie="" motivato="" parere="" per="" piccole="" sentenza="" sostegno="" sviluppo="" venezia="">> a) art. 7, c. 15; b) art. 12 (Clausola valutativa)</interventi>	a) Elenco delle imprese beneficiarie degli incentivi, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione b) Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate, in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la loro capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI.	b) Amministrazione regionale	a) Semestrale b) Annuale
13	L.R 25 ottobre 2004, n. 25 < <interventi a="" della="" e<br="" favore="" sicurezza="">dell'educazione stradale>> Art. 5, comma 2 lettera b)</interventi>	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale in regione.	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale 31 marzo
14	L.R. 25 ottobre 2004, n. 24 < <interventi e="" il<br="" la="" per="" qualificazione="">sostegno dell'attivita' di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2</interventi>	Informativa sull'attività di verifica svolta da Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale sulla consistenza dell'attività di assistenza familiare e sugli effetti prodotti dagli interventi sul sistema dei servizi territoriali	Giunta regionale	Non espressamente indicata
15	L.R. 17 agosto 2004, n. 23 > Art. 7, comma 3	Relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria	Giunta regionale	Annuale 30 giugno
16	L.R. 24 maggio 2004, n. 16 < <norme dei<br="" la="" per="" tutela="">consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4</norme>	Relazione sull'attività' svolta in base al programma annuale degli interventi	Giunta regionale e Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale 31 marzo
17	L.R. 2 aprile 2004, n. 10 > Art. 7, comma 1	Relazione sullo stato di attuazione della L.R. comunitaria.	Assessore regionale competente	Annuale Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale

n.	RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
18	L.R. 11 aprile 2003, n. 9 < <fondo 110="" 2002="" adeguamento="" ai="" decreto="" del="" di="" economiche="" friuli="" giulia.="" iniziative="" le="" legislativo="" nel="" per="" rotazione="" sensi="" venezia="">> (Legge 18 ottobre 1955, n. 908 Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)</fondo>	Relazione sull'attività svolta	Comitato di gestione del F.R.I.E. , tramite Amministrazione regionale	Annuale
19	L.R. 7 marzo 2003, n. 6 <riordino degli="" in<br="" interventi="" regionali="">materia di edilizia residenziale pubblica>> Art. 11, comma 7</riordino>	Referto sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale 30 novembre
20	L.R. 12 settembre 2001, n. 22 < <disposizioni ad="" amianto="" correlati="" da="" delle="" di="" e="" esso="" in="" informazione="" interventi="" materia="" prevenzione="" regionali="" rischio="" situazioni="" sorveglianza,="">> Art. 6, comma 2</disposizioni>	Relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Annuale
21	L.R. 21 luglio 2000, n. 14 < <norme alla="" culturale="" dei="" del="" e="" guerra="" il="" la="" legati="" mondiale="" patrimonio="" per="" prima="" recupero="" siti="" storico-="" valorizzazione="">> Art. 3, comma 1, lettera c)</norme>	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Conferenza di servizi per le finalità della legge.	Annuale
22	L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 < <disposizioni del<br="" formazione="" la="" per="">bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97</disposizioni>	Relazioni sull'andamento e sull'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica 31 gennaio, 30 giugno e 15 ottobre
23	L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 < <disposizioni del<br="" formazione="" la="" per="">bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter</disposizioni>	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale
24	L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 < <attribuzione 1993="" 44="" alienazione="" all'area.="" alla="" alloggi="" assegnazione="" attivita'="" cave="" commissario="" comprensorio="" comune="" coordinamento="" del="" delle="" di="" e="" europei="" giunta="" in="" inerenti="" l'attuazione="" l.r.="" leggi="" localita'="" materia="" minerario="" modifiche="" nomina="" per="" predil="" recupero="" regionale="" regionali="" regolamenti="" riofreddo.="" siti="" statali="" straordinario="" tarvisio,="" un="">> Art. 1, comma 3</attribuzione>	Informazioni sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica, quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto
25	L.R. 3 marzo 1998, n. 6 < <lstituzione dell'agenzia="" regionale<br="">per la protezione dell'ambiente – A.R.P.A>> Art. 7, comma 3, lettera g)</lstituzione>	Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, con riferimento all'esercizio precedente	A.R.P.A. tramite Assessore competente	Annuale 31 marzo

n.	RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
26	L.R. 4 luglio 1997, n. 23 > Art. 2, comma 4	Relazione sull'attività' svolta e sui risultati conseguiti	I Presidenti degli organi collegiali tramite la Giunta regionale	Eventuale, al termine dei lavori dell'organo collegiale
27	L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 < <norme contabilità="" controllo="" del="" di="" disposizioni="" e="" in="" l'integrazione="" materia="" per="" programmazione,="" regionale="" sanitario="" servizio="" socio-sanitaria="" urgenti="">> Art. 29, comma 5</norme>	Relazione sullo stato sanitario della regione, che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sanitaria	Giunta regionale	Annuale 15 settembre
28	L.R. 12 novembre 1996, n. 47 > Art. 19, comma 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge	Giunta regionale	Semestrale
29	L.R. 14 luglio 1995, n. 27 < <norme delle<br="" la="" per="" promozione="">donazioni di organi nel Friuli - Venezia Giulia>> Art. 7, comma 1</norme>	Relazione contenente il resoconto delle attività' svolte in riferimento agli obiettivi prioritari	Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali tramite la Direzione regionale competente	Annuale 31 marzo
30	L.R. 26 giugno 1995, n. 26 <misure a="" degli<br="" sostegno="">investimenti industriali in regione>> Art. 5, comma 6</misure>	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
31	L.R. 27 febbraio 1995, n. 13 < <revisione della="" ospedaliera<br="" rete="">regionale>> Art. 20, comma 4</revisione>	Relazione sull'andamento della spesa sanitaria	Giunta regionale	Annuale 31 ottobre e comunque entro il termine di presentazione del bilancio di previsione
32	L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 <disciplina della="" programmazione<br="">della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6</disciplina>	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
33	L.R. 27 novembre 1989, n. 29 < <interventi la="" la<br="" per="" prevenzione,="">diagnosi e cura dell'AIDS>> Art. 6, comma 1</interventi>	Relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla	Giunta regionale	Annuale
34	L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 < <norme attuazione="" comunitari="" dei="" di="" e="" europea="" favorire="" il="" integrazione="" l'="" per="" processo="" programmi="">> Art. 16, comma 1 (sost. da LR 7/2008)</norme>	Relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge.	Giunta regionale (Assessore delegato alle relazioni internazionali) al Consiglio Regionale	Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria

n.	RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
35	L.R. 13 giugno 1988, n. 49 < <norme ed="" il<br="" la="" per="" riorganizzazione="">potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo>> Art. 3, comma 3</norme>	Relazione annuale afferente allo stato delle iniziative attivate	Comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo (organo soppresso) attraverso la Giunta regionale	Annuale
36	L.R. 9 giugno 1988, n. 43 < <nuove (norme="" -="" 12="" 19,="" 1971,="" acque="" del="" della="" di="" e="" esercizio="" friuli="" giulia)="" in="" integrative="" interne="" interne.="" ittico="" l'="" l.r.="" la="" maggio="" materia="" modificative="" n.="" nelle="" norme="" patrimonio="" per="" pesca="" protezione="" venezia="">> Art. 1, comma 5</nuove>	Relazione sulla situazione del settore e sull'attività' svolta da parte degli Enti preposti.	Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato	Annuale 30 giugno
37	L.R. 01 marzo 1988, n. 7 <ordinamento amministrazione="" consiglio="" degli="" del="" dell'="" e="" ed="" enti="" organizzazione="" regionale="" regionale,="" regionali="">> Art. 234, comma 1</ordinamento>	Relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre
38	L.R. 14 agosto 1987, n. 22 < <norme di="" e<br="" in="" materia="" portualità="">vie di navigazione nella regione Friuli – Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1</norme>	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale
39	L.R. 1 giugno 1987, n. 15 < <interventi cooperazione="" cultura="" di="" e="" i="" la="" pace="" per="" popoli="" promozione="" regionali="" tra="" una="">> Art. 7, comma 3</interventi>	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente.	Giunta regionale	Annuale
40	L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 < <organizzazione delle="" ed<br="" strutture="">interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1</organizzazione>	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale
41	L.R. 18 novembre 1976, n. 60 > Art. 64	Relazione contenente i dati sugli interventi finanziari disposti.	Giunta regionale	Annuale

5 - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

5.1 - L'attività delle Commissioni

L'attività svolta dalle commissioni consiliari nel 2008 è rappresentata nella tabella 5.1, eccetto quella relativa al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che è illustrata nella tabella 4.5.

Tab. 5.1 – Anno 2008. IX e X legislatura. Attività delle Commissioni di merito

COMMISSIONI ¹	SEDUTE	ORE ATTIVITÀ	SOGGETTI AUDITI	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN SEDE REFERENTE E CONSULTIVA
1	18	58	10	4	7
II	26	30	37	12	9
III	22	32	34	3	9
IV	26	41	37	13	7
V	21	27	27	2	13
VI	22	24	51	1	12
totale	135	212	196	35	57

La tabella 5.1 mostra che nel 2008 le attività svolte dalle commissioni di merito hanno avuto una distribuzione abbastanza omogenea. La I Commissione risulta relativamente più impegnata in termini di ore (58), mentre la II e la IV Commissione lo sono ex aequo in termini di sedute (26). La meno gravata in termini di ore è la VI Commissione (24) mentre la I lo è in termini di sedute (18). La V Commissione ha esaminato il più alto numero di provvedimenti (13) e la VI Commissione ha il più consistente numero di soggetti auditi (51). La I Commissione detiene il numero più basso sia dei provvedimenti esaminati (7) che dei soggetti auditi (10). La IV Commissione è quella che ha rilasciato il più elevato numero di pareri su atti di Giunta (13), mentre la VI Commissione ha rilasciato un solo parere, meno di tutte le altre Commissioni.

La tabella 5.1.1 fornisce i dati parziali della tabella 5.1 con riferimento alla IX e alla X legislatura convergenti nel 2008.

¹ Le competenze delle Commissioni permanenti sono stabilite dall'articolo 30 del Regolamento interno come segue:

I Commissione: bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario;

Il Commissione: agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione, formazione professionale:

III Commissione: tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa;

IV Commissione: lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali;

V Commissione: affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia;

VI Commissione: ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo, ordinamento della comunicazione.

Tab. 5.1.1 – Anno 2008. Attività delle Commissioni di merito. Dati parziali di IX e X legislatura.

сомм.	SEDUTE (IX leg.)	SEDUTE (X leg)	ORE ATTIVITÀ (IX leg.)	ORE ATTIVITÀ (X leg)	SOGG. AUDITI (IX leg.)	SOGG. AUDITI (X leg)	PARERI SU ATTI GIUNTA (IX leg.)	PARERI SU ATTI GIUNTA (X leg)	PROVV. ESAMINATI - SEDE REFERENTE/ CONSULT. (IX leg.)	PROVV. ESAMINATI - SEDE REFERENTE/ CONSULT. (X leg))
- 1	1	17	4	54	0	10	1	3	0	7
Ш	4	22	2	28	3	34	5	7	0	9
III	8	14	14	18	26	8	3	0	3	6
IV	5	21	5	36	5	32	5	8	0	7
V	3	18	6	21	13	14	1	1	5	8
VI	8	14	9	15	42	9	0	1	2	10
totale	29	106	40	172	89	107	15	20	10	47

La tabella 5.1.1 mostra che nella X legislatura la I Commissione conferma il primato delle ore di attività (54) mentre la IV perde il primato delle sedute. La VI Commissione mantiene il numero più basso delle ore (15) e acquista il numero più basso delle sedute ex aequo con la III Commissione (14). Peraltro la VI Commissione ha esaminato il più alto numero di provvedimenti (10) ed ha conseguito il numero più basso di soggetti auditi (9). La II Commissione, oltre al primato delle sedute (22) conquista anche quello dei soggetti auditi (34) mentre la IV Commissione ha il più alto numero di pareri (8). Sul versante opposto la III Commissione non ha rilasciato alcun parere.

La tabella 5.2 evidenzia la produttività delle Commissioni considerando due diversi indici. Il primo è dato dal rapporto fra provvedimenti esaminati (comprensivi dei pareri resi alle altre Commissioni) e numero delle sedute dedicate. Il secondo, più sensibile, è costruito sul rapporto fra provvedimenti esaminati e ore di attività dedicate.

Tab. 5.2 – Anno 2008 – IX e X legislatura - Indici di produttività commissioni di merito

COMMISSIONI	1° INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI/SEDUTE)	2° INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI/ORE DI ATTIVITÀ)		
I	0,38	0,12		
II	0,34	0,30		
III	0,40	0,28		
IV	0,26	0,17		
V	0,61	0,48		
VI	0,54	0,50		

Dalla tabella 5.2 si ricava che la Commissione con il più alto indice di produttività, dato dal rapporto provvedimenti/sedute è la V Commissione, che si posiziona al primo posto con 0,61. Seguono, nell'ordine, la VI con 0,54, la III con 0,40, la I con 0,38, la II con 0,34 e, più distanziata, la IV Commissione con 0,26 che risulta la meno efficiente. Secondo l'indice di produttività dato dal rapporto tra provvedimenti e ore di attività, l'ordine di efficienza cambia parzialmente: la VI Commissione si attesta come la più efficiente (0,50), mentre al punto più basso della graduatoria

si colloca la I Commissione (0,12). Peraltro tali dati non tengono in nessun conto né il tempo dedicato alle audizioni, che è molto diseguale fra le commissioni, né la complessità dell'istruttoria legislativa dei provvedimenti esaminati, né altri fattori che influenzano la produttività dei lavori.

La tabella 5.2.1 fornisce i dati parziali della tabella 5.2 con riferimento alla IX e alla X legislatura convergenti nel 2008.

Tab. 5.2.1 – Anno 2008 – Dati parziali IX e X legislatura - Indici di produttività commissioni di merito

COMMISSIONE	_	PRODUTTIVITÀ ENTI/SEDUTE)	2° INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI/ORE DI ATTIVITÀ)	
(IX leg.)		(X leg)	(IX leg.)	(X leg)
I	0,00	0,41	0,00	0,12
II	0,00	0,40	0,00	0,32
III	0,37	0,42	0,21	0,33
IV	0,00	0,33	0,00	0,19
V	1,66	0,44	0,83	0,38
VI	0,25	0,71	0,22	0,66

I dati parziali del 2008 riferiti alla X legislatura, così come riportati nella tabella 5.2.1, confermano la gran parte delle posizioni della graduatoria di produttività rilevate su tutto l'anno 2008 a cavallo di due legislature. In prima posizione è la VI Commissione con il 1° e il 2° indice di produttività (0,71 e 0,66), in seconda posizione è la V Commissione anch'essa con il 1° e il 2° indice di produttività (0,44 e 0,38). Al sesto posto la IV Commissione per il 1° indice (0,33) e la I Commissione per il 2° indice (0,12).

Combinando il 1° e il 2° indice di produttività in un indice sintetico di posizione, la graduatoria di produttività vede in un ordine decrescente la VI, la V, la III, la II, la I e la IV Commissione, avuto riguardo sia ai dati parziali della X legislatura che ai dati sull'intero 2008.

5.2 - L'attività dell'Assemblea

L'attività compiuta dall'Assemblea nel corso dell'anno 2008 è rappresentata nella tabella che segue.

Tab. 5.3 – Anno 2008. IX e X legislatura - Attività dell'Assemblea

INDICATORE DI ATTIVITA'	TOTALE 2008	IX LEGISLATURA	X LEGISLATURA
Leggi approvate	18	6	12
Delibere non legislative	9	1	7
Nomine e designazioni	50	5 (1 ente)	45 (9 enti)
Votazioni	1.311	366	945
Sedute	51	14	37
Ore di attivita'	195	40	155

La tabella 5.4 presenta l'indice di produttività dell'Assemblea dato dal rapporto fra provvedimenti approvati e sedute dedicate nell'anno 2008.

Tab. 5.4 – Anno 2008. IX e X legislatura. Indice di produttività dell'Aula

N. SEDUTE	PROVVEDIMENTI APPROVATI (leggi + provvedimenti non legislativi)	INDICE DI PRODUTTIVITÀ provvedimenti approvati/sedute)
51	18+ 8 = 26	0,51

5.3 - L'attività degli altri organismi consiliari

La tabella 5.5 evidenzia il numero di sedute effettuate dagli organismi consiliari diversi dall'Assemblea e dalle Commissioni.

Tab. 5.5 – Anno 2008. IX e X legislatura - Attività degli altri organismi consiliari

ORGANI	TOTALE SEDUTE 2008	SEDUTE IX LEG.	SEDUTE X LEG.
Conferenza Capigruppo	20	4	16
Conferenza Presidenti Commissione	-	-	-
Ufficio Di Presidenza	15	3	12
Giunta Elezioni	6	1	5
Giunta Nomine	6	1	5
Giunta Regolamento	3	2	1

La tabella 5.5 evidenzia una situazione che vede la Conferenza dei Capigruppo come l'organismo che più si riunisce rispetto agli altri, in misura di un terzo superiore all'Ufficio di Presidenza e sestupla rispetto alla Giunta del Regolamento.

La tabella 5.6 riporta i dati numerici dell'attività della Giunta per le nomine, senza tener conto di quelle espresse dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 9/1993, come già riferito al paragrafo 4.3.

Tab. 5.6 – Anno 2008. IX e X legislatura – Attività Giunta nomine

ATTIVITA' DELLA GIUNTA NOMINE	TOTALE 2008	IX LEG	X LEG
candidature esaminate	62	6	56
candidati auditi	4	-	4
nomine dirette	6	-	6
designazioni	52	5	47
enti/organismi interessati	14	1	13
nomine presidenti/ vicepresidenti *	5	-	5

^{*} Nomine ex art. 3 delle l.r. 75/1978 di competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale su parere della Giunta per le nomine

APPENDICE

Sezione 1

- Note informative sulle leggi regionali approvate nell'anno 2008

Legge regionale 9 gennaio 2008, n. 1

"Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2006."

(Approvata nella seduta consiliare del 20/12/2007)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	286
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	l integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Baiutti
Relatori di opposizione	Ritossa

Finalità e contenuti essenziali. Il Rendiconto generale è costituito:

- dal conto del bilancio che espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese relative all'anno precedente, secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione, ai fini della valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza e
- dal conto generale del patrimonio che comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e da ogni altra causa e la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Uffici di riferimento: Direzioni centrali ed in particolare la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

Destinatari finali: Amministrazione regionale e collettività regionale.

Legge regionale 23 gennaio 2008, n. 2

"Modifica all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007."

(Approvata nella seduta consiliare del 15/01/2008)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero pdl	285
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	57
Giorni iter effettivo	50
Relatori di maggioranza	Martini
Relatori di opposizione	Pedicini

Finalità e contenuti essenziali. Con la citata sentenza la Corte europea ha accertato la violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo da parte della disposizione legislativa precedentemente introdotta con la legge regionale n. 1 del 2000, che impone ai candidati a nomine e designazioni di competenza regionale di dichiarare la loro eventuale appartenenza a logge massoniche.

Uffici di riferimento: Presidenza della Giunta regionale e Giunta delle nomine del Consiglio regionale.

Destinatari finali: Candidati alle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

Legge regionale 11 febbraio 2008, n. 3

"Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale)."

(Approvata nella seduta consiliare del 01/02/2008)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Trasporti

Iter legislativo

Numero ddl	259-02
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	183
Giorni iter effettivo	116
Relatori di maggioranza Relatori di opposizione	Fortuna Drossi

Finalità e contenuti essenziali. Il provvedimento licenziato dall'Aula prevede l'elaborazione e l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 23/2007, attuativa del decreto legislativo 111/2004, del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, nonché la predisposizione dei relativi programmi triennali d'intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Vengono definiti i contenuti, le finalità e gli obiettivi del nuovo Piano, le azioni volte al perseguimento degli stessi e le procedure di formazione del Piano medesimo che rappresenta lo strumento necessario per affrontare e risolvere le criticità relative allo sviluppo dei traffici nel territorio regionale attraverso l'integrazione tra le varie modalità di trasporto e tra i vari nodi infrastrutturali.

La legge regionale definisce, quindi, uno strumento innovativo e flessibile, adeguabile alle necessità del mercato e che prevede la programmazione delle risorse necessarie alla promozione del sistema regionale, anche a livello internazionale verso i principali mercati di riferimento.

Uffici di riferimento: Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: Enti locali.

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

"Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano"

(Approvata nella seduta consiliare del 31/01/2008)

Macrosettore: Multisettore

Settore: Voci non ascrivibili agli altri settori

Iter legislativo

Numero ddl	247
Iniziativa	Giuntale
Commissione referente	II
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	V
Consultazioni/Audizioni	Sì (5)
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	294
Giorni iter effettivo	268
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Galasso, Salvador

Finalità e contenuti essenziali. Il testo originariamente riguardante anche la ridefinizione delle Comunità montane nella nostra regione ed in particolare la ricostituzione di quella del Carso, è stato approvato per la sola parte concernente la politica di sviluppo del territorio montano.

Questo capo ne disciplina gli strumenti e le procedure, in una logica che ricerca un aumento della efficacia delle risorse pubbliche coordinando la pluralità degli interventi finanziati dai soggetti pubblici, nonché l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle private e di quelle dei "sistemi montani" con il "sistema regione", tentando di superare la sommatoria delle politiche settoriali. Il meccanismo delineato è quello della programmazione negoziata ed integrata.

In tale quadro generale trovano dunque spazio la definizione degli strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano ed il ruolo degli stessi con particolare riguardo al Piano di azione locale (PAL), la possibilità per la Regione di finanziare la politica di sviluppo del territorio montano con le risorse assegnate dallo Stato e con quelle regionali annualmente determinate con legge finanziaria, nonché la possibilità di favorire un'attività di promozione e di animazione rivolta a sostenere e sviluppare l'imprenditorialità economica nell'area montana da parte di Agemont mediante il finanziamento della costituzione di uno speciale fondo di dotazione presso Friulia.

Le disposizioni transitorie, con la previsione relativa ad un programma straordinario, consentono una soluzione di continuità per l'attività delle Comunità e delle Province di Trieste e Gorizia, fino all'entrata in vigore delle modalità previste dalla legge per la presentazione del programma di attività.

La legge prevede, infine, delle modifiche alle leggi regionali n.ri 26/2007 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 13/2001 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione elle la legge 31 gennaio 1994, n. 97).

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente per le politiche della montagna.

Destinatari finali: Comunità montane, Province di Gorizia e Trieste, Agemont spa, soggetti sottoscrittori del PAL, Friulia spa.

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5

"Norme di riordino degli interventi in materia di attività di spettacolo dal vivo nel Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta consiliare del 01/02/2008)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Spettacolo

Iter legislativo

Numero pdl	245
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	8
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (21)
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	297
Giorni iter effettivo	292
Relatori di maggioranza	Colussi
Relatori di opposizione	Violino, Molinaro,
	Camper, Di Natale

Finalità e contenuti essenziali. La legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1 febbraio 2008 si pone l'obiettivo di innovare la disciplina riguardante le attività di rappresentazione che si svolgono alla presenza del pubblico, quali le attività teatrali, musicali, di danza, anche folcloristica, spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura.

Tra i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, il legislatore ha individuato gli organismi primari impegnati in percorsi artistici di livello nazionale e internazionale, quelli di primario valore regionale e quelli iscritti all'Albo regionale degli enti dello spettacolo dal vivo, al quale possono iscriversi soggetti pubblici e privati, con sede legale e operativa nel territorio regionale e che da almeno tre anni siano attivi nel settore.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai soggetti che svolgono attività amatoriale, con il riconoscimento di alcune associazioni bandistiche e corali, delle scuole di musica e delle produzioni di teatro che tutelano e valorizzano il patrimonio e le tradizioni linguistiche e culturali dei dialetti.

E' stata inoltre prevista l'attribuzione della qualifica di ente di promozione del teatro in lingua friulana per gli enti primari o iscritti all'Albo che si distinguano per una capacità progettuale in tale ambito.

Nel considerare il riparto delle competenze, alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione strategica e agli enti locali quelle relative agli interventi di promozione e sostegno di attività d'interesse locale e del teatro di strada.

Riguardo gli interventi contributivi, alla Regione spetta il sostegno degli organismi primari, dei soggetti di rilevanza regionale, ma anche di interventi specifici quali: la realizzazione di progetti d'interesse regionale, presentati anche da soggetti non iscritti all'Albo, il rinnovo di strutture destinate alle attività di spettacolo, l'erogazione di anticipazioni per gli enti primari, titolari di finanziamenti statali, nonché il sostegno al reddito per gli operatori del settore, soggetti a situazioni di discontinuità lavorativa.

Tra gli altri aspetti considerati va segnalata anche la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza e la promozione e diffusione della cultura del teatro nelle scuole..

Al fine di favorire una sempre maggior sinergia tra i soggetti operanti nel settore, tra loro stessi e con gli enti locali, e per fornire un'offerta coordinata di servizi e attività culturali e di spettacolo è prevista la realizzazione, con una prima fase di sperimentazione, di "residenze multidisciplinari", cioè di sedi polifunzionali dove accogliere tali iniziative, nonché la creazione dei distretti culturali, ovvero ambiti territoriali integrati per l'offerta di attività e servizi di più ampio respiro, aperti anche alla partecipazione di associazioni di categoria, associazioni produttive e altri soggetti, e che si estendono a tematiche relative al turismo e all'ambiente.

La legge disciplina altresì strumenti e organismi che interessano il settore della cultura e dello spettacolo nel suo complesso.

Tra gli strumenti va citato il documento strategico regionale di programmazione triennale e tra gli organismi: la Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo, sede di incontro e dibattito; l'Osservatorio della cultura e dello spettacolo, sede di raccolta di informazioni, di studi e ricerche

e, infine il Comitato scientifico, organo di consulenza tecnica per la programmazione degli interventi di sostegno degli organismi e dei progetti del settore della cultura e dello spettacolo.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione cultura sport e pace.

Destinatari finali:

Enti locali, soggetti operanti nel mondo dello spettacolo, scuole.

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

"Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria."

(Approvata nella seduta consiliare del 30/01/2008)

Macrosettore: Sviluppo economico ed attività produttive

Settore: Caccia, pesca e itticultura

Iter legislativo

Numero ddl	246, 133, 169-02, 138-02
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (32)
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	294
Giorni iter effettivo	231
Relatori di maggioranza	Dolenc
Relatori di opposizione	Di Natale,
	Galasso Follegot,
	Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali. Le disposizioni per la programmazione faunistica e l'esercizio dell'attività venatoria approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 30 gennaio 2008 nascono dalla necessità di rivedere la legge regionale 30/1999 introducendo previsioni che tengano conto di realtà e sensibilità sociali, ambientali e venatorie cambiate nel tempo, esercitando la competenza esclusiva in materia di caccia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia ed in attuazione delle direttive comunitarie, delle convenzioni internazionali e nel rispetto dei principi della normativa quadro nazionale.

Il testo legislativo si propone di ridefinire la ripartizione delle competenze tra la Regione e gli altri soggetti pubblici e privati chiamati alla tutela e gestione della fauna, mediante il trasferimento delle competenze attualmente esercitate dalla Regione alle Province e alla Associazione dei cacciatori.

Ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di semplificare la programmazione della gestione faunistica e venatoria mediante una pianificazione della gestione faunistica attuata su due livelli: quello regionale, attraverso il Piano faunistico regionale (PFR) e quello locale, con il Piano

venatorio distrettuale (PVD), nonché la semplificazione dei procedimenti amministrativi e il superamento della burocratizzazione.

Il Titolo I reca le disposizioni generali, specificando, in primo luogo, le finalità della legge. Il Titolo II è dedicato alla tutela della fauna ed organizza la distribuzione delle funzioni amministrative tra Regione e Provincia, oltre ad istituire, individuandone le funzioni, il Comitato faunistico regionale.

Viene disciplinata l'attività di programmazione faunistica che si esplicita attraverso la predisposizione del "Piano faunistico regionale" (PFR); vengono individuati altri istituti importanti per la gestione faunistica quali il monitoraggio sanitario, il Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi e vengono disciplinate le modalità di prevenzione e indennizzo dei danni derivanti dalla tutela di specie di interesse comunitario.

Il Titolo III disciplina la gestione venatoria che è effettuata mediante i "Piani venatori distrettuali" (PVD) e istituisce l'Associazione dei cacciatori, resa necessaria dall'esigenza di attribuire ad un'associazione venatoria l'esercizio di funzioni strettamente connesse all'organizzazione dell'esercizio venatorio.

All'Associazione dei cacciatori vengono pertanto demandate funzioni che non attengono alla gestione faunistica e venatoria, ma materie che rientrano nell'ambito della autogestione, ovvero competenze in materia di coordinamento delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, l'organizzazione dell'attività venatoria nelle Riserve di caccia, l'esercizio dell'attività disciplinare e del potere sostitutivo nei casi previsti. Alcune norme sono, inoltre, dedicate alla caccia riservata a gestione privata.

Il Titolo IV definisce l'esercizio dell'attività venatoria, ridetermina le tasse di concessione regionale e disciplina le ammissioni e i trasferimenti alle Riserve di caccia, nonché i permessi annuali e gli inviti.

Il Titolo V è dedicato alla vigilanza mentre il Titolo VI integra la disciplina sanzionatoria amministrativa.

Infine, il Titolo VII reca le disposizioni finali concernenti la previsione dei regolamenti di esecuzione della legge e prevede una serie di disposizioni transitorie, atte ad evitare vuoti normativi tra l'entrata in vigore della legge e dei suoi strumenti attuativi.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse agricole, naturali forestali e montagna. Servizio tutela ambienti naturali e fauna.

Destinatari finali: Province, Riserve di caccia, Distretti venatori, Associazioni dei cacciatori, Aziende venatorie.

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)."

(Approvata nella seduta consiliare del 03/07/2008)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Numero ddl	8
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	II, IV
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	18
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Ciani
Relatori di opposizione	Marsilio

Finalità e contenuti essenziali. La legge comunitaria regionale è suddivisa in una parte informativa, in quanto la Giunta riferisce al Consiglio sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario, sullo stato di eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato come conseguenza di inadempimenti da parte della nostra Regione, e sulle direttive già attuate o che intende attuare in via regolamentare o in via amministrativa; segue una parte normativa che riguarda l'attuazione degli atti comunitari attraverso leggi o regolamenti.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Dir. centrale relazioni internazionali e comunitarie, Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Destinatari finali: prestatori di servizi, consumatori, agricoltori, cacciatori, pescatori, gestori cave, gestori discariche,organi gestori riserve, comuni, province, beneficiari incentivi, consigliere regionale di parità e consigliere provinciale di parità, direttori strutture territoriali forestali.

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 8

"Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia."

(Approvata nella seduta consiliare del 29/07/2008)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale **Settore:** Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero ddl	6
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (2)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	47
Giorni iter effettivo	21
Relatori di maggioranza	Marin
Relatori di opposizione	

Finalità e contenuti essenziali. La legge istituisce il nuovo comune di Campolongo Tapogliano formato dai territori dei comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, a conclusione dell'iter previsto dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003 (delibera dei due comuni sulla volontà di fusione, referendum delle popolazioni interessate con esito favorevole sulla fusione dei due comuni, presentazione del disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum). La legge contiene le disposizioni conseguenti all'istituzione del nuovo comune, necessarie per procedere all'elezione degli organi del nuovo comune e per disciplinare i rapporti patrimoniali, prevede inoltre un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto e disposizioni transitorie per evitare vuoti di disciplina.

Uffici di riferimento: Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.

Destinatari finali: Organi politici, amministrazioni e popolazione dei comuni di Campolongo e Tapogliano.

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21."

La scheda relativa è presente nella Sezione 2 dell'Appendice

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10	Iter legislativo	
"Istituto regionale per il patrimonio culturale del	Numero ddl	16
Friuli Venezia Giulia."	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	1
(Approvata nella seduta consiliare del	Sedute in commissione	3
30/09/2008)	Commissione consultiva	VI
	Consultazioni/Audizioni	Sì (6)
Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	1
Settore: Organi della regione (ad esclusione	Giorni iter formale	48
del sistema di elezione e casi di ineleggibilità e		
di incompatibilità del Presidente e degli altri	Giorni iter effettivo	14
componenti della Giunta)		
	Relatori di maggioranza	Baritussio
	Relatori di opposizione	Antonaz, Colussi

Finalità e contenuti essenziali. Tale legge, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 34/2007, prevede la trasformazione del Centro regionale di catalogazione e restauro di

Villa Manin, istituito ai sensi della legge regionale 27/1971, nell'Istituto per la conservazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

Al nuovo organismo, dotato di ampia autonomia, è assegnato il compito sia di assicurare il supporto tecnico-scientifico alle attività realizzate in materia di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dai diversi soggetti operanti nella regione, sia di gestire la Scuola regionale per il restauro considerata un punto di riferimento a livello nazionale per la formazione delle figure professionali abilitate a intervenire sui beni culturali.

La legge prevede, inoltre, che l'Istituto sia dotato di un Comitato di consulenza scientifica composto da cinque esperti, di cui due nominati dalla Giunta e tre rispettivamente dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine e dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, con il compito di elaborare gli indirizzi dei programmi pluriennali dell'istituto; di un Direttore, individuato da una commissione di tre esperti a tal fine nominata dalla Giunta regionale e assunto con contratto di diritto privato, con la responsabilità della realizzazione dei programmi citati e, infine, di un revisore contabile, di nomina giuntale, con il compito del controllo della gestione.

L'Istituto opera sulla base di un proprio statuto nel quale sono disciplinate in dettaglio le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di direzione, le modalità della gestione finanziaria e patrimoniale nonché l'articolazione interna delle strutture e la loro organizzazione.

L'istituto infine si avvale, per lo svolgimento della propria attività, di personale appartenente al ruolo unico regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, formazione e cultura e gli istituti centrali del Ministero peri beni e le attività culturali.

Destinatari finali: Soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore culturale.

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11	Iter legislativo	
"Disposizioni in materia di destinazione delle	Numero pdl	4
ceneri da cremazione."	Iniziativa	Consiglio
	Commissione referente	III
(Approvata nella seduta consiliare del	Sedute in commissione	1
30/09/2008)	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	No
Macrosettore: Servizi alle persone e alla	Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
comunità	Sedute d'aula	1
	Giorni iter formale	114
Settore: Tutela della salute	Giorni iter effettivo	71
	Relatori di maggioranza	Ciani
	Relatori di opposizione	Lupieri

Finalità e contenuti essenziali. Con questa legge vengono disciplinati sia l'affidamento che la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, andando a colmare delle lacune

che si sono determinate per l'assenza delle norme di attuazione della legge statale 130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

La legge regionale indica i soggetti titolari al rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento e per la dispersione delle ceneri e individua le modalità per manifestare la volontà in tal senso da parte degli interessati. Oltre alla disposizione testamentaria, c'è la possibilità di rendere una dichiarazione al comune di residenza oppure che siano i familiari del defunto a riferire circa la sua volontà.

E' anche previsto che, per gli iscritti ad associazioni che perseguano tali finalità per i propri associati, sia sufficiente una dichiarazione scritta, da convalidarsi da parte del presidente dell'associazione. Le ceneri sono affidate alla persona indicata dal defunto, che può essere anche diversa da un familiare, che assume l'obbligo di custodirle in un'apposita urna sigillata, garantendone la sicurezza da ogni forma di profanazione.

La dispersione delle ceneri è permessa all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private, mentre è vietata nei centri abitati. Per non perdere il senso comunitario della morte, è anche possibile porre nel cimitero, indicato dal defunto o scelto dai parenti, una targa che ne riporti i dati anagrafici. Ulteriori norme riguardano le caratteristiche dei feretri, la realizzazione di strutture destinate alle cerimonie di commiato, la promozione dell'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

Sarà adottato un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori che dovrà assicurare la presenza di almeno un impianto per provincia.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Comuni, privati cittadini.

Legge regionale 21 ottobre 2009, n. 12 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)."			
(Approvata nella seduta consiliare del 02/10/2008)			
Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture			
Settore: Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)			

Iter legislativo	
Numero ddl	18
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (18)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	24
Giorni iter effettivo	16
Relatori di maggioranza Relatori di opposizione	Galasso Travanut

Finalità e contenuti essenziali. La legge in questione ha l'obiettivo di portare modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5/2007 nelle more della ridefinizione della materia urbanistica, intesa nella sua accezione più ampia e nell'esplicazione della potestà legislativa primaria di cui la Regione gode nel settore.

La legge integra principalmente la disciplina transitoria contenuta nella parte V della legge regionale 5/2007, prevedendo misure transitorie dirette a risolvere le problematiche applicative insorte, senza incidere sull'impostazione generale della legge 5/2007 le cui disposizioni in materia di salvaguardia e decadenza dei vincoli vengono riconosciute applicabili.

La disciplina transitoria proposta trova applicazione nelle more dell'entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale e, comunque, entro il termine massimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della novella medesima e risulta suddivisa in quattro articoli.

L'articolo 1 introduce i contenuti e la disciplina di formazione degli strumenti urbanistici generali comunali; in particolare, si evidenzia la previsione di consentire, in aggiunta alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria degli immobili siti nelle zone sottoposte a vincolo di inedificabilità e quella di ampliare la quota percentuale della flessibilità concessa allo strumento urbanistico al fine di consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, confermando per gli altri Comuni il limite di flessibilità previgente.

L'articolo 2 assolve la funzione di coordinare la normativa regionale alle recenti modifiche apportate dall'ordinamento in materia, introducendo ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5/2007 collegate agli strumenti attuativi e alla sospensione dell'intervento sostitutivo regionale in materia di rapporti annuali sullo stato del territorio. Viene, inoltre, ricondotta alla fonte legislativa la disciplina degli interventi di limitate modifiche volumetriche e vengono apportate le integrazioni e le specificazioni necessarie a ripristinare la originarie previsioni di attività edilizia libera di cui alla legge regionale 52/1991.

Gli articoli 3 e 4, infine, reintroducono le disposizioni particolari per i piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa pubblica e privata, ivi compresa la procedura abbreviata nell'ipotesi di PRPC di iniziativa privata i cui proponenti rappresentino la totalità del valore delle aree e degli edifici compresi nel piano.

Uffici di riferimento: Direzione centrale pianificazione territoriale.

Destinatari finali: Enti locali, enti e aziende che esercitano pubblici servizi, cittadini.

.____

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

"Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive."

(Approvata nella seduta consiliare del 30/10/2008)

Iter legislativo

Numero ddl	26, 5
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (17)
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	3

Macrosettore: Sviluppo economico e attività	Giorni iter formale	30
produttive	Giorni iter effettivo	22
Settore: Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Gionii kei errettivo	
	Relatori di maggioranza	Franz, Santin, Asquini
	Relatori di opposizione	Baiutti

Finalità e contenuti essenziali. Molte le novità di questo provvedimento con cui sono state introdotte anche norme di semplificazione nei diversi settori delle attività produttive.

Le novità più rilevanti sono quelle che hanno riguardato il settore del commercio ed in particolare la sostituzione della disciplina delle giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (art. 4). Le giornate di chiusura sono ora obbligatorie e fissate in legge (chiusure domenicali e festive comma 2 e comma 7), con previsione di deroga (comma 3) per tutte le domeniche di dicembre e ulteriori 25 domeniche, al massimo, da comunicare preventivamente. Aperture senza limiti per i Comuni a prevalente economia turistica, ridotti a due (Comune di Grado e Comune di Lignano) con estensione della stessa disciplina in tutti i Comuni della Regione, ma esclusivamente per gli esercizi fino a 400 mg nonché per quelli ricadenti in zona classificata quale centro storico. Conseguente inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle nuove disposizioni. Anche sul fronte della liberalizzazione dei saldi (art. 7) si assiste alla novità per cui le relative date vengono scelte da parte degli esercenti nell'ambito di un periodo predeterminato facendo venir meno tutte le conseguenti comunicazioni che dovevano essere fatte. Altre modifiche in questo settore hanno riguardato l'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni di semplificazione introdotte dal c.d Bersani bis (Legge 248/2006) con riferimento al settore degli edicolanti (art. 12-14) e alla somministrazione (art. 16-17) nonché l'ampliamento delle funzioni dell'Osservatorio del commercio in funzione delle nuove previsioni introdotte.

Novità anche in materia del turismo per cui vengono introdotte nuove modalità per la selezione dei responsabili territoriali dell'Agenzia per lo sviluppo - Turismo FVG che non vengono più nominati dal Direttore della stessa, bensì nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, purché in possesso di determinati requisiti stabiliti specificamente.

Per quanto riguarda le modifiche ad altre normative regionali in materia di attività produttive, le novità più rilevanti hanno riguardato l'introduzione di nuovi strumenti di agevolazione per l'accesso al credito per le PMI, in situazione di crisi dei mercati finanziari, nonché la possibilità di cumulo tra determinati incentivi del settore e quelli previsti dalla legge finanziaria statale del 2007 sia ai procedimenti pendenti che a quelli già conclusi.

Con emendamento al disegno di legge è stata infine autorizzata l'Amministrazione regionale a concedere contributi straordinari una tantum alle associazioni sportive le cui squadre di calcio e di rugby abbiano conseguito nell'anno in corso, a conclusione di campionati ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni, la promozione alla serie superiore, al fine di consentire loro il proseguio regolare dell'attività agonistica nella nuova categoria raggiunta, in considerazione della potenziale attrattività turistica dei loro eventi.

Uffici di riferimento: Direzione centrale attività produttive, Osservatorio del commercio, Turismo FVG.

Destinatari finali: Operatori/esercizi del settore del commercio al dettaglio in sede fissa, Comuni,Osservatorio regionale del commercio,responsabili territoriali (settore turismo), Agenzia per lo sviluppo del turismo-Turismo FVG, Microimprese e PMI, associazioni sportive.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14

"Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale."

(Approvata nella seduta consiliare del 24/11/2008)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Tributi

Iter legislativo

Numero pdl	10-03
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	1
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	106
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Asquini, Cargnelutti
Relatori di opposizione	Brussa

Finalità e contenuti essenziali. Le più importanti novità riguardano, in particolare:

- la previsione di un riordino della rete di distributori di carburanti della regione attraverso la verifica da parte dei Comuni, da effettuarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, della compatibilità territoriale degli impianti sulla base dei requisiti di cui al DPRG 0394/2002, con l'obbligo di chiusura e di smantellamento a spese dei titolari in caso di mancato adeguamento entro un anno dall'accertata incompatibilità;
- la previsione di sostenere economicamente, con futuri provvedimenti da adottare nei limiti della normativa comunitaria, le imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, in particolare quelle situate sul confine con la Slovenia , nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, nonché le imprese costrette a chiudere l'attività;
- l'introduzione, per gli impianti di nuova installazione, dell'obbligo di erogare anche GPL per autotrazione e gas metano; la previsione di una semplificazione dell'iter dei rimborsi, ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, delle riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari che saranno ora erogati, di norma con cadenza settimanale, direttamente dalle Camere di Commercio, senza coinvolgere più le compagnie petrolifere;

- infine, la variazione dell'importo delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 47/1996 a carico dei privati e dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti.

Uffici di riferimento: Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; Direzione centrale mobilità, energie e infrastrutture di trasporto; Direzione centrale attività produttive.

Destinatari finali: Camere di Commercio; gestori di impianti di distribuzione carburanti; compagnie petrolifere.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 15"Rendiconto generale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2007."

(Approvata nella seduta consiliare del 26/11/2008)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	38
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	Lintegrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Brussa
Relatori di opposizione	Marin, Asquini

Finalità e contenuti essenziali. La struttura del documento di rendiconto si compone di due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione. Più in specifico esso comprende: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all'esercizio successivo.

Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

Destinatari finali: Amministrazione regionale e collettività regionale.

Iter legislativo Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 Numero pdl "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, 37 urbanistica, attività venatoria, Iniziativa Consiglio edilizia. ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, Commissione referente IV demanio marittimo e turismo." Sedute in commissione 2 Commissione consultiva Т (Approvata nella seduta consiliare del Consultazioni/Audizioni Sì (12) 25/11/2007) Parere Consiglio Autonomie Locali No Sedute d'aula 3 Macrosettore: Multisettore Giorni iter formale 26 **Settore:** Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti. Territorio e Urbanistica (incluso demanio, edilizia). Giorni iter effettivo 14 Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo). Risorse idriche e difesa del suolo. Protezione civile. Relatori di maggioranza Colautti Relatori di opposizione Travanut

Finalità e contenuti essenziali. La legge si compone di sessanta articoli che intervengono a modificare il quadro normativo vigente in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

La nuova normativa si propone di dare risposte concrete a vari portatori di interessi pubblici e a cittadini penalizzati da difficoltà sorte nell'applicazione delle leggi, affrontando in maniera razionale e concreta temi sensibili in materia di ambiente, definendo con precisione le procedure attuative di recenti decisioni politiche, quale il commissariamento di Arpa, accompagnando iniziative da tempo attese in settori nevralgici come quelli delle Autorità d'ambito e individuando percorsi normativi che assicurino l'attività amministrativa in previsione di future e organiche leggi di riforma di settore.

Le principali novità introdotte riguardano l'istituzione della procedura di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, denominata VEA, che pone la Regione in una posizione d'avanguardia. In linea con i dettami enunciati dal decreto legislativo 192/2006, ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati la VEA sintetizza la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 192/2005 e la valutazione della sostenibilità ambientale, utilizzando le modalità e gli strumenti di valutazione declinati nel Protocollo regionale di cui alla legge regionale 23/2005.

Di rilievo anche le norme che consentono la definizione di alcune posizioni ancora aperte in materia di adeguamento antisismico e la norma ponte che consente di avviare un percorso che nell'arco di due anni dovrebbe portare alla stesura di un piano regionale di tutela delle acque. Oltre ai contenuti essenziali del Piano, vengono disciplinate anche le principali incombenze che ne caratterizzano il procedimento di approvazione, definendo nel dettaglio la successione di atti che ne compongono il complesso iter. In materia di servizio idrico integrato si prevedono alcune modifiche alla legge regionale 13/2005 che comportano una rideterminazione degli ambiti

territoriali ottimali, anche mediante la fusione di due o più ambiti e si prevede che anche in presenza dell'avvio di Piani stralcio da parte delle Autorità d'ambito medesime sia possibile applicare i principi e i criteri del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 per la determinazione della tariffa iniziale e la modulazione della stessa per ciascuna delle gestioni esistenti.

Di rilievo è la norma che, cercando di colmare il vuoto del decreto legislativo 152/2006, determinato dall'assenza di un regime transitorio per l'adeguamento degli impianti di depurazione che non rispettino i limiti di scarico previsti dal decreto medesimo, assicura, da un lato, l'operatività degli impianti di depurazione non a norma altrimenti non autorizzabili e dall'altro, incentiva un rapido adeguamento agli standard previsti dal citato decreto legislativo.

In materia di trasporto la legge disciplina in modo puntuale la pianificazione delle infrastrutture di trasporto della mobilità e della logistica prevedendo, in particolare, che il sistema regionale costituisca il riferimento essenziale per gli interventi da attuarsi sul territorio e da recepire nello strumento di pianificazione generale regionale cui riconoscere un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale.

Infine, di particolare importanza, sono le norme dedicate ai nuovi limiti per poter accedere ad un alloggio ATER. Viene definito il punteggio, rapportato alla residenza, da riconoscere ai richiedenti l'assegnazione dell'alloggio e viene previsto, come requisito, che i beneficiari abbiano la residenza o svolgano l'attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui cinque in regione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Direzione centrale pianificazione territoriale, Direzione centrale risorse naturali e forestali, Direzione centrale turismo.

Destinatari finali: Comuni, Province, cittadini, Autorità d'an	nbito.
--	--------

Legge regionale 30 dicembre 2007, n. 17. "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)."

La scheda relativa è presente nella Sezione 2 dell'Appendice

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18

"Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia."

(Approvata nella seduta consiliare del 19/12/2008)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	41
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	l integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	Sì (3)
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	8
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	24
Relatori di maggioranza Relatori di opposizione	Valenti Baiutti, Colussi, Kocijančić

Kocijančič

Finalità e contenuti essenziali. La legge di bilancio contiene due bilanci concettualmente distinti, anche se fusi in un unico documento: il bilancio annuale che autorizza gli accertamenti e le riscossioni delle entrate rappresentate nello stato di previsione dell'entrata per l'anno di riferimento e l'assunzione degli impegni e i pagamenti delle spese rappresentate nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo; e il bilancio pluriennale che riguarda un triennio e che autorizza l'assunzione di impegni anche sugli esercizi futuri, nel caso di spese di investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale o di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi (articolo 43 della legge regionale 21/2007) e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. I bilanci, sia annuale sia pluriennale, sono a legislazione vigente (non programmatici) per cui tengono conto delle leggi vigenti al momento della loro approvazione (tra le quali la stessa legge finanziaria che, per questo, viene approvata prima del bilancio) e non della legislazione futura (le risorse per coprire tale legislazione sono accantonate in appositi fondi globali) e sono bilanci di competenza (e non anche di cassa) in quanto prevedono solo le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo di riferimento; viene inoltre evidenziata solo la competenza propria e non quella derivata (per cui la massa impegnabile è maggiore di quella rappresentata); infine, tra le entrate o le spese di competenza del bilancio annuale, è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e le altre Direzioni centrali interessate.

Destinatari finali: Soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi e dei finanziamenti.

Sezione 2

- Schede analitiche delle leggi relative alla manovra di bilancio approvate nel 2008.

Legge regionale del 14 agosto 2008, n. 9: "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

(Approvata nella seduta consiliare del 01/08/2008)

Macrosettore: finanza regionale

Settore: bilancio

Iter legislativo:

Progetto di Legge: n. 10	Commissione/i consultiva/e: No	Giorni iter formale: 33
Iniziativa: Giunta regionale	Consultazioni/audizioni: No	Giorni iter effettivo: 19
Commissioni referenti: I Commissione integrata e tutte le Commissioni permanenti, per le parti di competenza	Parere CAL: No	Relatore di maggioranza: Valenti
Sedute della I Commissione integrata: 3	Sedute d'Aula: 5	Relatori di minoranza: Colussi, Kocijančič, Brussa

Finalità e contenuti essenziali.

La legge regionale di assestamento di bilancio provvede all'aggiornamento delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio preventivo e del saldo finanziario dell'esercizio precedente. Autorizza maggiori o minori spese o entrate e nuove spese. Accerta l'ammontare delle compartecipazioni degli enti locali ai tributi erariali riscossi sul territorio regionale. Dispone modifiche e integrazioni alla legislazione vigente e nuovi interventi nei seguenti settori: attività economiche; tutela dell'ambiente e difesa del territorio; gestione del territorio; mobilità, trasporti e telecomunicazioni; beni, attività culturali, ricreative e sportive; istruzione, formazione, università e ricerca; sanità pubblica e protezione sociale; sussidiarietà e devoluzione; affari istituzionali,economici e fiscali generali e funzionamento della Regione. Va segnalato che sono state introdotte significative modifiche alle leggi vigenti: in primis alla legge regionale 21/2007 in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale, alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale. E' stata abrogata la legge regionale 5/2005 (immigrazione) e la legge regionale 20/1981 istitutiva dell'Ufficio del difensore civico, mentre le funzioni del Tutore dei minori, previste dalla legge regionale 49/1993, nelle more del riordino della materia, sono state assegnate al Presidente del Consiglio regionale. Sotto il profilo finanziario-contabile è stato accertato un avanzo di amministrazione pari a 923,1 milioni, dei quali 617,6 già iscritti a bilancio con la legge finanziaria 2008. A seguito delle risultanze di fine esercizio, il maggiore avanzo da applicare al bilancio resta determinato nell'ammontare di 305,5 milioni, di cui una parte- pari a 153,7 milioni già vincolati, all'interno della quale sono allocati i 57,6 milioni a favore del comparto delle autonomie locali - ed una parte, pari a 151,7 milioni disponibile. Al di là del dato tecnico-contabile, le linee portanti della manovra di assestamento si muovono verso la riduzione dell'indebitamento complessivo della Regione; l'individuazione di maggiori risorse per il sostegno del Servizio sanitario regionale; un maggior sostegno al comparto delle autonomie locali, nonché la definizione, nel quadro dei maggiori trasferimenti, di azioni specifiche in materia di sicurezza e di edilizia scolastica.

Analisi degli articoli della legge regionale:

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

-	1	LK 9/2008 Assestamento dei bilancio 2008 e dei bilancio piuriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LK 21/2007	. della LR 21/200/	_
Comma/ classe di commi	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di riferimento	Aspetti di implementazione
		Art. 1 (Disposizioni di carattere finanziario)		
1 e 2	Saldo finanziario	Accertano l'esistenza di un maggiore saldo finanziario rispetto a quello presunto nella legge finanziaria.		
3	Variazioni unità di	Variazioni di segno positivo alle unità di bilancio relative alle maggiori entrate previste per il 2008.		
4	bilancio (UB)	Variazioni di entrata per assegnazioni di fondi comunitari e statali a destinazione vincolata e le conseguenti		
		variazioni sulle UB spese.		
5		Contiene le variazioni alle unità di bilancio relative a rifinanziamenti e a definanziamenti settoriali		
6e7	Fondo globale	Contengono le variazioni alle partite di fondo globale di parte corrente.		
æ		Modifica la UB relativa agli oneri di cui all'art. 16 della lr. 12/2007 (Promozione della rappresentanza giovanile,		
		coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) che prevede la concessione di contributi		
		regionali annuali o pluriennali, non superiori a venti anni, per l'acquisto e per la realizzazione di interventi di		
		rilevanza edilizia e l'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile.	DC programmazione, risorse	
6		Modifica la UB cui fa carico il finanziamento degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale.	economiche e finanziarie	
10		Modifica la UB relativa al contributo per un'associazione per destinato alle attività previste dallo statuto e per		
		l'acquisto di attrezzature e arredi.		
11	Modifica di UB	Modifica la UB cui fa carico l'art. 14 della Ir. 68/1981 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle		
		attività culturali) che dispone un finanziamento per l'istituzione del servizio di cineteca regionale.		
12		Modifica la UB cui fa carico l'art. 4 della Ir. 1/2005 (legge finanziaria 2005) per contributi fino all'80 per cento		
		della spesa per ottenere la certificazione ambientale della struttura organizzativa, secondo le procedure		
		previste dalla norma UNI EN ISO 14001:1996, o della registrazione ambientale della struttura organizzativa,		
		secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del		
		19 marzo 2001; per tali finalità è previsto un contributo fino al 50 per cento della spesa, a favore degli enti e		
		consorzi per lo sviluppo industriale.		
13		Modifica la UB cui fa carico l'art. 3, comma 96, della Ir. 30/2007 (legge strumentale 2008) relativa alla spesa per		
		l'acquisto di libri, materiali e attrezzature d'ufficio, anche informatiche e mezzi, attrezzature, materiali e		
		strumentazione tecnico-scientifica.		
		Art. 2		
		(Attività economiche)		
1, 2	Risorse agricole e	Il comma prevede l'abrogazione dell'articolo 34 della L. R. 20/1992 relativo a interventi regionali agevolati per le	Cooperative agricole e loro	
	cooperative	cooperative agricole e loro consorzi in possesso dei requisiti richiesti. Sono inoltre fatte salve, in deroga, le	consorziDC risorse agricole,	
		domande di aiuto presentate entro il 31 dicembre 2007.	naturali e forestali	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

Comma/ classo	Coen riminarda	Coca dienomo	Doctingtoni o uffici di	Acnotti di
di commi	9		riferimento	implementazione
m	Risorse agricole	La norma prevede che il regime di aiuti approvato dalla Commissione europea a norma del comma 67 dell'articolo 6 della L. R. 15/2005 per gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, delle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei loro consorzi, in difficoltà, siano estesi anche ai piani di ristrutturazione presentati da imprese agricole di produzione primaria non soggetti alla notifica individuale.	Imprese agricole di produzione primaria non soggetti alla notifica individuale - DC risorse agricole, naturali e forestali	
4, 5, 6	Risorse agricole, imprese agricole	Abrogazione dell'art. 20 della L. R. 25/2007E' abrogata la norma per la concessione di contributi in conto capitale, in alternativa all'erogazione di un finanziamento agevolato, per le aziende agricole di produzione primaria in difficoltà per la perdita del potenziale produttivo zootecnico. Le imprese, che hanno richiesto i benefici della norma abrogata, possono presentare un nuovo piano di ristrutturazione e richiedere il finanziamento in conto capitale, ai sensi di una diversa normativa (si tratta dell'articolo articolo 6, comma 68 bis, della legge regionale 15/2005.	Aziende agricole di produzione primaria in difficoltà - DC risorse agricole, naturali e forestali	
7,8	Risorse agricole, imprese agricole	Modifiche all'art, 14 della L. R. 17/2006. E' eliminato il divieto di cumulo tra i contributi regionali per le aziende agricole che hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, escluse quelle zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi siccitosi del 2006 e i contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 aventi la stessa finalità.	Aziende agricole della regione che hanno subito danni - DC risorse agricole, naturali e forestali	
9, 10	Modifiche normative: risorse agricole e forestali	E' modificato l'articolo 5, comma 24 della L. R. 30/2007: modalità di erogazione del contributo regionale per la realizzazione, in collaborazione con l'Università di Udine e d'intesa con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, di un piano quinquennale di qualificazione genetica dei suini nati e allevati in Friuli Venezia Giulia, per la valorizzazione delle produzioni D.O.P. San Daniele del Friuli, D.O.P. Gran Suino Padano, I.G.P. Sauris, di carni fresche e di insaccati del marchio AQUA del FVG.	Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia - DC risorse agricole, naturali e forestali	
11	Conferma di contributi	Sono confermati i contributi già disposti, che possono essere destinati anche per finalità ulteriori, in particolare, per le attività istituzionali dei beneficiari e per il ripiano di eventuali perdite.	Assoc Agriturismo Friuli Venezia Giulia-Agenzia regionale - DC risorse agricole, naturali e forestali	
12, 13, 14, 15	Modifiche normative attività produttive	E' modificata la disciplina (art. 6, comma 93 della L. R. 15/2005) che autorizza la Regione a destinare i rientri nel bilancio regionale tramite Friulia SpA derivanti dalla distribuzione di riserve della Friulia Lis SpA, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, per gli importi elencati e per gli interventi individuati.	Friulia Spa - DC attività produttive	
16 - 20	Sviluppo turistico	L'Amministrazione regionale è autorizzata a un'intesa con il Comune di Grado per individuare le condizioni per ricorrere alla finanza di progetto per realizzare l'area termale da affidare a un Commissario straordinario, nominato dal Comune, d'intesa con la Regione. Il comma 20 modifica l'articolo 5, comma 53 della L. R. 30/2007 per eliminare il vincolo esistente per il compendio dei beni mobili e immobili e dei diritti reali di godimento del patrimonio disponibile che la Regione può conferire al Comune, a titolo gratuito, per lo sviluppo turistico con la valorizzazione delle risorse termali. Non è più richiesto che tali beni siano afferenti al complesso termale.	Comune di Grado - DC attività produttive	

Comma/ classe di commi 21 22, 23, 24 25, 26, 27, 28 29 30, 31	5	ppo one arria ede	Destinatari e uffici di riferimento Cooperative sociali- Amministrazioni provinciali - DC attività produttive Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia - DC attività produttive Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia - DC attività produttive Università degli Studi di Udine - DC risorse agricole, naturali e forestali	Aspetti di implementazione
1, 2, 3, 4	Modifica tutela prati stabili	Viene sostituito l'articolo 8 della LR 9/2005 con la previsione che la Regione conceda un contributo forfetario annuo per le attività di conservazione dei parti stabili, con priorità agli imprenditori agricoli professionali. Vengono disciplinate, inoltre, le modalità di presentazione delle domande per il contributo. Il comma 4 individua L'UB per gli oneri di cui all'articolo 6 bis L.R. 9/2005 relativo all'aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali.	Proprietari o conduttori privati di prati stabili; imprenditori agricoli professionali. Province - DC risorse economiche e finanziarie	
5, 6	Piano regionale di tutela delle acque	La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il conferimento di prestazioni specialistiche e della corresponsione del premio di incentivazione per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo alla predisposizione del piano regionale di tutela delle acque.	Imprese; professionisti Amministrazioni pubbliche	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

			מכוומ בון בדו בססו	
Comma/ classe	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
di commi			riferimento	implementazione
7,8	Infrastrutture	Viene autorizzato il Comune di Pordenone ad utilizzare i finanziamenti del 2003, assegnati in regime di	Comune di Pordenone	
	viarie a rischio	delegazione amministrativa intersoggettiva per interventi di messa in sicurezza di infrastrutture viarie necessari		
	inondazione	a seguito dell'alluvione del 2002.		
9, 10	Prevenzione	Il comma 9 introduce il comma 2 bis all'articolo 2 della L.R. 34/1988 prevedendo i requisiti delle persone fisiche	Professionisti del settore	
	valanghe	che espletano il servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe.	nivologico o assimilabile	
11, 12	Calamità naturali	L'AR è autorizzata ad eseguire, a propria cura e spese, studi e ricerche nel settore della geologia con riferimento	Amministrazione regionale	
		a situazioni di calamità naturale (a seguito della modifica della L.R. 68/1982).		
13, 14	Interpretazione	In via di interpretazione autentica della L.R. 1/2007 (art. e.c.): i contributi pluriennali per gli interventi del	Commissario straordinario per	
	autentica	Commissario straordinario della Laguna di Grado e Marano si intendono riferiti anche a sollievo o riduzione degli	la Laguna. Amministrazione	
	commissario	oneri di ammortamento dei mutui contratti.	regionale	
	straordinario			
15, 16, 17	Finanziamento	L'AR è autorizzata a finanziare l'Autorità di bacino per l'iniziativa denominata Laboratorio Livenza 2000. Alla	Autorità di bacino - DC	
	all'autorità di	concessione ed erogazione del finanziamento si provvederà con decreto del direttore del servizio idraulica.	ambiente e lavori pubblici	
	bacino			
18, 19, 20	Disciplina entrate	Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sarà destinato al Fondo per l'ambiente. La Giunta	Amministrazioni provinciali -	
	in materia di rifiuti	regionale è autorizzata a prelevare ed iscrivere le risorse nelle UB per le finalità del fondo.	DC ambiente e lavori pubblici	
21, 22, 23, 24	Interpretazione	Con riferimento all'art. 5, c. 99 e 100, L.R. 4/2001 si precisa che la concessione dei finanziamenti per le iniziative	Enti locali singoli o loro	
	autentica su	destinate a realizzare un sistema di gestione della qualità ambientale va riferita all'intervento nel suo complesso.	Consorzi - Enti di sviluppo	
	gestione	l regolamenti attuativi 160/2002 e 266/2004 non si applichino ai soggetti che abbiano presentato la	industriale e Comuni inseriti	
	ambientale	rendicontazione delle spese sostenute oltre i termini fissati. I destinatari dei finanziamenti devono produrre la	negli ambiti dei distretti	
		relativa documentazione di spesa entro il 30 giugno 2009.	industriali - DC ambiente e	
			lavori pubblici	
25, 26, 27	Bonifica dei suoli	Viene introdotto il comma 1 bis all'articolo 7 della L.R. 15/2004 a proposito dei finanziamenti per gli interventi	Comuni e ai Consorzi di Comuni	
	inquinati e di	finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono	della regione - DC ambiente e	
	recupero delle	infrastrutture pubbliche, prevedendo che nella spesa ammissibile siano comprese anche le spese tecniche, gli	lavori pubblici	
	aree degradate	imprevisti e l'IVA. Sono individuati altresì i procedimenti contributivi cui si applica la norma.		
28	Acquisizione al	E' prevista l'acquisizione a titolo gratuito al demanio regionale del canale di scarico della centrale idroelettrica di	Comune di Montereale	
	demanio regionale	Malnisio per garantire il deflusso idrico.	Valcellina- DC ambiente e	
			lavori pubblici	
29	Climatizzazione	Prevede che la Regione egli enti locali adottino iniziative per definire le temperature minime per gli ambienti di	Enti locali - DC ambiente e	
	uffici regionali	lavoro durante il periodo estivo.	lavori pubblici	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

Comma/ classe	Cosa riguarda	LR 9/2008 Assestamento del Dilancio 2008 e del Dilancio piurennale per gli anni 2008-2010 al sensi dell'articolo 34 della LK 21/200/ Cosa dispone Destinatari	della LK 21/2007 Destinatari e uffici di	Aspetti di
di commi)		riferimento	implementazione
30	Modifiche normative edilizia assistenziale	Sposta al 31 dicembre 2008 il termine per la presentazione delle domande di contributo a copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti da mutui da contrarre per il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di locali di proprietà dei seminari arcivescovili con destinazione assistenziale in atto da riconvertire in strutture sanitarie e alloggi protetti di cui all' art. 3, comma 45 L.R. 30/2007.	Seminari arcivescovili - DC ambiente e lavori pubblici	
		Art. 4 (Gestione del territorio)		
1, 2, 3	Contributi impianti energetici	E' prevista la concessione di contributi regionali per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a Cittadini , Enti locali - DC risorse bio-masse forestali. Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi.	Cittadini , Enti locali - DC risorse agricole, naturali e forestali	
4, 5, 6	Sovvenzione straordinaria	E' prevista la concessione di una sovvenzione straordinaria per i lavori di infrastrutturazione della sede destinata all'attività permanente della Fondazione "Casa dei friulani nel mondo". Ed è disciplinata la modalità di	"Casa dei friulani nel mondo" – DC istruzione, formazione e	
	infrastrutture edilizia	presentazione delle domande.	cultura	
7,8	Modifica normativa opere pubbliche	Viene sostituito l'articolo 3 della L.R. 20/1983 prevedendo che l'amministrazione regionale provvede alla prenotazione delle risorse necessarie alle Province per la realizzazione di opere pubbliche, o di interesse pubblico, incluse in apposito elenco approvato dal Consiglio provinciale con inizio prima del 1 ottobre 1982.	Province-Amministrazione regionale	
9, 10	Conferma contributi per opere edilizie	Il comune di San Daniele del Friuli è autorizzato a utilizzare il contributo già previsto per la spesa in conto capitale e in conto interessi per l'acquisizione e la ristrutturazione statica e funzionale del < <palazzo -="" ronchi="" terenzio="">>, anche per opere di ristrutturazione statica e funzionale dell'immobile, nonché per l'acquisizione di un immobile diverso da quello indicato. destinato comunque a finalità pubbliche.</palazzo>	Comune di San Daniele del Friuli - DC ambiente e lavori pubblici	
11, 12	Modifica normativa settore geologico	Viene sostituito il comma 15 dell'articolo 4 della L.R. 2/2000 prevedendo che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi e ad acquisire idonea strumentazione per indagini dirette alla vigilanza, ricerca e studio in materia geologica.	Professionisti - DC ambiente e Iavori pubblici	
13	Edilizia, modifica normativa	E' aggiunta la lettera e bis) al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 28/1995 prevedendo la possibilità che la Regione conceda al Comune di Monfalcone contributi un tantum per interventi di recupero immobili anche da parte di soggetti privati.	Comune di Monfalcone; DC ambiente e lavori pubblici	
14	Interpretazione autentica - norma zone terremotate	In via di interpretazione autentica dell'art. 139, comma 69, della L.R. 13/1998, stabilisce che l'efficacia del vincolo previsto dalla norma (cioè lo stanziamento di fondi per la bonifica di aree artigianali-industriali in Comune di Nimis interessate da impianti produttivi obsoleti non recuperabili, nonche' per la realizzazione, sulla aree stesse, di un immobile da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.) si intende circoscritto alla prima assegnazione dell'immobile e deve ritenersi soddisfatto con la sottoscrizione dell'atto con cui l'Amministrazione proprietaria ha provveduto all'assegnazione dello stesso.	Comunità montana Valli del Torre; Comune di Nimis - DC ambiente e lavori pubblici	

Comma/ classe di commi	Cosa riguarda	LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007" Cosa dispone riferim Art. 5	della LR 21/2007" Destinatari e uffici di riferimento	Aspetti di implementazione
		(Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)		
1, 2,	Indennizzi proprietari strade	Viene disposta la modifica dell'articolo 66 della L.R. 41/1986 prevedendo che gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per l'usura della strada siano versati dall'Amministrazione regionale che provvede alla loro ripartizione agli enti locali sulla base dell'estensione chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia. Segue la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi.	Enti proprietari strade; Enti locali - DC mobilità , energia infrastrutture di trasporto	
9,8	Infrastrutture immateriali modifica normativa	All'articolo 7 della L.R. 1/2007 viene introdotto il comma 30 bis prevedendo che i finanziamenti concessi dalla Regione a Mercurio FVG S.p.a. possano essere utilizzati anche per la copertura degli oneri finanziari connessi alla stipula di mutui.	Mercurio FVG S.p.a; DC mobilità , energia, infrastrutture di trasporto	
5, 6, 7, 8	Realizzazione e gestione infrastrutture informatiche	La Regione ha facoltà di individuare tra le società a partecipazione regionale i soggetti che possono realizzare e gestire le infrastrutture informatiche regionali ora svolte da Mercurio Fvg. A tal fine la Giunta regionale può compiere ogni operazione di cessione, fusione, scissione o liquidazione. A seguito del perfezionamento di tali adempimenti, i contributi e i finanziamenti assegnati, nonché le delegazioni amministrative per le realizzazioni di opere infrastrutturali già affidate a Mercurio Fvg vanno confermati in capo ai nuovi soggetti realizzatori o gestori.	Società a partecipazione regionale; Giunta regionale - DC mobilità, energia, infrastrutture di trasporto	
ത	Contributi per opere edilizie per il Palazzo Ronchi- Terenzio -	L'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.a è il soggetto attuatore degli interventi di completamento dello scalo merci ferroviario e intermodale con possibilità di alienazione a titolo non oneroso di beni di proprietà a soggetti pubblici o a capitale pubblico, con obbligo per questi ultimi di mantenere il vincolo di destinazione d'uso per 10 anni dal trasferimento.	Comune di Pordenone - Interoporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. Soggetti pubblici o a capitale pubblico -DC mobilità, energia infrastrutture di trasporto	
10, 11, 12	Utilizzo risorse per la cooperazione transfrontaliera Interreg III A Italia - Slovenia	Nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg III A Italia – Slovenia, la Giunta regionale destina i finanziamenti, per i quali c'è già stato un prowedimento di impegno e rinuncia del beneficiario, a favore di altri interventi nell'ambito di tale programma. Il competente dirigente confermerà l'impegno di spesa, dando atto dell'intervenuta rinuncia dell'originario beneficiario. E' prevista la notifica del provvedimento anche al beneficiario originario.	DC mobilità , energia, infrastrutture di trasporto	
		Art. 6 (Beni, attività culturali, ricreative e sportive)		
1-2	Iniziative culturali per i giovani	Modifica la LR 12/2007 relativa agli interventi regionali per i giovani: nell'ambito del sostegno dei progetti per l'autonoma capacità ideativa e organizzativa dei giovani, le iniziative svolte in collaborazione con soggetti pubblici e privati vanno realizzate sulla base di convenzioni.	Persone fisiche tra i 14 e 29 anni; enti no-profit; aggregazioni giovanili - DC istruzione, formazione , cultura;	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

	Aspetti di	implementazione																																
uella LR 21/200/	Destinatari e uffici di	riferimento	Nuova Atletica del Friuli e	Bocciofila Violis. – Servizio	attività ricreative e sportive	Enti non lucrativi - Servizio	attività ricreative e sportive	Associazioni operanti nel calcio	e rugby - Servizio attività	ricreative e sportive	Azienda speciale di Villa Manin	- DC istruzione, formazione,	cultura	Enti gestori di teatri - DC	istruzione, formazione, cultura	Beneficiari di contributi per la	valorizzazione di beni culturali -	DC istruzione, formazione e	cultura	Soggetti della minoranza	linguistica slovena - DC	istruzione, formazione, cultura	enti locali DC istruzione,	formazione , cultura	Comuni - DC istruzione,	formazione , cultura			Istituzioni scolastiche non	statali - DC istruzione,	formazione , cultura	Istituzioni scolastiche non	statali - DC istruzione,	formazione . cultura
LK 9/2008 Assestantento del bilancio 2008 e dei bilancio più reni al min 2008-2010 al sensi dell'articolo 34 della LK 21/2007	Cosa dispone		E' data facoltà a due associazioni sportive dilettantistiche di utilizzare i finanziamenti già assegnati con la	finanziaria 2007 anche per spese di funzionamento e adeguamento delle strutture usate nella propria attività. I	finanziamenti sono suddivisi in parti uguali tra i destinatari.	Sostiene le associazioni no profit che promuovono l'attività sportiva delle persone anziane e sono indicati i criteri	per la concessione dei contributi.	Intervento straordinario per calcio e rugby: gli impianti comunali relativi vanno adeguati alle regole delle	federazioni sportive; sono previsti finanziamenti alle associazioni sportive che gestiscono impianti da adeguare a	causa della promozione nella serie superiore.	Nelle more della revisione istituzionale dell'Azienda speciale di Villa Manin (LR 32/2002), è previsto lo	scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario per 18 mesi.		I contributi per il miglioramento funzionale dei teatri sono estesi all'acquisto di partecipazioni a società	proprietarie d'immobili teatrali.	Integra diverse leggi regionali in materia di beni culturali e stabilisce che i contributi per opere di rilevante	dimensione possono essere erogati secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Il beneficiario può chiedere che	la rendicontazione riguardi l'intervento complessivo.		della Disciplina transitoria della LR LR 26/2007 di tutela della minoranza linguistica slovena: nelle more	dell'emanazione dei regolamenti previsti dalla legge trovano applicazione quelli preesistenti.		Modalità per la presentazione delle domande, per il riparto e riutilizzo dei contribuiti assegnati dallo Stato per	l'uso delle lingue delle minoranze storiche nei rapporti con la pubblica amministrazione.	Il 3% dei fondi trasferiti ai Comuni per i corregionali all'estero va considerato come corrispettivo della spesa per	i procedimenti contributivi.	Art. 7	(Istruzione, formazione, università e ricerca)	E' abrogata la disposizione della legge finanziaria 2008 sul divieto di cumulo contributivo per i progetti di sviluppo	dell'offerta formativa (LR3/2002 e LR 9/2000).		Finanziamenti specifici alle scuole non statali per l'attività di sostegno agli alunni diversamente abili .		
	Cosa riguarda		Conferma	contributi		Contributi per	sport anziani	Contributi per	l'impiantistica	sportiva:	Commissariamen-	to ente regionale		Contributi per	edilizia teatrale	Contributi per	valorizzazione di	beni culturali		Tutela della	minoranza	linguistica slovena	minoranze storiche		Rimborsi ai	Comuni				Diritto allo studio				
	Comma/ classe	di commi	3-6			7-11		12-15			16-17			18-19		20-21				22-24			25-28		29-30				1-2			3-4		

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

		LK 9/2008 Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio piuriennale per gli anni 2008-2010 al sensi dell'articolo 34 della LK 21/2007	della LK 21/2007	
Comma/ classe	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
di commi			riferimento	implementazione
2-7	Assistenza		Alunni delle scuole non statali.	
	scolastica	frequenza/trasporto e libri di testo. E' stabilito tuttavi al limite massimo per il rimborso.	Regione - DC istruzione,	
			tormazione , cultura	
7-10		Proroga i termini per l'applicazione delle norme sul reddito base per accedere ai contributi per trasporto	Alunni delle scuole superiori e	
	Assistenza	scolastico e libri di testo degli alunni delle scuole superiori (LR 3/1998) e per la frequenza di scuole non statali	delle scuole non statali;	
	scolastica	(legge regionale 14/1991). Il 3% dei trasferimenti alle Province per l'erogazione di tali contributi ha titolo di	Province - DC istruzione,	
		compartecipazione alle spese di gestione dei contributi.	formazione , cultura	
11		I contributi per la frequenza di scuole non statali sono estesi alle scuole non parificate che rilasciano un titolo di	Istituti che rilascino titoli con	
		studio con valore legale.	valore legale - DC istruzione,	
			formazione , cultura	
12-14	Edilizia scolastica	I contributi per lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne,	Comuni, enti e cooperative - DC	
		(LLRR 1/2005 e 15/2005) sono riferiti anche alle spese risultanti dal quadro economico dei singoli interventi.	istruzione, formazione, cultura	
15-16	Università ed enti	I contributi erogati alle Università e enti pubblici di ricerca per attività di studio e divulgazione sono estesi ai	Conservatori di musica della	
	di ricerca	Conservatori di musica.	Regione- DC istruzione,	
			formazione , cultura	
17-18		Viene precisato che i contributi destinati alla ristrutturazione di fabbricati universitari (S. Giovanni di Trieste)	Università di Trieste - DC lavoro,	
		comprendono anche gli oneri di ammortamento del mutuo contratto per i lavori.	Università e ricerca	
19-20		I contributi già erogati alle Università regionali per interventi di ristrutturazione edilizia (ai sensi delle LLRR	Università della Regione - DC	
		4/1992, 1/2005, 2/2006 e 1/2007) possono essere utilizzati per interventi affini, purchè necessari.	lavoro, Università e ricerca	
22-23	Edilizia universitaria	I contributi già previsti in un accordo di programma stipulato con le Università per interventi edilizi sono estesi	Università della Regione - DC	
		anche all'acquisto di arredi e attrezzature.	lavoro, Università e ricerca	
24-25		I contributi destinati alla realizzazione della Casa dello studente A. Zanussi di Pordenone possono essere	Centro culturale Casa A. Zanussi	
		utilizzati anche per ridurre gli oneri di ammortamento del mutuo contratto per i lavori.	- DC lavoro, Università e ricerca	
26-27	Edilizia universitaria	I contributi già concessi agli ERDISU per realizzare alloggi per studenti possono essere utilizzati per interventi	Enti per il diritto allo studio	
		affini, purchè necessari.	universitario - DC lavoro,	
			Università e ricerca	
		Art. 8		
		(Sanità pubblica)		
1, 2	Patrimonio	Viene modificato il c. 9 dell'art. 4 della legge regionale 4/2001 (Legge finanziaria 2001), prevedendo che	Aziende sanitarie regionali -	
	are	delle l'erogazione anticipata dei finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi annuali di investimento	DC salute e protezione sociale	
	Aziende sanıtarie regionali	sanitarie delle Aziende sanitarie regionali sia subordinata alia regolare presentazione del rendiconti relativi ad anticipazioni già erogate in anni precedenti.		
	0			

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

	_	ביו של בססם השפרבות מכן מומוזכו בססם כ מכן מומוזכוס ממוזכות מכן מנו מני ביום מכן מכן מני מני ביום ביו ביו בשל	delig El (£ 1 / 200 /	
Comma/ classe	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
di commi			riferimento	implementazione
m	Organizzazione	Con un'interpretazione autentica dell'art. 37 della legge regionale 19/2006 (Disposizioni in materia di salute	Componenti degli organi di	
	delle Aziende	umana e sanita' veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonche' in materia di personale),	indirizzo delle Aziende	
	sanitarie regionali	si stabilisce che il compenso ivi previsto per i componenti dell'organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-	ospedaliero-universitarie - DC	
		universitarie sia erogato anche per l'attività svolta nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della	salute e protezione sociale	
		norma.		
4, 5	Patrimonio	L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 < <medio friuli="">> viene autorizzata a trasferire la proprietà del padiglione</medio>	Ass n. 4 e A.O.U. "S. Maria	
	immobiliare delle	centrale dell'Ospedale di Cividale del Friuli all'Azienda ospedaliero universitaria < <s. della="" maria="" misericordia="">> di</s.>	della Misericordia" di Udine -	
	Aziende sanitarie	Udine.	DC salute e protezione sociale	
6-11	Patrimonio	Si autorizza una nuova destinazione di finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati per opere edilizie e	Enti del SSR, Agenzia	
	immobiliare degli	impiantistiche ritenute non più coerenti con la programmazione regionale aziendale.	regionale della sanità - DC	
12-18	Accreditamento	Con un'interpretazione autentica dell'art 5 c 3 della legge regionale 8/2001 si individuando sperifiche	Strutture sanitarie e	
) 1 1	istituzionale	fattispecie per le quali si prevede la sospensione delle procedure di accreditamento istituzionale, in attesa	sociosanitarie pubbliche e	
		dell'adozione delle delibere della Giunta regionale destinate a individuare il fabbisogno di attività per le quali può	private - DC salute e protezione	
		essere rilasciato l'accreditamento, i relativi requisiti e procedure.	sociale	
		Art. 9		
		(Protezione sociale)		
1-4	Povertà ed	Viene abrogato l'art. 59 della legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione		
	esclusione sociale	e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che aveva istituito il reddito di base per la cittadinanza.	regionale, Comuni - DC salute e protezione sociale	
5-10		Viene istituito un fondo regionale per il finanziamento di interventi dei Comuni in favore di cittadini comunitari	comunitari residenti in regione	
		residenti nel territorio regionale almeno da trentasei mesi, diretti al contrasto della povertà e del disagio sociale.	da 36 mesi, Comuni - DC salute	
			e protezione sociale	
11	Servizio sociale	6 stabilendo che le nuove assunzioni di personale da parte dell	Comuni - DC salute e	
	dei Comuni	gestore del Servizio sociale dei Comuni siano effettuate nel rispetto delle norme del patto di stabilità e contenimento della snesa del nersonale annlicabili adli enti Incali della Regione	protezione sociale	
12, 13		Viene modificato l'art. 2, c. 24, della legge regionale 30/2007 (Legge strumentale 2008), ridefinendo parte dei	Enti privati senza finalità di	
		presupposti per la concessione di contributi a enti privati senza finalità di lucro, individuati dall'Azienda per i	lucro, Azienda per i servizi	
	Servizi ner disabili	servizi sanitari n. 6 < <friuli occidentale="">>, per la realizzazione di soluzioni abitative protette per disabili nella</friuli>	sanitari n. 6 < <friuli< td=""><td></td></friuli<>	
		provincia di Pordenone.	Occidentale>> - DC salute e	
			protezione sociale	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

			(00)	
Comma/ classe	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
di commi			riferimento	implementazione
14, 15		Viene modificato l'art. 4, c. 95, della LR. 1/2007 (Legge finanziaria 2007), stabilendo che il contributo ivi già previsto a favore della Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinita' sia finalizzato alla realizzazione di un servizio residenziale di riferimento regionale per adulti con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo.	Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinita' - DC salute e protezione sociale	
16, 17	Servizi per la prima infanzia	Viene modificato l'art. 2, c. 28, della legge regionale 30/2007, includendo i soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali tra i destinatari di contributi per la gestione di servizi per la prima infanzia.	Gestori di nidi d'infanzia aziendali - DC salute e protezione sociale	
18, 19	Minori in situazioni di disagio	Viene modificato l'art. 4, c. 71, della legge regionale 1/2007. Il progetto pilota per iniziative di recupero e reinserimento per disadattamento, devianza e criminalità, previsto dalla legge regionale 33/1988 (Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), va riferito anche a minori in situazione di disagio.	Minori - DC salute e protezione sociale	
20-29	Abrogazione normativa sull'immigrazione	E' interamente abrogata la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Nelle more della revisione della normativa in tale materia, gli interventi regionali nel settore dell'immigrazione vengono realizzati sulla base di un programma annuale e mediante un apposito fondo alimentato con risorse statali e regionali.	Cittadini stranieri immigrati, enti locali, associazioni - DC istruzione, formazione e cultura	
30-38	Edilizia residenziale pubblica	E' modificata la normativa concernente l'accesso ai contributi regionali per l'acquisto della prima casa, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), "regolarizzando" procedimenti in corso, mediante: l'ampliamento dei termini per il trasferimento della residenza nell'alloggio acquisito; l'ammisssibilità a finanziamento delle domande di nuclei familiari nei quali, dopo la presentazione della domanda stessa sia intervenuta la nascita di uno o più figli, a condizione che l'ISEE sia rimasto invariato; l'ammissibilità a contributo anche nel caso di estensione o riduzione della titolarità della domanda di contribuito. Viene poi previsto un contributo straordinario per l'acquisizione in proprietà della prima casa ai titolari delle domande di contributo già archiviate o revocate, a compenso della perdita del contributo devuta al mancato rispetto dei presupposti e requisiti sopra indicati.	Beneficiari di rapporti contributivi in corso per l'acquisto della prima casa – DC ambiente e lavori pubblici	
39-40		E' modificato l'art. 16 della legge regio residenziale, nonche' modifiche ed inte edilizia residenziale pubblica), relativar costituiti presso le ATER per la tutela c	Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)	
41,42	Ö	E' modificato l'art. 6, comma 52, della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006), stabilendo che la contribuzione regionale già prevista in favore delle ATER per l'installazione di ascensori negli edifici possa riguardare anche immobili di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata.		
43, 44	Edilizia residenziale pubblica	residenzial ^e Viene integrato l'art. 4, c. 57, della legge regionale 1/2005 (Legge finanziaria 2005), specificando le tipologie di attività finanziabili da parte della Regione per lavori delle ATER di nuova costruzione o recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata con tecniche e secondo i principi dell'edilizia ecocompatibile.	UC ambiente e lavori pubblici	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

	J .	3/ 2000 Assestantento del bilancio 2008 e dei bilancio pianemiale pei gli anni 2008-2010 ai sensi acircolo 34 della en 21/ 2007	JULIA EN 21/200/	
Comma/ classe	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
di commi			riferimento	implementazione
45, 46	Edilizia residenziale pubblica	Edilizia residenziale Viene modificato l'art. 6, c. 54, della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006), specificando le tipologie di attività finanziabili da parte della Regione per lavori di valorizzazione ambientale connessi agli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile realizzati dalle ATER.		
		Art. 10 (Sussidiarietà e devoluzione)		
1	Risorse per le autonomie locali	Determina e destina al sistema delle autonomie locali, per diverse finalità, le risorse costituite dal conguaglio positivo, in base alle compartecipazioni ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio e da altre somme autorizzate con leggi regionali e non utilizzate al 31.12.07, per oltre 57,6 milioni di euro.	Enti locali – DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
2	Assegnazione straordinaria	Attribuisce alle Province un'assegnazione straordinaria di 4.160.000 euro erogata in unica soluzione, per il 50% in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della legge e, per il restante 50 %, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.	Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
м	Assegnazione straordinaria	Attribuisce ai Comuni un'assegnazione straordinaria di 31.670.428,82 euro erogata per il 60% in misura proporzionale all'assegnazione corrisposta a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione; e, per il restante 40%, in misura proporzionale all'assegnazione corrisposta, a titolo di quota compensativa, sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0194/Pres., del 22 giugno 2006.	Comuni- DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
4	Assegnazione straordinaria	Prevede un'assegnazione straordinaria di 600.000 euro alle comunità montane erogata metà in base all'estensione territoriale e metà in base alla popolazione.	Comunita' montane - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
Ŋ	Incremento del fondo per determinati Comuni	Stabilisce l'incremento di una quota straordinaria di 500.000 euro del fondo previsto per i Comuni soggetti a intensi flussi turistici.	Comuni soggetti a intensi flussi turistici - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
O	Incremento fondo spese per funzioni trasferite	Stabilisce l'incremento di una quota straordinaria di 2 milioni di euro del fondo per spese gestionali connesse alle funzioni trasferite	Province, Comuni e Comunita' montane - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
٢	Fondo compensativo per Comuni	Assegna un Fondo di 1 milione di euro ai comuni per compensazioni di particolari situazioni.	Comuni - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	Delibera giuntale per criteri e modalità di riparto del fondo

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

Comma/ classo	Coca vianarda	Constitution Const	Doctington o uffici di	Acnotti di
בסווווומ/ כומצאב	cosa rigadi da	במים מוצף סווב	הפארווומרון ב חללורו מו	Haberri di
di commi			riferimento	implementazione
9-12	Assistenza finanziaria agli enti locali	Prevedono l'affidamento di un incarico di assistenza finanziaria per supporto ai processi decisionali degli enti locali nella valutazione e gestione dei portafogli finanziaria al fine di ottimizzare la posizione di indebitamento con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti finanziari derivati; le modalità di accesso al servizio di assistenza.	Enti locali - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
13-17	Fondo ai Comuni per la sicurezza	Prevedono un Fondo di 12 milioni di euro ai comuni per garantire migliori condizioni di sicurezza sul territorio mediante interventi finalizzati alla prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado; le modalità di accesso al contributo, modalità di ripartizione, modalità di rendicontazione.	Comuni - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
18-20	Fondo alle Province per la sicurezza stradale	Prevedono un Fondo di 2 milioni di euro alle Province per la realizzazione di misure di prevenzione in materia di sicurezza stradale; modalità di accesso al contributo, modalità di ripartizione in misura proporzionale alla popolazione riferita alla fascia di età compresa tra 16 e 29 anni.	Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
21-22	Interconnessione tra polizia municipale e forze dell'ordine	Prevedono la realizzazione dell'interconnessione digitale a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale destinando al spesa di 16 milioni di euro per il 2008.	DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
23-24	Fondo di compensazione	Prevedono un Fondo di 1 milione di euro alle Province per la compensazione di particolari situazioni.	Province - DC pianificazione	Delibera giuntale per criteri e modalità di riparto
25-30	Fondo per apparecchi di videosorveglianza nelle scuole		territoriale, autonomie locali e sicurezza	
31-36	Fondo per sistemi di videosorveglianza	i Prevedono l'assegnazione alle Province di un fondo di 860.000 euro per sistemi di videosorveglianza destinati a vigilanza, controllo e prevenzione; le modalità di accesso al contributo; le modalità di ripartizione.		
37-40	Fondo straordinario	Prevedono l'assegnazione di un fondo straordinario di 150.000 euro all'ANCI FVG e le modalità di erogazione.	ANCI FVG - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
41-42	Assegnazioni annuali ai Comuni	Prevedono l'autorizzazione a erogare annualmente ai Comuni le assegnazioni connesse alle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta per i dividendi erogati a comuni da società di gestione di servizi pubblici per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato.	Comuni - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
44	Modifica ai trasferimenti	Viene modificata la lr 30/2007 (legge strumentale 2008) riguardo la quantificazione della quota dei trasferimenti ordinari da ripartire a ciascun Comune entro il mese di ottobre 2008, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti.	Comuni - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

			3013 EL ET 2007	
Comma/ classe	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
di commi			riferimento	implementazione
45	Associazioni di	Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 58, della legge regionale 30/2007, da intendersi nel senso che	Associazioni di Enti locali - DC	
	Enti locali	il sistema di finanziamento delle Associazioni di Enti locali è definito con deliberazione della Giunta regionale e	pianificazione territoriale,	
	Interpretazione	pertanto devono ritenersi abrogate per incompatibilità con la nuova disciplina le disposizioni di cui agli articoli 1	autonomie locali e sicurezza	
	autentica	bis, 2 e 3 della legge regionale 22/1976.		
46	Modifica	Autorizza a sostituire o modificare interventi già individuati dalla Giunta regionale, per un importo pari agli	Enti locali - DC pianificazione	
	destinazione	interventi sostituiti e indica le modalità di richiesta .	territoriale, autonomie locali e	
	fondi regionali		sicurezza	
47-48	Modalità calcolo	Dispongono modifiche all'art. 1, commi 10 e 11, della Ir 3/1998, al fine di calcolare la popolazione, quando	DC pianificazione territoriale,	
	popolazione	disposizioni di leggi regionali, relative all'attribuzione di fondi agli enti locali, facciano ad essa riferimento .	autonomie locali e sicurezza	
	residente			
49	Compensazione	Prevede assegnazioni ai Comuni connesse alle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale	Comuni - DC pianificazione	
	minori entrate ICI	sugli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, per un importo complessivo corrispondente	territoriale, autonomie locali e	
		ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato.	sicurezza	
50-51	Assegnazioni per	Prevede assegnazioni ai Comuni e alle Province connesse al contributo minimo garantito per i servizi	Comuni e Province - DC	
	erogazione servizi	indispensabili e agli oneri contrattuali dei segretari comunali e provinciali per un importo complessivo	pianificazione territoriale,	
		corrispondente ai trasferimenti disposti dallo Stato.	autonomie locali e sicurezza	
52-53	Conferma	Dispongono per i Comuni capofila di associazione intercomunale, la possibilità di conservare i finanziamenti	Comuni capofila di	
	finanziamenti per	ricevuti per realizzare studi di fattibilità, nel caso non abbiano rendicontato entro i termini, a condizione che	associazione intercomunale	
	studi di fattibilità	dichiarino di voler concludere lo studio entro il 31 marzo 2010.	DC pianificazione territoriale,	
			autonomie locali e sicurezza	
54	Modifica	Modifica l'art. 2 della lr 22/2007 (Assest. Bilancio 2007) per differire di un anno un termine di rendicontazione	Comunità collinare del Friuli-	
	scadenza	da parte della Comunità collinare del Friuli.	DC pianificazione territoriale,	
	rendiconto		autonomie locali e sicurezza	
55-56	Programmi	Dispongono l'autorizzazione a finanziare, a decorrere dall'anno 2009, l'esecuzione e il completamento di opere	Comunità montane e Province	
	straordinari per il	pubbliche, di competenza delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e di Trieste, inserite nei	di Gorizia e di Trieste - DC	
	territorio montano	programmi straordinari per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.	pianificazione territoriale,	
			autonomie locali e sicurezza	
57	Modifica scadenza	Modifica l'art. 11 della lr 4/2008 Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano) differendo di	Presidenti delle Province di	
	rendiconto	tre mesi il termine per presentare la prima proposta di PAL da parte dei Presidenti delle Province di Gorizia e	Gorizia e Trieste - DC	
		Trieste, inoltre disponendo che, con riferimento alle proposte di PAL presentate dalle Province, l'Assessore	pianificazione territoriale,	
		regionale competente comunichi il consenso della Regione entro tre mesi dalla ricezione della proposta.	autonomie locali e sicurezza	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

(Affari Istituzionali, economici e fiscali generali L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione ai mutui assistiti dal Destinatari finanziamento di alcuni interventi già previsti da disposizioni di legge regionale. L'Amministrazione regionale e autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione ai mutui assistiti dal Destinatari dei Programma di ministrazione regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica per garantire la necessaria autorizzano l'Amministrazione regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di condinamento regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di condinamento regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di condinamento regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di condinamento regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di gesti gestione nell'ambito dell'Asse Prioritario 4 del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Autorizzano l'Amministrazione regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di gesti cooperazione regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di di condinamento regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di di condinamento regionale a sostenere le spese di assistenza tecnica sostenute del comitato pariteritori orginale al avivora dei destinatari del desperamma di minazione, informazione regionale a stiturita di di rindino e della Conferenza Stato-Regioni, quale esperto della Regione Friuli informazione regionale a stitulare apposite convenzioni con Università degli studi o con altri in studio e ricerca per effetturare analisi e ricerchie in materia di enti il studio e ricerca per effetturare analisi e ricerchie in materia di enti di studio e ricerca per egionale ad avalerisi il en materia dei enti per per gli adempinimati ricipa	Cosa riguarda Art. 11
Tr Zr	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

		1 Stood Assessmented del bilancio acode del bilancio più inclinate per 8 anni 2000-2010 di scrisi dell'antecio 34 della El 21/2007	מכום בו בדי בככי	
Comma/ classe	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
di commi			riferimento	implementazione
		Art. 12		
		(Funzionamento della Regione)		
1, 2, 3 e 4	Restituzione	Gli agenti contabili degli Uffici tavolari sono autorizzati a restituire agli aventi diritto le somme indebitamente	Aventi diritto - DC	
	somme	introitate per operazioni di pagamento mediante dispositivi elettronici.	programmazione, risorse	
			economiche e finanziarie	
5 e 6	Pagamento penali	L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative al pagamento di eventuali penali	Aventi diritto; DC	
		interbancarie a favore della banca del beneficiario per bonifici con coordinate IBAN errate, previste a seguito	programmazione, risorse	
		dell'introduzione del codice IBAN.	economiche e finanziarie	
7, 8, 9 e 10	Appalti di beni e servizi	Autorizzano l'Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della DC ambiente e lavori pubblici, ad acquisire servizi, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per		
		lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, a sostenere le spese per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, per la redazione, stampa,		
		acquisto e diffusione di pubblicazioni, per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni anche su supporto		
		informatico, per l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le spese connesse alla partecipazione del	DC ambiente e lavon pubblici	
		personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale,		
		attrezzature e dei mezzi in dotazione, nonché per spese minute di rappresentanza.		
11	Norme	Prevede la parziale abrogazione del comma 98, dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 (legge strumentale		
	abrogative	2008).		
12, 13, 14, 15 e 16	Personale	Autorizzano l'Amministrazione regionale a utilizzare, nel limite massimo di quattro unità e per la durata di dodici	DC organizzazione e personale;	
	somministrato	mesi, personale somministrato per sopperire ai carichi di lavoro della DC relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.	Relazioni affari comunitari	
17 e 18	Personale regionale		Idonei; DC organizzazione e	
			personale;	
19, 20 e 21	Personale a tempo	Proroga contratti		
	determinato			
22, 23 e 24		Interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 18/1986 concernente il conferimento	Personale interessato; DC	
		di posti a dipendenti regionali.	organizzazione, personale	
25, 26 e 27	Personale regionale	Proroga il trattamento economico di personale regionale assegnato ai gruppi consiliari e alle segreterie particolari.		
28 e 29		Autorizzano l'Amministrazione regionale a mettere a disposizione, con oneri a carico della regione medesima, del personale a favore della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia		

	ゴ	LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"	della LR 21/2007"	
Comma/ classe di commi	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di riferimento	Aspetti di implementazione
30, 31 e 32	Rimborso spese	Autorizzano l'Amministrazione regionale a rimborsare, a condizioni determinate, le spese sostenute in caso di giudizio civile, penale o amministrativo istaurato nei loro confronti, a favore di: componenti della Giunta regionale, del Consiglio, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali, amministratori di enti locali e consorzi partecipati, amministratori di enti locali e partecipate dalla Regione o dagli enti locali.	Soggetti indicati - DC programmazione, risorse economiche e finanziarie	
33, 34, 35 e 36	Norme abrogative	Dispone l'abrogazione di disposizioni regionali, in particolare concernenti il Difensore civico e il Tutore dei minori.	Presidente Consiglio - Segreteria generale del Consiglio regionale	
37	Enti e agenzie	Proroga dell'incarico del commissario straordinario del Comprensorio minerario di Cave del Predil.	Commissario straordinario - Segretariato generale	
38, 39, 40, 41 e 42 Enti e agenzie	2 Enti e agenzie	Autorizzano la Giunta regionale a nominare il commissario straordinario dell'ARPA.	Commissario straordinario - Segretariato generale	
		Art. 13 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)		
1,2e3	Norme contabili	Contengono numerose e significative modifiche alla legge regionale 21/2007 relativa alla programmazione finanziaria e la contabilità regionale (vedi parte introduttiva).	DC programmazione, risorse economiche e finanziarie	
4	Successione in gestioni liquidatorie	Contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 4/2004 prevedendo che le aziende ospedaliero - universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva relativa a tutte le controversie, ivi comprese quelle instaurate successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie medesime.	Aziende ospedaliero – universitarie - DC salute e protezione sociale	
Ŋ	Utilizzo giacenze fondi di rotazione	Introduce, operando una modifica alla legge regionale 4/2005 concernente gli interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, la possibilità di un'ottimizzazione degli utilizzi delle giacenze dei fondi di rotazione istituiti a sostegno dei settori produttivi.	DC attività produttive	
6 7	Norme contabili	Modifica i commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007 (legge strumentale 2008) Modifica l'allegato alla legge regionale 32/2007 (Legge di bilancio 2008) denominato "Utilizzo Avanzo Vincolato".	DC programmazione, risorse economiche e finanziarie	
8		Modifica l'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale)		
6	Funzionamento della Regione	Autorizza la Giunta regionale a definire l'uso di strumenti consortili, o l'istituzione di società miste, al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonché le relative modalità di finanziamento di edilizia sanitaria.	DC salute e protezione sociale DC patrimonio e servizi generali	
10	Modifiche legislative	Dispone l'abrogazione di alcuni commi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007 (Legge finanziaria 2007) relativi alla salute e alle politiche sociali.	DC salute e protezione sociale	
11	Norme contabili	Prevede la modifica ad alcuni commi dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007 (Legge finanziaria 2007) concernenti il bilancio consuntivo finanziario e il rendiconto finanziario delle gestioni fuori bilancio.	DC programmazione, risorse economiche e finanziarie	

LR 9/2008 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della LR 21/2007"

Comma/ classe	Comma/ classe Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di	
di commi			riferimento	implementazione	
12, 13, 14, e 15 Modifiche	Modifiche	Contengono delle modifiche alle leggi regionali 47/1996 e 8/2002 relative, rispettivamente, al prezzo del	DC programmazione, risorse		
	legislative	carburante alla pompa e alla razionalizzazione della rete di distribuzione.	economiche e finanziarie		
16	Modifiche	Prevede la sostituzione del sesto comma dell'articolo 33, della legge regionale 64/1986 (Organizzazione delle	Segretariato generale		
	legislative	strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) concernente la competenza del			
		Direttore centrale della Protezione Civile, o il suo sostituto, a emettere tutti gli atti necessari all'attuazione delle			
		scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato per l'amministrazione del Fondo			
		regionale per la protezione civile.			
17	Funzionamento	Autorizza il conferimento alla Società Ferrovie Udine Cividale Srl dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione in	Società Ferrovie Udine Cividale		
	della Regione	attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 111/2004 (Norme di attuazione dello statuto speciale della	Srl- DC patrimonio e servizi		
		regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).	generali		

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

(Approvata nella seduta consiliare del 19/12/2008)

Macrosettore: finanza regionale

Settore: bilancio

Iter legislativo:

Progetto di Legge: n. 40	Commissione/i consultiva/e: No	Giorni iter formale: 32
Iniziativa: Giunta regionale	Consultazioni/audizioni: No	Giorni iter effettivo: 24
Commissioni referenti: I Commissione integrata e tutte le Commissioni permanenti, per le parti di competenza	Parere CAL: No	Relatore di maggioranza: Valenti
Sedute in I Commissione integrata: 4	Sedute Aula: 8	Relatori di minoranza: Colussi, Kocijančič, Baiutti

Finalità e contenuti essenziali.

La legge finanziaria è una legge sostanziale annuale i cui contenuti sono disciplinati dalla legge regionale 21/2007, successivamente modificata dalle leggi regionali 30/2007 e 9/2008. Tale provvedimento individua, per quanto riguarda le entrate, il quadro delle risorse disponibili attraverso le opportune modifiche alla legislazione tributaria regionale (nei limiti della competenza regionale), la fissazione del limite massimo all'indebitamento (nel rispetto dei limiti posti dalla legge di contabilità e dai principi di coordinamento della finanzia pubblica) e la determinazione delle entrate attraverso variazioni per UB e capitoli riportate nelle tabelle allegate alla legge. Dal lato delle spese opera invece due tipi di interventi sulla legislazione vigente: uno di tipo quantitativo (parte tabellare) che porta a determinare, in apposite tabelle, l'ammontare delle risorse disponibili per le voci di spesa per le quali non sono necessarie modifiche normative alla legislazione vigente, allocate sulle unità di bilancio e sui capitoli di spesa, con la specificazione delle spese continuative e ricorrenti; rimodula le quote annuali delle spese pluriennali già autorizzate dalla legislazione vigente e accantona le risorse per futuri atti legislativi di spesa (fondi globali) e per impieghi da individuare con futuri atti amministrativi (fondi di riserva e altri fondi speciali); sono poi previsti degli interventi di tipo qualitativo (articolato): sotto tale profilo la finanziaria può disporre sia modifiche e integrazioni alla legislazione, purché abbiano riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili, sia nuovi interventi di spesa, purché siano inquadrabili nella legislazione vigente e le fattispecie su cui interviene, per oggetto e complessità, non richiedano una nuova disciplina organica. Nel merito, la legge finanziaria 2009 è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 la variazione delle aliquote IRAP e altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione; l'articolo 3 norme in materia di attività economiche; l'articolo 4 norme sulla tutela dell'ambiente e la difesa del territorio; l'articolo 5 norme sulla gestione del territorio; l'articolo 6 norme in materia di infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni; l'articolo 7 norme in materia di attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 8 norme in materia d'istruzione, formazione e ricerca; l'articolo 9 norme in materia di sanità pubblica; l'articolo 10 norme in materia di protezione sociale; l'articolo 11 norme in materia di sussidiarietà e devoluzione; l'articolo 12 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione; l'articolo 13 norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 14 norme sul funzionamento della Regione e, infine, l'articolo 15 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili.

Analisi degli articoli della legge regionale:

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

ומוודומוומ בססש)	Destinatari e uffici di Aspetti di riferimento						programmazione, risorse	economiche e finanziarie		gione)	Soggetti pubblici e privati	interessati dall'imposta - DC programmazione, risorse	economiche e finanziarie			definitivo delle attività di pesca Con parere della DC risorse agricole, naturali e Commissione forestali	Istituto Nord Est Qualità (INEQ) di San Daniele del Friuli - DC risorse agricole, naturali e forestali
זמור מכוומ ויכצוטווב ובכצצב			trate)				DC			i tributi propri della F			econo			definitiv DC risor: forestali	a a iulia,
LIV. II. 17 del 30 dicembre 2000. Disposizioni pei la lomazione dei bilane in dicembre della negione (eegge marziana 2003)	Cosa dispone	Art.1	(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)	Determina l'ammontare delle previsioni di entrata.	Autorizzano la Regione alla contrazione di mutui.	Autorizzano la Regione all'emissione di BOR.	Fissa le modalità operative per il ricorso al mercato finanziario.	Prevedono degli stanziamenti da iscrivere nei fondi globali destinati aalla copertura di provvedimenti legislativi.	Art. 2	(Variazione delle aliquote e altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione)	Disciplina dell'IRAP Dispongono la modifica dell'aliquota dell'IRAP nella misura del 2,9%. e la relativa disciplina transitoria.	Disciplina la modalità della consegna della dichiarazione de minimis da parte dei contribuenti tenuti alla dichiarazione dei soggetti passivi.	Modificano il profilo dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.	Art. 3 (Finalità 1 - Attività economiche)		pesca, nei rispetto della normativa comunitaria sugli aluti di stato in <i>de minimis.</i>	Modifica della durata della Convenzione a titolo oneroso (da un anno a due anni) da stipularsi – a norma dell'articolo 5, comma 24, lettera a) della I.r. 30/2007 tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto Nord Est Qualità (INEQ) di San Daniele del Friuli per l'effettuazione, presso i macelli riconosciuti ai fini delle Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P.), delle attività di controllo della conformità delle cosce e delle carcasse ottenute dai suini, nati o provenienti dal Friuli Venezia Giulia, destinate alla trasformazione per il conseguimento delle D.O.P.
1 11 11 11	Cosa riguarda			Determinazione delle entrate	Ricorso al	mercato	finanziario	Norme finanziarie		ટ્ર	Disciplina dell'IRAF	Disposizioni tributarie	Disciplina dell'IRAP		Concessione aiuto in de minimis	nei settore della pesca.	Risorse agricole e forestali
	Comma/classe di commi			П	da 2 a 5	6,7 e 8	9, 10 e 11	11, 12 e 13			1,2e3	4	5,,6e7		1, 2, 3		4, 5

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

		ביינין בי מכן שם מרכווומור בסכם. בישף של היו מין סייות בישור מכן מיות מרכווומור כמ מיוות מרכווומור לבי פל יוות ובותות בסכם	(ECSSC IIII (BIRLING ECCS)	
Comma/classe di	Cosa riguarda	Cosa disnone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	9		riferimento	implementazione
6, 7	Risorse agricole e forestali)	Modifica all'articolo 8 della L.R. 1/2003. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e snellire le procedure amministrative dei Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della DC risorse agricole, naturali e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per aprire un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.	l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - DC risorse agricole, naturali e forestali	
8, 9, 10, 11	Tutela e risanamento delle acque	L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle aziende localizzate nelle c.d. zone vulnerabili (ai sensi del d. lgs. 152/2006 e del d. m. 7 aprile 2006) per i costi aggiuntivi connessi agli investimenti supplementari realizzati per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola. La norma non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.	Aziende localizzate nelle c.d. "zone vulnerabili " DC risorse agricole, naturali e forestali	Regolamento regionale per le modalità e i criteri attuativi
da 12 a 19	Programma di interventi in agricoltura	L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato in de minimis, a favore delle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli per spese relative al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine. Nelle more dell'istituzione di un registro centrale nazionale degli aiuti de minimis erogati alle imprese agricole, registrazione e il controllo degli importi erogati alle singole imprese vengono effettuati, a cura degli enti che concedono gli aiuti, mediante il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG). In assenza della registrazione è vietata l'erogazione di aiuti de minimis alle imprese agricole.	Imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli - Enti che concedono gli aiuti - DC risorse agricole, naturali e forestali	Regolamento per definire i comparti produttivi e modalità contributive. Regolamento per disciplinare l'aiuto per le diverse forme di intervento
20, 21, 22	Risorse agricole	Modifiche all'articolo 7, comma 89, della L. R. 1/2003. 'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore degli aiuti in agricoltura le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi della Misura F - Misure agroambientali del PSR 2000-2006 con le regole e condizioni in esso previste - e per l'erogazione delle indennità agro-ambientali a fronte delle domande presentate con i bandi emanati nell'ambito del PSR 2007-2013, come finanziamenti integrativi.	Organismo pagatore per l'erogazione degli aiuti in agricoltura - DC risorse agricole, naturali e forestali	
23, 24, 25, 26, 27	Risorse agricole: finanziamenti con fondi regionali	La norma prevede la possibilità di finanziare con fondi regionali - purché i richiedenti abbiano già presentato domanda di accertamento degli investimenti effettuati o la presentino entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge - le domande presentate ai sensi del quinto programma attuativo della misura A del PSR 2000-2006, per le quali sia stata emessa la decisione individuale di concedere il sostegno, ma che non possono essere ripresentate ai sensi della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del PSR 2007-2013 per carenza dei requisiti oggettivi dalla stessa previsti. Il comma 26 prevede che le domande presentate sempre ai sensi del quinto programma attuativo della misura A del PSR 2000-2006 che sono state riproposte a valere sul primo bando emanato ai sensi della misura 121 del PSR 2007-2013 e che non sono finanziabili per carenza delle risorse previste dal bando possono essere finanziate, secondo l'ordine della graduatoria, previa approvazione di opportuna modifica del PSR da parte della Commissione europea, con appositi fondi regionali da trasferire all'organismo pagatore.	Coloro che hanno già presentato domanda per la misura indicata - DC risorse agricole, naturali e forestali	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	L.N. II. 1/	L.v. II. 17 del 30 dicenno e Zoos. Disposizioni per la lottiazione del bilancio più letniale ed aminale della Regione (Legge infanziana zoos)	(regge illializialia 2009)	
Comma/classe di commi	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di riferimento	Aspetti di implementazione
28, 29, 30	Finanziamenti nel settore del turismo	Finanziamenti nel Al fine di sostenere il rilancio turistico di Lignano Sabbiadoro quale polo turistico strategico settore del turismo regionale, sono previsti finanziamenti pluriennali al Comune per i programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione e all'ammodernamento del < <lungomare trieste="">>, nonché a sollievo di eventuali mutui in linea capitale e per interessi. Sono indicate le modalità di concessione.</lungomare>	Comune di Lignano Sabbiadoro - DC attività produttive	
31, 32	Bonifica spiagge utilizzo risorse disponibili	Ex art. 1 L. 424/1989. Le risorse non utilizzate dall'Amministrazione regionale per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico possono essere utilizzate per concedere contributi straordinari ai Comuni costieri della regione per l'abbattimento del costo derivante dalla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.	Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia - DC ambiente e lavori pubblici	
33, 34, 35	Finanziamento accoglienza turistica	E' prevista la concessione al Comune di Tarvisio di un finanziamento straordinario, a titolo di cofinanziamento, per la riqualificazione dell'accoglienza turistica attraverso il rifacimento dell'arredo urbano e l'abbattimento delle barriere architettoniche del centro cittadino. Seguono le modalità contributive.	Comune di Tarvisio - DC ambiente e Iavori pubblici	
36, 37, 38	Finanziamenti pluriennali per centro per turismo	E' prevista la concessione al Comune di Ravascletto di finanziamenti pluriennali per programmi di investimento per il completamento del centro polifunzionale a servizio del polo sciistico dello Zoncolan e della Valcalda, nonché a sollievo degli eventuali mutui, in linea capitale e per interessi. Sono indicate le modalità contributive.	Comune di Ravascletto - DC delle attività produttive	
da 39 a 44	Sovvenzioni annue in materia di risorse agricole e forestali	La Regione può favorire, mediante la concessione di sovvenzioni annue, l'attività dei soggetti aderenti all'Associazione Regionale dei Consorzi Agro Forestali Montani Privati della regione (CO.FO.PRI.) con sede a Faedis, per favorire i processi di sviluppo delle risorse naturali delle aree della pedemontana pordenonese e udinese, con attenzione alla tutela delle biodiversità, alla conservazione del paesaggio agrario e forestale, al sostegno delle azioni di valorizzazione del patrimonio boschivo e all'uso per fini energetici del legno prodotto. In sede di prima applicazione la norma prevede che ai consorzi aderenti all'Associazione CO.FO.PRI sia comunque assicurato un contributo straordinario complessivo di 100.000 euro per l'anno 2009 destinato prioritariamente al ristoro degli eventuali deficit di bilancio risultanti alla data del 31 dicembre 2007 ancorché derivanti da recuperi di somme connesse a contribuzioni a vario titolo concesse e revocate. Ad ogni consorzio è comunque assicurata un'assegnazione di 10.000 euro. Le sovvenzioni sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici. Seguono le modalità contributive.	consorzi aderenti CO.FO.PRI con sede a Faedis - DC risorse agricole, naturali e forestali	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

(600	e uffici di Aspetti di	ito implementazione	i della Regione :ive	ive	associazioni, ati nell'ambito nale -	jone FVG - DC naturali e		e agricolo con iti - , naturali e	· DC risorse forestali	ssociate con nità Tecnica gione - DC
e (Legge IIIIalizialia 20	Destinatari e uffici di	riferimento	Consorzi industriali della Regione FVG ed all'Ezit - DC attività produttive	Comune di La tisana - DC attività produttive	enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati nell'ambito del territorio regionale -	Province della Regione FVG - DC risorse agricole, naturali e forestali		Imprese del settore agricolo con determinati requisiti - DC risorse agricole, naturali e forestali	Ente tutela pesca - DC risorse agricole, naturali e forestali	aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica nella regione - DC
L.K. H. 17 del 30 dicembre 2008. Disposizioni per la formazione del pilatrio pidi emiae ed ambae della Regione (Legge imanziana 2009)	Cosadisnone		Viene modificata la disciplina dei contributi per investimenti per i Consorzi e l'Ezit già prevista dalla legge regionale 3/1999 (all'articolo 15): "ritoccando" la tipologia di interventi finanziabili e modificando le priorità per l'accoglimento delle domande. E' altresì previsto che l'Amministrazione regionale possa, nel corso dell'esercizio finanziario 2009, disporre l'assegnazione delle risorse anche a valere sul limite d'impegno con decorrere dall'annualità 2010, con specifico riguardo alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Progetto strategico speciale < <pre>Programma straordinario nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati>>.</pre>	r E' prevista la concessione al Comune di La tisana di un finanziamento per la progettazione, il recupero e la ristrutturazione dell'area e del complesso edilizio della ex caserma < <radaelli>> per destinarlo a centro servizi per il turismo, la nautica da diporto, l'artigianato e il commercio. Seguono le modalità contributive.</radaelli>	E'introdotta la modifica alla legge regionale 24/2006, dando la possibilità alle Province di concedere e una nuova tipologia di sovvenzioni, in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna, a favore di enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per fiere, mostre, mercati rassegne, esposizioni	concorsi, convegni e congressi. Un'altra modifica della stessa legge prevede che l'Amministrazione regionale concluda i procedimenti riguardanti le domande riferite alle funzioni conferite e soppresse, che abbiano comportato impegni di spesa all'1 gennaio 2008 relativa a sovvenzioni e sussidi ad enti,	istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, nonché per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione.	Vengono rimodulati gli interventi previsti dalla LR 5/2006: per i progetti relativi alle attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono presentare progetti riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese con aiuti erogati in <i>regime de minimis</i> .	Modifiche alla L.R. 43/1988. Ver autorizzazioni all'esercizio della residenti all'estero.	Viene modificato l'articolo 2 della L.R. 15/2000 stabilendo che per beneficiare dei contributi regionali i prodotti biologici, tipici e tradizionali debbano provenire almeno per il 20 per cento (e non più 40 per cento) da aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica nella regione.
L.N. II. 1	Cosa riginarda	2000	Industria	Finanziamento per turismo, artigianato, commercio	Risorse agricole, naturali, forestali e montagna,			Risorse agricole e forestali	Pesca nelle acque interne	Agricoltura biologica
	Comma/classe di	commi	da 45 a 49	50, 51, 52	53, 54, 55, 56 (abrogati da art. 4,	comma 1, l.r. 4/2009)		57, 58, 59	da 60 a 63	64

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

Comma/classe di	Cocarianarda	Cosa disnone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	2024 11844144		riferimento	implementazione
65	Cooperative	Modifiche all'art. 2 della L.R. 9/2008. Vengono modificate le agevolazioni alle cooperative agricole e	cooperative agricole e loro	
	agricole e loro consorzi	loro consorzi, ilmitandone la concessione alle sole domande di aluto in conto capitale e non piu in conto interessi, come previsto in precedenza.	consorzi - DC risorse agricole, naturali e forestali	
66, 67	Attività produttive	Modifiche alla L. R. 1/2007 e abro	Beneficiari dei finanziamenti	
	agricoltura	regionale vanno definiti anche i comparti produttivi di intervento – e non solo i criteri e le modalità – per la concessione dei finanziamenti agevolati. erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in	oggetto del regolamento abrogato - DC risorse agricole.	
		agricoltura nel rispetto delle disposizioni comunitarie (relative all'applicazione degli articoli 87 e 88	naturali e forestali	
		del trattato CE agli aiuti d'importanza minore <i>de minimis</i>). È prevista inoltre l'abrogazione, a decorrere		
		dall 1 gennaio 2009, del regolamento recante criteri e modalita per la concessione di finanziamenti معرنا بعدوات موسورة والمارية المارية ا		
		per in an orzaniento dena structura minanziana dene imprese ur crasi ormazione e commercianizzazione di prodotti agricoli; nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento non sono ricevibili ulteriori		
		domande di intervento.		
89	Risorse agricole e	Modifica la L. R. 80/1982: sul fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in	DC risorse agricole, naturali e	
	forestali	relazione all'attività gestionale che lo riguarda, secondo gli indirizzi programmatici e le disposizioni	forestali	
		della Giunta regionale.		
69	Miniere: modifiche		Commissario straordinario - DC	
	normative	leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti al comprensorio minerario di Cave del Predil .	ambiente e lavori pubblici	
70	Industria: modifiche	Industria: modifiche Interviene sulla L. R. 2/1999 per ampliare l'elenco dei soggetti beneficiari di finanziamenti nel	Soggetti indicati dall'Agenzia per	
	normative	settore dei consorzi industriali , con i soggetti attuatori indicati dall'Agenzia per lo sviluppo del	lo sviluppo del distretto industriale	
		distretto industriale (ASDI) interessata.	(ASDI) - DC attività produttive	
71,72	Rinuncia al	In presenza della prescrizione per la cancellazione di residui passivi relativa a contribuzioni nel settore	Direttore del Servizio turismo	
	recupero di crediti		(DC attività produttive) -	
		assenza della documentazione giustificativa atta al recupero delle somme, a non intraprendere azioni	Avvocatura regionale.	
		di recupero delle somme percepito dai beneficiari finali, L'accertamento dell'insussistenza degli		
		elementi necessari per il recupero del debito e dichiarato dal direttore del servizio competente.		
73	Artigianato	Modifiche alla L. R. 12/2002. Sono modificate le finalità del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Erinli Venezia Ciulia stabilando che le relativo detazioni vadano utilizzate ner	Imprese artigiane del Friuli	
		angkan varinan variesia angana saanannan ri ra rakak varestan kada angana kada kada kada kada kada kada kada k	V C.	
		manzianienti agevolati, dena durata massima di quindici anni, nei rispetto dei inniti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, per tali imprese.	חר מנוואונמ אוסטטנוואפ	
74	Rientro dalle	Al fine di agevolare la possibilità di rientro dalle esposizioni debitorie delle imprese artigiane che	Imprese artigiane beneficiarie di	
	esposizioni	hanno ottenuto finanziamenti agevolati su operazioni bancarie o di leasing è autorizzata, su	finanziamenti agevolati su	
	debitorie delle	domanda dei beneficiari, la ristrutturazione dei mutui in essere per le sole rate di ammortamento non	operazioni bancarie o di leasing	
	imprese artigiane	ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge, al fine di allineare la durata massima del	-	
		finanziamento stipulato con banche o società di leasing a quella già prevista dalla L.R. 12/2002.	DC attività produttive	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

Comma/classe di	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	0		riferimento	implementazione
75	Rientro dalle	Per agevolare il rientro dalle esposizioni debitorie delle piccole e medie imprese commerciali,	imprese commerciali, turistiche e	
	esposizioni	turistiche e di servizio che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati su determinate operazioni	di servizio beneficiarie di	
	debitorie delle	bancarie o di leasing – individuate dalla norma, è autorizzata la ristrutturazione dei mutui in essere	finanziamenti agevolati su	
	imprese	per le sole rate di ammortamento non ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge, al fine	operazioni bancarie o di leasing -	
		di allineare la durata massima del finanziamento stipulato con banche o società di leasing a quella	DC attività produttive	
		prevista dalla L. R. 29/2005.		
9/	Turismo –	Modifiche all'articolo 8, comma 143 della L. R. 2/2006. La norma amplia la casistica in cui	Promotur SpA - DC attività	
	Conferma	l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso alla Promotur SpA	produttive	
	contributo	per il completamento delle opere e degli impianti previsti nel programma originario per le Universiadi		
		invernali "Tarvisio 2003" nei poli montani della regione, e le eventuali economie di spesa, a fronte di		
		apposita domanda, corredata di un programma di utilizzo. L'estensione riguarda, in particolare, gli		
		interventi relativi a opere e lavori da effettuarsi sul palazzetto polifunzionale di Piancavallo. Nella		
		rendicontazione del finanziamento già utilizzato sono ammesse le spese già sostenute, già deliberate		
		e comunicate dal beneficiario.		
77	Attività produttive	Attività produttive La norma integra la disciplina relativa agli incentivi concessi dall'Amministrazione regionale con legge	₽₩	
		regionale 4/2005 per l'attuazione di progetti di sviluppo competitivo delle PMI, prevedendo che gli	DC attività produttive	
		stessi possano essere erogati in via anticipata anche a fronte di garanzie reali o personali.		
78	Deroga normativa	La norma prevede che in fase di attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013	Alberghi diffusi insistenti sul	
	in materia di	Obiettivo competitività regionale e occupazione, al fine di consentire la massima valorizzazione	territorio della regione FVG	
	turismo	dell'albergo diffuso in area montana, la Giunta regionale può derogare al limite minimo degli ottanta		
		posti letto di cui all'articolo 65, comma 2 della L. R. 2/2002 per le iniziative di albergo diffuso già	DC attività produttive	
		esistenti all'entrata in vigore della legge che partecipano al Programma medesimo.		
79	Norme dirette a	L'Amministrazione regionale, al fine di conseguire gli obiettivi di spesa di cui al piano finanziario del	DC lavoro, università e ricerca	
	conseguire gli	Docup - Obiettivo 2 (2000-2006) e del POR (2007-2013), è autorizzata a presentare a		
	obiettivi	rendicontazione tutti i progetti conclusi entro i limiti di ammissibilità della spesa stabilita da tali		
	comunitari	documenti se siano eleggibili a finanziamento comunitario secondo le disposizioni comunitarie.		
		Relative a attività produttive, industria, lavoro e formazione professionale.		
80	Norma di chiusura	Norma di chiusura Fa riferimento alle variazioni di spesa delle UB e dei capitoli dell'allegata TABELLA B.		

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	L.K. FI. 1./	L.K. n. 17 del 30 dicembre 2008ː Disposizioni per la formazione dei bilancio piuriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)	e (Legge finanziaria 2009)	
Comma/classe di	Corn vicenda	Countinous	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	Cosa rigaaraa	Cost dispone	riferimento	implementazione
		Art. 4 (Finalità 2-tutela dell'ambiente e difesa del territorio)		
1, 2, 3	Produzione piante forestali e relative	Viene sostituito il comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 9/2007 per stabilire che la produzione di piante forestali è finalizzata all'esecuzione di lavori di rinaturalizzazione di varie aree, agli interventi	Soggetti pubblici e privati - DC risorse agricole, naturali e	
	norme finanziarie	d'ingegneria naturalistica e altri interventi di rimboscamento e imboschimento e di riqualificazione ambientale e paesaggistica di aree pubbliche. Viene inoltre sostituito l'articolo 32 della L.R. 9/2007 disponendo che il materiale vivaistico di cui alla norma sopra riferita venga ceduto gratuitamente ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta per le finalità previste. Viene abrogata la lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 della L.R. 9/2007 che prevedeva la realizzazione di una serie di interventi da parte della direzione competente con le disponibilità del fondo regionale per i servizi forestali. Sono anche abrogati i commi 3 e 14 dell'articolo 105 della L.R. 9/2007 riguardanti specifiche entrate e gli oneri di spesa.	forestali	
4, 5, 6	Riserva naturale	E' stabilito che la gestione della riserva naturale della Val Alba è affidata all'ente parco delle prealpi	Riserva Val Alba; Ente parco delle	
	Val Alba	Giulie e che la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva.	prealpi Giulie- DC risorse agricole, naturali e forestali	
7,8,9	Contributo cave	E' prevista la concessione di ulteriore contributo al Comune di Cassacco per l'acquisto e la riqualificazione della cava dimessa e la disciplina delle modalità contributive.	Comune di Cassacco; DC ambiente e lavori pubblici;	
10, 11, 12	Recupero comprensorio minerario	E' previsto un finanziamento straordinario per la riqualificazione e il recupero del Comprensorio Minerario di Raibl in località Cave del Predil per la sua messa in sicurezza e sono indicate le modalità contributive.	Comprensorio Minerario di Raibl - DC ambiente e Iavori pubblici	
13, 14	Opere di bonifica, dragaggio canali	Sono previsti finanziamenti per le attività di bonifica, dragaggio dei sedimenti nei canali navigabili della Laguna di Marano e Grado.	Laguna di Marano e Grado - DC ambiente e lavori pubblici	
15, 16, 17	Tutela ambiente	Dispone la realizzazione da parte della Regione, anche con l'ausilio dell'ARPA, delle procedure e degli interventi stabiliti dall'articolo 242 del Dlgs 152/2006 in materia di bonifica del territorio.	ARPA - DC ambiente e lavori pubblici;	
18, 19, 20, 21	Comunicazione e studi sulla tutela dell'ambiente	Sono previsti contributi per la realizzazione di studi, convegni, pubblicazioni relative alla tutela dell'ambiente a favore di vari soggetti. Con regolamento saranno definite le modalità di presentazione della domanda di contributo e i criteri di assegnazione.	Associazioni di protezione ambientale, ONLUS; Organizzazioni di volontariato - Enti non commerciali - DC ambiente e lavori pubblici:	Rezolamento
22, 23, 24	Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani	Prevede la concessione di contributi all'ARPA per sviluppare la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani mediante azioni di formazione ed informazione con un programma triennale del Laboratorio regionale di educazione ambientale (LaREA) e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.	ARPA; Comuni, Province, Istituti scolastici, LaREA; DC ambiente e lavori pubblici;	Deliberazione della Giunta per programma triennale
		0		

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	L.N. II. 1/	L.n. I. 17 del 30 dicembre 2008 - Disposizioni pel la lormazione del bilancio pidriemate ed amidate della regione (Legge imariziana 2009)	(Legge IIIIaiiziaiia 2003)	
Comma/classe di	Cosa riguarda	Cost dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	Cosa riganian	anden neo-	riferimento	implementazione
25	Conferma contributi parcheggi	Sono confermarti i contributi concessi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici con la legge finanziaria 2007, consentendone la devoluzione per la medesima finalità	Comuni - DC ambiente e lavori pubblici;	
26	Programma Interreg III CADSES- acque fluviali	Determina che gli oneri sostenuti dall'amministrazione regionale nell'ambito del Programma Interreg III CADSES Progetto 5D158 WAREMA costituiscono finanziamento di attività funzionali al progetto stesso poste a carico del bilancio regionale;	DC ambiente e lavori pubblici;	
27	Tabelle	Riguarda le variazioni di spesa per la finalità 2- Tutela dell'ambiente e difesa del territorio delle unità di bilancio e capitoli della tabella C	DC risorse economiche e finanziarie	
		Art. 5 (Finalità 3- gestione del territorio)		
1, 2,	Risorse forestali	Modifica art. 65 L.R. 9/2007. Recano la disciplina sanzionatoria per la raccolta di flora protetta.	Collettività - DC risorse agricole, naturali e forestali	
3,4	Servizio idrico integrato	Sono previsti contributi alle autorità d'ambito per investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture.	Autorità d'ambito - DC ambiente e lavori pubblici	Regolamento
5, 6, 7,	Manutenzione impianto depurazione	E' previsto un finanziamento al Comune di Tolmezzo per le spese di manutenzione dell'impianto di depurazione dell'Alto Tagliamento e per oneri conseguenti al subentro nei rapporti contrattuali e disciplina le modalità di richiesta del contributo.	Comune di Tolmezzo DC ambiente e lavori pubblici	
8, 9, 10	Istituzione di un organo efficienza energetica	E' prevista l'istituzione di un apposito organo, dotato di personalità giuridica e di autonomia economica e amministrativa, per la programmazione, progettazione e attuazione di attività per l'uso efficiente dell'energia e il risparmio energetico, nonché per promuovere lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. Per l'ordinamento di tale organo è fatto rinvio allo statuto di cui sono delineati i contenuti essenziali.	Province,; soggetti pubblici che operano nel settore energetico nel FVG; Revisori contabili - DC ambiente e lavori pubblici	
11, 12, 13	Installazione impianti fotovoltaici	Dispone che i fondi, già destinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici, vengano assegnati per il 50% delle risorse disponibili per l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici adibiti a private abitazioni. Con regolamento verranno stabiliti i criteri per l'assegnazione dei contributi.	Collettività regionale, Province; DC ambiente e lavori pubblici	Regolamento per criteri di erogazione del contributo
14, 15, 16	Manutenzione Iocali scolastici	Sono previsti contributi agli istituti espressamente individuati per lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti ad attività scolastiche e formative e la disciplina delle modalità contributive.	Istituto salesiano Bearzi UD; Collegio Don Bosco PN - DC ambiente e lavori pubblici	
17, 18, 19	Contributo per Iavori	Per il Comune di Arba è previsto un contributo per l'ammortamento del mutuo contratto per lavori di completamento dell'immobile del "Convitto "Di Giulian" e sono disciplinate le modalità contributive.	Comune di Arba; DC ambiente e lavori pubblici	
20, 21, 22	Lavori per edificio di culto	Per il Comune di Trieste è previsto un contributo per il lavori di recupero e manutenzione della chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo e sono disciplinate le modalità contributive.	Comune di Trieste; DC ambiente e lavori pubblici.	
23, 24, 25	Contributi per lavori	Prevede contributi alla Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Villaorba di Basiliano per completare le opere dell'oratorio parrocchiale e disciplina le modalità contributive.		

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	the state of the s	(ECSS IIIIalizialia 2003)	
Comma/classe di	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	9		riferimento	implementazione
26, 27, 28	Contributi su	Prevede contributi per la Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Giais di Aviano per l'ammortamento del mutuo per l'acquisto di un fabbricato e della pertinente area, nonché per i lavori edilizi e disciplina le modalità contributive.	Parrocchie indicate	
29, 30, 31	mutuo per lavori edilizi	Prevede un contributo alla Parrocchia Maria Regina del Mondo di Trieste per l'ammortamento del mutuo contratto per lavori edilizi e disciplina le modalità contributive.	DC ambiente e lavori pubblici.	
32, 33, 34		Prevede contributi perla Parrocchia Santa Caterina da Siena di Trieste per l'ammortamento del mutuo contratto per lavori edilizi e disciplina le modalità contributive.		
35, 36, 37	Contributo per mosaico	Prevede un contributo per la Parrocchia San Giorgio di Pordenone per la realizzazione di un mosaico e disciplina le modalità contributive.		
38, 39, 40	Contributo per	Prevede un contributo al Comune San Pietro al Natisone per la sistemazione e valorizzazione del collegamento pedonale tra centro storico e passerella sul Natisone e disciplina modalità contributive.		
41, 42, 43	manutenzione stradale	Prevede un contributo per il Comune di Gorizia per le attività di manutenzione di vie, piazze e marciapiedi e disciplina le modalità contributive.		
44, 45, 46		Per il comune di Grado è previsto un contributo per la realizzazione del quinto lotto del progetto di pedonalizzazione del centro storico e sono disciplinatele modalità contributive.	Comuni indicati	
47, 48, 49		Per il Comune di Palazzolo dello Stella è previsto un contributo per i lavori di riqualificazione urbana e sono disciplinate le modalità contributive.	DC ambiente e lavori pubblici	
50, 51, 52	Contributi per riqualificazione	Prevede un contributo al Comune di Azzano Decimo per i lavori di riqualificazione di un incrocio e disciplina le modalità contributive.		
53, 54, 55	urbana	Prevede un contributo al Comune di Gorizia per i lavori di straordinaria manutenzione di Corso Verdi e disciplina le modalità contributive.		
56, 57, 58, 59	Trasporto pubblico locale)	Tra i soggetti ammessi al trasporto gratuito sui mezzi pubblici della Regione sono compresi anche gli appartenenti alle Capitanerie di porto ed è esteso il diritto alla libera circolazione sui mezzi pubblici ad ogni altro soggetto individuato da disposizioni di legge nell'esercizio delle relative funzioni. La Regione sosterrà gli oneri derivanti dalla previsione di libera circolazione per la parte non coperta dai relativi contratti di servizio.	Capitanerie di porto e alltri soggetti individuati da disposizioni legge – DC mobilità, energia e infrastrutture di trasporto	
60, 61, 62	Contributi per	E' previsto un finanziamento al Comune di Udine per realizzare un parcheggio interrato e la disciplina delle modalità contributive.	Comune di Udine DC ambiente e lavori pubblici	
63, 64, 65	parcheggio	E' previsto un finanziamento al Comune di Paularo per la realizzazione di un'area parcheggio a servizio della comunità della frazione Trelli, per risolvere i problemi di sicurezza e viabilità della zona e sono disciplinate le modalità contributive.	Comune di Paularo - DC ambiente e lavori pubblici	
99	Deroga legge di contabilità	In deroga alla previsione di cui all'articolo 66, comma 1, LR. 21/2007, degli stanziamenti puntualmente individuati e non impegnati al 31.12.2008, costituiscono economia di bilancio.	DC programmazione, risorse economiche e finanziarie	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	(11, 11, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,	List. It del 30 decribre 2006. Disposizioni per la formazione dei bilancio pranentale ed annage della regione (Legge infanziana 2009)	(ECSSC IIII I I I I I I I I I I I I I I I	
Comma/classe di	Coen riginarda	Cost dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	ppingu peop	and den neon	riferimento	implementazione
67-74	Commissario	Al fine di attuare il piano di recupero del Casello di Colloredo di Monte Albano è prevista la nomina di	Colloredo di Monte Albano -	Regolamento per
	straordinario	un commissario straordinario e sono definite le modalità da seguire. E' prevista disciplina	DC ambiente e lavori pubblici	l'amministrazione del
		riguardante il personale in dotazione nonché i criteri di determinazione del compenso del		fondo speciale
		commissario. E' previsto inoltre che il commissario subentri nei rapporti giuridici già in essere, da		gestito dal
		individuare con delibera di Giunta. E' istituito un fondo speciale che il commissario gestisce in regime		commissario.
		di mandato e previsto il regolamento per l'amministrazione del fondo.		
75	Protezione civile,	In attuazione dell'ordinanza ministeriale 3709/2008, la Protezione civile regionale è autorizzata ad	Protezione civile della	
	personale	attuare la prova selettiva prevista dall'ordinanza medesima e ad assumere il personale vincitore.	Regione	
76-79	Protezione civile	Prevede che la Protezione civile insieme al 118 e al Corpo nazionale di soccorso alpino sviluppi e	Protezione civile - Sistema	Regolamento definire
	Interventi di	promuova l'impiego di sistemi tecnologici per potenziare l'efficacia degli interventi di soccorso. Gli	regionale di emergenza 118 -	le richieste improprie
	soccorso	interventi di elisoccorso della protezione civile sono a carico dell'utente se la relativa richiesta è	Corpo Nazionale di soccorso	e le procedure
		impropria da definirsi con regolamento oltre alle conseguenti procedure applicative.	alpino speleologico.	applicative.
80, 81	Lavori pubblici	E'introdotto il comma 1 bis all'articolo 51 della L.R 14/2002 per l'esecuzione di studi e monitoraggi	Enti locali e loro consorzi;	
		necessari per i lavori pubblici di competenza regionale, realizzati con delegazione amministrativa	consorzi di bonifica; CCIAA, anche	
		intersoggettiva, nelle materie espressamente indicate al comma 3 dell'articolo medesimo. Viene	tramite loro aziende speciali;	
		inoltre sostituita la lettera g) del comma 7 dell'articolo 51, prevedendo che l'atto di delegazione	consorzi tra enti pubblici; società	
		debba contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale il soggetto	di cui all'articolo 116 del decreto	
		delegatario; e, in particolare, deve prevedere l'erogazione del 10% del finanziamento all'atto di	legislativo 267/2000; società a	
		delegazione, del 20% alla consegna dei lavori, del 20% all'avvenuta esecuzione del 30% dei lavori, del	prevalente partecipazione	
		40% all'avvenuta esecuzione del 50% dei lavori e nella misura rimanente all'accertamento finale della	regionale; enti e consorzi per lo	
		spesa.	sviluppo industriale DC	
			ambiente e lavori pubblici -	
82	Edilizia	Modifica articolo 13 L.R. 34/1987. Prevede che la contribuzione per i manti di copertura degli	Comuni - DC ambiente e	
		immobili compresi nelle zone di recupero non e vincolata al restauro della facciata del fabbricato.	lavori pubblici	
83	l abelle	Dispone le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui alla tabella D	DC programmazione, risorse economiche e finanziarie	
		Art. 6		
		(Finalità 4- Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)		
1-5	Messa in sicurezza		Società Friuli Venezia Giulia	Delibera di Giunta
	viabilità	FVG Strade spa. Individuando le finalità per cui può essere impiegato il finanziamento. La Regione è	Strade SpA - DC mobilità,	per approvazione
		autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per le operazioni di mutuo.	energia, infrastrutture di	Programma dei lavori
			trasporto	,
6,7	Interventi sulla	Per la Provincia di Pordenone sono previsti dei contributi pluriennali per interventi volti ad eliminare	Provincia PN - DC mobilità,	ment
	rete viaria	la criticità sulla rete viaria.	energia, infrastrutture di	criteri e modalità
			tiaspoito	collillbuilve

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	Aspetti di	implementazione	Ψ	à					Regolamento			E _
(Legge finanziaria 2009)"	Destinatari e uffici di	riferimento	Comune indicato - DC pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto;	Comune di Gorizia - DC, mobilità, energia e infrastrutture di trasporto.	Società indicata.; DC mobilità, energia e infrastrutture di trasporto -DC risorse economiche e finanziarie			Organismi di rappresentanza giovanile - DC istruzione, formazione e cultura;	persone di età compresa tra i quattordici e 29 anni; enti senza fine di lucro; aggregazioni giovanili - DC istruzione, formazione e cultura	Servizio attività ricreative e sportive	enti non lucrativi che realizzano attività sportive a favore delle persone anziane - Servizio attività ricreative e sportive	associazioni sportive no profit affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); DC attività
L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"	Cosa dispone		Modifica L.R. 30/2007. Gli interventi contributivi già previsti per i comuni per oneri di ammortamento mutui o altri strumenti finanziari per gli interventi su gallerie urbane sono destinati al comune di Trieste.	Sono previsti contributi ventennali per l'ammortamento del mutuo, in linea capitale e interessi, per gli interventi sulla viabilità di accesso al nuovo ospedale.	,	Dispone le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui alla tabella E	Art. 7 (Finalità 5-attività culturali ricreative e sportive)	Viene riformulato l'articolo 11 della legge regionale 12/2007 riguardante gli interventi regionali a favore dei giovani, individuando i componenti del Forum regionale dei giovani. (Forum provinciali e locali dei giovani, rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti rappresentati in consiglio regionale e nei sindacati).	Si interviene su una modifica, operata in sede di assestamento del bilancio 2008, alla legge regionale 12/2007 che riguarda il sostegno delle iniziative progettuali per promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa dei giovani: i requisiti dei soggetti con cui stipulare convenzioni di collaborazione devono essere individuati con regolamento e conseguentemente si introduce una disciplina transitoria per far salve le domante presentate prima dell'emanazione dello stesso.	E' estesa la tipologia di spese rimborsabili per la realizzazione da parte della Regione di manifestazioni sportive che coinvolgono regioni, land, contee e repubbliche appartenenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria.	Sono riformulati gli articoli introdotti con l'assestamento di bilancio 2008 che riguardano il sostengo delle associazioni no profit che realizzano iniziative per promuovere l'attività sportiva delle persone anziane, individuando modalità di riparto dei contributi, requisiti per la presentazione delle domande e per il finanziamento delle iniziative.	Le associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), vengono individuate tra i soggetti che possono beneficiare di contributi per la gestione e la manutenzione degli impianti di innevamento, di sfalcio e
L.R. n. 17	Cosa riguarda	•	Lavori pubblici	Contributi opere di viabilità	Materiale rotabile per trasporto merci	Tabelle		Strumenti di partecipazione dei giovani	Iniziative culturali che interessano i giovani	Contributi per manifestazioni sportive	Incentivazione attività sportiva delle persone anziane	
	Comma/classe di	commi	o Θ	10, 11	12- 16	17		1-2	3-6	7-8	9-10	11-13

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	(T	Lin II. 17 dei 30 areiliù e 2008 - Disposizioni pei la lomazione dei bilancio più le mainale della neglone (eegge imaliziana 2009)	(regge illializialia 2003)	
Comma/classe di	Coearianarda	Coendienone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	cosa riganiaa	Sinden asoc	riferimento	implementazione
14-20	impiantistica sportiva	E' integrata la normativa sull'impiantistica sportiva del testo unico dello sport (LR 8/2003), prevedendo piani regionali per l'adeguamento e la messa a norma di impianti sportivi (comunali, provinciali o di enti non lucrativi), e per l'acquisto della relativa attrezzatura; sono stabiliti i criteri di compartecipazione alla spesa della regione e degli altri enti interessati e previsti piani provinciali per individuare le priorità.	enti locali e associazioni non profit titolari di impianti sportivi - Servizio attività ricreative e sportive	
21-23		Viene previsto un contributo pluriennale per la risistemazione di un impianto sportivo dedicato allo sport tennis nel Comune di Roveredo in Piano.	Titolare/gestore di impianti - Servizio attività ricreative e sportive	
24-26	Contributi per iniziative culturali	E' previsto un contributo a un'associazione culturale che sta realizzando, unitamente ad un istituto scolastico dell'udinese, la creazione di un Parco del volo volta alla conservazione di aerei storici.	Aereo Far East Campoformio DC istruzione, formazione e cultura	
27-29	Contributi per associazioni culturali	Sono rideterminati i beneficiari di contributi regionali per il sostegno di gruppi folcloristici: Associazioni: Un Grup di Amis di Ciconicco di Fagagna; Scampanotadôrs furlans Gino Ermacora di Zuglio; Primulis di Zampis di Pagnacco ed sono individuati termini e modalità per la presentazione delle domande.	Soggetti indicati - DC istruzione, formazione e cultura	
30-33		E' previsto un contributo per il Ducato dei Vini Friulani - associazione di enogastronomia. E' previsto un contributo alla Fondazione musicale Città di Gorizia per la sua attività istituzionale.		
36-38	Contributi per beni culturali	E' previsto un contributo al Comune di Pozzuolo del Friuli per il trasloco e la conservazione del materiale relativo ai caduti della Campagna di Russia conservato presso il Museo di Cargnacco.	Comune di Pozzuolo del Friuli DC istruzione, formazione e cultura	
39-43	Modifiche legge regionale sulle biblioteche	Sono introdotte modifiche alla legge regionale 25/2006 sulla valorizzazione delle biblioteche e degli archivi riguardanti: le competenze e i soggetti della Conferenza regionale del sistema bibliotecario; le spese rimborsabili alle biblioteche d'interesse regionale; l'attività di programmazione della Regione; i contributi per la formazione del personale bibliotecario.	biblioteche d'interesse regionale; operatori delle biblioteche - DC istruzione, formazione e cultura	
44-45	Contributi per attività culturali	E' previsto un contributo per il funzionamento del Centro studi di Casarsa della Delizia.	Centro studi indicato - DC istruzione, formazione e cultura	
46-47		Tra gli interventi finanziabili ai sensi della legge regionale 77/1981 (riguardante la valorizzazione di beni culturali immobili), sono compresi quelli per l'acquisto di aree e per i recupero di materiale archeologico.	Comuni - DC istruzione, formazione e cultura	
48-49	Contributi per beni culturali	E' previsto un contributo alla Scuola di Mosaicisti di Spilimbergo per la realizzazione della nuova sede.	Scuola di Mosaicisti di Spilimbergo DC istruzione, formazione e cultura	
50-51		Vengono definite le condizioni per l'erogazione dei contributi al Centro Studi e Restauro di Gorizia per l'attuazione di un programma straordinario per il recupero e la conservazione di beni archivistici, librari e museali di interesse regionale (legge regionale 1/1993.)	Centro Studi e Restauro di Gorizia - DC istruzione, formazione e cultura	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	L.N. II. 17	L.N. II. 17 del 30 dicembre 2008. Disposizioni per la lomazione dei bilancio più relimbre della neglone (Legge illianziana 2003)	(Legge IIIIaiiziaiia 2003)	
Comma/classe di	Coen riamarda	Coendienone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	Cosa riganian	anden acon	riferimento	implementazione
52-53		E' previsto un contributo al Comune di Cividale del Friuli per la candidatura Lista del Patrimonio dell'Unesco.	Comune di Cividale del Friuli - DC istruzione, formazione e cultura	
53-58	Corregionali all'estero e rimpatriati	Vengono introdotte modifiche alla normativa in tema di corregionali all'estero e rimpatriati contenuta nella legge regionale 7/2002. Le modifiche stabiliscono in particolare: i criteri per la determinazione della quota del Fondo per i corregionali all'estero da erogarsi alle associazione di rilevanza regionale e le condizioni per la presentazione delle domande da parte delle associazione e istituzioni dei corregionali all'estero	enti rappresentativi dei corregionali all'estero - DC istruzione, formazione e cultura	
29-60	Tutela della minoranza linguistica slovena	Per il 2009 gli enti e le organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena sono individuati secondo le indicazioni della < <table beta="" degli="" enti="" primari="" sloveni="">>, allegata alla legge regionale 26/2007,mentre costituiscono organi di riferimento della minoranza stessa la Slovenska kulturnogospodarska zveza - Unione culturale economica sloven e la Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.</table>	enti e organizzazioni di rilevanza primaria e di riferimento della minoranza linguistica slovena DC istruzione, formazione e cultura	
61-63	Volontariato	Vengono introdotte modifiche alla normativa sul volontariato contenuta nella legge regionale 12/1995 riguardo la ridefinizione delle spese oggetto di contribuzione regionale e l'indicazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande.	associazioni di volontariato DC istruzione, formazione e cultura	
64	Enti culturali	E' approvata la tabella degli enti r organismi culturali riconosciuti d'interesse regionale, posta in allegato, che contiene l'elenco di 118 enti , il relativo livello e la corrispondente fascia entro la quale va quantificato il finanziamento.		
65	Tabelle	Dispone le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui alla tabella F		
		Art. 8 (Finalità 6 – Istruzione, formazione e ricerca)		
1-2	Contributi per le scuole materne	I soggetti gestori di scuole materne non statali per accedere alle contribuzioni regionali devono far vistare dall'autorità scolastica competente i dati relativi alle sezioni e agli alunni e al programma educativo.	gestori di scuole materne non statali - DC istruzione, formazione e cultura	
2-4	non statali	L'erogazione di contributi a favore delle associazioni che gestiscono le attività amministrative a favore delle scuole materne non statali riguardano anche le attività svolte dalla FIDAE.	associazioni delle scuole materne non statali - DC istruzione, formazione e cultura	
5-6	Sviluppo'offerta formativa	I contributi erogati agli istituti scolastici per lo sviluppo dell'offerta formativa possono essere estesi ai progetti per i quali sia previsto il ricorso a risorse di fonte comunitaria.	istituzioni scolastiche - DC istruzione, formazione e cultura	
7-9	Sostegno delle scuole non statali dell'infanzia	Istituzione di un fondo speciale per il miglioramento delle dotazioni organizzative e strutturali e per la gestione delle attività delle scuole paritarie dell'infanzia da gestirsi da parte della FISM (Federazione italiana scuole materne).	FISM - DC istruzione, formazione e cultura	
10-12	Contributi per le scuole materne	Concessione di un contributo alla Parrocchia S. Andrea Apostolo di Ronchi per gli oneri di gestione di una scuola materna.	Parrocchia indicata- DC istruzione, formazione e cultura	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

Comma/classe di		Detinate of the	Destinatori e uffici di	Acnotti di
commi	Cosa riguarda	Cosa dispone	riferimento	implementazione
13-15	non statali	Concessione di un contributo alla Parrocchia S. Maria Assunta del Comune di Qualso di Reana per gli oneri di gestione di una scuola materna.	Parrocchia indicata - DC istruzione, formazione e cultura	
16-18	Contributi per le scuole materne non statali	Concessione di un contributo alla Parrocchia S. Giuseppe Sposo della beata Vergine Maria di Udine per gli oneri di gestione di una scuola materna.	Parrocchia indivcata - DC istruzione, formazione e cultura	
19-20	Riordino della formazione professionale	La Giunta è autorizzata ad emanare, nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo organico di riordino della disciplina in materia di istruzione e formazione, una serie di regolamenti nell'ambito della formazione professionale e in particolare in tema di: accreditamento delle sedi degli istituti di formazione professionale e di attuazione della attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo.	istituti di formazione professionale - DC istruzione, formazione e cultura	
21-22	Volontariato	Sono introdotte modifiche alla legge regionale sul volontariato in connessione con le novità introdotte nell'articolo 6, commi da 61-65. Si prevede che le iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari avvengano previa stipula di apposite convenzioni.	Cittadini che operano nel volontariato - DC istruzione, formazione e cultura	
26-28		Sono previsti finanziamenti all'Università degli Studi di Trieste per i costi di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex Ospedale Militare.	Università degli Studi di Trieste – DC lavoro, università e ricerca	
29-30	Contributi per l'edilizia universitaria	I contributi relativi a un accodo di programma stipulato dalla Regione con le Università – già oggetto di estensione in sede di assestamento – sono estesi anche agli oneri di ammortamento di mutui contratti per la realizzazione dei lavori.	Università della regione; DC lavoro, università e ricerca	
31-33		La SISSA è autorizzata a mutare la destinazione degli immobili di via Stock, per i quali aveva ricevuto finanziamenti, con quelli dell'Ospedale Santorio di Trieste, nuova sede dell'ente a seguito di un'operazione di permuta.	SISSA - DC lavoro, università e ricerca	
34-38	Edilizia di istituzioni scientifiche	Concessione di un finanziamento ventennale per il completamento di un immobile appartenente a un ente di ricerca, stabilendo le modalità di erogazione.	Trieste Science Cente - DC lavoro, università e ricerca	
39-40	Contributi per il diritto allo studio	In via transitoria sono introdotti nuovi criteri per il calcolo del reddito base per l'accesso ai contributi regionali per il trasporto e i libri scolastici di coloro che frequentano le scuole superiori.	Province - DC istruzione, formazione e cultura	
41-42	Contributi per istituzioni scientifiche	Viene stabilito che i contributi all' associazione Fondo per lo studio delle malattie del fegato - ONLUS di Trieste sono riferiti alle quote di adesione alla fondazione.	Fondo per lo studio delle malattie del fegato - DC lavoro, università e ricerca	
43-45	Contributi per centri d'innovazione	L'amministrazione regionale è autorizzata a ricapitalizzare la società Polo tecnologico di Pordenone S.c.p.a	Polo tecnologico di Pordenone S.c.p.a - DC lavoro, università e ricerca	
46-48	Contributi per manifestazioni per l'innovazione	E' istituita la manifestazione Biennale Internazionale delle Idee da realizzarsi presso la Fiera di Trieste S.p.a, in alternanza con la manifestazione InnovAction che si tiene presso la Fiera di Udine.	Fiera di Trieste Spa - DC lavoro, università e ricerca	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	Aspetti di	implementazione									
(Legge IIIIanziaria 2009)	Destinatari e uffici di	riferimento	Università della Regione - DC lavoro, università e ricerca			Soggetti pubblici e privati DC salute e protezione sociale	Enti pubblici del Servizio sanitario regionale DC salute e protezione sociale	Enti del Servizio sanitario regionale - DC salute e protezione sociale	Direttori generali, amministrativi e sanitari, Coordinatori dei servizi sociali e responsabili di strutture operative nominati con contratto di diritto privato. DC salute e protezione sociale	Aziende per i servizi sanitari DC salute e protezione sociale	Azienda per i servizi sanitari n. 4 < <medio friuli="">>, Fondazione Morpurgo-Hofmann ONLUS - DC salute e protezione sociale</medio>
Lik ni 17 dei 30 dicembre 2008 - Disposizioni per la lormazione dei bilancio piùremiale ed amuale della regione	Cost dienone	Single mayor	Sono introdotte modifiche alla legge regionale 26/2005 dedicata alla innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, prevedendo in particolare: la cadenza quadriennale, anziché triennale del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche nonché la soppressione della Conferenza permanente per l'innovazione; è altresì disposta la disciplina transitoria per l'erogazione di contributi a favore del sistema universitario regionale;	Dispone le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui alla tabella G	Art. 9 (Sanità pubblica)	Proroga l'applicazione della normativa previgente alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), relativamente ai procedimenti di concessione di finanziamenti per la realizzazione di strutture sanitarie e socioassistenziali.	Stabilisce che i finanziamenti a soggetti pubblici per opere di edilizia sanitaria sono concessi sulla base del progetto definitivo dell'opera o del progetto preliminare o di altra documentazione che la normativa vigente definisce necessaria per l'individuazione del soggetto realizzatore in caso di appalto o concessione.	Stabilisce che gli stanziamenti relativi agli esercizi 2007 e 2008 per la realizzazione di opere edilizie e l'acquisto di apparecchiature mediante strumenti di locazione finanziaria e finanza di progetto possono essere utilizzati dagli enti del Servizio sanitario regionale per acquisti diretti.	Sopprime l'indennizzo per residenza fuori sede riconosciuto alle figure direttive delle Aziende sanitari, Direttori generali, amministrativi regionali. e sanitari, Coordinatori dei servizi sociali e responsabili di strutture operative nominati con contratto di diritto privato. DC salute e protezione sociale	Con un'interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei Aziende per i servizi sanitari consultori familiari), estende alle Aziende per i servizi sanitari la possibilità di gestire il servizio di DC salute e protezione soci consultorio familiare in regime di convenzione.	Viene modificato l'art. 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), autorizzando l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 < <medio friuli="">> a utilizzare fonti di finanziamento diverse dal ricorso al credito per la realizzazione, in concorso con la Fondazione</medio>
L.K. N. 17	Coea riginarda	cosa rigadiaa	Innovazione e ricerca scientífica	Tabelle		Investimento in ambito sanitario e socioassistenziale	Investimenti in ambito sanitario	Investimenti in ambito sanitario	Organizzazione delle Aziende sanitarie regionali	Consultori familiari	Investimenti in ambito sanitario
	Comma/classe di	commi	64	50		1	2	е	4	5	6, 7

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

Cosa riguarda Personale degli enti del Servizio	guarda Cosa dispone Cosa dispone Effici di riferimatari e uffici di riferimento è degli Si prevede la predisposizione di uno studio di fattibilità per la graduale perequazione del trattamento Personale degli enti del Servizio economico del personale degli enti del Servizio sanitario regionale, al fine di superare eventuali sanitario regionale - DC salute e	Aspetti di implementazione vizio Ite e
regionale differenze retributive tra i diversi regionale Organizzazione Prevede un finanziamento al Co servizi sociosanitario in situazione di gra		ıte e
Seciosanitari Servizi alla Modifica l'art. 94 della persona in ambito turismo, estendendo a sanitario e le agevolazioni per gli persistenziale turistirio e di servizio e servizio.	Modifica l'art. 94 della legge regionale 29/2005, in materia di attivita' commerciali, esercizi pubblici e Imprese di servizi alla persona in turismo, estendendo alle imprese che prestano servizi alla persona in ambito sanitario e assistenziale le agevolazioni per gli investimenti previste in generale per le piccole e medie imprese commerciali, -	na in ziale a
	e unità di bilancio e dei capitoli di cui alla tabella H	
Strutture In attuazione dell'art.	Art. 10 (Protezione sociale) In attuazione dell'art. 6 della legge regionale 10/1998 (Norme in materia di tutela della salute e d Strutture residenziali per anziani promozione sociale della persone anziane nonche' modifiche all'articolo 15 della legge regionale nubbliche enivate -	nziani Regolamento regionale (1)
Si dispone un contributo straordinario di ente gestore dei servizi per l'handic servizi diurni e residenziali per disabili.	o all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 < <medio friuli="">>, in qualità Azienda per i servizi ap, diretto ad assicurare il mantenimento e i livelli qualitativi de comedio Friuli>> - protezione sociale</medio>	sanitari n. 4 DC salute e
Autorizza l'Azienda per i servizi sanitar un immobile e la sua trasformazione capitale già concesso per altre finalità.	Autorizza l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 < <medio friuli="">> a utilizzare per lavori di ristrutturazione d un immobile e la sua trasformazione in centro socio riabilitativo educativo un contributo in contd capitale già concesso per altre finalità.</medio>	ri n. 4 ute e
Servizi per disabili Modifica l'art. 14 quater della le interventi sociali e sanitari a favo 1992, n. 104 < <legge handicappate="" quadro="">>), stabilendo nuc degli enti cui fanno capo i Servizi</legge>	Modifica l'art. 14 quater della legge regionale 41/1996 (Norme per l'integrazione dei servizi e degl Servizi di integrazione lavorativa interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraiq per disabili (SIL) - DC salute e 1992, n. 104 < <legge delle="" diritti="" ed="" handicappate="" i="" l'assistenza,="" l'integrazione="" per="" persone="" protezione="" quadro="" sociale="">>), stabilendo nuove modalità di riparto dei finanziamenti per i programmi di intervente degli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa per disabili (SIL).</legge>	rativa Ute e
Attraverso la modifica dell'art. 1 l'attivita' di consulenza, documo sociale "Hattiva Lab", attraverso il	Attraverso la modifica dell'art. 18 della legge regionale 41/1996, la Regione riconosce e sostiene Cooperativa sociale "Hattiva Lab" de consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta dalla Cooperativa - DC salute e protezione sociale sociale "Hattiva Lab", attraverso il suo Centro InfoHandicap.	a Lab" iale

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	Aspetti di	implementazione	ı		di ne	la Regolamento regionale (1)		und Regolamento da regionale (1) cui ni -	ar.	a rizi sl		
(Legge IIIIalizialia 2003)	Destinatari e uffici di	riferimento	Comuni della provincia di Trieste DC salute e protezione sociale	Comune di Chiusaforte - DC salute e protezione sociale	Centro Caritas Arcidiocesano Udine - DC salute e proteziol sociale	Comuni - Servizio politiche per la famiglia	Comuni - DC salute e protezione sociale	Nuclei familiari in cui almeno u dei genitori sia residente almeno 10 anni in Italia, di almeno 5 in regione – Comur Servizio politiche per la famiglia		Genitori con almeno un figlio a carico residenti da almeno un anno in regione, Centro servizi condivisi - Servizio politiche per la famiglia	Famiglie organizzate in forma cooperativistica o	Servizio politiche per la famiglia
LIV. II. 17 del 30 dicembre 2003. Disposizioni per la lomazione dei bilancio più reminale ed amidade della regge imaniziana 2003.	Cosa dispone		In deroga all'art. 5, c. 34, della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006), dispone la concessione ii ai Comuni della provincia di Trieste (anzichè al solo Comune di Trieste) di contributi per opere edilizie dirette a creare nel territorio provinciale di Trieste una rete integrata di servizi diurni e semiresidenzial per anziani.	Prevede un contributo al Comune di Chiusaforte per l'attivita' del <-Progetto Arcobaleno>> finalizzata al trasporto e all'assistenza per le esigenze sanitarie degli anziani.	Dispone un contributo al Centro Caritas Arcidiocesano di Udine per la realizzazione di un Centro d assistenza e protezione per le vittime di grave emarginazione e violenza e di sfruttamento e abusd e sessuale.	Dispone finanziamenti ai Comuni per il sostegno della gestione diretta, mista o in convenzione di asil nido.	Modifica l'art. 29 della legge regionale 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), stabilendo la possibilità per i Comuni di prorogare, per un massimo di due anni, il termine per l'adeguamento, da parte delle strutture erogatrici di servizi per la prima infanzia, ai nuovi requisiti di funzionamento stabiliti dagli atti attuativi della legge 20/2005.	Integra la legge regionale 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita') prevedendo la concessione di assegni una tantum per le nascite e adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2007 a favore di nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno 10 anni in Italia, di cui almeno 5 in regione.	Modifica l'art. 9 bis della legge regionale 11/2006, concernente contributi per il mantenimento de figlio minore da parte del genitore affidatario, in caso di mancato adempimento da parte dell'altro genitore obbligato, sopprimendo i limiti di reddito previsti dal medesimo articolo per l'accesso a contributo e rimandandone la definizione al relativo regolamento regionale di attuazione.	Modifica l'art. 10 della legge regionale 11/2006, concernente la Carta Famiglia, stabilendo che le agevolazioni e riduzioni di costi previste nella Carta possano essere riconosciute anche mediante contributi diretti agli aventi diritto sulle spese di fornitura di beni e servizi. Inoltre si prevede che per le attività operative connesse all'attivazione e gestione della Carta Famiglia la Regione possa avvalersi del Centro servizi condivisi o di altri soggetti pubblici o privati.	Modifica l'art. 18 della legge regionale 11/2006, concernente il sostegno a progetti di solidarietà promossi e gestiti direttamente dalle famiglie. Il sostegno a detti progetti non è più subordinato al loro inserimento nella programmazione sociale locale Inoltre si prevode che l'erogazione dei fondi	venga fatta dai singoli Comuni e non più, a livello di ambito, dagli enti gestori del Servizio sociale.
(T) 11 T)	Cosa riguarda	BB 1859	Servizi per anziani		Strutture di assistenza e protezione sociale	Servizi per la prima infanzia	Sevizi per la prima infanzia	Politiche per la famiglia	Minori	Politiche per la	famiglia	
	Comma/classe di	commi	14, 15	16, 17	18-20	21, 22	23, 24	25, 26	27-30	30, 31	32, 34	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

į	ביווי די	Env. II. 11 del 30 dicentible 2008. Ensposizioni per la formazione del bilancio più refinale ed annagie della regione (eegge illianiziana 2003)	(ECSSC IIIIdiizidiid 2003)	
Comma/classe di	Cosa riguarda	Cost dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	2000		riferimento	implementazione
36, 37	Immigrazione	Con interpretazione autentica dell'art. 9, c. 24, della legge regionale 9/2008, si stabilisce che i procedimenti amministrativi di attuazione della legge regionale 5/2005 (Norme per l'accoglienza e	DC istruzione, formazione e cultura	
		l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), abrogata dalla medesima legge 9/2008, siano espletati in relazione ai programmi di attività riferiti all'anno 2008.		
38-43		Si prevedono contributi per i condomini privati con più di tre livelli fuori terra per le spese relative	Condomini privati - DC ambiente	Regolamento
	Politiche per	all'installazione di ascensori.	e lavori pubblici - Direzioni	regionale (1)
	la casa		provinciali lavori pubblici	
44-50		Si prevedono contributi a soggetti privati per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla	Privati proprietari della prima casa	
		messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico, relativi alla prima casa.	 DC ambiente e lavori pubblici Direzioni provinciali lavori pubblici 	regionale (1)
51, 52	Strutture di	Modifica l'art. 3, c. 32, della legge regionale 2/2000 (Legge finanziaria 2000), precisando la	Istituto Caccia-Burlo Garofalo di	
	assistenza e		Trieste - DC salute e protezione	
	protezione sociale		sociale	
53-56	Edilizia	Prevede finanziamenti alle ATER per la realizzazione di un intervento pilota di edilizia sostenibile	ATER - DC ambiente e lavori	Regolamento
	residenziale	pubblica ai sensi della legge regionale 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), relativo	pubblici	regionale (1)
	pubblica	alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale sociale.		
57-62	Politiche del	Si prevede la trasformazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale,	Agenzia regionale del lavoro -	
	lavoro	prevista dalla legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del	DC lavoro, università e ricerca	
		lavoro), in Agenzia regionale del lavoro, con conseguente adeguamento della LR 18/2005.		
63	Politiche del	Integra l'art. 36 della legge regionale 18/2005 prevedendo il sostegno della Regione a progetti diretti	Persone disabili, datori di lavoro -	
	lavoro a favore di	all'integrazione professionale e alla stabilizzazione lavorativa delle persone disabili	DC lavoro, università e ricerca	
64, 65	persone disabili	Integra la legge regionale 18/2005 istituendo il Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili.	Persone disabili	Deliberazione della
			DC lavoro, università e ricerca	Giunta regionale (1)
66, 67	Politiche del	Prevede finanziamenti alle Province per la copertura di domande di contributo presentate, ai sensi	Province - DC lavoro, università e	
	lavoro	della legge regionale 18/2005, entro il 25 novembre 2008 e non soddisfatte per mancanza di fondi, finalizzate alla promozione dell'occupazione di puova attività imprenditoriali del lavoro in conperativa	ricerca	
		e della stabilità occupazionale.		
68-71	Interventi di	Integra e specifica la destinazione del Fondo regionale di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul	Figli minori di persone decedute	Regolamento
	solidarietà sociale	solidarietà sociale lavoro, di cui all'art. 56 bis della legge regionale 18/2005, prevedendo che lo stesso possa finanziare	per incidenti sul lavoro verificatisi	regionale (1)
		contributi a favore dei figli minori delle persone decedute per incidenti sul lavoro verificatisi prima	prima dell'1 gennaio 2007 - DC	
		dell 1 gennaio 2007.	lavoro, universita e ricerca	
72-74	Servizi	Istituisce un Fondo per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a	Persone in situazioni di bisogno	Regolamento
	assistenziali	elevatissima intensita'.	assistenziale a elevatissima	regionale (1)
			intensità	
			DC salute e protezione sociale	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	(T 11 '11' T)	ביוני ון. בין מכן של מרכנוופור בססס : בושף של מין ומושבוטור מכן פומורום לומורנווומור כמ מוווממור מכוומ ולפוטור (בכפפל ווומודומוומ בססט)	(regge illializialia 2003)	
Comma/classe di	Coearianarda	Cost dispose	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	cosa iigaalaa	Cost dispose	riferimento	implementazione
75-77	Servizi per anziani	Dispone un contributo straordinario per l'anno 2009 all'ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli per l'abbattimento delle rette.	ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli - DC salute e protezione sociale	
78-80	Misure contro la povertà	Dispone un'integrazione con risorse regionali, in misura pari al 50 per cento del valore determinato dallo Stato, sull'importo della Carta acquisti di cui all'art. 81, c. 32, del decreto legge 112/2008.	Beneficiari della Carta acquisti ai sensi della normativa statale - DC salute e protezione sociale	Deliberazione della Giunta regionale
81-84	Inclusione socio- lavorativa di soggetti svantaggiati	Dispone il sostegno finanziario ad attività di studio e sperimentazione dirette allo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati. È previsto che la sperimentazione trovi attuazione nelle Aziende sanitarie n. 5 < <bassa friulana="">> e n. 6 <<friuli occidentale="">>.</friuli></bassa>	Soggetti svantaggiati, Aziende sanitarie n. 5 < <bassa friulana="">> e n. 6 <<friuli occidentale="">> - DC salute e protezione sociale</friuli></bassa>	
85	Misure per povertà ed esclusione sociale	Stabilisce che il reddito di base per la cittadinanza, eventualmente già concesso prima dell'abrogazione della misura da parte dell'art. 9, c. 1, della legge regionale 9/2008, non può essere rinnovato.	Beneficiari del reddito di base per la cittadinanza - DC salute e protezione sociale	
86-89	Politiche di pari opportunità tra donna e uomo	Modifica l'art. 7, cc. 8 e 11, della legge regionale 12/2006 (Assestamento del bilancio 2006), prevedendo con norma di chiusura che la Regione possa sostenere iniziative di promozione delle pari opportunità realizzate da enti locali, associazioni femminili e dal terzo settore e da ulteriori soggetti pubblici e privati.	Soggetti pubblici e privati Servizio pari opportunità e politiche giovanili	
06	Tabelle	Dispone le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui alla tabella I		
		Art. 1.1 (Sussidiarietà e devoluzione)		
1-4	Risorse al sistema delle autonomie locali in base alle compartecipazioni	Determinano e attribuiscono l'assegnazione delle risorse, oltre 480 milioni di euro per il 2009, al sistema delle autonomie locali della Regione, in base alle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio, per le diverse finalità	Enti locali – DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
5	Trasferimento ordinario alle Province	Attribuisce alle Province un fondo di oltre 43 milioni di euro quale trasferimento ordinario	Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
6- 9	Trasferimenti ordinari e specifici	Assegnazioni fondi ai Comuni: trasferimenti ordinari per 341 milioni di euro e poste specifiche, per il contenimento delle tariffe relative a servizi pubblici, agli oneri per il personale proveniente dalle ferrovie, al sostegno dei flussi turistici, al rispetto di parametri di virtuosità e a compensazione di particolari situazioni	Comuni - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	Deliberazione della giunta per criteri e risorse
10	Trasferimenti ordinari	Attribuisce alle comunità montane un fondo di 8,5 milioni di euro quale trasferimento ordinario e stabilisce la modalità di erogazione in due rate	Comunità montane - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	/ T	ביוניון. בי מכן שם מוכרוושוב בססס בי שושף של שני שומיות מכן שומיונים שמו וכווומוב כמ מוווממוב מכוומ וכנישות בססש	(ECSS 1111011210110 2003)	
Comma/classe di	Cosa riginarda	Cosa dienone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	2000		riferimento	implementazione
11	Modalità e tempi di erogazione	Stabilisce la modalità di erogazione del fondo di cui al comma s alle Province in quattro rate	Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
12	Modalità erogazione	Stabilisce le modalità, e i tempi, di erogazione del trasferimento ordinario ai Comuni di cui ai commi 6-9 in due o quattro rate rispettivamente per i Comuni con popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti	Comuni - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
13-14	Fondo per enti locali - oneri per dipendenti in aspettativa sindacale	Assegnano un Fondo di 750 mila euro a enti locali per il concorso negli oneri relativi a dipendenti in aspettativa sindacale e stabiliscono la modalità di presentazione della relativa domanda	Province, comuni, unioni di comuni, comunità montane, comunità collinare DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
15	Trasferimenti agli EE.LL. per spese funzioni trasferite	Prevista l'erogazione a Province, comuni e comunità montane di 6 milioni di euro per concorrere a spese connesse al trasferimento delle funzioni.	Province, comuni e comunità montane - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
17-18	Esercizio coordinato di funzioni, gestione associata di servizi e fusioni di comuni	Istituito Fondo di 12.500.000 euro per esercizio coordinato di funzioni, gestione associata di servizi e fusioni di comuni per Comuni capofila di associazione intercomunale, unioni di comuni, comunità collinare e comune risultante da fusione.	Comuni con caratteristiche indicate- DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	Criteri e modalità di assegnazione definiti nel Piano di valorizzazione territoriale
19-23	Copertura oneri personale del comparto unico	Assegnano un fondo di 16 milioni di euro e uno di 21 milioni a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego.	Enti locali - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
24-26	Politiche di sicurezza	Prevedono lo stanziamento di un fondo di 1 milione di euro per realizzare l'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale e l'assegnazione alle Province di un fondo di 500.000 euro per l'acquisto e l'installazione di apparecchi di videosorveglianza negli edifici e spazi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di competenza delle Province.	Polizia municipale e forze dell'ordine, Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
27	Norma specifica per 2 comuni	Prevede una norma transitoria per il nuovo comune di Campolongo Tapogliano, istituito mediante fusione dall'1 gennaio 2009, per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni.	Comuni di Campolongo e Tapogliano - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
28-30	Realizzazione del bilancio ambientale	Autorizzano la spesa di 100.000 euro per iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale inteso come strumento di verifica delle politiche delle pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana.	Enti locale - DC ambiente e lavori pubblici	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	/ T	ביוני ון. בין מכן של מרכנוופור בססס : בושף של מין ומושבוטור מכן פומורום לומורנווומור כמ מוווממור מכוומ ולפוטור (בכפפל ווומודומוומ בססט)	L-555- 1111911219119 2003)	
Comma/classe di	Coea rianarda	Coen dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	cosa riganiaa	anodem peop	riferimento	implementazione
31-33	Soppressione degli ASTER	Dispongono l'abrogazione dell'art. 25 della Ir. 1/2006 che prevede gli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale) e la conseguente modifica di norme che li contemplano.	ASTER - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
35-40	Fondo per migliorare la vivibilità delle comunità locali	Prevedono un fondo di 20 milioni di euro, 18 milioni per i Comuni e 2 milioni per le province, al fine di migliorare la vivibilità delle comunità locali, la modalità di accesso al finanziamento e di rendicontazione.	Comuni e Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	Deliberazione giuntale per Programma di finanziamento
41-42	Fondo per trasferimento funzioni	Prevedono un fondo di 18 milioni di euro a Province, comuni e comunità montane per il finanziamento delle funzioni conferite con la I.r. 24/2006.	Province, comuni e comunità montane - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
43-44	Fondo funzioni trasferite per risparmio energetico	Prevedono un Fondo straordinario alle province di 2.500.000 euro per il trasferimento delle funzioni in materia di risparmio energetico.	Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	Delibera di Giunta per stabilire modalità di ripartizione del fondo
45 e 48-51	Fondo per funzioni trasferite politiche lavorio	Prevedono trasferimenti alle Province per le funzioni trasferite in materia di politiche del lavorio: 8.700.000 euro.	Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
52-54	Promozione iniziative culturali e sportive	Assegnano un fondo di 40.000 euro all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia per promozione iniziative culturali e sportive e stabiliscono la modalità di presentazione della relativa domanda per accedere all'erogazione.	Unione delle Province - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
60-61	Fondo per politiche di sicurezza	istituzione di un fondo di 3 milioni di euro per le politiche in materia di sicurezza.	DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
62-64	Quota del gettito IRPEF ai comuni	Prevedono l'assegnazione ai comuni del 5 per mille del gettito IRPEF loro spettante.	Comuni - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
66-67	Fondo straordinaric alla Comunità collinare del Friuli	Prevedono un fondo straordinario di 1.500.000 euro alla Comunità collinare per l'attuazione dell'art. 54 dello statuto (per l'esercizio delle funzioni).	Comunità collinare - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	
89	Inapplicazione per gli enti locali di una norma della legge finanziaria 2008	Prevede per gli enti locali l'inapplicazione del comma 8 dell'art. 2 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ". Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale."	Enti locali - DC pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

Assegnazione straordinaria Contributo straordinario Contributo straordinario lintervento specifico e puntuale: Assegnazione alle associazioni delle province	
Compatibilità urbanistica impianti energetici Tabelle	menti
Finalità e obiettivi della normativa sul patto di stabilità interno	(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali) Dispongono, per la finalità di garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorire la semplificazione delle relazioni istituzionali tra le autonomie locali la Regione e lo Stato, che la territoriale, autonomie locali e struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicuri il coordinamento unitario della sicurezza finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva e i trattamento dei dati e delle informazioni, fornisca agli enti locali servizi e tecnologie; prevedono la realizzazione di un sistema informativo e lo stanziamento di un fondo di 200.000 euro.
Sistema delle autonomie locali e obiettivi di finanza pubblica e obblighi	Disposizioni relative al patto di stabilità interno: rispetto dell'equilibrio economico, riduzione del rapporto tra spesa di rapporto tra il debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale, riduzione del rapporto tra spesa di a 5.000 abitanti e anche inferiore, personale e spesa corrente; nel caso di superamento del 50 per cento della media del rapporto tra spesa di scone del rapporto tra spesa di a 5.000 abitanti e anche inferiore, spesa di a 5.000 abitanti e anche inferiore, anche inferiore, riduzione del rapporto tra spesa di a 5.000 abitanti e anche inferiore, se aderiscono alle regole - DC spesa di personale e spesa corrente en triennio 2005-2007, gi enti non possono procedere ad pianificazione territoriale, anche inferiore del rapporto tra spesa di a 5.000 abitanti e anche inferiore,

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

Ē	Aspetti di	implementazione																										
(Legge IIIIalizialia 2009)	Destinatari e uffici di	riferimento	Comuni - DC pianificazione	sicurezza			autonomie locali e sicurezza	Enti locali - DC pianificazione	territoriale, autonomie locali e sicurezza	Segretariato generale etc.					Relazioni internazionali e	comunitarie			:	Relazioni internazionali e comunitarie		DC lavoro, università e ricerca					olcinotinate cacierationia	oc pianintazione tennoniale, autonomie locali e sicurezza
L.K. II. 17 del 30 dicembre 2008. Disposizioni per la lottiazione del bilatcio più lemiale ed ambale della Regione (Legge mana 2009)	Cosa dispone		I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che non abbiano aderito alle regole e Comuni con nonolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti hanno la nossibilità di assumere nersonale a tempo	indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatisi	nel biennio precedente, ma la spesa di personale non puo superare l'ammontare del 2007. Sono consentite deroghe motivate.	Vengono individuate i riferimenti statistici per valutare la popolazione dei comuni di cui ai commi 5-27	e 28-31.	Dispone l'applicazione dei regolamenti per gli anni 2007 e 2008 adottati (ex I.r. finanziaria 2007 e I.r.	strumentale 2008).	Dispongono l'abrogazione di una norma sui termini per deliberare il bilancio di previsione, di norme	sulla determinazione delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.	Art. 13	(Finalità 10- Affari istituzionali, economici e fiscali generali)	Autorizzano la Regione a predisporre una banca dati dei progetti regionali ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, nonché dei progetti a carattere internazionale ammessi o ammissibili a	finanziamento statale e dei relativi proponenti e partner da rilevarsi attraverso un meccanismo di	premialità e conseguente concessione di contributi una tantum a favore di ciascuno di tali progetti.	Autorizzano la Regione, tramite la struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie, ad	anticipare i fondi che saranno assegnati dallo Stato per la partecipazione ai gemellaggi	arriffillistiativi istituiti dalla Corriffissione europea e coordinati dal Millistero degli arrari esteri.	Autorizzano la Regione, tramite la struttura competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie, ad anticipare i fondi, che saranno assegnati dallo Stato, relativi all'intervento di	cooperazione decentrata denominato Programma FOSEL.	Modificano la composizione della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio	universitario.	Autorizzano l'Amministrazione regionale a costituire, con uno o più soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma per la definizione del modello organizzativo. della governance e delle modalità	operative di un distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia un soggetto con finalità,	in particolare, di indirizzo, di promozione, di coordinamento del Distretto Tecnologico Navale e nautico del Frinii Vanazia Cinlia – DITENAVE	Actinal Velicia diala di	Aduotizzano ratinimistrazione regionae a organizzare nome miziative di carattere pubblico per no studio e la divulgazione della normativa e delle riforme concernenti il sistema delle autonomie locali, nonché ner materia di interesse degli enti locali.
L.R. II. 1.	Cosa riguarda	20 man 9 man 20	Regime delle	tempo	ındeterminato	Definizione della	popolazione dei comuni	Applicazione	regolamenti	Abrogazione di	norme				Affari istituzionali					Affari istituzionali				Istruzione, formazione	ricerca			
	Comma/classe di	commi	28-31			32		33		34				1, 2			3-5			8-9		9 e 10	-	da 11 a 14			15 0 16	01 a CT

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

	C.IV. II. 17	Lift. I. 17 del 30 dicentifice 2000. Disposizioni per la lornazione del bianció piare initiate ed annagle della regione (E-686 migristiana 2009)	(Legge IIIIalizialia 2009)	
Comma/classe di	Cosa riguarda	Coardienone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	202411844144		riferimento	implementazione
17, 18 e 19	Affari istituzionali	Prevedono che i pagamenti di somme dovute alla Cassa Depositi e Prestiti Spa possono essere effettuati tramite la procedura interbancaria RID (Rapporto Interbancario Diretto), con addebito preautorizzato.	DC programmazione, risorse economiche e finanziarie	
20 e 21		Modificano la composizione della Commissione regionale per lo sport.	Servizio attività ricreative e sportive	
da 22 a 28		Prevedono l'istituzione di una Commissione regionale di coordinamento per l'attività di nefrologia, dialisi e trapianti di rene.	DC salute e protezione sociale	
29, 30		Autorizzano l'Amministrazione regionale a sostenere le spese per i progetti e la realizzazione degli interventi, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare finalità di risparmio energetico sugli immobili destinati a sedi del Consiglio regionale, anche avvalendosi di soggetti pubblici e/o privati.	DC patrimonio e servizi generali - Segreteria generale del Consiglio regionale	
31	Tabelle	Dispone le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui alla tabella K		
		Art. 14 (Funzionamento della Regione)		
162		Disciplinano le modalità di pagamento dei rimborsi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).	Soggetti interessati al rimborso - Segretariato generale - Segreteria generale del Consiglio regionale	
3 e 4		Prevedono il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi della legge 18/1980.	Soggetti interessati - Segretariato generale	
5 e 6	Funzionamento della Regione	Autorizzano l'Amministrazione regionale a sostenere le spese relative alla tenuta in efficienza degli immobili di proprietà o in uso.	DC patrimonio e servizi generali	
7,8e9		Disciplinano le modalità della spesa relativa all'attività di revisione svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale in seno ad associazioni cooperative.	Soggetti interessati – DC organizzazione, personale e sistemi informativi	
10, 11 e 12		Autorizzano l'Amministrazione regionale a stipulare atti e contratti aventi natura mista rivolti a offrire servizi accessori e complementari agli utilizzatori degli immobili regionali adibiti a uffici al fine di garantire la migliore fruizione degli immobili stessi.	DC patrimonio e servizi generali	
13, 14 e 15	Funzionamento della Regione	Disciplinano le modalità di erogazione di sussidi assistenziali a favore del personale regionale in servizio.	Personale regionale - DC	
16, 17 e 18		Disciplinano le modalità di erogazione dell'indennità di rischio spettante ai dipendenti regionali impiegati in operazioni di estinzione degli incendi boschivi.	organizzazione, personale e sistemi informativi	
19 e 20		Garantiscono la funzionalità del Fondo istituito per le indennità di buonuscita.		
da 21 a 24	Norme finanziarie	Dispongono delle modifiche alle legge regionale 57/1971 concernente disposizioni speciali in materia di finanza regionale.	DC programmazione, risorse economiche e finanziarie	

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

		Liv. II. 17 del 30 dicenno e Zodo. Disposizioni pena nomazione del bilancio più lennae ed annuale dena neglone Legge inigitativa	(Legge Illializialia 2003)	
Comma/classe di	Cosa riamarda	Cost distant	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	cosa iigaalaa	and the prop	riferimento	implementazione
25 e 26	Funzionamento		Personale interessato	
	della Regione	da parte della Protezione civile, le attrezzature, i beni immobili relativi ai siti operativi nonché il	Protezione civile della Regione -	
		personale tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER).	DC patrimonio e servizi generali - ARPA	
27		Proroga la graduatoria relativa all'esame di concorso pubblico riservato al profilo professionale		
	Personale	assistente tecnico, indirizzo agrario forestale, svoltosi nell'anno 2005, sino alla data del 31 dicembre		
	regionale	2009.		
28 e 29		Implementano le risorse del Fondo per il finanziamento della contrattazione aziendale del personale.		
30 e 31		Implementano le risorse del Fondo per la contrattazione collettiva.	DC organizzazione, personale e	
32	Norme finanziarie	Disposizioni su fondi che costituiscono economia di bilancio.	sistemi informativi	
da 33 a 36		Inquadramento personale forestale - norme abrogate dalla successiva legge regionale 4/2009 a		
		seguito di segnalazione da parte del governo.		
37 e 38		Dettano disposizioni concernenti il personale regionale comandato presso la Corte dei conti.		
39		Dettano alcune disposizioni relative al piano regionale di fabbisogni professionali 2009-2011		
da 40 a 43	Personale	Inquadramento personale provinciale che collabora con il corpo forestale regionale . Norme abrogate		
	regionale	dalla successiva legge regionale 4/2009 a seguito di segnalazione da parte del governo.		
da 44 a 48		Dettano disposizioni per le assenze per malattia dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli		
		Venezia Giulia.	Personale regionale -	
da 49 a 53		Autorizzano l'Amministrazione regionale a erogare al personale regionale indicato nella sentenza,	DC organizzazione, personale e	
		anche se in quiescenza, e ai dipendenti che hanno diffidato l'Amministrazione stessa, gli importi di cui	sistemi informativi	
		all'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002, dall'1 gennaio 2001 al 31 agosto		
		2002, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione.		
54	Funzionamento	Dispone la diversa destinazione delle risorse già stanziate per il funzionamento del Centro regionale di	Istituto regionale per il	
	della Regione	catalogazione e restauto di Villa Maliin di Passaliano.	patimorilo cultulale dei Fildii Venezia Giulia - DC	
			programmazione, risorse	
55		Contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 16, della legge regionale 10/1997 (legge		
	Norme finanziarie		DC programmazione, risorse	
26		Autorizza le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella L	economiche e finanziarie	
		Art. 15		
		(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)		
н	Norme contabili	Contiene modifiche alla legge regionale 21/2007 relativa alla contabilità regionale con riferimento al limite dell'assunzione di obbligazioni pluriennali, al trasporto degli ordini di accreditamento, alla valutazione di congruità e attestazione di conformità per la stipula di alcuni contratti.		

L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 : "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)"

Comma/classe di	Cosa riguarda	Cosa dispone	Destinatari e uffici di	Aspetti di
commi	0		riferimento	implementazione
2		Modifica agli stanziamenti dei fondi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale 9/2008.		
3 e 4		Rimborso anticipato delle obbligazioni del Mediocredito.	DC programmazione, risorse	
5		Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione regionale e degli enti	economiche e finanziarie	
		del Servizio sanitario regionale.		
6 e 7		Interpretazione autentica dei termini di cui all'articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della LR 4/2001		
8 6 9	Norme finanziarie	Autorizzano l'Amministrazione regionale ad attuare un < <pre>Programma annuale di interventi di rilevanza sociale>> finalizzato a dare risnosta a esioenze confineenti e di immediata attuazione</pre>	Varie Direzioni centrali	
da 10 a 13	1	Autorizzano la Regione, sulla base di un programma regionale di interventi, a concedere contributi una	Soggetti vari - Servizio attività	
		tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti	ricreative e sportive	
		sportivi, e opere accessorie, a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni		
		sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti, e a		
		soggetti privati convenzionati con i Comuni per l'uso pubblico della struttura, che realizzino gli		
		interventi medesimi.		
da 14 a 17	Norme finanziarie	Autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere contributi una tantum a favore di enti e soggetti	Categorie individuate	
		operanti nei settori sanitario, sociale e socio sanitario per la realizzazione delle proprie attività	DC salute e protezione sociale	
		istituzionali.		
da 18 a 21	Norme finanziarie	Prevedono l'erogazione di contributi nel settore delle attività e manifestazioni sportive e nel settore	Categorie individuate - Servizio	
		sanitario.	attività ricreative e sportive - DC	
			salute e protezione sociale -	
22, 23 e 24	Norme finanziarie	Alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale in agricoltura è assegnata	DC risorse agricole, forestali e	
		un'anticipazione di cassa per le finalità previste per il Fondo stesso che provvederà a rimborsarla all'AR naturali - DC programmazione,	naturali - DC programmazione,	
		entro il 15 dicembre dell'anno della concessione.	risorse economiche e finanziarie	
25, 26 e 27	Norme finanziarie	Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico sono assegnate anticipazioni di cassa sui contributi annuali	Collegio del Mondo Unito	
		ad esso assegnati dallo Stato per l'attività istituzionale.	dell'Adriatico - DC	
			programmazione, risorse	
			economiche e finanziarie	
28	Tabelle	Autorizza, con riferimento alla finalità 12-Partite di giro, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e	DC programmazione, risorse	
		dei capitoli di cui all'allegata tabella M.	economiche e finanziarie	

ALLEGATO A

Schema classificatorio per macrosettore e materia

MAC	CROSETTORE		MATERIA
		A1	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce A2)
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri
		AZ	componenti della Giunta
Α	Ordinamento	Аз	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
A	istituzionale	A4	Personale e amministrazione
		A5	Enti locali e decentramento
		A6	Altro
		A7	Multimateria
		В1	Artigianato
		B2	Professioni
		Вз	Industria
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Sviluppo	В6	Miniere e risorse geotermiche
В	economico e	В7	Commercio, fiere e mercati
В	attività	B8	Turismo
	produttive	В9	Agricoltura e foreste
		B10	Caccia, pesca e itticoltura
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
		B13	Altro
		B14	Multimateria
		C1	Territorio e urbanistica
		C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti, e gestione dei rifiuti
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo
	Territorio,	C4	Opere pubbliche
С	ambiente e	C5	Viabilità
	infrastrutture	C6	Trasporti
		C7	Protezione civile
		C8	Altro
		C9	Multimateria
		D1	Tutela della salute
		D2	Alimentazione
		D3	Servizi sociali
		D4	Istruzione scolastica
		D5	Formazione professionale
		D6	Lavoro
	Servizi alle	D7	Previdenza complementare e integrativa
D	persone e alla	D8	Beni e attività culturali
	comunità	D9	Ricerca scientifica e tecnologica
		D10	Ordinamento della comunicazione
		D11	Spettacolo
		D12	Sport
		D13	Altro
		D13	Multimateria
		E1	Bilancio
		E ₂	Contabilità regionale
Е	Finanza	E3	Tributi
C	regionale	E3	Altro
		E5	Multimateria
F	Multicottore	F1	
Г	Multisettore	LI	Voci non ascrivibili agli altri settori

ALLEGATO B

Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nell'anno 2008

COMMISSIONE data inizio esame data fine esame data fine esame 18/11/07 06/12/07 1 1 2 2 27/11/07 09/10/07 1 1 1 2 29/05/07 09/10/07 1 0 1 1 1 09/05/07 09/10/07 1 4 8 15 14/06/07 27/11/07 1 4 4 4 52 25/06/08 25/06/08 1 1 4 4 4 52 25/06/08 25/06/08 1 1 2 3 3 14 14/07/08 18/09/08 1 2 3 3 5 22/07/08 22/07/08 2 20/07/08 2 3 5 22/07/08 24/09/08 1 1 3 3 3 14 17/09/08 15/10/08 2 1 2 3 5 22/07/08 24/09/08 1 1 3 3 9 09/10/08 15/10/08 3 1 2 7	12/11/08 18/11/08 1 2 2 4	08 17/11/08 1 1 2 10	04/12/08 1 3 4 25	04/12/08 1 3 4 25
1/07	18/11/08 1 2	17/11/08 1 1	1 3	1 3
1/07 1/	18/11/08 1	17/11/08 1	П	1
1/07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18/11/08	17/11/08		
2/07 2/07 1/07 1/07 1/08 8/08 8/08 1/08 1/08			04/12/08	12/08
COMMISS data inizio esame 17/11/07 19/10/07 19/05/07 19/05/07 19/09/08 17/09/08 17/09/08 17/09/08 17/09/08	2/11/08	96	0	04/
	1.	12/11/08	26/11/08	26/11/08
	IIII IV V VI		IV V VI	II II IV V VI
commissione S S S S S S S S S S	l integr.	ΛI	l integr.	l integr.
19/11/07 20/11/07 03/08/07 13/04/07 11/04/07 11/06/08 30/06/08 09/06/08 09/06/08 11/08/08	06/11/08	31/10/08	18/11/08 lintegr.	18/11/08
286 285 259-02 247 246,133,138 02, 169-02 8 6 6 6 6 10 18 18 18 26-5 10-03	38	37	40	41
23 292 288 durata iter	15	14	24	24
O	21	56	32	32
DATI PROGE1 data presentazione 15/11/07 26/07/07 19/05/05 27/06/08 12/08/08 27/06/08 27/06/08 20/09/09 231/07/08 31/07/08	06/11/08	29/10/08	17/11/08	17/11/08
giunta consiglio consiglio giunta consiglio consiglio consiglio consiglio	giunta	consiglio	giunta	giunta
6 6 6 8 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	63	13	4
_ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	7	0	14	15
DATI QUANTITATIVI n atricolii n caratteri 1 1 673 1 3 7906 1 1 673 1 4 4 883 1 5 64 22583 28 84 33447 48 265 107104 43 114 61874 43 114 61874 5 17 4953 11 34 12693 14 43 9604 4 35821 4 34 35821 46 131 41099	7747	78877	270254	1310
QUA 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14	162	692	7
DATI	9	09	17	4
01/08 05/08	15/08	16/08	17/08	18/08
ARUTAJZIDEJ XI ARUTAJZIDEJ	X			

IRNI		tutore minori	no	no	no	no	00	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
PARERI ORGANI ESTERNI		autonomie Iocali	no	no	no	Sì	S)	Sì	no	no	no	no	SÌ	no	SÌ	no	no	no	no	no
PARERI		no	ou	ou	no	no	no	Sì	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	
	uni	pari pres. opportunità	ı	-	-	_	ı	_	ı	_	2	-	1	-	-	1	1	_	ı	1
ш	comuni	pres.	ı	-	ı	_	ı	-	_	ı	2	_	1	-	_	-	-	_	ı	-
EMENDAMENTI COMMISSIONE	izione	pres.	ı	_	_	ı	10	18	4	-	3	3	_	2	_	_	_	4	1	-
COMM	opposizione	pres.	I	_	-	1	19	97	4	ı	18	15	_	14	_	-	_	18	58	ı
MENTI	maggioranza	appr.	I	1	I	ı	4	6	12	I	13	I	3	21	1	7	I	17	2	ı
MENDA	maggi	pres.	I	1	I	1	4	73	16	I	27	-	3	28	15	6	I	23	29	ı
ӹ	giunta	appr.	ı	-	ı	14	ı	8	4	_	8	5	-	1	11	-	-	11	21	ı
	giu	pres.	I	I	I	15	I	8	4	I	10	2	I	1	11	ı	I	11	21	ı
		data fine					03-ott-07	11-ott-07												
COMITATO RISTRETTO		data inizio					20-giu-07	21-giu-07												
COMITA		numero sedute	I	_	-	ı	ĸ	7	ı	ı	-	1	ı	-	ı	_	-	ı	I	1
		comitato ottette	no	ou	ou	no	SÌ	SÌ	no	no	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	no	no	no
элчис	בכוכ	LECCE BI	01/08	02/08	03/08	04/08	02/08	80/90	02/08	80/80	80/60	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	18/08
			٧	' 80.	TΑJ	CIS	X FE	[]				1	/ ଧ ∩	TAJ	SID	(15	(

	emendamenti comuni	appr.	ı	ı	I	ı	ı	1	ı	ı	1	ı	6	ı	2	ı	ı	2	4	ı
	emendam	pres.	I	ı	I	_	_	1	_	_	1	_	6	_	2	_	_	3	7	_
	amenti izione	appr.	ı	ı	I	1	12	99	4	1	2	1	ı	1	Э	1	1	13	15	ı
	emendamenti opposizione	pres.	I	1	I	51	99	203	12	-	72	1	1	34	32	4	ı	33	1650	-
	amenti oranza	appr.	ı	ı	ı	4	24	27	6	-	26	_	_	15	9	_	-	34	87	_
AULA	emendamenti maggioranza	pres.	ı	ı	I	7	24	38	21	-	90	_	-	20	28	1	-	48	182	_
	emendamenti giunta	appr.	ı	ı	I	9	ı	1	2	1	17	9	1	-	24	1	1	3	31	1
	emendame giunta	pres.	-	1	-	13	-	1	2	1	19	9	_	_	30	1	-	4	34	_
		respinti	ı	ı	ı	-	1	ı	-	-	8	-	-	-	ı	-	-	_	14	-
	odg	accolti	ı	ı	I	ı	I	ı	1	ı	28	ı	ı	1	2	1	ı	2	30	-
		pres.	ı	I	I	_	-	_	1	-	36	-	-	1	2	1	-	2	44	-
	ore		2	1	1	8	5	18	4	1	32	ε	2	2	12	5	1	10	49	49
n. sedute		2	1	1	3	2	4	2	1	2	1	1	3	Э	2	1	3	ω	8	
	CION FECCE	В	01/08	02/08	03/08	04/08	80/50	80/90	80//0	80/80	80/60	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	18/08
		SID	X LE	(I				1	/ ଧ በ	TAJ	כוצ	C FE	(

AIUTI DI STATO REFERENDUM	notifiche UE sospensione regolamenti di commissione referendum referendum richiedenti																		
CONTENZIONSO	data esito noti																		
	RECIONAL data impugnazione	01/08	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08 21-mag-08	07/08	80/80	80/60	10/08	11/08	12/08 18-dic-08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	
		AЯ	UT,	7 1S	ECI	٦X	ASUTATURA IX LEGISLATURA												

	elsitottestale																×		
ш	ənoiznətunsm		×	×									×	×					
TIPOLOGIA NORMAZIONE	siratinumoo							×											
	settore				×	×	×					×			×				
TIPC	oionslid	×								Χ						X		Χ	×
	əlsnoizutitzi								×		×								
_	ounssau				×	×			×			×	X	X	×				
VINCOLI	comunitari						×	×											
	ilstata	×	×	×						×	×					×	×	X	×
	eviđegrativa eviđeuđđe																×		
ATIVA	residuale	×														X			×
À LEGISI	stsim									×								×	
POTESTÀ LEGISLAT	concorrente					×		×				×			×				
primaria			×	×	×		×		×		×		×	×					
LEGGE REGIONALE			02/08	03/08	04/08	05/08	80/90	02/08	80/80	80/60	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	18/08
		7	/ 80	JTA.	151!	ΓEC	ΧI				A	ช ก.	ΤΑJ	SIS	ΓEC	X			

Legge di ile riordino		ou c	no	no	ou c) Sì	S)	ou c	ou c	ou c	ou c	ou c	no	no	ou c	ou c	no	ou c	ou c
tecnica		testo nuovo	novella	novella	testo nuovo	testo nuovo	testo nuovo	testo nuovo	testo nuovo	testo nuovo	testo nuovo	testo nuovo	novella	novella	testo nuovo	testo nuovo	mista	testo nuovo	testo nuovo
dimensione astratta di contenuto		generale	generale	settoriale	settoriale	settoriale	settoriale	settoriale	generale	generale	settoriale	settoriale	generale	settoriale	settoriale	generale	generale	generale	generale
CLASSIFICAZIONE	MATERIA	Bilancio	Personale e amministrazione	Trasporti	Voci non ascrivibili ad altri settori (es:"collegati", leggi di semplificazione, leggi di abrogazione, ecc.)	Spettacolo	Caccia, pesca e itticoltura	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Enti locali e decentramento	Bilancio	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva)	Tutela della salute	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Commercio, fiere e mercati	Tributi	Bilancio	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Bilancio	Bilancio
	macrosettore	ш	Α	U	F	D	В	C	⋖	Е	A	Q	C	В	ш	Е	U	Е	ш
ЭЛАИ	01/08	02/08	03/08	04/08	05/08	80/90	02/08	80/80	80/60	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	18/08	
		A	an.	TΑJ	SIS)37	ΧI				A	an.	ΤΑJ	SIS	TΕ	X			

		ΑЯ	IUT	۷٦S	ID:	X FE	(1				A	<u></u> ยก.	ΤΑΊ	SIS	ГЕ	X			
CIONALE	01/08	02/08	03/08	04/08	80/50	06/08	07/08	80/80	80/60	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	18/08	
previsione regolamenti					×	×	×	×		×				×			×	×	
nr. Reg. attuazione		0	0	0	2	2	10	6	0	13	0	0	0	1	0	0	7	21	0
atti giuntali sottoposti a	parere di commissione					X	×	X		×	X							×	
forma rendi-	contazione al Consiglio																		
istituzione organi consultivi						X	×				X								
Entrata in	vigore	ordinaria	ordinaria	ordinaria	altro	ordinaria	ordinaria	altro	ordinaria	data pubbl.	ordinaria	ordinaria	ordinaria	altro	altro	ordinaria	altro	altro	altro
abrogazioni condizionate al verificarsi di un evento	parziali					4													
abrogazioni condizionate al verificarsi di un evento	integrali parziali integrali																		
abrogazioni differite a data certa	parziali																		
ızioni a data ta	integrali																		
abrogazio ad effetto	parziali						51			16	22								
abrogazioni espresse ad effetto immediato	Integrali						1			4	4								



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – 2010 Tutti in diritti riservati

Testi e grafica dell'Area Giuridico-legislativa della Segreteria generale del Consiglio regionale

Finito di stampare nel mese di gennaio 2010

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponbile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it